UT C/ GULANS

Segreteria

Da:

edy. frances coni@archiworldpec. it

Inviato: A: lunedì 23 maggio 2022 11:42 protocollo

Oggetto:

Variante sostanziale parziale PRG - Testo preliminare

Allegati:

01_Relazione Variante Preliminare.pdf; 01_Relazione Variante Preliminare.pdf.p7m; 02_ Estratti cartografici preliminare.pdf; 02_ Estratti cartografici preliminare.pdf.p7m; 03_ Varianta NTA preliminare.pdf.p7m; 04_

03_ Variante NTA preliminare.pdf; 03_ Variante NTA preliminare.pdf.p7m; 04_ Variante NTA tab preliminare.pdf; 04_ Variante NTA tab preliminare.pdf.p7m

Buongiorno

si inoltrano in allegato i seguenti elaborati del testo preliminare della variante al PRG:

- Relazione
- Estratti cartografici
- NTA
- NTAtab

Cordiali saluti Edy Francesconi

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI TORGNON

VARIANTE SOSTANZIALE PARZIALE N. 1
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

TESTO PRELIMINARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MAGGIO 2022

ARCH. EDY FRANCESCONI

SOMMARIO

Pre	emes	sa		. 1.8					
1	Tipologia della variante 1.10								
2	Obbligatorietà o meno della valutazione ambientale strategica 2.10								
3 ad			to con le analisi ed i risultati svolti nella redazione della variant						
4	na Ba8 - Mongnod	4.12							
	4.1	Des	scrizione delle scelte e motivazioni4.12						
		4.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione	e 4.12					
		4.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP	. 4.14					
		4.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP	. 4.15					
		4.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	. 4.15					
		4.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998	. 4.16					
		4.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente	4.18					
		4.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale	4.19					
	4.2	Cor	nfronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali4.19						
		4.2.1	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	4.19					
		4.2.2	Struttura pianificazione territoriale	4.20					
5	Sot	tozor	na Bd1 - Septumian	5.21					
	5.1	Des	scrizione delle scelte e motivazioni5.21						
		5.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazion	ie 5.21					
		5.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP	5.21					
		5.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP	5.22					
		5.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	5.23					
		5.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998	5.24					
		5.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente	5.25					
		5.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale	5.26					
	5.2	Со	nfronto con le osservazioni delle Strutture regionali5.26						
		5.2.1	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	5.26					

6	Sot	tozon	na Cd1 – Champ de la Cure	6.27
	6.1	Des	scrizione delle scelte e motivazioni6.27	
		6.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazion	ne 6.27
		6.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP	6.27
		6.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP	6.28
		6.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	6.28
		6.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998	6.29
		6.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente	6.30
		6.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale	6.30
	6.2	Cor	nfronto con le osservazioni delle strutture regionali6.31	
		6.2.1	Struttura pianificazione territoriale	6.31
		6.2.2	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	6.32
		6.2.3	Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali	6.33
7	Sot	tozon	na Ed3 – Chesod	. 7.34
	7.1	Des	scrizione delle scelte e motivazioni7.34	
		7.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazio	ne 7.34
		7.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP	7.35
		7.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP	7.35
		7.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	7.36
		7.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998	7.37
		7.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente	7.38
		7.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale	7.38
	7.2	Cor	nfronto con le osservazioni delle strutture regionali7.38	
		7.2.1	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	7.38
		7.2.2	Struttura pianificazione territoriale	7.39
8	Sot	tozor	na Eg6 - Chesod	. 8.40
	8.1	Des	scrizione delle scelte e motivazioni8.40	
		8.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazio	ne 8.40
		8.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP	8.40
		8.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP	8.41
		8.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	8.42

		8.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998 8.43	,
		8.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente 8.44	ļ
		8.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale 8.44	ŀ
	8.2	Con	fronto con le osservazioni delle strutture regionali8.44	
		8.2.1	Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale	ŀ
		8.2.2	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	ŀ
		8.2.3	Struttura pianificazione territoriale	5
9	Sot	tozon	a Eg13/7 – Vesan Dessus 9.46	,
	9.1	Des	crizione delle scelte e motivazioni9.46	
		9.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione 9.46	5
		9.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP 9.47	7
		9.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP 9.47	7
		9.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	3
		9.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998)
		9.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente)
		9.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale)
	9.2	Con	fronto con le osservazioni delle strutture regionali9.51	
		9.2.1	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	1
		9.2.2	Struttura pianificazione territoriale	1
10	Sot	tozon	a Eg15/3 Chatrian10.52	<u>)</u>
	10.3	1 Des	crizione delle scelte e motivazioni10.52	
		10.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione 10.5	
		10.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP 10.53	2
		10.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP 10.5	3
		10.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	4
		10.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998	5
		10.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente 10.5	6
		10.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale 10.5	6
	10.	2 Cor	fronto con le osservazioni delle strutture regionali10.57	
		10.2.1	Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale	7

	10.2.2	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	10.57
	10.2.3	Struttura pianificazione territoriale	10.58
11	Sottozor	a Fb3 Mongnod	11.59
	11.1 Des	scrizione delle scelte e motivazioni11.5	59
	11.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa r	
	11.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP	11.60
	11.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP	11.60
	11.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	11.61
	11.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998	11.62
	11.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente	11.64
	11.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale	11.64
	11.2 Cor	nfronto con le osservazioni delle strutture regionali competenti11.6	54
	11.2.1	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	11.64
	11.2.2	Struttura pianificazione territoriale	11.64
12	Inserime	nto di specifiche limitazioni di tipo LM nella sottozona Eh2	12.65
	12.1 Des	scrizione delle scelte e motivazioni12.6	55
	12.1.1		
		Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa r	
	12.1.2		12.65
			12.65 12.65
	12.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP	12.65 12.65 12.66
	12.1.3 12.1.4	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP	12.65 12.65 12.66
	12.1.3 12.1.4 12.1.5	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	12.65 12.65 12.66 12.67
	12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998	12.65 12.65 12.66 12.67 12.70
	12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente	12.65 12.65 12.66 12.67 12.70
	12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale	12.65 12.65 12.66 12.67 12.70 12.70
	12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.1.7 12.2 Cor 12.2.1	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale ifronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali	12.65 12.65 12.66 12.67 12.70 71 12.71
	12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.1.7 12.2 Cor 12.2.1 12.2.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale infronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali	12.65 12.65 12.66 12.67 12.70 71 12.71
	12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.1.7 12.2 Cor 12.2.1 12.2.2 12.2.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale infronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali	12.65 12.65 12.66 12.67 12.70 71 12.71 12.71

	13.1	Des	crizione delle scelte e motivazioni13.73	
	1	l3.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa mo	
	1	13.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP	13.73
	1	13.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP	13.74
	1	13.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	13.74
	1	13.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998	13.75
	1	3.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente	13.77
	1	3.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale	13.77
	13.2	Con	fronto con le osservazioni delle strutture regionali13.78	
	1	3.2.1	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	13.78
	1	3.2.2	Struttura pianificazione territoriale	13.79
			nto di aree di specifica limitazione nelle frazioni Vesan De	
	14.1	Des	crizione delle scelte e motivazioni14.80	
	1	4.1.1	Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa mo	
	1	.4.1.2	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP	14.80
	1	4.1.3	Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP	14.80
	1	4.1.4	Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP	14.81
	1	4.1.5	Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998	14.82
	1	4.1.6	Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente	14.83
	1	4.1.7	Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale	14.84
	14.2	Con	fronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali14.84	
	1	4.2.1	Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale	14.84
	1	4.2.2	Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali	14.84
	1	4.2.3	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	14.84
	1	4.2.4	Struttura pianificazione territoriale	14.85
15	Vari	anti ı	normative	15.87
	15.1	Art.	15 NTA (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)15.87	
	15.2	Art.	33 NTA (Viabilità)15.87	_
	15 2	Λrt	39 NTA (Aree sciabili, niste di sci alnino e nordico e altre attrezzature	ir

17	Proce	edura da adottare	17.102
	16.5	Struttura pianificazione territoriale16.101	
	16.4	Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	
	16.3	Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali16.97	
	16.2	Struttura foreste e sentieristica	
	16.1	Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale16.97	
ger	nerali	e sulle parti in stralcio	.16.97
16	Confi	ronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali in merito alle consider	azioni
	15	5.10.3 Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali	15.96
	15	5.10.2 Struttura pianificazione territoriale	15.95
	15	5.10.1 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio	15.94
	15.10	Confronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali	
	15.9	Varianti alle tabelle delle norme15.92	
	15.8	Art. 61 NTA	
	15.7	Art. 56 NTA (Sottozone di tipo "Eh")	
	15.6	Art. 47 NTA (Sottozone di tipo "C")	
	15.5	Art. 46 NTA (Sottozone di tipo "B")15.88	
	15.4	Art. 43 NTA (Suddivisione del territorio in sottozone)15.88	
	turistic	che)15.88	

PREMESSA

Su incarico conferitomi dall'Amministrazione Comunale di Torgnon, io sottoscritto arch. Edy FRANCESCONI ho predisposto la seguente variante al PRG vigente, strumento urbanistico adeguato alle leggi regionali 04.06.1998 n. 13 "Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta" (P.T.P.) e 06.04.1998 n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, mediante Variante sostanziale generale approvata dal Consiglio Comunale di Torgnon in data 15.09.2015, con delibera n. 55, che ha accolto integralmente le proposte di modificazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1171 del 07.08.2015.

La presente **Variante**, i cui contenuti sono precisati nel successivo capitolo 5, si articola nelle seguenti componenti:

1. Sottozona Ba8 - Mongnod

Parziale riperimetrazione della sottozona Ba8 con ampliamento di 1.060 mq e riduzione di 509 mq alla sottozona Eh1 e contestuale eliminazione, per le parti interessate dal vincolo LM, dell'assoggettabilità a PUD.

2. Sottozona Bd1 - Septumian

Riduzione della sottozona Bd1 con ampliamento della sottozona Eh1 di 7.703 mq.

3. Sottozona Cd1 – Champ de la Cure

Introduzione nuova sottozona Cd1 con riduzione della sottozona Eh1 di 6.038 mq e della sottozona Fb1 di 1.657 mg.

4. Sottozona Ed3 – Chesod

Introduzione nuova sottozona Ed3 con riduzione della sottozona Eg6 di 1.783 mq.

5. Sottozona Eg6 – Chesod-Champagnod-Mazod-Valleil-Verney-Ronc

Apposizione di un vincolo di speciale limitazione, su una superficie di 1.681 mq, finalizzato alla possibile realizzazione di un fabbricato residenziale a destinazione agricola a servizio della sottozona Eg6/6.

6. Sottozona Eg13/7 - Vesan Dessus

Individuazione nuova sottozona Eg di superficie pari a 843 mg all'interno della sottozona Eg13.

7. Sottozona Eg15/3 – Chatrian

Apposizione di un vincolo di speciale limitazione finalizzato alla possibile modifica della destinazione d'uso.

8. Sottozona Fb3 - Mongnod

Ampliamento della sottozona con riduzione di 23 mq della sottozona Ba8 e riduzione di 250 mq della sottozona Be1.

9. Sottozona Eh2 - Chantorné - Col Fenêtre - Collet

Apposizione di un vincolo di speciale limitazione finalizzato al possibile ampliamento delle attività in atto.

10. Sottozona Eh2 - Chantorné - Col Fenêtre - Collet

Apposizione di un vincolo di speciale limitazione finalizzato alla possibile delocalizzazione parziale di un immobile ad uso agricolo.

11. Sottozona Eg13 - Tuson - Cortod - Vesan - Cheille

Ampliamento del vincolo esistente di speciale limitazione Lm18 sulla sottozona Eg13 finalizzato alla possibile realizzazione di autorimesse private.

12. nella modifica di alcuni articoli delle NTA.

La presente **Variante** si configura come di tipo "**sostanziale parziale**", ai sensi dell'art. 14 della l.r. 06.04.98 n. 11.

La presente **Relazione** è stata redatta seguendo lo schema base di cui al comma 2 Paragrafo 1 del Capitolo 4 della DGR 15.02.1999 n. 418, sviluppando le parti attinenti la variante.

Gli Elaborati costituenti la Variante sono:

- Relazione
- Norme tecniche di attuazione
- Tabelle delle norme tecniche di attuazione
- Elaborati cartografici

La presente Variante:

- non è da assoggettare a valutazione ambientale strategica (VAS) così come definito con Provvedimento dirigenziale n. 922 in data 23.02.2022;
- è stata adeguata al Provvedimento dirigenziale n. 922 in data 23.02.2022.

In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:

- L'individuazione della nuova sottozona Bd5 Champ de la Cure è stata stralciata ed al suo posto è stata individuata la sottozona Cd1 Champ de la Cure.
- L'apposizione di un vincolo a speciale limitazione, finalizzato a permettere ii cambio di destinazione d'uso degli immobili agricoli nelle sottozone Eg6/3 Mazod, Eg13/3 Tuson è stato stralciato.
- L'ampliamento delle sottozone Eh1, Eh2 ed Eh3 a discapito delle sottozone Ee1, Eg21 e Eg22 e la riperimetrazione della sottozona Ec7 è stato stralciato.

1 TIPOLOGIA DELLA VARIANTE

Nello specifico trattasi di variante sostanziale parziale ai sensi dell'art. 14, della l.r. 11/98 e s.m.i. infatti:

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera d), punto 2 della l.r. 11/98 si qualifica invece come "variante sostanziale parziale" l'individuazione della nuova sottozona Eg13/7 da destinarsi a nuova edificazione per la realizzazione di un nuovo complesso aziendale zootecnico.
- Parimenti si qualifica come "variante sostanziale parziale", ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera h), della
 l.r. 11/98 la soppressione del previsto PUD nella sottozona Ba8.

2 OBBLIGATORIETÀ O MENO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Con provvedimento dirigenziale n. 922 del 23.02.2022 del Dipartimento Ambiente valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile è stata dichiarata la non assoggettabilità a procedura VAS della Variante.

3 CONFRONTO CON LE ANALISI ED I RISULTATI SVOLTI NELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PTP

La variante sostanziale parziale risulta coerente con le finalità e gli obiettivi generali del PRG vigente adeguato alla l.r. 11/1998 e al PTP.

In particolare la variante proposta nasce dall'esigenza espressa dall'Amministrazione Comunale di poter incentivare, a fronte di un periodo di relativa stagnazione, il realizzarsi delle prospettive di sviluppo ipotizzate nel PRG vigente nonché di fornire risposte ad una serie di richieste esplicitate da soggetti operanti sul proprio territorio.

Come già per lo strumento vigente, permane come finalità generale quella di migliorare la qualità del costruito e delle aree naturali, agevolando al contempo le attività produttive oggi spesso in grave crisi a causa di fattori economici e sociali di ordine generale, al fine di favorire la permanenza sul territorio dei propri abitanti, nell'ottica di arrestare il lento ma progressivo stato di abbandono delle cosiddette terre alte.

In sintesi la variante s'inserisce in un quadro programmatico che l'Amministrazione Comunale intende perseguire e che risulta volto a incentivare:

- lo sviluppo agricolo tramite potenziamento o insediamento di nuove attività;
- lo sviluppo di attività economiche legate al turismo ed alla ricettività;
- il recupero di fabbricati agricoli non più in uso da destinare a prima residenza o ricettivo.

Il PRG vigente è il risultato di un lungo iter che ha portato all'approvazione, rispetto al precedente strumento urbanistico, di una variante generale conclusasi nel 2015. Da un'analisi di quanto avvenuto nel comparto edilizio nell'ultimo quinquennio, fatta eccezione per i numerosi benché limitati interventi di recupero, si è riscontrato però un particolare immobilismo soprattutto nei settori legati all'accoglienza, con scarsa risposta agli obiettivi prefissati nella precedente pianificazione che, come anticipato, si poneva come prioritario il recupero del patrimonio esistente e lo sviluppo delle attività economiche.

Con le modifiche apportate nella variante s'intende ribadire l'importanza di incentivare le attività economiche, queste ultime come condizione indispensabile al radicamento degli abitanti sul territorio.

Ai fini di una maggiore comprensione la relazione è stata impostata analizzando compiutamente ciascuna sottozona di variante.

Nella tabella seguente si riportano le variazioni superficiali tra la Variante e il PRGC vigente, per le sole sottozone per le quali ci sono variazioni.

	PRG vigente	Ba	Bd	Be	СЬ	Cd	Ea	Eb	Ec	Ed	Ee	Ef	Eg	Eh	Fb
	superficie	279.645	28.940	35.763	8,816	0	1.813.136	6.237.704	10.566.939	25.194	360.557	16.770.622	3.740.435	2.216.944	44.484
	Varianti														
1	Ba8 - Mongnod	1.060												-1.060	
-	and mongreu	-509												509	
2	Bd1 - Septumian		-7.703											7.703	
3	Cd1 - Champ de la Cure					6.038								-6.038	
						1.657									-1.657
4	Ed3 - Chesod									1.783			-1.783		
5	Eg6 - Chesod-														
	Champagnod-Mazod-														
	Valleil-Verney-Ronc														- "
6	Eg13/7 - Vesan Dessus														
7	Eg15/3 - Chatrian	0-1-1-6													
8	Fb3 - Mongnod	-23													23
	and the same of the same			-250									V. L.		250
9	Eh2 - Chantorné - Col														
	Fenêtre - Collet									-					
10	Eh2 - Chantorné - Col														
	Fenêtre - Collet														
11	Eg13 - Tuson – Cortod –														
	Vesan – Cheille			1.0											
	PRG in variante	280.173	21.237	35.513	8.816			6.237.704	10.566.939	26.977		16.770.622			43.100
	variazione	528	-7.703	-250	0	7.695		0		1.783	0		-1.783	1.114	-1.384
	var. %	0,19%	-26,62%	-0,70%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,08%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,05%	-3,11%
	2					-								44 704 574	
5	up. PRGC vigente m²			344.348		8.816								41.731.531	44.484
	Sup. Variante m ²			336.923		16.511								41.732.645	43.100
	Variazione m²			-7.425		7.695								1.114	-1.384
V	ariazione percentuale			-2,156%		87,284%								0,003%	-3,111%

4 SOTTOZONA Ba8 - MONGNOD

Parziale riperimetrazione della sottozona Ba8 – Mongnod con eliminazione, per le parti interessate dal vincolo LM, dell'assoggettabilità a PUD

Tipo di variante ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/98: Variante sostanziale parziale.

4.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

4.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona è modificata nella perimetrazione e nelle NTA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione	Ampliamento della sottozona Ba8 verso ovest, a discapito della limitrofa Eh1, a monte della strada di accesso all'area sportiva denominata Champs de la Cure. S'ingloba nella sottozona per intero un mappale attualmente parzialmente inserito in Ba8.	Con la variante si vuole favorire un miglior accesso alla sottozona, nella zona a monte della strada comunale, nel contempo si stralciano dei terreni posti nella parte più a monte, riducendo la penetrazione nel territorio agricolo.
	Stralcio di una parte dei terreni più marginali posti a monte della sottozona Ba8.	
	Superficie territoriale della sottozona in variante pari a 31.863 m² (ampliamento complessivo di 528 m² rispetto alla vigente).	
Vincolo LM	Con la variante si propone di eliminare l'obbligo di PUD nell'ampia area a monte della strada comunale di accesso all'area sportiva denominata Champs de la Cure, e nell'area di più limitata estensione, posta a valle della Strada Regionale del Col Saint-Pantaléon.	A distanza di 6 anni dall'approvazione della variante sostanziale generale non si è registrata alcuna richiesta in merito all'intenzione di insediare nuove strutture ricettive nell'area interessata e considerato che già in sede di redazione della variante sostanziale era priorità dell'amministrazione favorire l'insediamento di tali attività, si è deciso di operare una variante finalizzata allo stralcio dello strumento urbanistico previsto demandando al singolo titolo abilitativo l'ottenimento autorizzativo alla nuova edificazione.
Vincolo LM37	S'istituisce nella zona a monte della strada comunale Champs de la Cure il vincolo LM37.	Destinazioni d'uso ammessa esclusivamente la destinazione d'uso riferita alla residenza permanente o principale (d) ed alle attività ricettive con esclusione delle case ed appartamenti per vacanza (g12); nel caso di destinazione ricettiva

		alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2") la densità fondiaria prevista è incrementabile del 20% se le strutture risultano dotate di servizi aggiuntivi (quali: sala congressi e/o Spa e/o palestra fitness/wellness e/o piscina, ecc.) messi a disposizione della
		collettività. Altezza massima pari a m 12,50 per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie "g1", "g2") e per edifici pubblici.
		Numero massimo di piani fuori terra: 3 piani + 1 piano mansardato di sottotetto per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie "g1", "g2") e per edifici pubblici.
Vincolo LM38	S'istituisce nella zona a valle della strada Regionale del Col Saint-Pantaléon il vincolo LM38.	Non vi sono particolari restrizioni nella destinazione d'uso.

,	PRGC vigente	Variante	
Sup. territoriale	31.336 m²	31.863 m²	1797

Obiettivo primario della presente variante, in conformità a quanto esplicitato nel Piano di Sviluppo Turistico, è quello di incentivare il più possibile l'insediamento sul territorio comunale di nuove strutture ricettive nell'ottica di ampliare l'offerta di posti letto di media/alta gamma, favorendo al contempo la realizzazione di servizi annessi che potrebbero essere messi a disposizione dell'intera comunità.

Dall'approvazione della variante non si sono ancora manifestate reali intenzioni da parte di investitori nel procedere con l'attuazione di quanto previsto causa la previsione di PUD, che attualmente insiste su parte dell'area, e le molteplici proprietà fondiarie potenzialmente interessate che, con esigenze diversificate nei tempi di attuazione, non concordano per la fattibilità di un progetto unitario che lo strumento urbanistico invece impone.

Per tale ragione, e vista anche la ridotta dimensione dell'area interessata, viene proposto lo stralcio del PUD e riperimetrata parte della sottozona in modo da facilitare le opere di urbanizzazione primaria evitando fondi interclusi.

Nell'ottica di perseguire quanto in premessa viene inoltre stralciata la possibilità in dette aree di realizzare nuova Sur per residenza secondaria limitando la nuova edificazione al solo ricettivo o per abitazioni di prima residenza

Dal punto di vista prescrittivo, come compensazione allo stralcio dello strumento attuativo, si è optato per l'inserimento sulle intere superfici in origine sottoposte a PUD di un retino Lm di speciale limitazione, denominato LM37 per le aree di monte ed LM38 per quelle a valle della Strada Regionale, finalizzato a limitare altezze massime, numero dei piani fuori terra e destinazioni d'uso ammesse che saranno esclusivamente di tipo ricettivo.

Con le predette modifiche viene quindi corretta la tabella TAB. 1 – Ba dell'elaborato denominato NTA Tab con:

- correzione della superficie territoriale della sottozona Ba8 che ammonterebbe a 31.863 m²;
- stralcio dello strumento attuativo dalla 1° colonna della tabella 1bis e conseguente numerazione delle note;
- stralcio integrale della parte denominata "Condizioni minime di intervento" in cui si fa riferimento al PUD:
- stralcio delle limitazioni riferite alla destinazione d'uso per l'area a speciale limitazione LM2 in quanto riportate per maggiore chiarezza successivamente nel capitolo denominato "altre prescrizioni";
- stralcio integrale della parte riferita al PUD nel capitolo "Altre prescrizioni";
- limitazione delle destinazioni d'uso ammissibili riportate nel capitolo "Altre prescrizioni" con, nello specifico, "LM2", "LM37" e "LM38" dove risulta ammessa esclusivamente la destinazione d'uso riferita alla residenza permanente o principale (d) ed alle attività ricettive con esclusione delle case ed appartamenti per vacanza (g12), "LM27" e "LM16" dove non sono ammesse le destinazioni d'uso riferite all'abitazione temporanea (dbis1) ed alle case ed appartamenti per vacanza (g12);
- aumento dell'altezza massima per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie g1, g2)
 e per edifici pubblici a m 12,50;

e la tabella TAB. 3 – Eh con correzione della superficie territoriale della sottozona Eh1 che sarà pari a 171.339 m².

Parimenti viene modificata la Tavola P4 "Carta della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG" con ampliamento della sottozona verso ovest, lo stralcio di una parte delle superfici poste a monte e la modifica del vincolo a PUD in speciale limitazione LM37 ed LM38.

4.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

Il confronto tra le scelte della Variante e le Norme per parti di territorio è stato svolto sulla base della "M1 - Carta di assetto del territorio e dell'uso turistico" dalla quale si evidenzia che la sottozona oggetto di modifica rientrano nel:

• Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico di cui all'art. 17 delle Norme di Attuazione del PTP per quanto concerne le sottozone Ba8.

Per quanto concerne il <u>Sistema Insediativo Tradizionale</u>: <u>sottosistema a sviluppo integrato</u> l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U) e sono inoltre ammessi interventi:

- a) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;
- b) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- c) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

L'attuale sottozona Ba8 risulta inserita nel *Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico* mentre la parte in espansione risulta insistere nel *Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato*. In entrambi i casi risultano ammessi interventi di trasformazione (TR1), con modificazione, potenziamento o completamento di insediamenti in atto per usi legati alla residenza, per attività commerciali, produttive e ricettive.

La variante proposta, considerato che le superfici in ampliamento e quelle ancora prive di edificato risultano limitate rispetto all'intero comprensorio omogeneo, si ritiene possa essere coerente con i due articoli di norma in esame.

4.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

I settori considerati dal PTP sono oggetto del Titolo III NAPTP e riguardano: trasporti; progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune; infrastrutture; servizi; abitazioni; industria e artigianato; aree e insediamenti agricoli; stazioni e località turistiche; mete e circuiti turistici; attrezzature e servizi per il turismo; tutela del paesaggio sensibile; pascoli; boschi e foreste; difesa del suolo; attività estrattive; fasce fluviali e risorse idriche; agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; beni culturali isolati; siti di specifico interesse naturalistico; parchi e aree di valorizzazione naturalistica; aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono di seguito considerati i settori interessati in relazione alle scelte operate nelle singole sottozone analizzate.

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Non rilevante.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Il PRG vigente, in conformità al PTP, favorisce nell'ambito delle proprie competenze il potenziamento e la riqualificazione delle aziende alberghiere ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento dell'offerta turistica prevedendo inoltre, "ove non sia possibile o sufficiente il ricorso agli interventi di recupero", insediamenti di nuovo impianto" al fine di incentivare, come auspicato nel PST, la creazione nuove strutture a 4 stelle dotate di idonee infrastrutture a servizio dell'utenza ed in linea con i nuovi parametri richiesti.

La riorganizzazione della sottozona Ba8 intende perseguire l'indirizzo che l'Amministrazione Comunale si è posta per incentivare la creazione di nuovi posti letto in rotazione. Lo scopo risulta quello di ridurre l'ampio divario venutosi a creare nel tempo a favore delle seconde residenze in modo da allargare l'offerta turistica ad una nuova clientela, non più solo di prossimità, in grado di allungare la stagionalità offerta dalla stazione.

Art. 36 – Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

4.1.4 Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta non interessa interventi agricoli comportanti trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda terreni coperti da boschi e foreste.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

4.1.5 Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante prevede la parziale riperimetrazione della sottozona Ba8.

Art. 33 (Aree boscate)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)


La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito; la sottozona Ba8 ed il relativo ampliamento proposti ricadono in area F3 a bassa pericolosità.



Vista la natura delle varianti proposte queste risulterebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito; la sottozona Ba8 ed il relativo ampliamento proposti non interessano fasce di inondazione.



Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

4.1.6 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

La variante proposta alla sottozona Ba8 non modifica l'assetto generale del PRG vigente in quanto trattasi di limitate e puntuali modifiche e si pongono in continuità sostanziale con le pregresse scelte di pianificazione comunale, non prevedendo maggiori carichi insediativi ed infrastrutturali se non quelli connessi al dinamico potenziamento quantitativo e qualitativo dell'assetto urbanistico sulla base delle mutate condizioni socioeconomiche ed in relazione all'offerta di migliori condizioni di vita per la popolazione residente.

4.1.7 Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2204, n. 42

Le superfici di ampliamento della sottozona Ba8 ed in generale l'intera sottozona non è interessata da aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - Aree tutelate per legge, comma 1, lettere d) e g) del suddetto Decreto per cui i singoli interventi dovranno preliminarmente ottenere le specifiche autorizzazioni necessarie.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

La sottozona Ba8 attuale e oggetto di variante non viene interessata dal suddetto vincolo idrogeologico.

4.2 Confronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali

4.2.1 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

		Osserva	1210111				
1.Amplia	mento	della sotto	ozona	Ba8	- Mong	nod a	La
discapito	della	sottozona	Eh1,	con	elimina	zione,	sc
per le	parti	interessa	ite d	dal	vincolo	LM,	SC
dell'asso	ggettal	oilità a PUD	į.				NI

Occornazioni

I mappali interessati dalle modifiche ricadono in aree a bassa pericolosità per frane, F3, pertanto la proposta non è in contrasto con la DGR 2939/2008, né con i criteri pianificatori connessi. La proposta non interferisce con ii PTA.

Si evidenzia invece che l'ampliamento della sottozona Ba8 comporterà una perdita irreversibile di suolo alpino. Tale aspetto dovrà rientrare nelle valutazioni di sostenibilità ambientale connesse alla scelta di promuovere lo sviluppo delle attività ricettive. Tale scelta dovrà essere ponderata rispetto alla "Strategia del Suolo per il 2030" nell'ambito dell'attuazione del Green Deal europeo, nonché rispetto al Piano d'azione sul clima 2.0, sia rispetto al suolo sia rispetto al turismo, sia rispetto agli articoli 7 e 14 del "Protocollo di difesa del suolo" nell'ambito della Convenzione delle Alpi.

Considerazioni

La perdita di suolo alpino è pari 551 m² per la sottozona Eh1, ossia allo 0,32% della superficie di sottozona.

Nel PRG vigente le superfici agricole, calcolate come sommatoria delle sottozone E, ammontano a 41.731.531 m², la Variante nel suo complesso riduce tali superfici di 12.640 m², pari allo 0,030%, come evidenziato nella tabella seguente:

Variante	Perdita di suolo alpino			
sottozona	Superficie	da	а	
Ba8	1.060	Eh1		
	-509		Eh1	
Bd1	-7.703		Eh1	
Cd1	6.038	Eh1		
Ed3	1.783	Eg6		
Eg6	1.681	Eg6		
Eg13/7	843	Eg13		
Eg15/3	giàed			
Fb3				
Eh2	2.161	Eh2		
	2.103	Eh2		
	2.007	Eh2		
	1.437	Eh2		
	939	Eh2		
Eg13	143	Eg13		
Eg6	657	Eg6		
	12.640			

PRO	GC vigente	
sup. sottozone E	41.731.531	
Occupazione %	0,030%	

Si ritiene che tale scostamento non modifichi l'equilibrio territoriale del PRG e non abbia influenze sulla "Strategia del Suolo per il 2030" nell'ambito dell'attuazione del Green Deal europeo, sul Piano d'azione sul clima 2.0, né sul "Protocollo di difesa del suolo" nell'ambito della Convenzione delle Alpi.

4.2.2 Struttura pianificazione territoriale

Osservazioni	Considerazioni
La variante propone la riperimetrazione della sottozona Ba8, la soppressione del vincolo a PUD per le aree individuate con il retino LM nella stessa sottozona, diverse modifiche normative alla tabella 1bis-Ba volte a definire l'altezza massima ammissibile per gli edifici con destinazione d'uso g1 e g2 nonché per gli edifici pubblici e a disciplinare gli LM presenti o introdotti con tale variante.	
Valutate nel complesso le varie modificazioni introdotte con tale variante, si evidenzia che le stesse comportano un limitato consumo di suolo libero dovuto alla riperimetrazione della sottozona Ba8 che produce una riduzione di 527 m² della sottozona Eh1 e, pertanto, dal punto di vista prettamente urbanistico, non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS.	

5 SOTTOZONA Bd1 - SEPTUMIAN

parziale riperimetrazione della sottozona Bd1 – Septumian

Tipo di variante ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/98: Variante non sostanziale.

5.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

5.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona viene modificata nella perimetrazione e nelle NTA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione		
Zonizzazione	Riduzione della sottozona Bd1 verso sud. Superficie territoriale della sottozona in variante pari a 3.380 m² (riduzione	L'area non è appetibile per l'insediamento di attività campeggio/villaggio turistico, così come atteso dall'Amministrazione. Le aree liberate sono ricondotte alla sottozona Eh1.		

	PRGC vigente	Variante	
Sup. territoriale 11.083 m ²		3.380 m ²	

La sottozona Bd1 vigente è posta poco oltre l'abitato di Septumian e comprende la casa per ferie "Maria Nivis", con le relative aree di pertinenza, e un'ampia zona libera da costruzioni, quest'ultima con sviluppo sul pendio situato a valle del pianoro dove si situa l'abitato principale. La viabilità risulta garantita dalla strada di accesso alla struttura ricettiva.

Nonostante la necessità dell'Amministrazione Comunale di individuare una zona sul territorio da destinare alla realizzazione di un campeggio/villaggio turistico si è deciso di stralciare l'area che il Piano vigente individuava nella sottozona Bd1, in quanto negli anni si è notato che tale area non è attrattiva per posizione ed è di difficile infrastrutturazione in considerazione della morfologia del terreno.

Con le modifiche proposte viene quindi corretta la tabella TAB. 1 – Bd dell'elaborato denominato NTA Tab con:

- correzione della superficie della sottozona;
- introduzione nelle modalità di intervento un vincolo finalizzato al miglior inserimento paesaggistico e ambientale della struttura;

e la tabella TAB. 3 - Eh con correzione della superficie territoriale della sottozona Eh1 che sarà pari a 171.339 m²

Parimenti viene modificata la Tavola P4 "Carta della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG" con correzione delle superfici delle sottozone Eg11 ed Eh1 a seguito della modifica della Bd1.

5.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

Il confronto tra le scelte della Variante e le Norme per parti di territorio è stato svolto sulla base della "M1 -

Carta di assetto del territorio e dell'uso turistico" dalla quale si evidenzia che le sottozone oggetto di modifica rientrano nel:

• Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato di cui all'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTP per quanto concerne la sottozona Bd1.

Per quanto concerne il <u>Sistema Insediativo Tradizionale</u>: <u>sottosistema a sviluppo integrato</u> l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U) e sono inoltre ammessi interventi:

- d) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;
- e) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- f) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

A seguire quindi l'analisi nello specifico delle modifiche proposte e rientranti nel suddetto sistema ambientale.

La variante prevede la riperimetrazione della sottozona esistente denominata Bd1 con stralcio delle superfici libere poste a sud della casa per ferie esistente.

Le modifiche ipotizzate si possono ritenere coerenti con la norma in esame trattandosi di trasformazione dell'assetto urbanistico o infrastrutturale in atto (TR2), senza previsione di nuovi insediamenti.

5.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

I settori considerati dal PTP sono oggetto del Titolo III NAPTP e riguardano: trasporti; progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune; infrastrutture; servizi; abitazioni; industria e artigianato; aree e insediamenti agricoli; stazioni e località turistiche; mete e circuiti turistici; attrezzature e servizi per il turismo; tutela del paesaggio sensibile; pascoli; boschi e foreste; difesa del suolo; attività estrattive; fasce fluviali e risorse idriche; agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; beni culturali isolati; siti di specifico interesse naturalistico; parchi e aree di valorizzazione naturalistica; aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono di seguito considerati i settori interessati in relazione alle scelte operate dalla variante sostanziale parziale al PRG.

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Non rilevante.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Il PRG vigente, in conformità al PTP, favorisce nell'ambito delle proprie competenze il potenziamento e la riqualificazione delle aziende alberghiere ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento dell'offerta turistica

prevedendo inoltre, "ove non sia possibile o sufficiente il ricorso agli interventi di recupero", insediamenti di nuovo impianto" al fine di incentivare, come auspicato nel PST, la creazione nuove strutture a 4 stelle dotate di idonee infrastrutture a servizio dell'utenza ed in linea con i nuovi parametri richiesti.

La riorganizzazione della sottozona Bd1 rientra tra gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire in modo da incentivare la creazione di nuovi posti letto in rotazione. Lo scopo risulta quello di ridurre l'ampio divario venutosi a creare nel tempo a favore delle seconde residenze in modo da allargare l'offerta turistica ad una nuova clientela, non più solo di prossimità, in grado di allungare la stagionalità offerta dalla stazione.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

5.1.4 Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

Non interessate.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta non interessa interventi agricoli comportanti trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al

consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

5.1.5 Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante prevede la parziale riperimetrazione della sottozona Bd1.

Art. 33 (Aree boscate)


La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito. La sottozona è inserita interamente fascia F3 a bassa pericolosità.



Vista la natura delle varianti proposte queste risulterebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

5.1.6 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

Le scelte operate con la presente variante non modificano l'assetto generale del PRG vigente in quanto trattasi di limitate e puntuali modifiche e si pongono in continuità sostanziale con le pregresse scelte di pianificazione comunale, non prevedendo maggiori carichi insediativi ed infrastrutturali se non quelli connessi al dinamico potenziamento quantitativo e qualitativo dell'assetto urbanistico sulla base delle mutate condizioni socioeconomiche ed in relazione all'offerta di migliori condizioni di vita per la popolazione residente.

5.1.7 Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2204, n. 42

La sottozona non è area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - Aree tutelate per legge, comma 1, lettere d) e g) del suddetto Decreto per cui i singoli interventi dovranno preliminarmente ottenere le specifiche autorizzazioni necessarie.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

La sottozona non viene interessata dal suddetto vincolo idrogeologico.

5.2 Confronto con le osservazioni delle Strutture regionali

5.2.1 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Osservazioni	Considerazioni	
2.Riperimetrazione della sottozona Bd1 – Septumian. La proposta prevede lo stralcio delle aree appartenenti alla sottozona Bd1 interessate da retino di limitazioni. I mappali interessati dalle modifiche ricadono in aree a bassa e media pericolosità per frane, F3 e F2.	-	
Trattandosi di una riduzione di sottozona di tipo B, non si evidenziano motivi ostativi per i differenti aspetti di competenza connessi alla difesa del suolo dai rischi idrogeologici, alla tutela della risorsa idrica e dei suoli alpini.		

6 SOTTOZONA Cd1 - CHAMP DE LA CURE

individuazione della nuova sottozona Cd1 – Champ de la Cure

Tipo di variante ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/98: Variante sostanziale parziale.

6.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

6.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona viene modificata nella perimetrazione e nelle NTA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione	Individuazione della nuova sottozona Cd1. La sottozona occupa 6.038 m² di terreni della sottozona Eh1 e 1.657 m² della sottozona Fb1.	l'insediamento di attività ricettive e turistiche.

	PRGC vigente	Variante
Sup. territoriale	Nuova sottozona	7.695 m²

Come anche ribadito nel PST, da tempo è emersa da parte dell'Amministrazione Comunale l'esigenza di "... ampliare l'offerta turistica ad un target di utenza differenziato, ..." da cui la scelta di individuare una nuova area, nei pressi della zona centrale del paese, nei pressi della stazione di partenza della funivia e di attività di servizio pubblico, da destinare a nuovi insediamenti ricettivi e turistici.

La nuova superficie risulta:

- centrale rispetto al contesto abitativo di Torgnon ed alla stazione di risalita di base,
- · meglio servita dalla viabilità esistente,
- prossima alla pista di sci di rientro,
- presenta una morfologia che si presta meglio ad essere infrastrutturata.

6.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

Il confronto tra le scelte della Variante e le Norme per parti di territorio è stato svolto sulla base della "M1 - Carta di assetto del territorio e dell'uso turistico" dalla quale si evidenzia che le sottozone oggetto di modifica rientrano nel:

• Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato di cui all'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTP per quanto concerne la sottozona Bd1.

Per quanto concerne il <u>Sistema Insediativo Tradizionale</u>: <u>sottosistema a sviluppo integrato</u> l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U) e sono

inoltre ammessi interventi:

- a) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;
- b) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- c) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

La variante prevede l'individuazione di una nuova sottozona Cd1.

Le modifiche ipotizzate si possono ritenere coerenti con la norma in esame trattandosi di trasformazione dell'assetto urbanistico o infrastrutturale in atto (TR2), destinata a infrastrutture ricettive e di servizio.

6.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

I settori considerati dal PTP sono oggetto del Titolo III NAPTP e riguardano: trasporti; progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune; infrastrutture; servizi; abitazioni; industria e artigianato; aree e insediamenti agricoli; stazioni e località turistiche; mete e circuiti turistici; attrezzature e servizi per il turismo; tutela del paesaggio sensibile; pascoli; boschi e foreste; difesa del suolo; attività estrattive; fasce fluviali e risorse idriche; agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; beni culturali isolati; siti di specifico interesse naturalistico; parchi e aree di valorizzazione naturalistica; aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono di seguito considerati i settori interessati in relazione alle scelte operate dalla variante sostanziale parziale al PRG.

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Non rilevante.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

La riduzione della sottozona non modifica la destinazione d'uso dell'area.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

6.1.4 Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

Non interessate.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta non interessa interventi agricoli comportanti trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

6.1.5 Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante prevede l'individuazione di una nuova sottozona denominata Bd5.

Art. 33 (Aree boscate)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo

stesso.

Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito. La sottozona è inserita interamente fascia F3 a bassa pericolosità.

Vista la natura delle varianti proposte queste risulterebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

6.1.6 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

La scelta operata con la presente variante non modifica l'assetto generale del PRG vigente in quanto sviluppa un indirizzo di maggiore infrastrutturazione ricettiva e turistica del contesto comunale.

6.1.7 Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2204, n. 42

La sottozona non è area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - Aree tutelate per legge, comma 1, lettere d) e g) del suddetto Decreto per cui i singoli interventi dovranno preliminarmente ottenere le specifiche autorizzazioni necessarie.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

La sottozona non viene interessata dal suddetto vincolo idrogeologico.

6.2 Confronto con le osservazioni delle strutture regionali

6.2.1 Struttura pianificazione territoriale

Osservazioni

I contenuti dei punti di variante delle sottozone Bd1 e Bd5 risultano essere complementari e vengono pertanto analizzati contestualmente.

La variante propone la riduzione della sottozona Bd1, con conseguente ampliamento della sottozona Eh1, per la parte interessata dal retino LMa che individua l'area per la realizzazione di un campeggio, villaggio turistico o area sosta camper, mentre la variante prevista dal punto 3. propone l'inserimento della nuova sottozona Bd5, con conseguente riduzione della sottozona Eh1 nel settore prossimo alla sottozona Ba8 e relative modifiche normative alla tabella volte a disciplinarne gli interventi e gli usi ammessi.

Valutate nel complesso le modificazioni delocalizzare introdotte fine di al campeggio/villaggio turistico/area sosta camper si evidenzia che le stesse comportano un consumo di suolo libero ben maggiore, pari a 4.595 mg, rispetto a quanto previsto dal PRG vigente con il retino LMa presente nella sottozona Bd1. A tal proposito, non si trova riscontro delle motivazioni che portano ad individuare una maggiore superficie da destinare all'attività di campeggio rispetto alle attuali previsioni pianificatorie.

per quanto attiene alla variante che propone l'inserimento della nuova sottozona Bd5 a discapito delie sottozone Eh1 ed Fb1, si ritiene che la variante non sia da assoggettare a VAS a condizione che la nuova sottozona edificabile ad indirizzo turistico-ricettivo non abbia superficie maggiore rispetto all'area da destinare a campeggio disciplinata nel vigente PRG ed individuata cartograficamente con ii retino di speciali limitazioni LMa nella sottozona Bd1.

Dal punto di vista prettamente urbanistico e pianificatorio, si evidenzia che la nuova sottozona proposta in variante (Bd5), essendo totalmente inedificata, non ha caratteristiche tali per essere individuata come sottozona di tipo Bd, ma dovrà essere definita come sottozona Cd e conseguentemente normata nell'apposita tabella delle NTA tab.

Inoltre, visto che la nuova sottozona Bd5 insiste in

Considerazioni

Si è recepita l'osservazione e la sottozona Bd5 è stata modificata in Cd1.

Anche la superficie inizialmente prevista per la Bd5 è stata completamente rivista al fine di ridurre il consumo di suolo agrario secondo il seguente schema:

sottozona	PRG vigente	Variante m²	differenza m²	note
Bd1	11.083	3.380	-7.703	rilascio aree in Eh1
6.14	0	7.695	6.038	da Eh1
Cd1			1.657	da Fb1
0	ccupazione tot	ale	-8	
consumo	di suolo agrico	olo (zone E)	-1.665	

I terreni in zona Eh1 non rientrano in aree oggetto di riordino fondiario.

La Variante così proposta non modifica la previsione del PRG vigente rispetto alle attività ricettive e turistiche mantenendo di fatto la stessa superficie. gran parte in contesto territoriale agricolo, si chiede al Comune, per la fase di adozione della variante, di verificare se i terreni sottratti alla sottozona agricola fanno parte di un riordino fondiario e, in caso affermativo, di valutare se il punto di variante sia ammissibile in relazione ad eventuali limiti d'uso imposti dall'intervento di riordino e ancora vigenti. Qualora emergano elementi di incompatibilità si chiede lo stralcio del punto di variante.

In ultimo, si rammenta che, qualora il Comune intendesse procedere alla variante includendo l'ampliamento dell'area edificabile e se tale scelta si configurasse come variante sostanziale parziale, dovrà essere verificato quanto stabilito dall' art. 14, comma 4, della l.r. 11/1998 che recita: "Gli incrementi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento."

6.2.2 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

3.Individuazione della nuova sottozona Bd5 - Champ de la Cure.

La proposta di una nuova zona per l'insediamento di attività di campeggio/villaggio turistico in sostituzione alla sottozona Bd1, interessa aree a bassa pericolosità per frane, F3, pertanto, non è in contrasto con la DGR 2939/2008, né con i criteri pianificatori connessi. La proposta non interferisce con il PTA.

Si evidenzia che la proposta dovrà essere sostenibile in termini di fornitura di servizi e infrastrutture (art. 22 e 23 PTP).

Si evidenzia inoltre che la previsione di una nuova sottozona Bd5, ancorché in sostituzione della perdita sottozona Bd1, comporterà una irreversibile di suolo alpino. Tale aspetto dovrà rientrare nelle valutazioni di sostenibilità ambientale connesse alla scelta di promuovere lo sviluppo delle attività ricettive. Tale scelta dovrà essere ponderata rispetto alla "Strategia del Suolo per ii 2030" nell'ambito dell'attuazione del Green Deal europeo, nonché rispetto al Piano d'azione sul clima 2.0, sia rispetto al suolo sia rispetto al turismo, sia rispetto agli articoli 7 e 14 del "Protocollo di difesa del suolo" nell'ambito della La sottozona è stata rinominata Cd1.

La sottozona prevista è situata a margine di un'area già antropizzata e destinata a strutture di interesse pubblico (Fb1). Le opere di urbanizzazione primaria risultano già presenti sul sedime viario di collegamento.

La perdita di suolo alpino è pari 6.038 m² per la sottozona Eh1, ossia allo 3,4% della superficie di sottozona.

Nel PRG vigente le superfici agricole, calcolate come sommatoria delle sottozone E, ammontano a 41.731.531 m², la Variante nel suo complesso riduce tali superfici di 12.640 m², pari allo 0,030%, come evidenziato nella tabella seguente:

Convenzione delle Alpi.		Variante	Perdita di s	uolo alpin	0
		sottozona	Superficie	da	а
		Ba8	1.060	Eh1	
			-509		Eh1
		Bd1	-7.703		Eh1
		Cd1	6.038	Eh1	
		Ed3	1.783	Eg6	
		Eg6	1.681	Eg6).
		Eg13/7	843	Eg13	
		Eg15/3	gi à e c	lificata	
		Fb3			
		Eh2	2.161	Eh2	
			2.103	Eh2	
			2.007	Eh2	
			1.437	Eh2	
			939	Eh2	
	1	Eg13	143	Eg13	
		Eg6	657	Eg6	
			12.640		
			PRGC vigente		
		sup. sottozone E	41.73	31.531	
		Occupazione %	0,0	30%	
	Si	ritiene che tale	e scostament	to non	modifichi
		uilibrio territoria			
		a "Strategia del			
	dell	'attuazione del	Green Deal e	uropeo	, sul Piano
	1	ione sul clima 2.		(5)	
		lo" nell'ambito d			

6.2.3 Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

3.la nuova sottozona Bd5 sia destinata unicamente a campeggio.

Le destinazioni d'uso ammesse risultano coerenti con quanto richiesto. Oltre alla destinazione g8 si è ammessa esclusivamente la g9 e g10 come attività di supporto alla principale. Inoltre si è ammessa la residenza permanente solo se connessa all'attività ricettiva.

7 SOTTOZONA Ed3 – CHESOD

individuazione della nuova sottozona Ed3 - Chesod

Tipo di variante ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/98: Variante non sostanziale.

7.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

7.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona viene modificata nella perimetrazione e nelle NtA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione	Individuazione della nuova sottozona Ed3.	Individuazione di una nuova zona per lo stoccaggio di reflui zootecnici a servizio di aziende operanti sul territorio regionale.

	PRGC vigente	Variante
Sup. territoriale	Nuova sottozona	1.783 m²

La nuova sottozona individuata perimetra un'areale all'interno dell'ampia sottozona Eg6, in posizione marginale, caratterizzata dalla presenza di infrastrutture interrate (fosse imhoff) utilizzate prima che fosse realizzata la linea fognaria di collegamento col fondovalle.

Da parte dell'Amministrazione Comunale è sorta quindi la necessità di individuare un luogo idoneo, il più possibile baricentrico, all'eventuale stoccaggio di reflui zootecnici a servizio delle aziende operanti sul proprio territorio comunale per cui si è deciso di dedicare la sottozona individuata a tale scopo favorendo un eventuale utilizzo anche delle predette infrastrutture ad oggi dismesse e non più impiegate. Una viabilità trattorabile risulta già esistente per cui l'infrastrutturazione necessaria risulta limitata.

L'areale risulta marginale rispetto all'ampio comprensorio prativo rappresentato dalla sottozona Eg6 inoltre interessa superfici che, vista la presenza delle predette infrastrutture, risultano di scarso valore agronomico.

La superficie territoriale della nuova sottozona ammonta a 1.783 m², superficie in detrazione alla sottozona Eg6 entro la quale s'inserisce.

Con la creazione della nuova sottozona viene quindi inserita una nuova tabella denominata TAB. 3 – Ed dell'elaborato denominato NTA Tab con:

- inserimento della nuova sottozona denominata Ed3 Chesod ricadente nel Sistema Insediativo
 Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato di cui all'art. 15, comma 1 delle NAPTP;
- inserimento tra gli usi ammissibili solamente quelli pubblici di servizio o di pubblico interesse ovvero da dedicare a sito per deposito reflui zootecnici;
- limitazione dell'altezza fuori terra ad un massimo di m 1,50;
- prescrizione di adottare un idoneo mascheramento delle strutture previste;

e la tabella TAB. 1 - Eg con correzione della superficie territoriale della sottozona Eg6 che sarà pari a $1.026.195 \,\mathrm{m}^2$.

Parimenti viene modificata la Tavola P4 "Carta della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG" con inserimento della nuova sottozona a discapito delle Eg6.

7.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

La sottozona Ed3 è inserita nel Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato di cui all'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTP.

Per quanto concerne il <u>Sistema Insediativo Tradizionale</u>: <u>sottosistema a sviluppo integrato</u> l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U) e sono inoltre ammessi interventi:

- d) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;
- e) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- f) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

La nuova sottozona individuata perimetra un'areale all'interno dell'ampia sottozona Eg6, parzialmente già infrastrutturata vista la presenza di infrastrutture interrate (fosse imhoff) un tempo utilizzate a servizio della linea fognaria principale comunale e la relativa viabilità di accesso, da destinarsi all'eventuale stoccaggio di reflui zootecnici a servizio delle aziende operanti sul territorio.

Quanto previsto si può ritenere coerente con la norma in esame trattandosi di un intervento di riqualificazione (RQ) volto a valorizzare il contesto agricolo, con eliminazione dei fattori non compatibili, e a servizio dello stesso (A).

7.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

Sono di seguito considerati i settori interessati in relazione alle scelte operate dalla variante sostanziale parziale al PRG.

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Come riportato al comma 3, il PRG deve "... definire gli equilibri funzionali a norma di legge, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale, attraverso parametri e criteri coerenti con il contesto agricolo tradizionale e le sue prospettive evolutive ...".

Preso atto di quanto sopra si sono quindi apportate una serie di modifiche al comparto agricolo indirizzate a far fronte alle nuove esigenze emerse. Dal punto di vista territoriale è stata definita la nuova sottozona Ed3, che nasce dalla volontà in capo all'amministrazione Comunale di porre in atto un'eventuale razionalizzazione riguardante la gestione dei reflui zootecnici.

Per quanto riguarda l'individuazione della sottozona Ed3 la scelta è ricaduta su un sito già parzialmente infrastrutturato, di cui se ne auspica anche un recupero a fini produttivi, posto in prossimità di strutture agricole operanti nella parte medio bassa del territorio e già debitamente servito da una strada trattorabile.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Non rilevante.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

7.1.4 Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta interessa la sottozona agricola Eg6 che sarà leggermente ridotta per individuare una nuova sottozona destinata ad accogliere l'area per la gestione dei reflui zootecnici. La nuova sottozona s'inserisce in un'area già infrastrutturata e di fatto non riduce le potenzialità agricole del territorio.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda aree coperte da boschi e foreste.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

7.1.5 Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante prevede la perimetrazione della nuova sottozona Ed3, ricavata riducendo la sottozona Eg6.

Art. 33 (Aree boscate)

La variante non interessa tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La nuova sottozona Ed3 proposta ricade parzialmente in area F3 a bassa pericolosità e parzialmente in area F2 a media pericolosità.




Vista la natura delle varianti proposte queste risulterebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e la nuova sottozona Ed3 non ricade in tale ambito.

La sottozona Ed3 è stata individuata in maniera da non interferire con l'area di deflusso della piena FA.



Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non rientra in tale ambito e non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

7.1.6 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

La variante persegue gli obiettivi generali dello strumento urbanistico vigente volti al mantenimento dell'attività agricola sul territorio, individuando un'area dove sarà possibile gestire i reflui zootecnici di tutte le aziende insediate nel Comune. Quello dello smaltimento dei reflui è una problematicità sempre presenti nei contesti ad elevata presenza di aziende agricole, la cui risoluzione è di fondamentale importanza soprattutto per il Comune di Torgnon dove la pratica agricola convive con le attitudini turistiche.

7.1.7 Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2204, n. 42

La nuova sottozona non rientra in aree sottoposte a vincoli paesaggistici.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

La nuova sottozona non rientra in aree sottoposte al vincolo idrogeologico.

7.2 Confronto con le osservazioni delle strutture regionali

7.2.1 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Osservazioni	Considerazioni
Chesod. La proposta in oggetto e funzionale allo	La sottozona Ed3 è caratterizzata dalla presenza di infrastrutture interrate (fosse imhoff) utilizzate prima che fosse realizzata la linea fognaria di

aziende operanti sul territorio. I mappali interessati dalla proposta interessano aree a media e bassa pericolosità per frane, F2 e F3. Si ricorda che in fascia a media pericolosità non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni, ad eccezione di infrastrutture puntuali, se non diversamente ubicabili, pertanto la proposta non è coerente con la DGR 2939/2008, né con i criteri di pianificazione connessi ai rischi idrogeologici.

In merito alla tutela della risorsa idrica, l'area non interferisce con aree di tutela di sorgenti, non rientra in ambiti vincolati a rischio di inondazioni e presenta una distanza maggiore di 10 metri dalle aree demaniali afferenti al RO. Canale Rio Val. Si evidenzia che la perdita di suolo alpino sarà correlata all'entità dell'intervento che non è specificata in relazione.

collegamento col fondovalle. La scelta dell'Amministrazione Comunale è stata quindi quella di individuare una zona già compromessa dalla presenza di infrastrutture che potrebbero essere riutilizzate per lo stoccaggio di reflui zootecnici a servizio delle aziende operanti sul proprio territorio comunale.

Le nuove strutture previste si configurano come interventi puntuali e quindi ammissibili dalla DGR 2939/2008.

La nuova sottozona ha una superficie di 1.783 m², in parte già infrastrutturata che è pari allo 0,004% della superficie totale agricola del PRGC vigente, calcolata come somma delle superfici delle sottozone E. In tal senso la perdita di suolo alpino è insignificante.

7.2.2 Struttura pianificazione territoriale

32.2 Structura planificazione territoriale		
Osservazioni	Considerazioni	
In merito alla localizzazione dell'area individuata per la nuova sottozona Ed3 si evidenzia che la stessa ricade parzialmente in area vincolata a media pericolosità per frana.	Si rimanda alle considerazioni del paragrafo precedente.	
Valutata, pertanto, la variante proposta non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS, fatto salvo il rispetto della normativa relativa agli ambiti inedificabili per la quale si rimanda al parere della Struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.		

8 SOTTOZONA Eg6 - CHESOD

individuazione nella sottozona Eg6 di un'area da destinare all'edificazione rurale tramite apposizione di un vincolo a speciale limitazione.

Tipo di variante ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/98: Variante non sostanziale.

8.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

8.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona viene modificata nella perimetrazione e nelle NTA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione	Individuazione nella sottozona Eg6 di un vincolo di speciale limitazione finalizzato alla possibile realizzazione di un fabbricato residenziale a destinazione agricola a servizio della sottozona Eg6/6.	residenziale di strutture agricole in essere.

	PRGC vigente	Variante
Sup. territoriale	1.029.755 m ²	1.026.195 m ²

La sottozona risulta situata a valle del nucleo di Chesod e ricomprende un complesso agricolo zootecnico posto in prossimità della Strada Regionale. La parte abitativa legata alla conduzione si situa invece più a valle, in sottozona Eg6, edificio a cui si accede tramite un tratto del vecchio tracciato viario che conduceva al capoluogo.

La necessità di riorganizzazione aziendale ha posto come esigenza il potenziamento dell'edificazione agricola a fini abitativi per cui, con la proposta di variante al PRG vigente, si è deciso di apporre un vincolo a speciale limitazione, denominato LMi, a favore dell'edificazione residenziale agricola nei pressi dell'edificio già esistente.

La perimetrazione tiene conto del punto panoramico rappresentato dalla notevole vista del Cervino riscontrabile in corrispondenza della sella naturale che divide il centro aziendale rispetto l'abitazione di conduzione. La nuova parte destinata all'edificazione risulta infatti posta a valle della sella, in posizione discosta rispetto al punto di visuale in quanto ad una quota inferiore, mascherata anche dalla cortina di vegetazione posta tra i due tracciati viari e già debitamente servita dalle necessarie infrastrutturazioni tra le quali la viabilità di accesso. Ulteriore vincolo a salvaguardia paesaggistica è stata l'imposizione di un'altezza massima non superiore a m 5,00, il tutto riportato nel capitolo "altre prescrizioni" della TAB. 2bis – Eg dell'elaborato denominato NTA Tab.

8.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

La variante rientra in una parte del territorio inserita nel Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a

sviluppo integrato di cui all'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTP, nel quale l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U) e sono inoltre ammessi interventi:

- g) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;
- h) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- i) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

Con la variante proposta s'intende favorire l'insediamento residenziale nei pressi del centro aziendale degli addetti, il tutto in maniera da favorire il potenziamento e la razionalizzazione dell'attività esistente.

Per quanto riguarda la sottozona Eg6 si può ritenere coerente con la norma in esame trattandosi di un intervento di riqualificazione (RQ) volto a valorizzare il contesto agricolo, con eventuale eliminazione di fattori non compatibili, e a servizio dello stesso (A).

Per la norma più generica si presume possa trattarsi di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo U1 e quindi, anche per questo caso, in coerenza con la norma in esame.

8.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Come riportato al comma 3, il PRG deve "... definire gli equilibri funzionali a norma di legge, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale, attraverso parametri e criteri coerenti con il contesto agricolo tradizionale e le sue prospettive evolutive ...".

Preso atto di quanto sopra si è cercato di favorire l'insediamento nei pressi del centro aziendale degli addetti in modo da far fronte alle nuove esigenze sociali emerse. Dal punto di vista territoriale la sottozona Eg6 è stata interessata dall'apposizione di un vincolo a speciale limitazione teso a promuovere e razionalizzare un'attività economica esistente.

Tale scelta s'inserisce nel tracciato disegnato dall'Amministrazione Comunale e finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro, al potenziamento delle attività rurali con recupero di terreni ad oggi parzialmente abbandonati e per favorire ed implementare la residenza primaria sul proprio territorio.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Non rilevante.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

8.1.4 Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta prevede il potenziamento della capacità residenziale connessa all'attività agricola in un ambito ben delimitato del territorio comunale, peraltro già edificato, senza produrre trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario

e archeologico.

8.1.5 Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante modifica la sottozona Eg6 con l'introduzione di un vincolo di speciale limitazione finalizzato alla possibile realizzazione di un fabbricato residenziale a destinazione agricola a servizio della sottozona Eg6/6.

Art. 33 (Aree boscate)

La variante non riguarda territori inseriti in aree boscate né modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

L'area di specifica limitazione ricade in superfici F3 a bassa pericolosità.



Vista la natura delle varianti proposte queste risulterebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

La variante non interessa tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non interessa tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle

captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

8.1.6 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

Le scelte di questa variante sono del tutto analoghe a quelle della variante descritta precedentemente e vanno nell'ottica di favorire e garantire il mantenimento dell'attività agricola sul territorio comunale, in piena coerenza con l'assetto generale del PRG vigente.

8.1.7 Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2204, n. 42

La variante non interessa zone del territorio sottoposte a vincoli paesaggistici.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

La variante non interessa zone del territorio sottoposte al vincolo idrogeologico.

8.2 Confronto con le osservazioni delle strutture regionali

8.2.1 Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale

Osservazioni	Considerazioni
2. La previsione dell'individuazione nella sottozona Eg6 di un vincolo di speciale limitazione, finalizzato alla possibile realizzazione di un fabbricato residenziale a destinazione agricola, non esonera il Comune dal subordinare il rilascio del permesso di costruire all'acquisizione del parere di razionalità, come disciplinato dal comma 1 lettera a) dell'articolo 14 delle NTA.	In TAB. 2bis – Eg, note – voce altre prescrizioni è stato inserito: "Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney – Ronc contraddistinta con campitura e con sigla "LMg" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione di un fabbricato residenziale a destinazione agricola, a servizio della sottozona Eg6/6, secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 1 delle NTA e altezza massima fuori terra non superiore a m 5,00."

8.2.2 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Osservazioni	Considerazioni
2.Individuazione nella sottozona Eg6 di un'area da destinare all'edificazione rurale tramite apposizione di un vincolo a speciale limitazione. La proposta interessa aree a bassa pericolosità per frane, F3, pertanto, non è in contrasto con la DGR 2939/2008, né con i criteri pianificatori connessi. La proposta non interferisce con il PTA. Si evidenzia che la perdita di suolo sarà correlata all'entità dell'intervento non specificata in relazione.	Il vincolo LMg si estende su di una superficie di 1.681 m², in parte già edificata. Tale area equivale allo 0,16% della superficie dell'attuale sottozona Eg6 e allo 0,004% dell'intera superficie delle sottozone di tipo E. Si ritiene quindi che la Variante non produca significativi effetti sulla riduzione dei suoli alpini nel contesto territoriale di Torgnon.

8.2.3 Struttura pianificazione territoriale

Osservazioni

5. Per la variante proposta non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS, tuttavia si chiede di verificare che di parametro di superficie definito dal Comune sia coerente con quanto disciplinato dal manuale contenente gli standard costruttivi per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

In TAB. 2bis – Eg, note – voce altre prescrizioni è stato inserito: "Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney – Ronc contraddistinta con campitura e con sigla "LMg" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione di un fabbricato residenziale a destinazione agricola, a servizio della sottozona Eg6/6, secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 1 delle NTA e altezza massima fuori terra non superiore a m 5,00."

Considerazioni

9 SOTTOZONA Eg13/7 – VESAN DESSUS

individuazione nella sottozona Eg13/7 da destinarsi a nuova edificazione per la realizzazione di un nuovo complesso aziendale rurale.

Tipo di variante ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/98: Variante sostanziale parziale.

9.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

9.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona viene modificata nella perimetrazione e nelle NtA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione	Individuazione della nuova sottozona Eg13/7 con una Superficie territoriale di 843 m².	Promozione di nuove attività agricole nella parte alta del versante, in particolare nella zona nord-est della sottozona Eg13 dove sono presenti terreni un tempo destinati alla coltivazione ed oggi in avanzato stato di abbandono, dei quali si auspicherebbe un progressivo recupero.

	PRGC vigente	Variante
Sup. territoriale	Nuova sottozona	843 m²

La sottozona Eg13/7 proposta rappresenta un nuovo areale in cui risulterebbe consentita la nuova edificazione finalizzata alla realizzazione di un complesso aziendale di tipo zootecnico.

La nuova sottozona si pone ad est rispetto al nucleo storico di Vesan Dessus e risulta già debitamente servita dalla viabilità comunale che attraversa il nucleo frazionale attestandosi sul nuovo parcheggio da dove si svilupperebbe il nuovo accesso.

Come già anticipato lo scopo primario, oltre a dare risposta ad una reale esigenza da poco emersa, risulta essere quello di promuovere nuove attività agricole nella parte alta del versante dove troviamo terreni un tempo destinati alla coltivazione ed oggi in avanzato stato di abbandono e dei quali se ne auspicherebbe un progressivo recupero.

Con la predetta modifica vengono quindi corrette la tabella TAB. 2 – Eg dell'elaborato denominato NTA Tab con inserimento nell'elenco della nuova sottozona Eg13/7 del Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato con una superficie territoriale pari a 843 m² nonché la tabella TAB. 1 – Eg con aggiornamento della superficie territoriale relativa alla sottozona Eg13. Parimenti viene modificata la Tavola P4 "Carta della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG" con delimitazione della nuova sottozona ad est del nucleo storico di Vesan Dessus. Per quanto concerne le NTA viene quindi aggiornata la tabella di cui all'art. 43 – Suddivisione del territorio in sottozone.

9.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

La nuova sottozona Eg13/7 s'inserisce nel Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato di cui all'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTP, nel quale l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U) e sono inoltre ammessi interventi:

- j) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;
- k) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- I) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

Come premesso, trattasi di una nuova perimetrazione finalizzata a consentire l'edificazione prettamente rurale allo scopo di promuovere l'insediamento nella parte alta del comprensorio di una nuova realtà aziendale in grado di recuperare nel tempo le ampie superfici a prato-pascolo oggi in avanzato stato di abbandono. La collocazione, seppur discosta, risulta in adiacenza al nucleo storico di Vesan Dessus e l'accesso risulta garantito dalla nuova viabilità realizzata dall'Amministrazione Comunale a monte del nucleo storico.

Quanto previsto si può ritenere coerente con la norma in esame trattandosi di un intervento di riqualificazione (RQ) con nuova edificazione volta a valorizzare le risorse ed il patrimonio esistenti del contesto agricolo in cui s'insedia e a servizio dello stesso (A).

9.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Come riportato al comma 3, il PRG deve "... definire gli equilibri funzionali a norma di legge, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale, attraverso parametri e criteri coerenti con il contesto agricolo tradizionale e le sue prospettive evolutive ...".

Preso atto di quanto sopra si sono quindi apportate una serie di modifiche al comparto agricolo indirizzate a far fronte alle nuove esigenze emerse. Dal punto di vista territoriale è stata definita la nuova sottozona Eg13/7, atta a favorire l'insediamento di una nuova struttura zootecnica.

La scelta s'inserisce nel tracciato disegnato dall'Amministrazione Comunale e finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro, al potenziamento delle attività rurali con recupero di terreni ad oggi parzialmente abbandonati.

L'individuazione della sottozona Eg13/7, a ridosso del nucleo abitato di Vesan Dessus e in prossimità della nuova strada comunale di attraversamento del nucleo storico, permette di ridurre "...al minimo indispensabile la sottrazione di suoli agricoli per usi urbanizzativi..." o comunque infrastrutturali promuovendo al contempo il recupero produttivo e paesaggistico di superfici poste nella parte alta del versante oggi in avanzato stato di abbandono. Da un punto di vista più generale, preso atto dei dati riportati nella relazione di accompagnamento al PRG vigente, risulta che il numero di capi effettivamente presenti sono decisamente inferiori alle potenzialità espresse dal territorio comunale, che potrebbe accogliere la cifra

teorica di 680 UBA complessivi, per cui si può ritenere ammissibile la realizzazione di una nuova struttura zootecnica nonché il potenziamento di una operante, rappresentata dalla sottozona Eg6/6, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali di cui agli artt. 14 e 15, delle prescrizioni contenute al Capo V e dell'art. 32bis delle NTA (prescrizioni valide anche per quanto concerne il comma 7 del presente articolo).

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Non rilevante.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

9.1.4 Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante introduce una nuova sottozona agricola destinata all'insediamento di una nuova azienda, in una parte del territorio attualmente marginale e sottoutilizzata ed in tal senso non comporta trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale, ma anzi è volta a ripristinare tale paesaggio.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

9.1.5 Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante prevede la perimetrazione di una nuova sottozona denominata Eg13/7.

Art. 33 (Aree boscate)

La variante non rientra in tale ambito e non ne modifica la cartografia.


Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non rientra in tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La nuova sottozona Eg13/7 ricade in superfici F3 a bassa pericolosità con esclusione di una parte marginale verso monte che ricade in un'area F2 a media pericolosità.



Vista la natura delle varianti proposte queste risulterebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

La variante non rientra in tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non rientra in tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

9.1.6 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

La scelta di mantenere e, ove possibile, di potenziare le attività agricole presenti sul territorio comunale è perfettamente coerente alle finalità del piano regolatore vigente.


9.1.7 Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2204, n. 42

La nuova sottozona non rientra in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - Aree tutelate per legge, comma 1, lettere d) e g) del suddetto Decreto.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

La sottozona Eg13/7 rientra in territorio di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 per cui i singoli interventi dovranno quindi ottenere la specifica autorizzazione.



9.2 Confronto con le osservazioni delle strutture regionali

9.2.1 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Considerazioni Osservazioni La sottozona è già raggiunta dalla viabilità comunale 6.Individuazione della nuova sottozona Eg13/7 da ed è facilmente collegabile ai servizi essenziali. destinarsi a nuova edificazione per la realizzazione di un nuovo complesso aziendale rurale. La La nuova sottozona ha una superficie di 843 m², che proposta interessa principalmente aree a bassa è pari allo 0,002% della superficie totale agricola del pericolosità per frane, F3, pertanto, non è in PRGC vigente, calcolata come somma delle superfici contrasto con la DGR 2939/2008, né con i criteri delle sottozone E, pari a 41.731.531 m². In tal senso pianificatori connessi. La proposta non interferisce la perdita di suolo alpino è insignificante. con il PTA. In ogni caso, considerata l'ubicazione del mappale, non è chiaro se l'attuazione della proposta necessiti di ulteriori infrastrutture (viabilità, servizi essenziali,) e come la stessa interferisca con la vicina sottozona Ae6. Si evidenzia che la perdita di suolo sarà correlata all'entità dell'intervento non specificata in relazione.

9.2.2 Struttura pianificazione territoriale

Osservazioni	Considerazioni	
La variante propone la riduzione di 843 mq della sottozona Eg13, avente superficie territoriale complessiva di 396.235 mq, al fine di creare la nuova sottozona Egl3/7 ove ammettere la realizzazione di una nuova azienda zootecnica. Tenuto conto che il consumo di suolo libero previsto	-	
per l'edificazione della nuova azienda zootecnica ricade in un contesto già destinato ad attività agrosilvo-pastorali non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della variante.		

10 SOTTOZONA Eg15/3 CHATRIAN

Apposizione di un vincolo a speciale limitazione, finalizzato a permettere il cambio di destinazione d'uso degli immobili agricoli nella sottozona Eg15/3 Chatrian

Tipo di variante ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/98: Variante non sostanziale.

10.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

10.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona viene modificata nella perimetrazione e nelle NTA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione	cambio di destinazione d'uso degli	La variante vuole permettere il recupero a fini di residenza permanente o principale o verso attività di tipo ricettivo di edifici rurali non più in uso o già parzialmente trasformati.

	PRGC vigente	Variante
Sup. territoriale	2.927 m²	2.927 m²

Eg15/3 - Chatrian

La sottozona in esame risulta incuneata tra due zone edificate, a valle del nucleo storico di Chatrian, e delimitata su tre lati dal tornante della strada comunale che sale verso le frazioni alte del comune.

Il fabbricato inserito nella sottozona in esame risulta frutto di molteplici rimaneggiamenti e si caratterizza dalla presenza di diverse destinazioni d'uso. La parte originaria risulta a destinazione agricola e racchiude al suo interno l'abitazione del conduttore e la parte destinata ad agriturismo. Un secondo volume, oggetto di successiva edificazione, accoglie una parte a destinazione artigianale con soprastante fienile mentre la stalla è rappresentata dal piccolo volume a tetto piano posto ad est

Dai dati forniti dall'Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali in sede di redazione della variante sostanziale generale al PRG e risalenti al 2014, l'areale risultava delimitare la sede di un agriturismo, ormai da anni non più in attività. Intenzione dell'Amministrazione comunale è quella di favorire il recupero dei fabbricati rurali non più in uso o impiegati solo parzialmente verso un uso ricettivo.

Con la predetta modifica viene quindi corretta la tabella TAB. 2bis – Eg dell'elaborato denominato NTA Tab con adeguamento della parte denominata "PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Altre Prescrizioni" tramite inserimento, nelle aree sottoposte a speciale limitazione, della sottozona Eg15/3 sotto la sigla denominata LMg. Parimenti viene modificata la Tavola P4 "Carta della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG" con apposizione sull'intera sottozona Eg15/3 del predetto vincolo.

10.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

La sottozona Eg15/3 si situano nel Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato di cui all'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTP per il quale l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla

riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U) e sono inoltre ammessi interventi:

- a) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;
- b) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- c) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

La variante in esame riguarda degli edifici rurali a destinazione agricola, zootecnica o agrituristica, non più in uso, per i quali l'Amministrazione comunale intende promuovere la riqualificazione e il potenziamento a fini ricettivi o legati alla residenza permanente o principale dell'esistente.

Considerato che da un punto di vista normativo si tratta di concedere esclusivamente un implemento nelle possibilità di cambio di destinazione d'uso di volumi esistenti senza previsione di nuova edificazione fuori terra, si può ritenere che quanto previsto sia coerente con la norma in esame trattandosi di riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo esistente per usi abitativi (U).

10.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Come riportato al comma 1, lettera a), il PRG "... definisce l'organizzazione e la disciplina degli insediamenti abitativi in base ... alla definizione dei fabbisogni abitativi sulla base delle condizioni abitative in atto, delle dinamiche demografiche locali e delle aree contigue, della pendolarità stagionale per lavoro, delle tendenze e delle caratteristiche del mercato immobiliare ...", tema che l'Amministrazione Comunale ha nuovamente voluto affrontare a distanza di 5 anni dall'approvazione della Variante Generale rianalizzando le dinamiche economico-sociali in essere in modo da incentivare ulteriormente l'insediamento stanziale sul proprio territorio, anche tramite nuova costruzione, di nuovi nuclei famigliari e con essi le attività economiche correlate. Tutte le variazioni proposte, in modo particolare per le modifiche ipotizzate nelle sottozone di tipo B, sono infatti tese al raggiungimento di tale obiettivo dato che le destinazioni d'uso ammesse, ai sensi dell'art. 10 delle NTA, sono riassumibili nella residenza permanente o principale e nel turistico ricettivo anche per favorire il superamento del disequilibrio, come già evidenziato nel Piano di Sviluppo Turistico, tra seconde case e posti letto a rotazione.

La variante proposta per la sottozona Eg15/3 tende a favorire interventi di riqualificazione su un edificato esistente, con finalità ricettive o di prima residenza, ormai sotto utilizzato per scopi agricoli e potenzialmente destinato ad essere escluso da tale settore nonché sulle aree libere ad essi pertinenziali. Gli indirizzi sono volti a recuperare manufatti esistenti favorendo "... una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili" inoltre si deve "... comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con l'eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con le tipologie tradizionali e coi caratteri del contesto".

Le indicazioni normative inserite nella Variante appaiono coerenti con questi principi.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Come riportato al comma 3, il PRG deve "... definire gli equilibri funzionali a norma di legge, prefigurando le

linee programmatiche dell'assetto territoriale locale, attraverso parametri e criteri coerenti con il contesto agricolo tradizionale e le sue prospettive evolutive ...".

La variante normativa con la possibilità di convertire ad uso ricettivo e/o di residenza degli edifici rurali non più utilizzati non incide sulla capacità del territorio di ospitare aziende agricole.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Il PRG vigente, in conformità al PTP, favorisce nell'ambito delle proprie competenze il potenziamento e la riqualificazione delle aziende alberghiere ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento dell'offerta turistica prevedendo inoltre, "ove non sia possibile o sufficiente il ricorso agli interventi di recupero", insediamenti di nuovo impianto" al fine di incentivare, come auspicato nel PST, la creazione nuove strutture a 4 stelle dotate di idonee infrastrutture a servizio dell'utenza ed in linea con i nuovi parametri richiesti.

L'auspicato recupero di edifici ex rurali non più in uso posti nella sottozona Eg15/3, risulta un indirizzo che l'Amministrazione Comunale intende perseguire in modo da incentivare la creazione di nuovi posti letto in rotazione. Lo scopo risulta quello di ridurre l'ampio divario venutosi a creare nel tempo a favore delle seconde residenze in modo da allargare l'offerta turistica ad una nuova clientela, non più solo di prossimità, in grado di allungare la stagionalità offerta dalla stazione.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

10.1.4Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta prevede la trasformazione di alcuni edifici rurali non più in uso e non comporta trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale, non andando di fatto a ridurre il numero di aziende in atto.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

 $La\ variante\ proposta\ non\ riguarda\ infrastrutture\ stradali.$

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i

terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

10.1.5Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

Le modifiche che interessano la sottozona Eg15/3 non varia la perimetrazione della sottozona coinvolta ma vanno ad inserire un vincolo di speciale limitazione finalizzato a consentire l'eventuale cambio di destinazione d'uso per gli edifici rurali presenti verso attività di tipo ricettivo.

Art. 33 (Aree boscate)

La variante non interessa tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non interessa tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La sottozona Eg15/3 risulta interamente inserita in area F3 a bassa pericolosità.



Vista la natura delle varianti proposte queste risulterebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

La variante non interessa tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non interessa tale ambito e non ne modifica la cartografia.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

10.1.6 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

La scelta di convertire alcuni ex-edifici rurali, non più utilizzati o già parzialmente trasformati, con destinazione ricettiva o residenziale permanente o principale appare in coerenza con il PRG vigente che vuole conciliare l'attività agricola con quella turistica e con la salvaguardia del territorio. La trasformazione di alcuni edifici non riduce infatti la potenzialità agricole.

10.1.7 Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2204, n. 42

Le nuove sottozone non rientrano in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - Aree tutelate per legge, comma 1, lettere d) e g) del suddetto Decreto.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

Le nuove sottozone non rientrano in aree soggette al vincolo idrogeologico.

10.2 Confronto con le osservazioni delle strutture regionali

10.2.1Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale

Osservazioni Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricola-territoriale

3. la previsione dell'individuazione nelle sottozone Eg6/3, Eg13/3 e Eg15/3, in cui sono presenti dei fabbricati rurali, di un vincolo di speciale limitazione, finalizzato alla possibile riconversione ad uso ricettivo e/o di residenza degli edifici rurali non più utilizzati, non esonera il Comune dall'avviare la procedura di verifica dell'idoneità all'uso agricolo come disciplinato dalla DGR 1303/2016, tra l'altro richiamata nelle NTA del piano stesso, in quanto il

mancato uso di un fabbricato rurale non è sinonimo

della sua non idoneità all'uso agricolo.

4. la struttura agrituristica, presente nella sottozona Eg15/3, risulta inattiva in quanta e venuta a mancare l'attività agricola a causa della morte del titolare dell'azienda, non perché abbia perso le caratteristiche di razionalità e di funzionalità, come dichiarato nella relazione illustrativa.

Considerazioni

L'apposizione del vincolo LM alle sottozone Eg6/3 e Eg13/3 è stato stralciato rimandando la loro possibile riconversione alla procedura dettata dalla DGR 1303/2016.

Considerata la situazione di fatto presente nella sottozona Eg15/3, posta in aderenza alla sottozona Ba7, all'interno del tornante della strada comunale, in un'area di fatto scollegata dalle sottozone agricole che presenta al suo interno attività diverse (agriturismo, residenza primaria, artigianale) si è ritenuto di definire già in norma la possibilità di cambio di destinazione d'uso prescindendo da quanto previsto nella DGR 1303/2016.

Si prende atto della considerazione riportata in ogni caso, per le motivazioni suesposte, si ribadisce quanto proposto con la finalità di promuovere un complessivo recupero di tutte le infrastrutture presenti nella sottozona a fini ricettivi o per residenza primaria dato che un utilizzo puramente agricolo, per questioni di assetto proprietario e per collocazione geografica, non risulta fattibile.

10.2.2 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Osservazioni

Apposizione di un vincolo a speciale limitazione, finalizzato a permettere il cambio di destinazione d'uso degli immobili agricoli, sulle sottozone Eg6/3 - Mazod, Eg13/3 - Tuson e Eg15/3 - Chatrian.

A livello generate la riconversione di attività agricole in residenziali o ricettive in sottozone prettamente a vocazione agricola, comporta una distorsione dei principi di pianificazione adottati nell'ambito del procedimento di approvazione della variante generale del piano regolatore. Si chiede a tal proposito di individuare strettamente le attività ricettive che possono avere un'affinità specifica con i contesti di tipo agricolo. Tali scelte non dovranno comportare la previsione di ulteriori infrastrutture e servizi rispetto allo stato attuale.

In merito alla specifica richiesta di riconversione dell'azienda presente nella sottozona Eg13/3, si evidenzia che il mappale ricade in ambito vincolato a media pericolosità per frane, F2. La proposta in

Considerazioni

L'apposizione del vincolo LM alle sottozone Eg6/3 e Eg13/3 è stato stralciato.

L'apposizione del vincolo è stato mantenuto per la sola sottozona Eg15/3 che si trova in aderenza alla sottozona Ba7, all'interno del tornante della strada comunale, in un'area di fatto scollegata dalle sottozone agricole.

La sottozona perimetra al suo interno una struttura agrituristica, alcuni locali ad uso agricolo non più idonei a tale scopo e un'attività artigianale di falegnameria. Tutte le attività non sono più in essere.

L'area risulta già infrastrutturata e non si prevedono ulteriori strutture o nuova edificazione ma viene consentito esclusivamente il cambio di destinazione d'uso dei volumi esistenti a favore del ricettivo e per la residenza permanente o principale in linea con gli obiettivi prefissati dal PRG.

questione, ovvero la trasformazione di superfici destinate ad attività agricole in residenziali/turistiche, comporta un aumento implicito del rischio, pertanto la proposta di cambio di destinazione d'uso verso il ricettivo o l'abitativo non e coerente con le indicazioni della DGR 2939/2008, né con i criteri pianificatori sinora adottati nelle aree a media pericolosità. In sede di valutazione del testo definitivo dei PRG, lo scrivente Dipartimento infatti ha sempre imposto per le sottozone interamente vincolate a media ed elevata pericolosità ii divieto del cambio di destinazione d'uso da usi diversi (fabbricati agricoli) a residenza principale o per attività ricettive e ii rispetto del carico insediativo in atto, ovvero non prevedere attività che comportassero un aumento delle persone esposte al rischio o incrementi di SUR. In ogni caso, si ricorda che la DGR 2939/2008 non ammette la trasformazione diretta di superfici pertinenziali/accessorie in superfici utili abitabili.

10.2.3Struttura pianificazione territoriale

Osservazioni

L'edificato posto in sottozona Eg15/3 risulta inserito all'interno di un contesto agricolo posto in adiacenza ad una sottozona destinata all'edificazione Ba7, non ricade in ambito oggetto di riordino fondiario secondo quanto riportato dalla tavola motivazionale M3 del PRG e non risulta interferire con ambiti inedificabili. Tenuto conto di tali aspetti, si ritiene che la variante proposta sia accoglibile e non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS a condizione che la sottozona in oggetto venga trasformata in sottozona di tipo Bd, con indirizzo caratterizzante di tipo turistico-ricettivo, che venga inserito un retino di inedificabilità sui lotti ancora inedificati al fine di mantenere una visuale libera fra l'edificato della sottozona Ba7 e la nuova sottozona Bd proposta dalla scrivente Struttura ed evitare la nuova edificazione sui terreni ora ad uso agricolo. In alternativa all'apposizione del retino di vincolo di inedificabilità e anche possibile stabilire che la capacita edificatoria della nuova sottozona sia pari a quella in atto.

Considerazioni

In linea con altri contesti si è reputato più coerente mantenere la destinazione principale della sottozona come agricola consentendo un eventuale cambio di destinazione d'uso esclusivamente a favore del ricettivo e per la residenza permanente o principale.

La normativa proposta esclude la nuova edificazione ammettendo esclusivamente il cambio di destinazione d'uso dei volumi esistenti.

11 SOTTOZONA Fb3 MONGNOD

Riperimetrazione parziale della sottozona Fb3 con apposizione di un vincolo a servizi denominato ri-04.

Tipo di variante ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/98: Variante non sostanziale.

11.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

11.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona viene modificata nella perimetrazione e nelle NtA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione	Riperimetrazione parziale della sottozona Fb3 con apposizione di un vincolo a servizi denominato ri-04	Necessità di correggere il perimetro della sottozona Fb3, in corrispondenza delle sottozone Ba8 e Be1 dove sono già presenti dei servizi.
		L'ampliamento è anche funzionale alla realizzazione di un parco gioco ed ur collegamento pedonale tra Piazza Frutaz e la stazione di partenza della cabinovia Mongnod-Chantorné.

	PRGC vigente	Variante	
Sup. territoriale	16.951 m ²	17.225 m ²	

La sottozona, caratterizzata principalmente dalla presenza della stazione di partenza della cabinovia Mongnod – Chantorné e dei relativi parcheggi di attestamento, risulta molto articolata in quanto, oltre a fungere da ingresso al comprensorio sciistico, ingloba al suo interno una serie di superfici lasciate libere dalle limitrofe sottozone Ba8 e Be1 sino a raggiungere con la sua perimetrazione, la sottostante viabilità regionale.

Nello specifico si è apportata una limitata correzione al suo perimetro, in corrispondenza delle superfici poste tra i due abitati rientranti nelle due sottozone B predette, in modo da adeguarne la conformazione alla reale situazione in atto. In effetti, l'area è caratterizzata dalla presenza di un campo da tennis con al contorno una serie di sottoservizi pertinenziali alle limitrofe costruzioni e che devono essere esclusi dalla sottozona a servizi in esame.

Essendo l'area in esame accessibile sia da valle che da monte, a cerniera tra l'impianto di risalita e la sottostante piazza Frutaz, discosta dal traffico veicolare e posta in posizione centrale rispetto all'abitato di Mongnod, nucleo dove si concentrano maggiormente le strutture pubbliche nonché le attività economiche e ricettive del comune, l'Amministrazione Comunale ha esplicitato l'intenzione di poterla riqualificare collocandovi un parco giochi pubblico. Per tale motivo quindi si è proposto di apporre un vincolo a servizi, denominato ri-04, in grado anche di permettere la realizzazione di un collegamento pedonale tra la parte di monte e la suddetta piazza centrale.

Considerata inoltre l'esigenza di ampliare l'offerta di posti auto anche a servizio del limitrofo impianto di

risalita al fine di evitare le problematiche legate al traffico veicolare nei giorni di massimo afflusso turistico, è intenzione dell'Amministrazione Comunale incentivare un partenariato pubblico-privato finalizzato alla realizzazione nel sottosuolo, sull'intera sottozona Fb3, di detti servizi, naturalmente ferme restando le esigenze di superficie di riorganizzazione o mantenimento ad uso pubblico dell'area. Tale indicazione era peraltro già ammessa nel PRG vigente, seppur sui soli mappali 407, 408 e 409 del Foglio 21, così come riportato nella tabella TAB. 3bis – Fb in "PRESCRIZIONI PARTICOLARI - Altre Prescrizioni" dell'elaborato denominato NTA Tab. Il capitolo "Altre Prescrizioni" viene quindi aggiornato nel modo seguente: "Sull'intera sottozona è ammessa la realizzazione nel sottosuolo di locali accessori a servizio delle unità immobiliari esistenti o per autorimesse e/o posti auto privati e/o collettivi, interventi che, se proposti sa soggetti privati, dovranno essere sottoposti ad accordo e convenzione con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto inoltre delle necessità di sistemazione e riorganizzazione delle aree esterne."

Al contempo viene aggiornata la superficie territoriale della sottozona Fb3, che si attesta a 17.225 m² e delle limitrofe Be1, pari a 35.512 m², e Ba8 pari a 31.863 m².

Parimenti viene modificata la Tavola P4 "Carta della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG" con correzione di parte dei limiti della sottozona in esame e, conseguentemente, delle limitrofe Ba8 eBe1.

11.1.2Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

La sottozona Fb3 è inserita nel Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico di cui all'art. 17 delle Norme di Attuazione del PTP, nel quale l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e infrastrutturale e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività di tipo abitativo e turistico (U1, U2, S3) e sono inoltre ammessi interventi:

- a) restituzione (RE), per usi e attività di tipo: A1;
- b) riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S1; S2;
- c) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- d) di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S1; S2; S3;
- e) di trasformazione (TR2), alla condizione C3, per usi e attività di tipo: S1; S2, limitatamente ad attività commerciali; S3; U1; U2, limitatamente ad attrezzature ricettive e di servizio.

Per quanto riguarda la sottozona Fb3 si tratta di una puntuale riperimetrazione della sottozona in maniera di adeguarne i limiti alla reale situazione in atto. L'obiettivo risulta quello di riqualificare un'area marginale al fine di destinarla ad uso pubblico, nello specifico con la creazione di un parco giochi dotato di idonea viabilità pedonale in grado di favorire il collegamento tra la parte di monte rappresentata dall'ingresso al comprensorio sciistico e quella di valle rappresentata dalla piazza principale dell'abitato di Mongnod, pur mantenendo la possibilità di un partenariato tra pubblico e privato in maniera da sfruttare eventualmente le superfici in interrato per la creazione di autorimesse o locali di pertinenza per gli edifici privati posti in adiacenza.

Come premesso la norma ammette la riqualificazione (RQ) di attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse nonché la trasformazione (TR1) per usi e attività legati alla residenza temporanea ed alle attività ricettive comprese le attrezzature e i servizi ad esse connessi di carattere turistico, ricreativo, escursionistico, sportivo per cui si può ritenere che quanto previsto sia coerente con la norma in esame.

11.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

Art. 23 - Servizi

Con la variante che ha interessato la sottozona Fb3 - Mongnod è stato apposto un vincolo a servizi

denominato ri-04 finalizzato alla previsione di un nuovo parco giochi a servizio dell'ampio nucleo abitato di Mongnod con funzione di cerniera tra la parte alta, rappresentata dalla partenza della cabinovia con i relativi parcheggi, e la parte bassa caratterizzata dalla piazza centrale del capoluogo.

Come riportato al comma 9 "gli strumenti urbanistici generali comunali riservano aree per i servizi locali ..." tra i quali, al punto c), "spazi a parco, per il gioco e lo sport di interesse locale" dimensionati e dislocati tenendo conto della popolazione residente, esistente e prevista, con sommata la popolazione turistica fluttuante. Considerate le necessità di cui in premessa nonché la sua collocazione all'interno del nucleo abitato più importante del comune la proposta appare coerente con i principi dettati dalla norma.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Non rilevante

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Non rilevante

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

11.1.4Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta non interessa interventi agricoli comportanti trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i

terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

11.1.5Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante prevede la parziale riperimetrazione delle sottozone Fb3, con apposizione in quest'ultima di un vincolo a servizi denominato ri-04.

Art. 33 (Aree boscate)

La variante non interessa tale ambito ne modifica la cartografia.


Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non interessa tale ambito ne modifica la cartografia.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La riperimetrazione della sottozona Fb3 e la relativa apposizione del vincolo a servizi ricadono in area F3 a bassa pericolosità.




Vista la natura delle varianti proposte queste sarebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La riperimetrazione della sottozona Fb3 ricade marginalmente in Fascia C per esondazione.



Vista la natura della variante proposta questa sarebbe conforme alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

Tutte le varianti proposte non sono interessate dall'ambito in esame.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

11.1.6Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

Le scelte operate con la presente variante non modificano l'assetto generale del PRG vigente in quanto trattasi di limitate e puntuali modifiche e si pongono in continuità sostanziale con le pregresse scelte di pianificazione comunale, volte al miglioramento dei servizi.

11.1.7Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2204, n. 42

La variante non interessa ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - Aree tutelate per legge, comma 1, lettere d) e g) del suddetto Decreto.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

La variante non interessa aree rientranti nel territorio di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

11.2 Confronto con le osservazioni delle strutture regionali competenti

11.2.1 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Osservazioni	Considerazioni
8.Riperimetrazione parziale della sottozona Fb3 con apposizione di un vincolo a servizi denominato ri-04. La modifica proposta in variante interessa aree a bassa pericolosità per frane e inondazioni, pertanto, non è in contrasto con la DGR 2939/2008, nè con i criteri pianificatori connessi. La proposta non interferisce con ii PTA e non risulta in contrasto con le politiche di protezione del suolo in quanto interessa un contesto già urbanizzato.	L'ampliamento della sottozona Fb3 avviene a scapito delle sottozone Ba8 (23 m²) e Be1 (250 m²). Si tratta quindi di sottozone non più agricole già nel PRGC vigente e quindi la Variante non produce effetti sulla riduzione di suoli alpini.

11.2.2Struttura pianificazione territoriale

Osservazioni	Considerazioni
La variante propone la riperimetrazione della sottozona Fb3, l'inserimento di un vincolo a servizi per la realizzazione di un parco giochi e la modifica normativa che prevede la possibilità, nel sottosuolo dell'intera sottozona, di realizzare locali accessori a servizio delle unità immobiliari esistenti, autorimesse e posti auto privati o collettivi, interventi che se realizzati da soggetti privati devono essere sottoposti ad accordo e convenzione con il Comune, tenendo canto delle necessità di sistemazione e riorganizzazione delle aree esterne. Valutato che la variante propone modificazioni relative ad un contesto prevalentemente già impermeabilizzato non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS.	

12 INSERIMENTO DI SPECIFICHE LIMITAZIONI DI TIPO LM NELLA SOTTOZONA Eh2

inserimento di una specifica limitazione finalizzata a consentire l'ampliamento delle attività di ristorazione presenti nella sottozona Eh2

12.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

12.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona è modificata nella perimetrazione e nelle NTA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione		

	PRGC vigente	Variante	
Sup. territoriale	1.459.253 m ²	1.459.253 m²	

Con la variante s'identificano 4 aree di specifica limitazione, denominate LM40, LM41, LM42 e LM43, intorno a altrettanti ristoranti in uso, nella sottozona Eh2, al fine di permetterne il potenziamento dell'attività. Le aree sono state individuate in maniera precisa e sono limitate per superficie, in particolare:

- area LM40 superficie 2.161 m²;
- area LM41 superficie 2.103 m²;
- area LM42 superficie 2.007 m²;
- area LM43 superficie 1.437 m²;

La scelta nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di favorire il potenziamento delle attività di ristorazione esistenti nel comprensorio sciistico. Attualmente il comprensorio di Torgnon ha una presenza giornaliera di circa 3000 persone, e l'offerta quantitativa risulta non sufficiente soprattutto nei giorni di massimo afflusso, giorni festivi e vacanze natalizie e pasquali. In considerazione anche della situazione delle proprietà, che si sono notevolmente concentrate, l'intento è quello di incentivare lo sviluppo delle realtà esistenti senza previsione di realizzazione di nuove strutture che necessiterebbero di adeguate infrastrutture (viabilità, acquedotto, fognature, ecc.) che produrrebbero costi economici per il Comune e ripercussioni negative sulla situazione ambientale della conca di Chantorné.

12.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

Le aree di limitazione rientrano nel Sistema dei pascoli di cui all'art. 12 delle Norme di Attuazione del PTP nel quale l'indirizzo caratterizzante è costituito dal mantenimento (MA) delle risorse e del paesaggio per usi ed attività inerenti alla conduzione degli alpeggi (A1) e sono inoltre ammessi interventi:

a) restituzione (RE) per usi e attività di tipo: A1; S3; U;

- b) di riqualificazione (RQ) per usi e attività di tipo: U2 e S3, limitatamente all'escursionismo e allo sci alpino e nordico;
- c) di trasformazione (TR1) per usi e attività di tipo: A2 e U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi; S3 e U2, limitatamente alle attività e alle attrezzature per lo sci alpino e nordico;
- d) di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U2, limitatamente alle attrezzature per l'escursionismo, l'alpinismo e lo sci alpino e nordico;
- e) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: A2 e U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi; U2 limitatamente alle attrezzature per l'alpinismo, l'escursionismo e lo sci alpino e nordico; S3, limitatamente all'escursionismo e allo sci alpino e nordico.

La destinazione è ammissibile in quanto rientra negli usi ed attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero (S3) per le quali sono ammessi interventi di riqualificazione.

12.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Non rilevante.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Non rilevante.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

12.1.4Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta non interessa interventi agricoli comportanti trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

12.1.5Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante prevede l'introduzione nella sottozona Eh2 di tre aree di specifica limitazione di tipo LM, di superficie limitata e contornanti edifici adibiti ad attività di ristorazione in attualità d'uso.

Art. 33 (Aree boscate)


La variante non interessa aree in area boscata né modifica la delimitazione cartografica di tali aree.

Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)


La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito. Le aree di specifica limitazione rientrano in area F3 a bassa pericolosità.



Vista la natura delle varianti proposte queste sarebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

Le aree di specifica limitazione LM non rientrano in aree di cui all'art. 36 della l.r. 11/98 e la variante non modifica la delimitazione della cartografia di tali aree.



Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle

acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

12.1.6 Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

Le scelte di variante rientrano nel quadro generale di sviluppo del territorio comunale già esplicitato nel PRG vigente, che vuole ottimizzare e potenziare le attività presenti negli ambiti dell'accoglienza turistica, non solo in periodo invernale, ma più in generale nel corso di tutte le stagioni.


12.1.7Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale


Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

La parte di territorio nella quale s'inseriscono le aree di specifica limitazione risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - Aree tutelate per legge, comma 1, lettere d) e g) del suddetto Decreto per cui i singoli interventi dovranno preliminarmente ottenere le specifiche autorizzazioni necessarie.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

Parte dell'area di specifica limitazione LM40 rientra in territorio assoggettato a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 per cui i singoli interventi dovranno quindi ottenere la specifica autorizzazione.





12.2 Confronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali

12.2.1Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale

Osservazioni	Considerazioni
6.occorre effettuare un'analisi approfondita sulle eventuali conseguenze determinate dal potenziamento delle quattro attività turistiche in atto nella sottozona Eh2, al fine di verificare che il potenziamento del flusso turistico non vada in contrasto con l'attività agricola della sottozona, considerato che le due attività potrebbero potenzialmente diventare incompatibili."	Le aree di possibile ampliamento individuate si sviluppano nell'immediato intorno ad attività già in atto che necessitano di spazi per razionalizzare ed ampliare l'offerta. L'ampliamento previsto permette una migliore gestione di queste attività e non influisce in maniera consistente sul flusso turistico che è legato principalmente all'attività sciistica invernale legata alla capacità degli impianti. Ad oggi queste attività sono risultate perfettamente compatibili con l'attività agricola del territorio.

12.2.2Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

Osservazioni	Considerazioni
Stante la localizzazione delle strutture esistenti e gli interventi già realizzati nel corso degli anni, occorre inserire nel dispositivo:	Nella TAB 2bis – Eh, nelle note, in modalità di intervento con la nota (1) sono state recepite le osservazioni.
tra le parole "200 m² di Sur fuori terra" e le parole "400 m² di Snr" i termini "a condizione che la superficie coperta dell'ampliamento non superi i 100 m² e dopo le parole "in interrato" le parole "fatto salvo ii parere a scala edilizia della Struttura competente in materia di tutela del paesaggio."	**

12.2.3 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Osservazioni	Considerazioni
11.Inserimento di una specifica limitazione finalizzata a consentire l'ampliamento delle attività di ristorazione presenti nella sottozona Eh2.	

La proposta intendere favorire la possibilità di ampliamento e potenziamento alle attività di ristorazione presenti sul territorio, inserite nella sottozona Eh2, mediante L'apposizione di specifiche limitazioni (LM40, LM41, LM42. LM43). Le delimitazioni riportate nella relazione della variante ricadono in aree a bassa pericolosità per frane, pertanto, non sono in contrasto con la DGR 2939/2008, nè con i criteri pianificatori connessi e non interferiscono con il PTA.

12.2.4Struttura pianificazione territoriale

Osservazioni	Considerazioni
11. La variante propone l'inserimento di quattro aree di specifica limitazione (LM40, LM41, LM42, LM43) finalizzate a consentire l'ampliamento delle attività di ristorazione presenti nella sottozona Eh2.	
La variante, con l'inserimento delle aree a speciali limitazioni, comporta la previsione di consumo di suolo libero in aree destinate alla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali	
ed attività sciistiche, ricreative e turistiche. Tenuto conto di quanto su riferito e che gli ampliamenti proposti sono finalizzati a favorire il potenziamento delle attività di ristorazione esistenti nel comprensorio sciistico non si rilevano effetti negativi	
significativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della variante.	

13 INSERIMENTO DI SPECIFICHE LIMITAZIONI DI TIPO LM NELLA SOTTOZONA Eh2

inserimento di un'area di specifica limitazione finalizzata a consentire la delocalizzazione di parte di un fabbricato agricolo ubicato in area di alto rischio di valanga nella sottozona Eh2

13.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

13.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona è modificata nella perimetrazione e nelle NtA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione	Inserimento un'area di specifica limitazione (LM44) finalizzata a consentire la delocalizzazione di parte di un edificio in area ad alto rischio valanghivo	delocalizzazione di un volume in area di alto rischio valanghivo.

	PRGC vigente	Variante
Sup. territoriale	1.459.253 m²	1.459.253 m²

Con la variante s'identifica 1 area di specifica limitazione, denominate LM44, nella sottozona Eh2, per permettere la delocalizzazione di parte di un fabbricato agricolo ubicato in area di alto rischio di valanga.

area LM44 superficie 939 m².

La norma vuole favorire la demolizione e ricostruzione all'interno dell'area LM44 della porzione di fabbricato rurale attualmente ubicata in fascia ad alto rischio di caduta di valanga. La norma permette la delocalizzazione di edifici per uso agro-silvo-pastorali e comunque a destinazione agricola.

13.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

Le aree di limitazione rientrano nel Sistema dei pascoli di cui all'art. 12 delle Norme di Attuazione del PTP nel quale l'indirizzo caratterizzante è costituito dal mantenimento (MA) delle risorse e del paesaggio per usi ed attività inerenti alla conduzione degli alpeggi (A1) e sono inoltre ammessi interventi:

- f) restituzione (RE) per usi e attività di tipo: A1; S3; U;
- g) di riqualificazione (RQ) per usi e attività di tipo: U2 e S3, limitatamente all'escursionismo e allo sci alpino e nordico;
- h) di trasformazione (TR1) per usi e attività di tipo: A2 e U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi; S3 e U2, limitatamente alle attività e alle attrezzature per lo sci alpino e nordico;
- i) di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U2, limitatamente alle attrezzature per l'escursionismo, l'alpinismo e lo sci alpino e nordico;
- j) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: A2 e U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi; U2 limitatamente alle attrezzature per l'alpinismo,

l'escursionismo e lo sci alpino e nordico; S3, limitatamente all'escursionismo e allo sci alpino e nordico.

La destinazione agricola è ammissibile in quanto rientra negli usi ed attività prioritari delle sottozone di tipo agricolo.

13.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Non rilevante.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Non rilevante.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

13.1.4Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante permette la delocalizzazione di parte di un fabbricato agricolo soggetto ad alto rischio di valanga in un'area ben delimitata. La variante proposta non interessa interventi agricoli comportanti trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

13.1.5Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante prevede l'introduzione nella sottozona Eh2 di un'area di specifica limitazione di tipo LM, di superficie limitata e contornante dei fabbricati di uso agricolo.

Art. 33 (Aree boscate)


La variante non interessa aree in area boscata né modifica la delimitazione cartografica di tali aree.

Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)


La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito. Le aree di specifica limitazione rientrano in area F3 a bassa pericolosità.



Vista la natura delle varianti proposte queste sarebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)


Le aree di specifica limitazione LM non rientrano in aree di cui all'art. 36 della l.r. 11/98 e la variante non modifica la delimitazione della cartografia di tali aree.



Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

L'area di specifica limitazione LM44 è parzialmente inserita in area di alto rischio di valanga, la variante nasce dalla volontà di concedere la delocalizzazione del volume di fabbricato che rientra in tale area.



Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

13.1.6Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

Le scelte di variante rientrano nel quadro generale di sviluppo del territorio comunale già esplicitato nel PRG vigente, che vuole ottimizzare e potenziare le attività agricole presenti.


13.1.7Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

La parte di territorio nella quale s'inseriscono le aree di specifica limitazione risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - Aree tutelate per legge, comma 1, lettere d) e g) del suddetto Decreto per cui i singoli interventi dovranno preliminarmente ottenere le specifiche autorizzazioni necessarie.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

Parte dell'area di specifica limitazione LM40 rientra in territorio assoggettato a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 per cui i singoli interventi dovranno quindi ottenere la specifica autorizzazione.



13.2 Confronto con le osservazioni delle strutture regionali

13.2.1 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Osservazioni Considerazioni

12.Inserimento di una specifica limitazione (LM44) L'individuazione precisa dell'a

12.Inserimento di una specifica limitazione (LM44) finalizzata a consentire la delocalizzazione di fabbricato ad uso agricolo all'esterno dell'area valanghiva nella sottozona Eh2.

La variante vuole permettere la delocalizzazione di un volume in area di alto rischio valanghivo, mediante la demolizione e ricostruzione all'interno dell'area LM44 della porzione di fabbricato rurale attualmente ubicata in fascia ad alto rischio di caduta di valanga. La norma permetterebbe la delocalizzazione di edifici per uso agro-silvopastorali e comunque a destinazione agricola. Si evidenzia che il fabbricato attuale e le aree limitrofe ricadono in bassa pericolosità per frana, non sono interessati da vincoli di esondazione, pertanto la proposta è coerente con la DGR 2939/2008, con i criteri pianificatori, non interferisce con il PTA. In merito al consumo di suolo, si ritiene prevalente la sicurezza del fabbricato oggetto di delocalizzazione. Si ricorda tuttavia che la Regione Valle d'Aosta dispone di una specifica norma in tema di delocalizzazioni, 1.r. 11/2002, si chiede pertanto di motivare la scelta di non ricorrere alla norma specifica.

L'individuazione precisa dell'area in Variante permette di fornire alla proprietà certezze circa il sito e le modalità di delocalizzazione delle strutture attualmente ubicate in area a rischio di caduta valanghe.

Come evidenziato trattasi di un fabbricato rurale, destinazione che parrebbe non contemplata nella normativa citata che si riferisce esclusivamente a delocalizzazioni per destinazioni di tipo residenziale.

13.2.2Struttura pianificazione territoriale

Osservazioni	Considerazioni
13. In relazione alla variante proposta si rileva che la stessa e finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza dell'attività agro-silvo-pastorale in essere provvedendo, pertanto, a contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche. Tenuto conto di quanto riferito non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della variante.	

14 INSERIMENTO DI AREE DI SPECIFICA LIMITAZIONE NELLE FRAZIONI VESAN DESSUS E CHAMPEILLE

Inserimento di aree di specifica limitazione finalizzata a consentire la realizzazione di autorimesse interrate a servizio delle frazioni di Vesan Dessus e Champeille

14.1 Descrizione delle scelte e motivazioni

14.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

La sottozona è modificata nella perimetrazione e nelle NTA come dettagliato nello schema seguente:

oggetto	Variante proposta	Motivazione
Zonizzazione	limitazione denominate LM18 di superficie 143 m² (sottozona Eg13) e	La variante vuole dare la possibilità di realizzare delle autorimesse interrate private a servizio dei villaggi di Vesan Dessus (Ae6) e di Champeille (Af1) in maniera da riorganizzare la sosta dei veicoli nei pressi dei centri storici.

I nuclei storici di Vesan Dessus (sottozona Ae6) e di Champeille (sottozona Af1) hanno delle criticità legate alle aree di sosta per i residenti; in questo senso è volontà dell'Amministrazione comunale agevolare coloro che risiedono nei centri storici dando loro la possibilità di realizzare delle autorimesse nelle immediate vicinanze.

In particolare è stata ampliata l'area LM18 a monte del villaggio, ubicata nella sottozona Eg13, ed è stata individuata una specifica area LM39 a valle della strada di accesso al nucleo di Champeille, ubicata nella sottozona Eg6.

14.1.2 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

Le aree di specifico interesse si rientrano entrambe nel Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato di cui all'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTP, nel quale l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U) e sono inoltre ammessi interventi:

- a) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;
- b) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- c) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

La destinazione è ammissibile in quanto rientra negli usi di tipo U1 e U2 relativi alle residenze permanenti e/o principali con i servizi e le infrastrutture ad essi connessi.

14.1.3 Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

Art. 23 - Servizi

Non rilevante.

Art. 24 - Abitazioni

Non rilevante.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

Non rilevante.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

Non rilevante.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

Non rilevante.

14.1.4Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta non interessa interventi agricoli comportanti trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa il cambio di destinazione d'uso di strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Gli interventi ammissibili nelle varie sottozone dovranno essere coerenti con la normativa vigente per i terreni a rischio di inondazione.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante proposta non riguarda siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

14.1.5Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)

La variante prevede l'introduzione nella sottozona Eg13 dell'area di specifica limitazione di tipo LM18 e nella sottozona Eg6 dell'area di specifica limitazione LM39. Le nuove aree riducono le superfici a destinazione agricola rispettivamente di 143 m² e di 325 m².

Art. 33 (Aree boscate)


La variante non interessa aree in area boscata né modifica la delimitazione cartografica di tali aree.


Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito e non interessa superfici interessate dallo stesso.

Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito. Le aree di specifica limitazione rientrano in area F3 a bassa pericolosità.





Vista la natura delle varianti proposte queste sarebbero conformi alla cartografia vigente fatto salvo che in singoli interventi, in sede di autorizzazione, dovranno essere conformi alla specifica normativa vigente.

Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

Le aree di specifica limitazione LM non rientrano in aree di cui all'art. 36 della l.r. 11/98 e la variante non modifica la delimitazione della cartografia di tali aree.

Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

Tutte le varianti proposte non sono interessate dall'ambito in esame.

Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Nelle varianti proposte non sono presenti fasce di tutela.

14.1.6Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

L'individuazione di aree specifiche nelle quali rendere possibile la realizzazione di autorimesse private persegue la volontà dell'Amministrazione comunale di favorire la permanenza della popolazione residente nei centri storici. In particolare con la variante si vuole risolvere la cronica carenza di posti auto nei villaggi di Vesan Dessus e di Champeille.

La scelta è perfettamente in linea con gli indirizzi del PRG vigente.

14.1.7Confronto tra le scelte della variante e le norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

La parte di territorio nella quale s'inseriscono le aree di specifica limitazione non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - Aree tutelate per legge, comma 1, lettere d) e g) del suddetto Decreto.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267

Le aree di specifica limitazione LM18 e LM39 non rientrano in territorio assoggettato a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

14.2 Confronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali

14.2.1Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale

Osservazioni	Considerazioni
5.la specifica area LM39 a valle della strada di accesso al nucleo di Champeille, ubicata nella sottozona Eg6, è ampia rispetto alla grandezza del nucleo abitato e dei posti auto esistenti.	ritiene indispensabile rispetto alle esigenze

14.2.2Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

Osservazioni	Considerazioni
1.le autorimesse interrate LM18 e LM39, individuate in sottozone Eg a servizio delle sottozone di tipo A, dovranno presentare un unico accesso di dimensioni limitate.	Osservazione accolta. Nella TAB 1bis – Eg, nel campo note, nel paragrafo altre prescrizioni è stato inserito: "Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney – Ronc contraddistinta con campitura e con sigla "LM39" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di un'autorimessa a servizio della zona A con unico accesso di larghezza non superiore a m 3,00".
2.le dimensioni del retino dell'autorimessa interrata LM39 siano limitate al minimo indispensabile.	La superficie dell'area LM39 ammonta a 657 m² e si ritiene indispensabile rispetto alle esigenze dell'adiacente sottozona Af1 dove sono in essere una serie di interventi atti al recupero dell'edificato esistente.

14.2.3 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Osservazioni	Considerazioni
13.Inserimento di una specifica limitazione	La superficie totale delle sottozone di tipo E nel
finalizzata a consentire la realizzazione di	PRGC vigente ammonta a 41.731.531 m², la
autorimesse interrate a servizio delle frazioni Vesan	Variante propone l'occupazione di 143 m² nella
Dessus e Champeille.	sottozona Eg13 e di 657 m² nella sottozona Eg6.
La variante vuole dare la possibilità di realizzare delle autorimesse interrate private a servizio dei	Complessivamente si tratta di un'occupazione di 800 mq pari allo 0,002% del totale.

villaggi di Vesan Dessus (Ae6) e di Champeille (Af1) in maniera da riorganizzare la sosta dei veicoli nei pressi dei centri storici.

Le aree individuate ricadono in bassa pericolosità per frana, pertanto, la proposta e coerente con la DGR 2939/2008, con i criteri pianificatori e non interferisce con il PTA.

Si chiede comunque di valutare la sostenibilità della proposta in tema di conservazione della risorsa suolo, anche rispetto alle politiche di difesa del suolo europee, alpine, nazionali e regionali. Si ritiene che la Variante non comporti significative modificazioni alla conservazione della risorsa suolo.

14.2.4Struttura pianificazione territoriale

Considerazioni Osservazioni Ampliamento area a speciali limitazioni "LM18" in sottozona Eg13 La variante propone l'ampliamento, nella sottozona Eg13, del retino di speciali limitazioni esistente "LM18" che consente la realizzazione autorimesse interrate a servizio della sottozona Ae6. In relazione alla variante proposta si rileva che la stessa comporta una riduzione della superficie destinata alle attività agricole ma, al tempo stesso, provvede a contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche del nucleo storico e pertanto non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS. La superficie dell'area LM39 ammonta a 657 m² e si Nuova area a speciali limitazioni "LM39" in ritiene indispensabile rispetto alle esigenze sottozona Eg6 dell'adiacente sottozona Af1 dove sono in essere La variante propone l'inserimento, nella sottozona una serie di interventi atti al recupero dell'edificato Eg6, del retino di speciali limitazioni "LM39" per esistente. consentire la nuova edificazione in interrato di Il mantenimento dell'areale proposto appare autorimesse a servizio della sottozona Af1. necessario per garantire un'adeguata sistemazione Si rileva che il nucleo storico di Champeille è dotato dell'area a seguito dell'intervento. di posti auto pubblici scoperti e, inoltre-, si riscontrano già esistenti alcune autorimesse. In relazione anche all'edificato esistente pare non giustificato ii consumo di suolo libero previsto in Eg di particolare pregio sottozona silvo-pastorale per realizzare nuove autorimesse interrate a servizio della sottozona Af1 di cui trattasi. Pertanto, seppur si dia atto che la variante provvede a contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche del nucleo storico, si ritiene che la stessa non sia da assoggettare a VAS solamente a condizione che ii Comune riduca la superficie del retina "LM39" allo stretto necessario per realizzare canto un'autorimessa collettiva tenendo

dell'edificato della sottozona Af1.	

15 VARIANTI NORMATIVE

Modifica di alcuni articoli delle Norme tecniche di attuazione.

15.1 Art. 15 NTA (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

L'articolo in esame è stato aggiornato alle "Linee guida inerenti al cambio di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli" emesse dal competente Assessorato Regionale con nota prot. 29197/AGR del 18 agosto 2009.

Testo vigente	Testo modificato
1. Nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, nelle sottozone di tipo E, il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvopastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi: omissis	1. Nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, nelle sottozone di tipo E, il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvopastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti nei seguenti casi: omissis Per tutti i casi non contemplati nei punti precedenti il mutamento della destinazione d'uso è ammissibile previa verifica dell'idoneità all'uso agricolo sull'immobile interessato con le modalità di cui alle disposizioni vigenti ⁶³ .
L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'agricoltura su istanza presentata, omissis Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere	L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'aAgricoltura e Risorse Naturali su istanza presentata, Il comune, tenuto conto del parere notificato
Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato Agricoltura	dall'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, provvede alla conclusione del procedimento. 63DGR 1303 del 30 settembre 2016
	חמע דסחס מהו סח פהנוהוומנה לחדם

15.2 Art. 33 NTA (Viabilità)

Con la variante normativa si limita la distanza di costruzione di fabbricati interrati nelle sottozone di tipo A a 1,50 metri dal ciglio stradale e si riduce la distanza degli accessi dal ciglio stradale a 1,50 m se dotati di chiusura elettrificata.

Testo vigente	Testo modificato
10. Nelle sottozone di tipo A, in assenza e ad avvenuta classificazione, gli interventi edilizi devono osservare le seguenti distanze minime:	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

... omissis ...

b) possibilità di edificare ad una distanza minima di m. 3,00 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota superiore a quella del piano viabile; nel caso in cui siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50; distanze inferiori a quest'ultimo limite sono consentite nei casi previsti dalla legge ¹⁵⁰; ... omissis ...

... omissis ...

b) possibilità di edificare ad una distanza minima di m 1,50 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota superiore a quella del piano viabile; nel caso in cui siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m 4,50 o di m 1,50 se dotati di chiusura elettrificata; distanze inferiori a quest'ultimo limite sono consentite nei casi previsti dalla legge¹; ... omissis ...

15.3 Art. 39 NTA (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)

Testo vigente	Testo modificato
8. Le modalità di intervento, gli usi e le attività, i parametri edilizi applicabili nella parte di sottozona Eh2 – Chantorné-Col Fenêtre-Collet individuata con la sigla "LM1" nella tavola "P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono disciplinati dal vigente PUD di iniziativa pubblica	

15.4 Art. 43 NTA (Suddivisione del territorio in sottozone)

Le sottozone riportate nell'articolo sono state aggiornate conseguentemente alle variazioni apportate in zonizzazione, in particolare:

Tabella sottozone di tipo C: È a

È aggiunta la sottozona Cd1 – Champ de la Cure

Tabella sottozone di tipo E:

Sono aggiunte le sottozone Ed3 – Chesod, Eg13/7 – Vesan Dessus

15.5 Art. 46 NTA (Sottozone di tipo "B")

Testo vigente	Testo modificato	
Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale	Il periodo è diventato un comma 7. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.	
	Inserito un nuovo comma 8. Per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti senza ampliamento planivolumetrico,	

anche comportanti mutamento di destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde private aggiuntive a quelle esistenti.

Il comma è stato semplificato facendo riferimento ai soli interventi non comportanti ampliamento dove non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde privato aggiuntive a quelle esistenti.

- 8. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti anche con ampliamento planivolumetrico, non comportanti mutamento di destinazione d'uso né aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde private aggiuntive a quelle esistenti, ad esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento planivolumetrico riferiti alle destinazioni di cui alle categorie "e" e "f" indicate dall'art. 10 delle NTA per le quali viene richiesta la seguente dotazione aggiuntiva: ...
- 9. Per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti comportanti ampliamento planivolumetrico, mutamento di destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde private aggiuntive a quelle esistenti ad esclusione degli interventi riferiti alle destinazioni di cui alle categorie "e" e "f" indicate all'art. 10 delle NTA per le quali viene richiesta la seguente dotazione aggiuntiva: ...

Il comma è reimpostato facendo riferimento agli interventi di recupero con ampliamento dove sono richiesti determinati parametri solamente per le categorie "e" ed "f".

- 9. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, negli interventi di nuova costruzione e in quelli di recupero su fabbricati esistenti, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA: ...
- 10. Per gli interventi di nuova costruzione le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA: ...
- 10. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, negli interventi di nuova costruzione e in quelli di recupero su fabbricati esistenti, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva le quantità minime di aree destinate a verde privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA: ...
- 11. Per gli interventi di nuova costruzione le quantità minime di aree destinate a verde privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA: ...

- 11. Nel caso di interventi determinanti incremento del numero delle unità immobiliari esistenti attraverso l'ampliamento, frazionamento e mutamento di destinazione d'uso per destinazioni residenziali. artigianali. commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere qualora gli spazi di parcheggio privato richiesti non siano reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato è ammesso, in via subordinata, il loro reperimento, anche su altre aree localizzate in sottozone di tipo B; l'area di parcheggio deve essere agibile, accessibile ed essere asservita all'unità immobiliare di cui costituisce pertinenza.
- 12. Qualora gli spazi di parcheggio privato richiesti non siano reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato è ammesso, in via subordinata, il loro reperimento anche su altre aree localizzate in sottozone di tipo B; l'area di parcheggio deve essere agibile, accessibile ed essere asservita all'unità immobiliare di cui costituisce pertinenza.

- 13. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, al fine di favorire il pieno e funzionale recupero del patrimonio edilizio esistente per destinazioni residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere, qualora gli spazi di verde privato richiesti al precedente comma 11 non siano reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato, l'intervento edilizio è ammesso anche con dotazione ridotta o, al limite, in assenza di tale dotazione aggiuntiva; tale condizione deve essere dimostrata negli elaborati allegati alla domanda di richiesta del titolo abilitativo
- 14. Al fine di favorire il pieno e funzionale recupero edilizio esistente del patrimonio destinazioni residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere, qualora gli spazi di verde privato richiesti non siano reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato, l'intervento edilizio è ammesso anche con dotazione ridotta o, al limite, in assenza di tale dotazione aggiuntiva; tale condizione deve essere dimostrata negli elaborati allegati alla domanda di richiesta del titolo abilitativo

15.6 Art. 47 NTA (Sottozone di tipo "C")

Conseguentemente all'introduzione della sottozona Cd1 – Champ de la Cure l'articolo è stato rivisto.

Testo vigente	Testo modificato
	Nuovo comma
	1. Nella tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
Nella tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" è delimitata la sottozona Cb1 – Noson-La Gombaz, totalmente inedificata e destinata alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a carattere artigianale	2. Sul territorio comunale sono delimitate la Cb1 – Noson-La Gombaz, sottozona totalmente inedificata destinata alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a carattere artigianale e la sottozona Cd1 – Champ de la Cure, sottozona totalmente inedificata destinata ad attività

3. Gli interventi di nuovo impianto sono attuabili previa formazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, finalizzato a organizzare le urbanizzazioni primarie assicurando nel contempo il migliore inserimento ambientale dei nuovi volumi con tipologie edilizie coerenti e con sistemazioni a verde delle aree.

ricettive e turistiche.

- 4. Per quanto concerne la sottozona Cb1 gli interventi di nuovo impianto sono attuabili previa formazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, finalizzato a organizzare le urbanizzazioni primarie assicurando nel contempo il migliore inserimento ambientale dei nuovi volumi con tipologie edilizie coerenti e con sistemazioni a verde delle aree.
- 4. Il PUD, oltre a garantire la sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 dell'articolo 6 delle NTA e dei servizi di cui alla lettera g) del comma 3 del medesimo articolo, definisce il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione.
- 5. Il PUD di cui al comma 4, oltre a garantire la sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 dell'articolo 6 delle NTA e dei servizi di cui alla lettera g) del comma 3 del medesimo articolo, definisce il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione

15.7 Art. 56 NTA (Sottozone di tipo "Eh")

Conseguentemente alla soppressione del PUD è stato stralciato il comma 3 e corretto il comma 4.

	Testo vigente	Testo modificato
3.	Nella parte di sottozona Eh2 che corrisponde alla conca di Chantorné, individuata nella tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" con apposito retino e sigla "LM1", le modalità di intervento, gli usi e le attività, i parametri edilizi applicabili sono disciplinati dal vigente PUD di iniziativa pubblica.	Il comma 3 è stato stralciato
4.	Nelle restanti parti di sottozona Eh2 e nelle altre sottozone di tipo Eh Sono consentiti gli usi e le attività in atto, nonché quelli connessi alle attività ricreative, sportive e didatticoscientifiche di cui al comma 8 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi del medesimo articolo, con le specificazioni recate dalle singole tabelle di sottozona.	4. Sono consentiti gli usi e le attività in atto, nonché quelli connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 8 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi del medesimo articolo, con le specificazioni recate dalle singole tabelle di sottozona.

15.8 Art. 61 NTA

Nella tabella "Sport e ricreazione in impianti stabili" è stata aggiunta l'area verde attrezzata con giochi bimbi in previsione nella sottozona Fb3 – Mongnod sotto la sigla ri-04.

Area verde attrezzata	infra-	obbligatorio	Fb3-Mongnod	ri-04	
con giochi bimbi	comunale				
	comunale				

15.9 Varianti alle tabelle delle norme

Le modifiche ai confini delle sottozone hanno comportato anche l'aggiornamento delle superfici riportate nelle Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie, come di seguito riassunto:

TAB. 1 – Ba	modificato superficie sottozona Ba 8 – Mongnod (Sup. territ. 31.863 $\rm m^2$ – Sup. fond. 29.130 $\rm m^2)$
TAB. 1 – Bd	eliminato dal titolo "con struttura extralberghiera esistente e destinata a complesso ricettivo all'aperto"
	modificato superficie sottozona Bd1 (Sup. territ. 3.380 m² – Sup. fond. 3.095 m²)
TAB. 1 – Be	modificato superficie sottozona Be1 (Sup. territ. 35.512 m²)
TAB. 1 – Cd	inserito tabella riferita alla sottozona Cd1 – Champ de la Cure
TAB. 1 – Ed	tabella nuova per inserimento nuova sottozona Ed3 - Chesod
TAB. 1 – Eg	modificato superficie sottozona Eg6 (1.026.195 m²)
	modificato superficie sottozona Eg13 (395.394 m²)
TAB. 2 – Eg	modificato superficie sottozona Eg13/7 (843 m²)
TAB. 3 – Eh	modificato superficie sottozona Eh1 (171.339 m²)
TAB. 1 – Fb	modificato superficie sottozona Fb1 (12.827 m²)
TAB. 3 – Fb	modificato superficie sottozona Fb3 (17.225 m²)

Nelle tabelle sono, infine, riportate una serie di modifiche agli strumenti attuativi, agli usi e alle note come di seguito evidenziato.

TAB. 1bis – Ba colonna Art. 7 – eliminato PUD e relativa nota (1)

Colonne successive le note scalano di 1 unità

Colonna Art. 10 - eliminato nota (3) relativa all'abitazione temporanea dbis1

Condizioni minime di intervento ... nota (1) eliminato

Usi ed attività Nota (3) - eliminata

Parametri edilizi Nota (7 - ex9) - corretto altezza massima sottozona Ba8 a 12,50 metri

Parametri edilizi Nota (8 - ex10) - eliminato riferimento alla "LM2"

Altre prescrizioni – eliminato paragrafo riferito alla sottozona Ba8

Altre prescrizioni – eliminato paragrafo riferito alla sottozona Ba8 per le aree di limitazione "LM27" e "LM16".

TAB. 1bis – Bd colonna Art.7 – eliminato nota 1

Le note dalla 2 sono scalate di 1 unità

Colonna N° max piani fuori terra – aggiunto "1+1 mansardato di sottotetto"

modalità di intervento – nota (1) eliminata

Parametri edilizi - nota (3-ex4) modificato il testo

Parametri edilizi - Note (5), (6) e (7) - eliminate

altre prescrizioni - eliminato

TAB. 3bis – Bd altre prescrizioni – eliminato nota

TAB. 4bis – Bd altre prescrizioni – eliminato nota

TAB. 1bis – Be altre prescrizioni – eliminato nota

TAB. 1bis – Cd inserita tabella riferita alla sottozona Cd1 – Champ de la Cure

TAB. 3bis – Ed tabella nuova per inserimento nuova sottozona Ed3 - Chesod

TAB. 1bis – Eg altre prescrizioni – inserito nuovo paragrafo riferito area di limitazione "LM39" nella sottozona Eg6

Altre prescrizioni – inserito riferimento alla larghezza massima dell'accesso alle autorimesse nell'area di limitazione "LM18" nella sottozona Eg13.

TAB. 2bis – Eg usi ed attività: modificata nota (5)

Usi ed attività: modificata nota (6)

altre prescrizioni – inserito prescrizioni per le aree di specifica limitazione LMf coincidente con la sottozona Eg15/3 – Chatrian.

Altre prescrizioni – inserito prescrizioni per l'area di specifica limitazione LMg riferita alla sottozona Eg6

TAB. 2bis – Eh colonna Art. 7 – eliminato strumento attuativo PUD e nota (1)

Colonna Art. 8 – inserito nota (1) per interventi di tipo b) nuova costruzione nel sottosuolo e fuoriterra.

Colonna Art. 8 - eliminato nota (2)

Colonna Art. 10 – eliminato nota (4) per attività di abitazione temporanea.

Colonna Art. 10 - inserito uso g12 per attività turistiche e ricettive e contestualmente eliminato uso g13 e nota (7).

Colonna Art. 10 – inserito nota (3) per attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero ...

Colonna I densità fondiaria – inserito nota (4)

Colonna Hmax - inserito nota (4)

Colonna N max piani – inserito nota (4)

Modalità di intervento – inserito paragrafo con le modalità di nuova edificazione nel sottosuolo

Usi ed attività – eliminato nota (4)

Usi ed attività – eliminato nota (7)

Altre prescrizioni – inserito paragrafo che ammette la riqualificazione della viabilità pedonale e carrabile esistente con divieto di realizzare nuovi tracciati o di modificare la

sezione di quelli esistenti.

Altre prescrizioni – inserito paragrafo che ammette la delocalizzazione nell'area a speciale limitazione LM44 di fabbricati ricadenti in area ad alto rischio per valanga.

TAB. 3bis – Fb altre prescrizioni – viene stralciato il paragrafo inerente i mappali 407, 408 e 4096 del foglio 21.

15.10 Confronto con l'istruttoria delle Strutture Regionali

15.10.1 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Di seguito si riportano solo le osservazioni alle quali era richiesta una risposta.

Di seguito si riportano solo le osservazioni alle quali el	Ta themesta and hisposta.
Osservazioni	Considerazioni
Art. 43 NTA- si rimanda alle considerazioni in merito alle sottozone Bd5 (correggere il riferimento a pag. 96 indicato erroneamente Bb5), Ed3 e Eg13/7, in tema di consumo di suolo e di fornitura di servizi e infrastrutture connesse.	Corretti i riferimenti errati.
Art. 46 NTA - In relazione alla modifica del comma 10 si chiede di giustificare la motivazione per la quale le strutture ricettive siano esentate dal rispettare il criterio di soglia massima di occupazione della superficie fondiaria relativamente alla realizzazione di strutture in interrato. Tale indicazione è funzionale alla garanzia di limitazione di consumo e impermeabilizzazione del suolo, nonché di coerenza in merito all'invarianza idraulica.	Il comma risulta il 19 e non è stato modificato rispetto a quanto vigente.
Art. 56 NTA Eh - In merito all'eliminazione del c. 3 si chiede di giustificare lo stralcio dello strumento PUD.	Il PUD è stato stralciato in quanto era già stato reiterato 1 volta dopo la sua prima approvazione e ad oggi risulta scaduto per cui è stato stralciato per intero il comma di riferimento.
La modifica proposta al c. 4 estende i riferimenti prima limitati ad una porzione della sottozona Eh2 a tutte le sottozone Eh.	L'articolo è stato modificato in quanto l'eliminazione del PUD rende la porzione della sottozona Eh2 nel quale era applicato esattamente analoga alle altre sottozone Eh.
Art. 61 NTA - Nella tabella "Sport e ricreazione in impianti stabili" è stata aggiunta l'area verde attrezzata con giochi bimbi in previsione nella sottozona Fb3 - Mongnod sotto la sigla ri-04. Si rimanda alle precedenti valutazioni.	Riferimento al capitolo inerente la sottozona Fb3.
Si chiede di giustificare l'eliminazione dei PUD TAB. 1bis-Ba e TAB. 2bis- Eh.	Sottozona Ba - A distanza di 6 anni dall'approvazione della variante sostanziale generale non si è registrata alcuna richiesta in merito all'intenzione di insediare nuove strutture ricettive nell'area interessata e considerato che già in sede di redazione della variante sostanziale era priorità dell'amministrazione favorire l'insediamento di tali attività, si è deciso di operare

una variante finalizzata allo stralcio dello strumento urbanistico previsto demandando al singolo titolo abilitativo l'ottenimento autorizzativo alla nuova edificazione.

Sottozona Eh - Il PUD è stato stralciato in quanto era già stato reiterato 1 volta dopo la sua prima approvazione e ad oggi risulta scaduto.

Si chiede di giustificare l'eliminazione del PUD anche per la sottozona Eb8, che non risulta essere stata descritta nella relazione di variante

Refuso nella relazione di Variante. La zona Eb8 non è oggetto di alcuna Variante, il riferimento è da intendersi alla sottozona Ba8 di cui si è trattato al punto precedente.

15.10.2 Struttura pianificazione territoriale

15.10.2 Struttura planijicazione terri	I
Osservazioni	Considerazioni
Art. 15 NTA (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività) Tenuta canto che la modificazione all'articolo in esame consiste nell'aggiornamento alle "Linee guida inerenti al cambio di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli" emesse dal competente Assessorato Regionale con nota prot. 29197/AGR del 18 agosto 2009" non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della modificazione.	
Art. 32bis NTA (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie) La modifica normativa proposta non risulta in linea con le previsioni pianificatorie normalmente attuate che prevedono la possibilità di edificare, in deroga alle distanze minime dalle stalle e dalle concimaie, solamente per il conduttore dell'azienda zootecnica, i suoi coadiuvanti e i dipendenti. Pertanto non si ritiene accoglibile tale proposta di modificazione e se ne chiede lo stralcio.	Osservazione recepita. La modifica all'art. 32bis è stata stralciata.
Art. 33 NTA (Viabilità) La variante normativa propone di limitare la distanza di costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura a quota superiore a quella de! piano viabile nelle sottozone di tipo A a 1,50 metri dal ciglio stradale e di ridurre la distanza degli accessi dal ciglio stradale a 1,50 metri se dotati di chiusura elettrificata. Valutata la modificazione normativa proposta non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS	-
Art. 43 NTA Trattandosi solamente di aggiornamenti dovuti alla riperimetrazione di sottozone non si ha nulla da	-

rilevare nel merito.	
Art. 46 NTA (Sottozone di tipo "B")	Quanto richiesto è stato parzialmente recepito.
In merito alle modificazioni proposte all'art. 46 non si ritiene necessaria la VAS a condizione che vengano reintrodotti degli standard minimi di posti auto e aree destinate a verde privato per gli interventi comportamenti mutamento della destinazione d'uso verso "altre categorie ammesse in tabella" di cui ai commi 9 e 11.	Con la variante normativa proposta, in caso di recupero di strutture esistenti, non viene richiesta alcuna ulteriore dotazione in merito a parcheggi e verde in modo da incentivare il recupero e riuso di strutture esistenti verso gli usi ammessi nella sottozona di appartenenza. In caso di ampliamenti volumetrici, interessanti destinazioni d'uso di cui alle lettere "e" ed "f", viene invece richiesta la verifica dei suddetti parametri.
Art. 56NTA	-
Trattandosi solamente di aggiornamento dovuto al PUD stralciato in quanto decaduto non si ha nulla da rilevare nel merito.	
Art. 61 NTA	-
Trattandosi solamente di aggiornamento dovuto all'inserimento de! vincolo in previsione ri-04 nulla si ha da rilevare nel merito.	

15.10.3 Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

Osservazioni	Considerazioni
NTA – art. 39, comma 8	Corretta la norma, si trattava di un refuso riferito al PUD decaduto.

16 CONFRONTO CON L'ISTRUTTORIA DELLE STRUTTURE REGIONALI IN MERITO ALLE CONSIDERAZIONI GENERALI E SULLE PARTI IN STRALCIO

16.1 Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale

Considerazioni Osservazioni 1.La variante in oggetto determina nel suo Lo stralcio della nuova sottozona Bd5 e complesso la sottrazione permanente di circa dell'ampliamento delle sottozone Eh1, Eh2 e Eh3 15.800 m² di aree agricole e l'affermazione che tale non produce sottrazione di aree agricole. superficie sottratta e ininfluente rispetto al Complessivamente la Variante, sul totale della quantitativo di prati permanenti del Comune non e superficie delle sottozone di tipo E che nel PRGC una giustificazione sufficiente per determinare una vigente hanno una superficie di 41.731.531 m², perdita di suolo agricolo produce una riduzione delle aree agricole di 1.114 m², pari allo 0,003%.

16.2 Struttura foreste e sentieristica

Osservazioni	Considerazioni
In particolare, viene proposto l'ampliamento delle sottozone Eh1, Eh2 e Eh3 a discapito delle sottozone Ee1, Ec7 e Ee11.	Le modifiche alle sottozone Eh1, Eh2 e Eh3 sono state stralciate.
Tale modifica comporta sicuramente effetti negativi sul popolamento arboreo, in quanta la finalità e quella di ridefinire le piste di accesso agli impianti di risalita, tuttavia, la variante, cosi come riformulata dopo i primi incontri con ii comune di Torgnon, coinvolge solo alcune aree marginali dei nuclei boschivi presenti, pertanto, ai soli riguardi degli aspetti di nostra competenza, non si ritiene necessario assoggettare a VAS la variante in oggetto.	
Si rammenta in ogni caso che le aree rimangono vincolate ai sensi dell'art. 33 della Lr. 11/98 e pertanto sono da considerarsi inedificabili, fatte salve le eccezioni previste dalla legge."	

16.3 Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

Osservazioni	Considerazioni
9. sottozona Eh1, Eh2, Eh3 – 10. Sottozona Ec7	La modifica alle sottozone è stata stralciata.
Le aree sono quasi interamente vincolate quale bosco di tutela e in vincolo in quanto poste al di sopra dei 1600 m s.l.m. (ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 42 de! 2004, art, 142, comma 1, rispettivamente lett. g e d). Su tali aree deve essere esclusa la nuova costruzione sulle aree libere se non per l'eventuale ricollocamento dell'esistente stazione di valle della seggiovia, la cui proposta e ancora da valutare. Pertanto, stante le destinazioni	

d'uso previste, non risulta indispensabile modificare le sottozone da Ee a Eh; si stabilisce lo stralcio delle variazioni.

16.4 Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio

Considerazioni Osservazioni L'ampliamento delle sottozone Eh1, Eh2 e Eh3 è 9.Ampliamento sottozone Eh1, Eh2 ed Eh3 a discapito delie sottozone Ee1, Ee11 e Eg22. stato stralciato. modifica proposta e finalizzata alla razionalizzazione delle aree del comprensorio sciistico, all'interno dell'area sciabile proposta in questione interessa quasi interamente aree a bassa pericolosità per frane, pertanto, non e in contrasto con la DGR 2939/2008, ne con i criteri pianificatori connessi e non interferisce con il PTA, ad eccezione per la modifica prevista per la sottozona Ee1. In ogni caso la porzione di sottozona Ee1 vincolata in fascia a media pericolosità per frane e a elevata pericolosità per esondazioni non può essere oggetto di modifiche, in quanto le previsioni proposte non sarebbero coerenti con i vincoli di cui agli articoli 35 e 36 della l.r. 11/1998 e con i criteri di pianificazione ad essi connessi. Si evidenzia inoltre che la proposta in oggetto può comportare comunque perdita irreversibile di suolo alpino. Tale aspetto dovrà rientrare nelle valutazioni di sostenibilità ambientale connesse alla scelta di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche e dovrà essere ponderata rispetto alla "Strategia de! Suolo per ii 2030" nell'ambito dell'attuazione de! Green Deal europeo, nonché rispetto al Piano d'azione sul clima 2.0, sia rispetto al suolo sia rispetto al turismo, sia rispetto agli articoli 7 e 14 de! "Protocollo di difesa de! suolo" nell'ambito della Convenzione delle Alpi. In particolare l'art. 14 del predetto protocollo ricorda che le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili. A tal proposito si evidenzia che la sottozona Ee11 e caratterizzata dalla presenza di foresta di protezione diretta. In merito alla previsione di interventi relativi a piste da sci, si ricorda che ii Comune è competente per la

definizione dell'area sciabile, ma non è competente per la classificazione delle piste di discesa, essendo ii gestore la Cervino S.p.A., il decreto di classificazione delle stesse, ai sensi della l.r. 9/1992, costituisce variante al piano regolatore del comune interessato ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/1998. Pertanto in considerazione di quanto sopra riportato, si chiede di stralciare tale proposta e ricondurla al procedimento predetto, al fine di non individuare delle aree che presentano caratteristiche morfologiche in contrasto con la normativa di settore.

In merito alla previsione di ulteriori attrezzature ed impianti, riconducibili a piste di slittino, bob, turismo equestre, mountain bike, si richiamano le considerazioni in merito alla sostenibilità delle proposte rispetto alla tutela della risorsa suolo.

La ridefinizione delle predette sottozone Eh è finalizzata all'implementazione dell'offerta della ristorazione, mediante ampliamenti delle strutture esistenti. Si ricorda che tali interventi si potranno attuare essenzialmente per gli edifici esistenti che ricadono in aree a bassa pericolosità.

Si chiede invece che le previsioni di PRG connesse alla riorganizzazione complessiva del comprensorio sciistico siano valutate nell'ambito dei procedimenti coordinati dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture funiviarie.

10. Riperimetrazione della sottozona Ec7.

Tale proposta, conseguente alle modifiche previste per la sottozona Eh1, in merito ad un diverso utilizzo di vecchi tracciati da destinare ad attrezzature e impianti connessi alla pratica degli sport invernali, interessa aree a bassa pericolosità per frane, pertanto, non è in contrasto con la DGR 2939/2008, nè con i criteri pianificatori connessi e non interferisce con ii PTA.

In ogni caso, si richiamano le predette valutazioni in tema di classificazione di piste da sci e razionalizzazione del comprensorio sciistico, nonché in tema di conservazione della risorsa suolo e della sostenibilità della proposta rispetto alle politiche di difesa del suolo europee, alpine, nazionali e regionali.

La riperimetrazione della sottozona Ec7 è stata stralciata.

Osservazioni conclusive.

A livello generale gli stralci di cartografia predisposti non consentono una facile lettura delle intenzioni espresse in relazione.

In merito all'attuazione del quadro programmatico del comune di Torgnon in relazione al potenziamento dello sviluppo agricolo, si chiede di confrontarlo in ogni caso con le valutazioni di sostenibilità ambientale, con particolare Gli stralci sono stati rivisti per un più facile confronto tra il PRG vigente e le scelte di Variante.

Per quanto riguarda il maggiore consumo di suolo alpino della Variante, nella tabella riportata all'inizio di questo paragrafo è evidente come lo stralcio di alcune proposte iniziali comporti una notevole riduzione delle superfici occupate.

riferimento all'utilizzo dei suoli alpini rispetto alla "Strategia del Suolo per il 2030" nell'ambito dell'attuazione del Green Deal europeo, rispetto alla strategia decennale "Farm to fork", rispetto al Piano d'azione sul clima 2.0, sia rispetto al suolo sia rispetto all'agricoltura di montagna, sia rispetto agli articoli 7 e 12 del "Protocollo di difesa del suolo" nell'ambito della Convenzione delle Alpi.

Le proposte nel loro complesso prevedono notevoli modifiche allo stato attuale del PRG e soprattutto del territorio, tramite riduzioni e aumenti di aree di elevata consistenza, interventi in aree non urbanizzate, per le quali sono previste attività specifiche ricettive o agricole. Le proposte singole non consentono una valutazione globale dell'effetto ambientale, nonché il nuovo assetto agricolo e la trasformazione dello stesso. In relazione allo sviluppo e al potenziamento delle attività agricole previste dal comune, non si concorda in linea di principio di prevedere da una parte la realizzazione di nuove strutture agricole e dall'altra la richiesta di riconversione di strutture agricole esistenti in attività ricettive o abitative. Tale scelta comporta perdita di suolo alpino e risulta in contrasto con le predette strategie in ambito europeo, alpino e nazionale.

La razionalizzazione e le modifiche previste per il comprensorio sciistico determinano una forte incisione sul territorio, soprattutto per gli aspetti connessi al consumo di suolo, senza un'analisi territoriale approfondita e senza una valutazione specifica in merito alla compromissione dei servizi ecosistemici ad oggi presenti. In ogni caso dovranno essere valutate con un preciso procedimento autorizzativo. In relazione agli aspetti da approfondire, ai dubbi sopra evidenziati, considerate le sempre sfavorevoli valutazioni in tema di incidenza delle scelte proposte sulla sostenibilità territoriale rispetto alla risorsa suolo, si chiede che la variante sostanziale parziale venga sottoposta a procedura di VAS al fine di approfondire il nuovo assetto turistico, ricettivo, agricolo, abitativo de! comune di Torgnon e ii corretto dimensionamento in relazione infrastrutture e servizi necessari, nonché alla valutazione specifica della sostenibilità delle proposte rispetto all'invarianza dei servizi ecosistemici oggi erogati dalla componente suolo, in un'ottica di coerenza con le nuove politiche europee, alpine, nazionali e regionali in tema di consumo di suolo. "

In particolare la Variante riduce complessivamente tali superfici di 12.640 m², pari allo 0,030%, della superficie agricola totale del PRG vigente.

Le occupazioni sono inoltre puntuali ed individuate in specifiche zone del territorio non contigue, tanto da non compromettere l'equilibrio generale di alcuna parte del comune.

Le modifiche originariamente proposte sono state notevolmente ridotte.

La riconversione di ex strutture agricole è stata mantenuta per un solo caso che presenta determinate caratteristiche demandando per tutti gli altri a quanto stabilito nella DGR 1303/2016.

La nuova sottozona Cd1 a campeggio è stata prevista in adiacenza a sottozone già edificate e /o urbanizzate.

In tale senso si è tenuto conto dell'osservazione.

Tutte le modifiche previste per il comprensorio sciistico, riferite alle sottozone Eh1, Eh2 e Eh3 sono state stralciate da questa Variante.

17 PROCEDURA DA ADOTTARE

Si riporta di seguito l'iter di formazione, adozione ed approvazione delle Varianti sostanziali parziali (VSP), ai sensi di quanto previsto dall'art. 15bis della l.r. 06/04/1998 n. 11.

In considerazione che con P.D. n. 922 del 23/02/2022 che ha dichiarato la non assoggettabilità condizionata l'iter procedurale è il seguente:

- 1. adozione del Testo preliminare della VSP da parte del Comune con propria Deliberazione di C.C.;
- pubblicazione del Testo preliminare della VSP all'albo pretorio on-line e nel sito web comunali, depositando in pubblica visione il Testo preliminare della VSP adottato per 45 giorni consecutivi;
- chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della VSP, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale;
- 4. entro 60 giorni dal termine di pubblicazione del Testo preliminare della VSP, il Comune con propria deliberazione di C.C., si pronuncia sulle osservazioni e adotta ii Testo definitivo della VSP;
- 5. trasmissione del Testo preliminare e Definitivo della VSP adottata alla struttura regionale competente in materia di urbanistica che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali interessate al contenuto della VSP e dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa;
- 6. conferenza di pianificazione entro 60 giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica della VSP adottata;
- 7. entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta Regionale con propria Deliberazione può:
 - approvare la VSP;
 - proporre modificazioni al Comune; in tal caso il Comune con propria DCC può disporne l'accoglimento approvando la VSP oppure può presentare proprie controdeduzioni sulle quali la Giunta stessa, sentito il parere della Conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro 60 gg. dal loro ricevimento;
 - non approvare la VSP.
- 8. la VSP assume efficacia con la pubblicazione nel B.U.R. della DGR di approvazione o della DCC che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante;
- 9. entro 60 gg. dall'approvazione della VSP, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della VSP approvata adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.

Torgnon, maggio 2022

Il tecnico

arch. Edy Francesconi

16.5 Struttura pianificazione territoriale

Osservazioni	Considerazioni
La variante propone la riperimetrazione in ampliamento delle sottozone Eh1, Eh2 ed Eh3 a discapito delle sottozone Ee1, Ee11 ed Eg22 e modifiche alle relative tabelle. La Relazione illustrativa riporta che le "modifiche sono finalizzate alla razionalizzazione delle aree del comprensorio sciistico volte anche ad implementare l'offerta con nuovi usi non necessariamente legati alla pratica dello sci alpino." In relazione alla variante proposta non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS, fatto salvo ii rispetto dei vincoli relativi agli ambiti inedificabili, segnatamente quello afferente all'art. 33 della 1.r. 11/1998, e di tutela del paesaggio.	Le modifiche alle sottozone sono state stralciate.
La variante propone una riperimetrazione della superficie territoriale della sottozona Ec7 derivante dagli ampliamenti e riduzioni della sottozona Eh1 e dalla riduzione della sottozona Eg22. In relazione alla variante proposta si rileva che lo stralcio di parte della sottozona Ec7 a favore della limitrofa sottozona Eh1 "è motivato dalla necessita di riqualificare e riorganizzare la parte bassa del comprensorio sportivo, anche per usi non necessariamente legati allo sci" e, pertanto, dal	Le modifiche alla sottozona Ec7 sono state stralciate.
punto di vista prettamente urbanistico e pianificatorio, non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della variante, rimandando in ogni caso alla Struttura foreste e sentieristica il parere sulla bontà della nuova perimetrazione della sottozona Ec7.	

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI TORGNON

VARIANTE SOSTANZIALE PARZIALE N. 1
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

TESTO PRELIMINARE


ESTRATTI CARTOGRAFICI


CARTA DELLA ZONIZZAZIONE, DEI SERVIZI E DELLA VIABILITÀ DEL PRG

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE 1:2.000

MAGGIO 2022


ARCH. EDY FRANCESCONI







COMUNE DI TORGNON - Prot 0002584 del 24/05/2022 Tit 10 Cl Fasc



Variante







COMUNE DI TORGNON - Prot 0002584 del 24/05/2022 Tit 10 Cl Fasc



Variante






Sottozona Eg6


m² 1.681


Apposizione di un vincolo di speciale limitazione finalizzato alla possibile realizzazione di un fabbricato residenziale a destinazione agricola a servizio della sottozona Eg6/6


COMUNE DI TORGNON - Prot 0002584 del 24/05/2022 Tit 10 Cl Fasc



Variante











Nuova sottozona Eg13/7 a discapito della Eg13



Variante





Sottozona Eg15/3

m² 2.927

Apposizione di un vincolo di speciale limitazione finalizzato alla possibile modifica della destinazione d'uso

COMUNE DI TORGNON - Prot 0002584 del 24/05/2022 Tit 10 Cl Fasc



Variante






Sottozona Fb3




Superficie in stralcio dalla sottozonaBa8 a favore della Fb3





Superficie in stralcio dalla sottozona Be1 a favore della Fb3





Variante





Sottozona Eh2




Apposizione di un vincolo di speciale limitazione finalizzato al possibile ampliamento delle attività in atto


Lm43 m² 1.437


COMUNE DI TORGNON - Prot 0002584 del 24/05/2022 Tit 10 Cl Fasc

PRG vigente



Variante







Sottozona Eh2



Apposizione di un vincolo di speciale limitazione finalizzato al possibile delocalizzazione parziale dell'immobile ad uso agricolo Lm44 m² 939



Variante







Sottozona Eg13

m² 143

Ampliamento del vincolo esistente di speciale limitazione Lm18 sulla sottozonana Eg13 finalizzato alla possibile realizzazione di autorimesse private



Variante





Sottozona Eg6

m² 657

Apposizione di un vincolo di speciale limitazione finalizzato alla possibile realizzazione di autorimesse private

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI TORGNON

VARIANTE SOSTANZIALE PARZIALE N. 1

AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

TESTO PRELIMINARE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Maggio 2022

ARCH. EDY FRANCESCONI

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI

COMMUNE DE



TORGNON

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

approvato dalla G. R. con provvedimento nº 6508 del 24/12/1980

ADEGUAMENTO P.R.G. AL P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11

NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ELABORATO CONFORME ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 15 settembre 2015 CHE HA ACCOLTO INTEGRALMENTE LE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1171 DEL 7 agosto 2015.

Arch. HÉRIN Renato

Ing. MATTERI Gianpiero

Dott. Forestale CERISE Italo

Dott. Geologo VUILLERMOZ Roby

SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni direttive 1 -
Capo I- Fonti 1 -
Art. 1 (Terminologia)
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi)2 -
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG) 3 -
Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG)4 -
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG) 6 -
Capo II- Disposizioni generali 8 -
Art. 6 (Infrastrutture e servizi) 8 -
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi) 10 -
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia) 12 -
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali) 15 -
Art. 10 (Usi e attività)16 -
Art. 11 (Equilibri funzionali) 22 -
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero) 23 -
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova
costruzione) 24 -
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)25 -
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività) 27 -
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi) <u>- 30 - </u>
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)
Art. 18 (Fasce di rispetto)
Art. 19 (Difesa del suolo)
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di
sviluppo turistico) <u>- 34 -, </u> ha eliminato: - 35 -
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)
Art. 21bis (Capacità edificatoria)
Art. 21ter (Uso razionale delle risorse energetiche, riduzione delle emissioni inquinanti e
aumento dell'efficienza energetica degli edifici) <u>- 38 -</u> ha eliminato: - 39 -
Art. 21quater (Strutture e infrastrutture fonti di inquinamento acustico)
Titolo II - Disposizioni specifiche
in the second se
Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali
Capo 1- Tutera e varot izzazione dei paesaggio e dei beni culturan
Art. 22 (Unità di paesaggio)
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)
Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici)
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di
valore culturale)
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e
archeologico)
Art. 27 (Percorsi storici)
ACRES OF THE PROPERTY OF THE P

Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	-51;	ha eliminato: - 52 -
Art. 28 (Trasporti)	51 -	ha eliminato: - 52 -
Art. 29 (Sorgenti, pozzi)		ha eliminato: - 53 -
Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, ri		and the state of t
"brantse")		ha eliminato: - 56 -
Art. 31 (Produzione, reti di trasporto e distribuzione dell'energia)		ha eliminato: - 57 -
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)		ha eliminato: - 59 -
Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)	59 = -	ha eliminato: - 60 -
Art. 33 (Viabilità)	61	ha eliminato: - 62 -
Art. 34 (Gasdotto, acquedotto)		ha eliminato: - 67 -
Art. 35 (Gestione dei rifiuti)		ha eliminato: - 68 -
Art. 36 (Industria e artigianato)	69 -,_	ha eliminato: - 69 -
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)	70 -	ha eliminato: - 70 -
Art. 38 (Cimitero comunale)	72 -	ha eliminato: - 72 -
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)	73 -	
	777	ha eliminato: - 73 -
Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica	· - 77 -	ha eliminato: - 76 -
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)	<u>- 77 -</u> , -	ha eliminato: - 76 -
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)	<u>- 79 -</u> , -	ha eliminato: - 78 -
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speci	iale)- 80-	ha eliminato: - 79 -
		The Chilling Co. 177
		ha eliminato: - 80 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	· <u>- 81 -</u>	ha eliminato: - 80 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	. <u>- 81 -</u> ;-	ha eliminato: - 80 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	. <u>- 81 -</u> , - <u>- 81 -</u> , -	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	. <u>- 81 -</u> ,	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	81 -, - 81 -, - 86 -, - 90 -, - 91 -, -	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	81 -, - 86 -, - 90 -, - 91 -, -	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 93 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	81 -, - 86 -, - 90 -, - 94 -, - 95 -, -	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 93 - ha eliminato: - 94 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 93 - ha eliminato: - 94 - ha eliminato: - 95 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 93 - ha eliminato: - 94 - ha eliminato: - 95 - ha eliminato: - 96 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 94 - ha eliminato: - 95 - ha eliminato: - 96 - ha eliminato: - 99 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 93 - ha eliminato: - 94 - ha eliminato: - 95 - ha eliminato: - 96 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - 86 - 90 - 91 - 95 - 100 - 102 - 104 - 91 - 91 - 91 - 91 - 91 - 91 - 91 - 9	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 94 - ha eliminato: - 95 - ha eliminato: - 96 - ha eliminato: - 99 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - 86 - 90 - 91 - 94 - 95 - 100 - 106	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 94 - ha eliminato: - 95 - ha eliminato: - 96 - ha eliminato: - 99 - ha eliminato: - 101 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - 86 - 90 - 91 - 95 - 96 - 97 - 100 - 102 - 104 - 106 - 108 -	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 94 - ha eliminato: - 95 - ha eliminato: - 96 - ha eliminato: - 99 - ha eliminato: - 101 - ha eliminato: - 103 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - 86 - 90 - 91 - 95 - 97 - 100 - 102 - 104 - 106 - 112	ha eliminato: -80 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -90 - ha eliminato: -91 - ha eliminato: -94 - ha eliminato: -95 - ha eliminato: -96 - ha eliminato: -101 - ha eliminato: -103 - ha eliminato: -103 - ha eliminato: -105 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - - 86 - - 90 - - 91 - - 94 - - 95 - - 97 - - 102 - - 104 - - 106 - - 112 - - 113 -	ha eliminato: -80 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -90 - ha eliminato: -91 - ha eliminato: -94 - ha eliminato: -96 - ha eliminato: -96 - ha eliminato: -101 - ha eliminato: -103 - ha eliminato: -103 - ha eliminato: -105 - ha eliminato: -107 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - 86 - 90 - 91 - 95 - 96 - 97 - 100 - 102 - 104 - 112 - 113 - 20ne di	ha eliminato: -80 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -90 - ha eliminato: -91 - ha eliminato: -94 - ha eliminato: -96 - ha eliminato: -96 - ha eliminato: -101 - ha eliminato: -103 - ha eliminato: -103 - ha eliminato: -105 - ha eliminato: -107 - ha eliminato: -111 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - 86 - 90 - 91 - 94 - 95 - 100 - 102 - 104 - 112 - 113 - 20ne di - 114 - 96 - 97 - 97 - 97 - 97 - 97 - 97 - 97	ha eliminato: -80 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -89 - ha eliminato: -90 - ha eliminato: -91 - ha eliminato: -94 - ha eliminato: -95 - ha eliminato: -96 - ha eliminato: -101 - ha eliminato: -103 - ha eliminato: -105 - ha eliminato: -107 - ha eliminato: -111 - ha eliminato: -112 - ha eliminato: -113 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - 86 - 90 - 91 - 94 - 95 - 102 - 104 - 112 - 113 - 20ne di	ha eliminato: -80 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -90 - ha eliminato: -91 - ha eliminato: -94 - ha eliminato: -95 - ha eliminato: -96 - ha eliminato: -101 - ha eliminato: -103 - ha eliminato: -105 - ha eliminato: -107 - ha eliminato: -111 - ha eliminato: -112 - ha eliminato: -113 - ha eliminato: -115 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - 86 - 90 - 91 - 94 - 95 - 102 - 104 - 112 - 113 - 20ne di - 114 - 116 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 130 - 140 -	ha eliminato: -80 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -85 - ha eliminato: -90 - ha eliminato: -90 - ha eliminato: -94 - ha eliminato: -95 - ha eliminato: -96 - ha eliminato: -101 - ha eliminato: -103 - ha eliminato: -105 - ha eliminato: -107 - ha eliminato: -111 - ha eliminato: -112 - ha eliminato: -113 - ha eliminato: -115 - ha eliminato: -115 - ha eliminato: -115 -
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità	- 81 - 86 - 90 - 91 - 94 - 95 - 102 - 104 - 113 - 200 e di - 114 - 116 - 120 - 121 -	ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 80 - ha eliminato: - 85 - ha eliminato: - 89 - ha eliminato: - 90 - ha eliminato: - 94 - ha eliminato: - 95 - ha eliminato: - 96 - ha eliminato: - 101 - ha eliminato: - 103 - ha eliminato: - 105 - ha eliminato: - 107 - ha eliminato: - 111 - ha eliminato: - 111 - ha eliminato: - 112 - ha eliminato: - 113 - ha eliminato: - 115 - ha eliminato: - 119 - ha eliminato: - 119 -

Capo V- Ambiti inedificabili 129 5	ha eliminato: - 128 -
Art. 63 (Aree boscate) - 129 -	ha eliminato: - 128 -
Art. 63 (Aree boscate) - 129 - 120 - 120 - 130 -	ha eliminato: - 129 -
Art, 65 (Terreni sedi di frane)	ha eliminato: - 130 -
Art. 65bis (Terreni sedi di fenomeni di trasporto di massa)	ha eliminato: - 130 -
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)	ha eliminato: - 131 -
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)	ha eliminato: - 132 -
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)	ha eliminato: - 133 -
Capo VI- Disposizioni finali	ha eliminato: - 134 -
Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)	ha eliminato: - 134 -
Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)	ha eliminato: - 135 -
Art. 71 (Poteri di deroga)	ha eliminato: 136
Art. 72 (Limiti normativi)	ha eliminato: 137

Titolo I - Disposizioni direttive

Capo I- Fonti

Art. 1 (Terminologia)

- 1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
 - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
 - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
 - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con LR 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della LR 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
 - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - i) PST = Programma di sviluppo turistico LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
 - j) PSR = Piano di sviluppo rurale Attuazione del regolamento ex CE 1257/99, ora REG. (UE) N. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013;
 - k) SCIA edilizia = segnalazione certificata di inizio attività edilizia, LR 6 aprile 1998, n. 11, e smi, art. 59, 61;
 - 1) PdC = permesso di costruire, LR 6 aprile 1998, n. 11, e smi, art. 59, 60;
 - m) L = legge dello Stato;
 - n) LR = legge della Regione Valle d'Aosta;
 - o) PTA = Piano di tutela della acque ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e smi;
 - p) D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato;
 - q) smi = Successive Modificazioni e Integrazioni (a una legge);
 - r) NTAtab = Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA;
 - s) DPR = Decreto Presidente della Repubblica;
 - t) DGR = Deliberazione di Giunta regionale;
 - u) DCR = Deliberazione di Consiglio regionale.

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi)

- Per l'individuazione delle disposizioni applicabili nella realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare le disposizioni generali, di cui al Capo II del Titolo I, quelle specifiche di cui al Titolo II, quelle finali di cui al Titolo III e le norme di tipo regolamentare-edilizio, con le seguenti verifiche:
 - a) sottozona nella quale ricade l'intervento e applicazione delle relative prescrizioni urbanistiche di cui agli artt da 44 a 60 del Capo IV del Titolo II;
 - b) cartografia degli ambiti inedificabili e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt da 63 a 68 del Capo V del Titolo II e altri studi di settore aventi efficacia ai sensi di legge;
 - c) aree o siti di specifico interesse e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli articoli del Capo I e Capo III del Titolo II;
 - d) aree ed attrezzature che comportano specifiche limitazioni agli usi ed agli interventi di cui agli articoli del Capo II del Titolo II;
 - e) aree destinate a servizi pubblici o di interesse generale e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt 61 e 62 del Capo IV del Titolo II;
 - f) rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt da 11 a 16 del Capo II del Titolo I;
 - g) altre verifiche non ricomprese nelle lettere precedenti derivanti dal rispetto di altre disposizioni delle presenti NTA e/o derivanti dall'applicazione di leggi regionali o nazionali.
- 2. In relazione al punto b) del precedente comma 1, le sottozone omogenee di tipo A, B e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico sono contrassegnate con un asterisco "*" sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle; per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di settore.
- La rispondenza delle disposizioni applicabili ed il rispetto delle verifiche di cui al comma 1 devono essere dimostrati nella relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi.
- 4. Le note in calce alle presenti norme costituiscono richiami a leggi, delibere di attuazione, D.leg.vi, regolamenti, circolari, normative tecniche, e alle relative disposizioni, il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
- 5. Il richiamo a leggi e normative indicato nell'articolato o nelle note in calce delle presenti NTA, od il loro mancato richiamo, non esime dall'obbligo delle verifiche da eseguirsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, ciò anche al fine del dinamico controllo del testo normativo in rapporto al mutamento del quadro legislativo di riferimento.
- 6. Le PRESCRIZIONI PARTICOLARI riportate in calce alle tabelle (TAB. ...bis) dell'elaborato NTAtab hanno valore prescrittivo.

¹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, artt. 35.36 e 37

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)

- 1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale².
- Il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune³.
- Il PRG dà applicazione ai principi indicati dalla vigente legislazione urbanistica⁴ e definisce l'organizzazione dell'intero territorio comunale.

² LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 11, comma 1

³ NAPTP, art. 3

⁴ LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 11, commi 1 e 2

Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG)

- I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla vigente legislazione urbanistica⁵
 e, più dettagliatamente, dai relativi provvedimenti attuativi e recepiscono le prescrizioni e
 gli indirizzi espressi dalle NAPTP.
- 2. In coerenza con la vigente legislazione urbanistico-territoriale, il PRG ha come riferimento il modello di sviluppo sostenibile che si attua attraverso la creazione di condizioni di complessivo sviluppo economico nel rispetto del contesto ambientale, attingendo dalle risorse presenti sul territorio e indicando, nei limiti delle possibilità operative e delle competenze dello strumento urbanistico comunale, le strategie atte ad eliminare o a mitigare le problematiche emergenti dalla situazione locale.
- 3. Il PRG si pone le seguenti finalità:
 - A Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
 - A1 Conservazione e fruizione degli ecosistemi ambientali
 - A2 Salvaguardia e recupero funzionale del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico-ambientale per usi compatibili con l'esigenza di tutela.
 - A3 Sostanziale e complessiva limitazione all'espansione degli attuali insediamenti residenziali quale salvaguardia del territorio agricolo produttivo e del contesto paesaggistico naturale ed antropico tradizionale
 - A4 Riqualificazione del paesaggio urbanizzato e completamento del recupero funzionale del territorio agricolo, in uso e di quello compromesso, quest'ultimo per usi compatibili
 - A5 Difesa del suolo a salvaguardia del territorio;
 - B Sviluppo economico compatibile con gli specifici caratteri del territorio
 - B1 Miglioramento quantitativo e qualitativo delle attività agro-silvo-pastorali a presidio del territorio e quale mezzo di sviluppo economico integrato con l'offerta turistica valorizzando la produzione locale
 - B2 Mantenimento delle attività produttive con potenziamento delle piccole attività artigianali
 - B3 Azione di recupero del patrimonio edilizio anche come mezzo di sostegno alle piccole imprese edili locali
 - B4 Sostegno alla diffusione sul territorio del "turismo rurale"
 - B5 Completamento funzionale del comprensorio sciistico
 - B6 Incremento delle attività commerciali e ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - C Miglioramento delle condizioni di benessere della popolazione
 - C1 Garanzia di abitazione per la popolazione residente adeguata alle esigenze funzionali e qualitative della vita moderna

⁵ LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 12, commi 1, 2, 3

- C2 Completamento della dotazione infrastrutturale correlata alle moderne esigenze di utilizzo e miglioramento dei servizi pubblici esistenti
- C3 Garanzia di eque condizioni di vivibilità diffusa
- C4 Sicurezza della popolazione nelle fasce territoriali a rischio di eventi calamitosi
- C5 Valorizzazione delle fonti di energia alternativa e dei materiali ecocompatibili.
- 4. Al fine di conseguire le finalità espresse nel precedente comma 3, il PRG:
 - tutela e valorizza i beni naturalistici, paesaggistici e culturali,
 - organizza l'uso razionale del suolo per creare condizioni di sviluppo socio-economico e di benessere per la popolazione in rapporto all'esigenza di difesa del suolo e alle potenziali situazioni di rischio idrogeologico,
 - definisce le destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati,
 - prescrive i tipi, le modalità e la programmata successione temporale degli interventi,
 - determina il fabbisogno di abitazioni e la capacità insediativa in relazione alle attività da potenziare ed al prevedibile incremento della popolazione con residente e fluttuante con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - organizza il territorio in correlazione al sistema infrastrutturale esistente o previsto.
- 5. In particolare, le presenti norme disciplinano gli usi e gli interventi sul territorio comunale, per ogni singola sottozona ⁶, tenuto conto dei sistemi ambientali ⁷, degli ambiti inedificabili⁸ e delle aree e dei siti di specifico interesse⁹, e gli interventi relativi ai diversi settori ¹⁰.

⁶ DGR 15 febbraio 1999, n. 421

⁷ NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO

⁸ NAPTP TITOLO III – NORME PER SETTORI art. 32. 33, 35; LR 6 aprile 1998, n. 11, TITOLO V Capo I

⁹ NAPTP TITOLO III – NORME PER SETTORI art.38, 39, 40

¹⁰ NAPTP Titolo III - NORME PER SETTORI

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

- 1. Gli elaborati¹¹ costituenti il PRG si compongono di:
 - a) cartografia motivazionale, su base carta tecnica regionale (CTR), in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale, in scala 1:5.000 per le parti antropizzate:
 - 1) M1 assetto generale del territorio e dell'uso turistico;
 - 2) M2 analisi dei valori naturalistici;
 - 3) M3 uso del suolo e strutture agricole;
- 4) M4 analisi del paesaggio e dei beni culturali;
- 5) M5 vincoli D.leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985);
 - b) cartografia prescrittiva, su base catastale, in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate, in scala 1:1.000 per la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A od in altre sottozone:
- 1) P1 tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
- 2) P2 elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
- 3) P3 tutela e valorizzazione naturalistica;
- 4) P4 zonizzazione, servizi e viabilità del PRG;
- 5) P401 Classificazione degli edifici;
- 6) ambiti inedificabili e norme tecniche di attuazione degli ambiti inedificabili 12;
 - c) Relazione, composta da due elaborati ed una sintesi:
 - R1 Analisi della situazione ambientale
 - R2 Progetto di PRG e compatibilità ambientale;
 - RS Relazione di sintesi
 - d) NTA Norme Tecniche di attuazione;
 - e) NTAtab Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA;
 - f) Prgdati Tabelle dei dati territoriali su supporto informatico.
- 2. Gli elaborati di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 hanno esclusivo carattere motivazionale ed esplicativo della situazione esistente e delle scelte di pianificazione; quelli di cui alle lettere b), d) ed e) hanno carattere prescrittivo e vincolante nell'attuazione degli interventi sul territorio.
- In caso di discordanza tra indicazioni contenute negli elaborati cartografici prevalgono quelle dettagliate a scala maggiore.
- 4. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si applicano le disposizioni di legge ¹³ e le relative procedure ¹⁴.
- In riferimento alla problematica di cui al comma precedente ed in considerazione del fatto che non sempre gli elementi urbanistici, quali i tracciati stradali, le arginature, le

LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4 DGR 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

¹² Comprende la cartografia di cui al Titolo V della LR 11/1998 e smi

¹³ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG), comma 5, lettera a)

¹⁴ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG)

canalizzazioni, ecc., riportati sulle carte prescrittive derivano da frazionamenti catastali, in caso di eventuale discostamento tra questi elementi rappresentati sulla carta P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG e la situazione riscontrabile nella realtà vale l'interpretazione che la "ratio" della pianificazione deve essere rapportata allo stato di fatto.

- 6. La rappresentazione degli immobili e delle attrezzature sulla base catastale non certifica la loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, né costituisce motivo di legittimazione di eventuali costruzioni realizzate in assenza od in difformità di regolare titolo abilitativo ai sensi di legge, né rappresenta riferimento in merito al titolo di proprietà.
- 7. Le aree tutelate per legge¹⁵ rappresentate nella carta M5 vincoli D.leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985) sono indicative e devono essere verificate rispetto all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
- 8. Le attrezzature con rilevanza urbanistica individuate nella carta "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" sono da considerarsi indicative del tipo di vincolo gravante nei diversi ambiti territoriali; in relazione alla dinamica modificazione temporale dei tracciati e delle caratteristiche costitutive delle attrezzature, la loro specifica tipologia e dimensione e la precisa localizzazione devono essere verificate caso per caso sul territorio e con gli enti proprietari o gestori dei servizi connessi ad ogni attrezzatura al fine dell'acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 7 delle NTA.

¹⁵ D.lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, Artt. 136 e 142

Capo II- Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

- Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e
 privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono
 diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori
 comunali¹⁶.
- 2. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
 - a) acquedotto o sistema di approvigionamento idrico equipollente capace di fornire la dotazione idrica giornaliera per abitante prevista dalla vigente legislazione e dai relativi piani di settore ¹⁷;
 - rete fognaria o sistema di trattamenti dei reflui equipollente capaci di smaltire le quantità fornite;
 - c) accessibilità pubblica mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33, per le sottozone di tipo E accessibilità pubblica o privata anche di tipo pedonale.
- 3. L'amministrazione comunale verifica ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza delle infrastrutture a rete, di cui al comma precedente, e dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale relativamente a:
 - a) sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido,...);
 - sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
 - c) istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
 - d) cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..), e simili:
 - e) ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
 - f) amministrazione: uffici comunali e cimitero;
 - g) spazi per parcheggi: di sottozona, per viabilità, funzionali a servizi, destinati a sopperire alle carenze pregresse, funzionali ad attività produttive, funzionali ad attività commerciali, funzionali ad attività turistiche, e simili.
- 4. Per la sottozona di nuovo impianto Cb1 Noson-La Gombaz, la cui attuazione è assoggettata alla preventiva approvazione di un PUD, la verifica della sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 e dei servizi puntuali di cui alle lettere e) e g) del precedente comma 3 è demandata allo strumento attuativo medesimo.
- 5. Qualora si rilevi la carenza nella dotazione di infrastrutture a rete indicate al comma 2 e dei servizi puntuali di cui alle lettere e) e g) del precedente comma 3, al fine del rilascio del titolo abilitativo, il richiedente il permesso di costruire può provvedere all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e previa stipula di apposita convenzione con il Comune; se non già di proprietà

¹⁶ Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999

¹⁷ Piano di tutela delle acque, Norme di attuazione, Allegato C, Capitolo 2, Scheda 3.A.3.

dell'Amministrazione comunale, dette aree e le relative opere infrastrutturali sono acquisite al patrimonio del Comune.

- 6. Il richiedente il titolo abilitativo per eventuali interventi edilizi nelle sottozone di tipo E deve stipulare apposita convenzione con il Comune in cui garantisca:
 - a) di realizzare a proprie spese l'infrastrutturazione primaria minima necessaria senza richiedere compenso alcuno all'Amministrazione Comunale;
 - b) di ritenere adeguata l'eventuale infrastrutturazione esistente e/o dall'Amministrazione Comunale proposta;
 - c) di rinunciare a richiedere una maggiore infrastrutturazione così come prevista dalle lett. a), b), e c) del comma 2.
- 7. In caso di mutamento di destinazione d'uso di fabbricati rurali nelle sottozone di tipo E, verso l'abitazione temporanea di cui all'art. 10, comma 6 (dbis1), non è ammessa la realizzazione di accesso carraio qualora esso non sia già esistente.

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi)

- Il PRG si attua mediante la formazione di PUD¹⁸ e di programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio¹⁹; nelle zone di tipo A l'attuazione può avvenire anche mediante l'apposita normativa di attuazione²⁰.
- 2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure indicate dalla vigente legislazione urbanistica²¹, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) o la comunicazione di varianti in corso d'opera, nonché qualsiasi altro atto abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico²²rilasciabili in assenza di PUD, le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali²³; per gli impianti produttivi²⁴si applicano altresì i relativi procedimenti autorizzatori.
- 3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP tradotte nelle presenti NTA.
- 4. Le presenti NTA individuano i casi in cui sono ammessi il permesso di costruire e, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi. I casi e le modalità applicative del permesso di costruire e della SCIA edilizia seguono le rispettive disposizioni legislative in materia²⁵.
- 5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del permesso di costruire, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge²⁶, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione²⁷.
- 6. L'attuazione degli interventi che determinano trasformazioni urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali, di cui al comma 1 dell'art. 9 delle presenti NTA è subordinata alla formazione e all'approvazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, comunque denominati, piani paesaggistici o piani o programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati secondo le disposizioni del PTP.
 - 7. Gli interventi nelle zone di tipo A, eccedenti quelli ammessi in assenza di strumenti

¹⁸ LR 11/1998 e smi, artt. 48, 49, 50; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

¹⁹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 51

²⁰ LR 11/1998 e smi, art. 52, comma 2; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

²¹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, TITOLO IV

²² LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, TITOLO IV, art. 59

²³ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 62, comma 1

²⁴ LR 9 aprile 2003, n. 11 e smi, art. 1, comma 2

²⁵ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 60 e 61

²⁶ LR 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita)

²⁷ LR 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attivita' edilizia – capo III - Onerosita' delle concessioni edilizie

- attuativi dalla vigente legislazione²⁸ sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposita Normativa di attuazione²⁹.
- Nelle zone di tipo A, oltre agli interventi ammessi in assenza di strumento attuativo ed in presenza di Normativa di attuazione, di cui al precedente comma, sono consentiti ulteriori interventi previa formazione di PUD3º.
- 9. L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso gli strumenti attuativi definiti dal PTP e richiamati al successivo art. 20 delle NTA.

²⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4

²⁹ DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, comma 3

³⁰ DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, comma 4

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)

- Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e
 per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge³¹ sono definiti dalla
 normativa regionale e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di
 demolizione e altri interventi, precisamente:
 - a) interventi di recupero:
 - 1. manutenzione straordinaria;
 - 2. restauro;
 - 3. risanamento conservativo;
 - 4. ristrutturazione edilizia:
 - ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
 - ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso³²;
 - b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera
 a); sono comunque da considerarsi tali:
 - la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
 - 2. la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
 - l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
 - 4. l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali ad esempio roulottes, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o conseguenti a situazioni di emergenza;
 - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - i volumi pertinenziali agli edifici esistenti, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
 - c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
 - d) altri interventi:

³¹ I.r. 11/1998, art. 59; DGR 1759 del 5/12/2014.

³² LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera i)

- il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della lr 6 aprile 1998,
 n. 11, articoli 73 e 74;
- 2. riconversione ai sensi di legge33;
- rilocalizzazione ai sensi di legge³⁴; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino³⁵;
- 4. demolizione e ricostruzione a pari volumetria36;
- 5. scavi e movimenti di terra;
- 6. depositi di materiale, di attrezzature e automezzi.
- 2. In tutto il territorio comunale, gli interventi edilizi occorrenti per l'adeguamento funzionale delle unità residenziali o dei fabbricati all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche a favore di persone diversamente abili, ivi compresi gli anziani con difficoltà motorie o psico-fisiche³⁷, sono consentiti alle seguenti condizioni da dimostrarsi in sede di presentazione del progetto inerente le opere oggetto di titolo abilitativo:
 - a) certificazione delle condizioni di handicap del richiedente le opere oggetto di intervento o del soggetto portatore di handicap appartenente allo stesso nucleo familiare del richiedente da parte di ente sanitario-assistenziale abilitato ai sensi di legge;
 - b) gli interventi e le eventuali opere che comportano il discostamento dai parametri edilizi fissati nelle tabelle di sottozona NTAtab, fatta eccezione per il rispetto delle distanze tra fabbricati, sono strettamente ammessi per garantire l'adeguamento delle strutture edilizie agli specifici standard richiesti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- 3. Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, la superficie coperta, l'altezza massima, le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui al comma 1, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) senza ampliamento planivolumetrico, ancorché superanti i limiti dimensionali fissati nelle tabelle di sottozona per la nuova edificazione.
- 4. Gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge³⁸, di cui al precedente punto 5, lettera a), comma 1 del presente articolo sono sempre ammessi a prescindere dai parametri di densità fondiaria e di altezza dei fabbricati previsti in ogni sottozona di PRG.
- 5. Le possibilità di ampliamento planivolumetrico di fabbricati esistenti concesse nelle tabelle di sottozona non sono cumulabili con altre analoghe concesse da leggi regionali che abbiano per oggetto le medesime unità immobiliare.
- 6. Al fine di riqualificare funzionalmente e di potenziare le attività agro-silvo-pastorali, nelle sottozone di tipo E sono sempre ammessi interventi di ricomposizione fondiaria, di bonifica dei terreni, di sistemazione e formazione della viabilità agraria, di realizzazione di impianti di irrigazione, e altri interventi ad essi similari; gli interventi sono in ogni caso

³³ LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3

³⁴ NAPTP, art. 25, comma 4

³⁵ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 69, comma 5

³⁶ DGR 17. 04.21999 n. 2515 e sm; NAPTP art. 37, comma 4.

³⁷ L 9 gennaio 1989, n. 13 e smi; DM 14 giugno 1989, n. 236; LR 12 gennaio 1999, n. 3

³⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95

- subordinati alla verifica di compatibilità con le norme e piani di settore ed al rispetto delle disposizioni contenute ai Capi I, III e V del Titolo II delle NTA.
- 7. In linea di principio sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta salva diversa disposizione ai sensi di legge³⁹ e specificazione contenuta nelle norme di sottozona, gli interventi tesi alla valorizzazione dei sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile e alla realizzazione di interventi finalizzati al contenimento energetico, in quanto interventi di interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica, anche se realizzati da soggetti privati.

³⁹ DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)

- 1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli che determinano modificazioni sostanziali dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio in un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale nonché quelli comportanti alterazioni degli ecosistemi naturali e/o degli elementi sensibili caratterizzanti il paesaggio dello specifico contesto ambientale e la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, a titolo non esaustivo, si elencano gli interventi seguenti:
 - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto comportante rilevanti modificazioni nell'assetto edilizio ed infrastrutturale di un'intera sottozona;
 - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi40;
 - d) valorizzazione complessiva di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche al fine di migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree e per eliminare i fattori degradanti in esse presenti⁴¹;
 - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha;
 - f) sistemazioni agrarie riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha42;
 - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti terreni con superficie superiore a 1 ha ;
 - h) dissodamenti, oltre 2 ha;
 - i) serre, oltre 1.000 m²;
 - j) nuova costruzione di autorimesse interrate, nelle sottozone di tipo Eg, a servizio delle unità residenziali presenti nelle sottozone di tipo A, da realizzarsi nelle apposite aree indicate nelle Tav. P4 con retino LM di speciali limitazioni.

⁴⁰ LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4

⁴¹ NAPTP, art. 40

⁴² NAPTP, art. 26, comma 6

Art. 10 (Usi e attività)

- Le categorie di usi ed attività definite dalla vigente legislazione urbanistica⁴³ sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13; queste ultime costituiscono specifico riferimento dei diversi tipi di usi ed attività individuabili sul territorio e, non avendo carattere esaustivo, possono essere localmente precisate od integrate con altre ulteriori nelle tabelle di sottozona NTAtab con riferimento alla categoria di appartenenza di cui alla suddetta legge regionale.
- La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
 - a2) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
 - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
- La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia;
 - b2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia;
 - b3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura;
 - b4) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura;
 - b5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura;
 - attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura;
 - b7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
 - b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;

⁴³ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 73

- b9) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b11) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b12) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b13) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche:
- b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche;
- b15) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b16) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b17) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b18) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b19) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;
- b20) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turisticoricreativi:
- b21) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;
- b22) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie:
- b23) centri di turismo equestre regionali aventi carattere agro-silvo-pastorale, non

provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione⁴⁴; b24) agriturismo.

- 4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
- 5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - d1) abitazione permanente o principale;
 - d2) bed and breakfast.
- 6. dbis1) destinazione ad abitazione temporanea45.
- 7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);
 - elbis) artigianato di servizio;
 - e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
 - e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
 - e6) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
 - e7) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati.
- La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - f1) esercizi di vicinato;
 - f2) medie strutture di vendita;

⁴⁴ I.r.13 maggio 1993, n.12 "norme in materia di turismo equestre". art. 12, comma 4.

⁴⁵ LR 11/1998 e smi, Art. 73 come modificato dall'art. 45 della LR 21 del 29 dicembre 2003

- f3) commercio su aree pubbliche.
- 9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - g1) alberghi e albergo diffuso;
 - g2) residenze turistico-alberghiere;
 - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
 - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
 - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
 - g8) strutture ricettive all'aperto: parchi di campeggio;
 - g9) strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici;
 - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
 - g11) sosta temporanea autocaravan;
 - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza.
- 10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante;
 - h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante.
- La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi
 (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - il) grandi strutture di vendita;
 - i2) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni.
- 12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - 11) impianti sportivi coperti;
 - 12) impianti sportivi all'aperto;
 - 13) impianti per pubblici spettacoli;
 - 14) impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali;
 - 15) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
 - 16) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
- 13. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- m1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale e le opere infrastrutturali di primaria importanza per la collettività;
- m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi e le opere infrastrutturali di primaria importanza per la collettività:
- m3) impianti di radio telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
- m4) altri impianti di radio telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
- m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica.
- 14. Le attività terziarie con destinazione ad uffici, studi e simili sono da ricomprendere nella categoria della destinazione ad abitazione permanente o principale (d), di cui al precedente comma 5, salvo che, per il tipo di attività esercitate, non siano ascrivibili alle altre categorie artigianali (e), commerciali (f), turistiche (g), ecc. 46.
- 15. Le aree e le infrastrutture connesse alle singole attività ed alle destinazioni d'uso di cui ai precedenti commi dal 2 al 14 sono equiparate alle attività e destinazioni d'uso alle quali fanno riferimento per utilizzo, ad esempio e a titolo non esaustivo, le autorimesse, le aree di parcheggio, i ripostigli, i magazzini di deposito merci, i locali per impianti tecnologici, ecc.
- 16. Le attività e le destinazioni d'uso in atto sono sempre ammesse fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nelle tabelle di sottozona, in modo specifico quelle:
 - di tipo naturalistico (a) di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sempre esercitati:
 - di carattere agro-silvo-pastorale (b) di cui al comma 3 del presente articolo possono essere mantenuti ed esercitati.
- 17. Le attività e le destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle sottozone di appartenenza sono tollerate nei limiti delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 69 delle
- 18. Il mutamento di destinazione d'uso tra le diverse categorie o sottocategorie di cui ai precedenti commi è sempre consentito nei limiti delle indicazioni riportate nelle tabelle di ogni sottozona e fatta salva diversa disposizione normativa, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure⁴⁷.
- 19. Le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale, di cui alla categoria m) del precedente comma 13, sono ammesse sull'intero territorio comunale in quanto connesse a opere infrastrutturali di primaria importanza per la collettività, fatta salva diversa specificazione contenuta nelle norme relative ad ogni sottozona e ancorché non espressamente indicate nelle singole tabelle di sottozona.
- 20. La realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse ammesse in tutto il territorio comunale ai sensi del precedente comma 19, per le quali sussiste l'obbligo di acquisizione degli immobili ai sensi di legge, è subordinata alla loro puntuale individuazione nella cartografia prescrittiva in quanto servizi di interesse locale o regionale, in conformità alle procedure indicate nella vigente

⁴⁶ Determinazione dell'Osservatorio per l'applicazione della LR 11/98 e smi e del PTP del 19.03.2007

⁴⁷ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 74

legislazione.

- 21. Ancorché non espressamente esplicitato, la destinazione ad abitazione permanente o principale (d) indicata nelle tabelle di sottozona è da intendersi comprensiva di entrambe le sottocategorie d1) abitazione permanente o principale e d2) bed and breakfast.
- 22. Il concetto "di interesse generale" richiamato nelle presenti NTA e nelle NTAtab fa riferimento alla definizione di cui alla vigente legislazione regionale⁴⁸.

⁴⁸ DGR 29.12.06, n. 4243

Art. 11 (Equilibri funzionali)

- 1. Gli equilibri funzionali49attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
- Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio tecnico comunale via via che pervengono le istanze, qualora nel corso dell'anno venga accertato il superamento dei rapporti massimi, ogni determinazione viene sospesa.
- 3. In relazione all'applicazione degli equilibri di cui al comma 4 dell'art 14 delle NTA, qualora si verifichi che, con riferimento ai permessi di costruire assentiti, i rapporti massimi siano stati superati, non possono essere assentite ulteriori permessi di costruire fabbricati di nuova costruzione fino a quando non sia stato colmato il deficit di permessi di costruire relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
- 4. Il mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dal permesso di costruire per un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori permessi di costruire per fabbricati di nuova costruzione fintantoché non venga iniziato un intervento avente uguali finalità e volumetria almeno pari a quello non iniziato.
- 5. Sulle istanze relative a fabbricati di nuova costruzione per le quali, ai sensi dei commi precedenti, non può essere assentito il rilascio del permesso di costruire, ogni determinazione viene sospesa fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori permessi di costruire per fabbricati di nuova costruzione. Le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.
- Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati.
- 7. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale il Consiglio comunale prende atto delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati e il Sindaco ne dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale.

⁴⁹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 12, comma 2

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)

- Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli
 equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di
 recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza
 condizioni.
- 2. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di ristrutturazione edilizia nelle sottozone destinate agli insediamenti sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 2.
- 3. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, nelle sottozone di tipo E e in quelle di tipo A ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con acquedotto e sistemi di smaltimento dei reflui anche privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene. Nel caso di recupero, con cambio di destinazione d'uso, di edifici collocati in sottozone prive di viabilità di tipo carrabile la dotazione delle necessarie aree a parcheggio dovrà comunque essere garantita nei pressi di uno dei punti di attestamento alle vie di accesso all'edificio ed in posizione discosta dai principali punti di visuale.
- 4. La verifica di conformità dei progetti alle disposizioni contenute nel presente articolo è effettuata in fase di istruttoria delle relative pratiche.
- 5. Nel caso di recupero di fabbricati ubicati nelle sottozone di tipo A il mutamento della destinazione d'uso a favore della residenza o di attività turistico ricettiva è ammesso alla condizione di garantire un posto auto per ogni unità immobiliare o per ogni camera ad uso ricettivo alberghiero od extralberghiero da reperire all'interno della sottozona di appartenenza.
- 6. Nel caso di dimostrata impossibilità di reperire i posti auto secondo le procedure indicate nel precedente comma ed al fine di favorire comunque l'azione di recupero del patrimonio edilizio esistente, in subordine tale obbligo è da ritenersi assolto mediante una corresponsione pecuniaria pari al valore commerciale dei posti auto stessi annualmente definito dall'Amministrazione comunale.
- 7. Nel caso di recupero di edifici esistenti collocati nelle sottozone di tipo E e al solo servizio degli stessi, anche nel caso di cambio di destinazione d'uso, è sempre ammessa la costruzione di nuovi volumi interrati se posti completamente al di sotto del piano di campagna originario e collocati sul lotto di pertinenza dell'edificio oggetto di intervento.

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)

- Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli
 equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di nuova
 costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art.
 6, comma 2.
- L'attuazione degli interventi di nuova edificazione nella sottozona Cb1 Noson-La Gombaz è assoggettata all'approvazione di un PUD finalizzato a garantire la sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 dell'articolo 6 delle NTA e dei servizi pubblici di cui alla lettera g) del comma 3 del medesimo articolo.
- 3. Inoltre lo strumento di attuazione deve tenere conto delle condizioni di seguito indicate:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi che per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante deve essere assicurata tramite adeguata derivazione dalle strade principali;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne⁵⁰;
 - viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione e percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno il 10% della superficie del lotto rispetto alla superficie territoriale stessa;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
 - f) idoneo inserimento architettonico dei fabbricati e dei manufatti nello specifico contesto ambientale.

⁵⁰ DCR24 marzo 1999 .n. 517/XI

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)

- Nelle sottozone di tipo E fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agrosilvo-pastorali di cui all'art. 10, commi 3 e 4 relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni⁵¹ di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il giudizio di razionalità⁵² espresso dalle competenti strutture regionali;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente⁵³;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
 - d) vengano salvaguardati gli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale⁵⁴;
 - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n. 680 UBA⁵⁵ per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi. Il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche operanti sul territorio comunale da almeno tre anni.
- Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività produttive artigianali, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate⁵⁶:
 - a) che non siano realizzabili mediante il solo recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
 - b) oppure che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale⁵⁷.
- Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per usi ed attività compatibili
 con le destinazioni ammesse nella sottozona di appartenenza sono sempre attuabili fatta
 salva la verifica degli equilibri funzionali relativi ai servizi di cui al precedente articolo
 12.
- 4. Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/1,5 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli

⁵¹ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

⁵² Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato all'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e smi.

⁵³ sulla base del manuale tecnico approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi

⁵⁴ NAPTP art. 26, comma 3

⁵⁵ Calcolata in base al manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi approvato con DG 1544/2006 e smi.

⁵⁶ NAPTP art. 25, comma 4, 5

⁵⁷ NAPTP, art. 25, commi 4 e, 5

interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale⁵⁸.

- 5. Nuove costruzioni destinate alla realizzazione di strutture ricettive extralberghiere per esercizi di affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9, lettera g7), sono assentite nel rispetto del rapporto massimo pari a 1/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi e quella relativa agli interventi di recupero nell'ambito della stessa sottocategoria di destinazione d'uso, con riferimento al territorio comunale.
- 6. Sono assentibili, se previste nelle specifiche tabelle di sottozona, nuove aziende alberghiere, di cui art. 10, comma 9, lettere g1) e g2),59 prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto.
- 7. Sono assentibili, se previsti nelle specifiche tabelle di sottozona, i posti tappa, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, gli esercizi di affittacamere, le CAV di cui art. 10, comma 9, lettere g3), g4), g6), g7), g12⁶⁰ prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti.
- 8. Si prescinde dalla verifica di cui al precedente comma 4, nel caso di interventi di nuova costruzione derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68 delle NTA, e nel caso di interventi di nuova costruzione a favore della residenza principale e nel caso di aree sottoposte a strumento attuativo.

⁵⁸ NAPTP art. 24, commi 2 e 3

⁵⁹ NAPTP art. 29, comma 2

⁶⁰ NAPTP, art. 29, comma 4

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

1. Nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, nelle sottozone di tipo E, il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvopastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito nei seguenti casi:

Strutture d'alpeggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili ecc.) 61:

- fabbricati con capienza inferiore a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 mc, nel caso il comprensorio di riferimento sia adeguatamente servito da altre strutture d'alpeggio;
- fabbricati con volumetria superiore a 300 mc, nel caso gli stessi non siano più ritenuti idonei all'uso agricolo;

Strutture agrituristiche: la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

Altre strutture

- fabbricati non più idonei all'uso agricolo costruiti prima del 1945 62;
- fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 alla data del 6/7/1984, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 mc, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore.

Per tutti i casi non contemplati nei punti precedenti il mutamento della destinazione d'uso è ammissibile previa verifica dell'idoneità all'uso agricolo sull'immobile interessato con le modalità di cui alle disposizioni vigenti⁶³.

- 2. L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali su istanza presentata, tramite il comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza dev'essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:
 - individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.).
 L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura;
 - individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
 - individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
 - individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato

61 con le limitazioni di cui al comma 9 (così come modificato dall'istruttoria delle Strutture Catalogo e Patrimonio paesaggistico e architettonico) dell'articolo 25 delle NTA

ha eliminato: esclusivamente

ha eliminato: dell'a

⁶² con le limitazioni di cui al comma 9 (così come modificato dall'istruttoria delle Strutture Catalogo e Patrimonio paesaggistico e architettonico) dell'articolo 25 delle NTA

⁶³ DGR 1303 del 30 settembre 2016

oggetto della richiesta;

motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.

Il comune, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, provvede alla conclusione del procedimento.

- 3. Nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, nelle sottozone diverse da quelle di tipo E, indipendentemente dal fatto che i fabbricati siano o meno ancora idonei all'uso agricolo, la modificazione di uso a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di fabbricati agro-silvo-pastorali che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato non superiore a 750 m³ esclusa la parte destinata ad abitazione, il volume esistente può essere mantenuto, indipendentemente dalla nuova destinazione d'uso;
 - b) nel caso di fabbricati agro-silvo-pastorali che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato superiore a 750 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione, il volume esistente può essere mantenuto per le seguenti nuove destinazioni di cui al precedente art. 10 e se ammesse dalla tabella di sottozona:
 - attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (sottocategoria "e1");

attività turistiche e ricettive (categoria "g");

c) il mutamento a favore della destinazione residenziale (sottocategorie "d" e "dbis1") dovrà avvenire, escludendo dalla verifica della densità fondiaria la parte già destinata ad abitazione, nel rispetto dei parametri di sottozona fatta salva la possibilità di mantenere o realizzare nel volume esistente due unità immobiliari rapportate alle dimensioni del nucleo familiare.

In ogni caso, per i fabbricati realizzati dopo il 1945 che non presentano caratteristiche di pregio architettonico, la variazione di destinazione d'uso è obbligatoriamente subordinata all'attuazione di modifiche architettoniche della struttura volte ad un inserimento ambientale pertinente all'edificato adiacente.

4. In quanto il Comune si qualifica come stazione turistica minore ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso residenziale secondario e per fabbricati ad uso di strutture ricettive debbono soddisfare le seguenti condizioni⁶⁴:

V1 ≤ 3* Vaa

dove:

V1= volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea (di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)

Vaa = volume ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2), g7)) 65

 Ai fini dell'applicazione dell'equilibrio funzionale di cui al precedente comma 7 si fa riferimento alla situazione di fatto esistente alla data di adozione della variante generale di adeguamento del PRG al PTP⁶⁶. ha eliminato: Consiglio comunale

ha eliminato: dell'

ha eliminato: si esprime in merito alla richiesta

⁶⁴ NAPTP art. 24, commi 2 e 4

⁶⁵ Indicazioni di carattere generale per l'adeguamento dei PRG al PTP, relativamente all'art. 24 delle NAPTP

⁶⁶ Indicazioni di carattere generale per l'adeguamento dei PRG al PTP, relativamente all'art. 24 delle NAPTP

- 6. I fabbricati costruiti, ristrutturati o ampliati con finanziamenti pubblici o che hanno usufruito di deroghe ai sensi dell'art. 71 delle NTA non possono comunque essere mutati di uso prima dell'estinzione del relativo vincolo.
- 7. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei 20 (venti) anni successivi alla dichiarazione di agibilità delle opere⁶⁷; tale vincolo deve essere trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.
- 8. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano sui aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Titolo V delle presenti NTA, sono ammissibili a condizione che siano adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.
- 9. Il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati agricoli costruiti dopo il 1984 inseriti nelle sottozone di tipo Ba specificate nella tabella 1-Ba delle NTAtab è consentito esclusivamente a favore della residenza principale e per attività ricettive alberghiera ed extralberghiera.

⁶⁷ NAPTP, art. 29, comma 6

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

- Nelle tabelle di ogni sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegate alle presenti NTA sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
- 2. La superficie urbanistica derivante da nuova edificazione assentibile annualmente non può essere superiore al 10% della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG nelle sottozone di tipo Ba e Be1, stimata pari a 14.915 m²; nel caso di parziale utilizzo della superficie urbanistica di nuova edificazione assentibile annualmente è data la possibilità di recuperare negli anni successivi la percentuale non realizzata.
- 3. Si prescinde dalla verifica di cui al comma precedente nel caso di nuova edificazione nelle sottozone assoggettate obbligatoriamente a PUD.

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

- 1. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG quali a titolo esemplificativo non esaustivo:
 - convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata⁶⁸;
 - convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile privato⁶⁹;
 - convenzioni atte a disciplinare le modalità di visitabilità delle mete del turismo culturale⁷⁰;
 - convenzioni atte a regolare i reciproci rapporti di vincolo o di vantaggio nell'attività edificatoria tra privati cittadini e Comune, quali, ad esempio, le cessioni volontarie di immobili a favore del Comune, la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione da parte dei cittadini, il trasferimento di volumetria a titolo di perequazione;
 - altre convenzioni relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
- 2. L'attuazione del PRG può avvenire anche in forza di convenzioni tra Comuni e altri enti territoriali con specifico riferimento agli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali o a favore di altri Comuni.

Art. 18 (Fasce di rispetto)

- 1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II.
- Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e
 protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano
 sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi⁷¹ e delle relative norme di
 settore.
- Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
- 4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è vietata la nuova edificazione fatte salve diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.
- 5. Le fasce di rispetto dalle industrie insalubri⁷² sono fissate pari a 10 metri, fatta salva diversa normativa di settore o indicazioni derivanti specifici organismi di controllo in materia igenico-sanitaria (USL, ARPA, ecc.); in dette fasce di rispetto è vietata la nuova edificazione con destinaziale residenziale o ricettiva.

⁶⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 49, comma 2, lettera d)

⁶⁹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 67, comma 2

⁷⁰ NAPTP, art. 28, comma 3

⁷¹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo V, Capo II, e smi; D.leg.vo 152/2006

⁷² Testo Unico delle Leggi sanitarie (RD n. 1265/1934), art. 216

Art. 19 (Difesa del suolo)

- In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP⁷³. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui al Titolo V delle NTA e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile.
- 2. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale ogni intervento edilizio ed urbanistico deve seguire i seguenti criteri:
 - essere fondato su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste;
 - essere compatibile con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte di inedificabilità e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni;
 - essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
 - essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo.
- In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive⁷⁴:
 - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, ivi comprese le piste di sci, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
 - l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile;
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
 - d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti

⁷³ NAPTP, art. 33, commi 1 e 4; DM 11 marzo 1988

⁷⁴ NAPTP, art. 33, comma 2

sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.

- 4. Le modificazioni dell'assetto del suolo, quali ad esempio i disboscamenti che determinano alterazioni della copertura forestale e le sistemazioni agrarie dei terreni, devono garantire la compatibilità idrogeologica ed ambientale da verificarsi all'atto del rilascio di titolo abilitativo ed in sede di PUD, per gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA.
- 5. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle NTA.
- 6. Le attività estrattive in cava, definite dal piano regionale delle attività estrattive, sono subordinate alla verifica di compatibilità idrogeologica ed ambientale⁷⁵.
- 7. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali⁷⁶.

⁷⁵ NAPTP, art. 34, commi 3 e 5

⁷⁶ Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)

- L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso i seguenti strumenti attuativi definiti dal PTP o formati dalla Regione anche su proposta di comuni e comunità montane 77:
 - a) progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL;
 - b) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR.
- 2. Gli usi e gli interventi concernenti la valorizzazione della risorse e delle peculiarità della stazione turistica minore di Torgnon⁷⁸ sono coerenti con gli indirizzi del programma di sviluppo turistico (PST)⁷⁹.

⁷⁷ NAPTP, art. 5

⁷⁸ come qualificata dal PTP: Relazione Illustrativa, punto 7.7 - Turismo

⁷⁹ NAPTP, art. 27

Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)

- Nelle sottozone destinate agli insediamenti è ammesso il trasferimento della superficie edificabile su lotti appartenenti alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona nel caso di lotti residuali manifestatamente inedificabili per le esigue dimensioni e/o gravate da vincoli di inedificabilità.
- Il trasferimento della superficie edificabile di cui al comma precedente è consentito esclusivamente nel caso il terreno di provenienza sia totalmente libero da edificazione; la capacità edificatoria residua su di un lotto già edificato può essere utilizzata solo all'interno del lotto medesimo.
- 3. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell'art. 18, concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno contiguo appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
- 4. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree soggette a medio o alto rischio di pericolosità idrogeologica per frana, inondazione, valanga o slavina, e quelle ricadenti in area boscata, disciplinate al Titolo II, Capo V delle NTA e individuate nelle carte prescrittive degli ambiti inedificabili, concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
- 5. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree vincolate dal PRG a servizi o ad attrezzature puntuali o a rete concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa densità fondiaria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno contiguo appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
- 6. Nel caso di cessione volontaria e gratuita da parte di privati al Comune con atto unilaterale d'obbligo delle aree di cui al comma 5 la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno appartenente alla medesima sottozona, in misura pari al 150% di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza, o pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza se il privato realizza altresì le opere previste sull'area vincolata, fatti salvi gli altri parametri edilizi di sottozona riportati in tabella. Le aree cedute e le eventuali nuove opere realizzate fanno parte del patrimonio immobiliare del Comune.
- 7. Il trasferimento della superficie edificabile su lotti non contigui appartenenti alla medesima sottozona, previsto nei precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5, è ammissibile nel caso di effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti per raggiungere la cubatura desiderata, il suddetto trasferimento è comunque sempre consentito in presenza di PUD.
- 8. Qualora i privati cittadini cedano volontariamente e gratuitamente le aree di cui al comma 5 realizzando le relative opere pubbliche previste, è ammesso l'utilizzo del sottosuolo da parte dei privati per le destinazioni d'uso consentite, ad esclusione della residenza, anche mediante la realizzazione di costruzione interrata o seminterrata; la struttura e le connesse superfici nel sottosuolo rimangono di proprietà privata.
- 9. I trasferimenti di volumetria indicati nei precedenti commi 6 e 7, devono essere regolati da apposita convenzione tra privati proponenti e Comune; le relative condizioni di vincolo sugli immobili devono essere trascritti alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.

Art. 21bis (Capacità edificatoria)

- La capacità edificatoria si basa sulla superficie del lotto asservito all'edificazione e sulla
 densità fondiaria assegnata dal PRG in rapporto alle diverse destinazioni d'uso ammesse
 nelle sottozone per insediamenti di tipo B, C e F, fatte salve le limitazioni derivanti dal
 rispetto delle prescrizioni contenute al Titolo II delle NTA.
- La capacità edificatoria si esprime come superficie urbanistica (Sur) riferita alla superficie fondiaria (SF) del lotto assoggettato all'edificazione.
- La superficie urbanistica (Sur) ammissibile sul lotto interessato dall'intervento si calcola come prodotto della superficie fondiaria (SF) per la densità fondiaria (I)⁸⁰ definita nelle tabelle relative ad ogni sottozona.
- 4. Le superfici destinate ai servizi e agli accessori alle unità immobiliari (Snr) e quelle non residenziali destinate a impianti speciali (Snrs)⁸¹ sono ammissibili nei limiti del rapporto stabilito in ogni sottozona tra la superficie complessiva (Scu)⁸² e la superficie fondiaria (SF).
- 5. Il calcolo dell'indice fondiario sul lotto assoggettato all'edificazione avviene sulla base dei seguenti criteri applicativi:
 - a) non vengono computate le superfici accessorie Snr e Snrs di locali posti sotto il livello del terreno sistemato o al piano seminterrato, come definito nel Regolamento Edilizio, anche su più piani, purché la superficie per ogni piano sia inferiore o uguale al 60% della superficie del lotto;
 - sono escluse dal calcolo delle superfici Snr o Snrs i balconi, aggettanti sino ad un limite massimo di 1,50 metri, le terrazze, i porticati aperti, i sottotetti non agibili, le scale esterne alle unità immobiliari e i vani ascensore;
 - c) i sottotetti mansardati, anche se accessibili, aventi altezza massima della linea di imposta del tetto non superiore a 40 cm. rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio, misurata sul filo perimetrale esterno del fabbricato, non vengono computati:
 - come Snr o Snrs quando l'altezza media utile relativa all'intera superficie del piano sia inferiore a metri 2,40;
 - come Snr o Snrs o Sur nei casi in cui vengano ricavati locali che presentino altezza utile agibile uguale o superiore a 2,40 metri per i fabbricati situati oltre 1.100 metri di altitudine oppure 2,55 per i fabbricati posti ad una quota uguale o inferiore a tale altitudine, purché la superficie complessiva dei locali non superi il 40% dell'intero piano mansardato;
 - d) le superfici di autorimesse fuori terra rispetto al terreno sistemato sono computate come Snr limitatamente al ricovero di due posti auto pertinenziali ad ogni unità immobiliare; le superfici di autorimesse derivanti dal ricovero di tre o più posti auto per unità abitativa rientrano nel calcolo della Sur consentita sul lotto;
 - e) le superfici Snr o Snrs di locali fuori terra rispetto al terreno sistemato destinati a servizi ed accessori ad unità immobiliari non comprese nello stesso lotto di terreno

⁸⁰ DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI, Allegato A, Paragrafo I, comma 1 – Densità fondiaria

⁸¹ definite rispettivamente ai commi 3 e 4, Paragrafo G, Capitolo I, Allegato A, deliberazione 24.03.1999, n. 517/XI

⁸² DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI, Allegato A, Paragrafo G, comma 7 – Superficie complessiva

sono calcolate interamente come Sur.

- 6. Ogni eventuale futura trasformazione delle superfici Snr e Snrs, realizzata in virtù dei disposti del precedente comma 4, a superficie utile (Su o Sua) è ammessa nei limiti della densità fondiaria (I) prescritta sul lotto e del rapporto tra la superficie complessiva (Scu) e la superficie fondiaria (SF), da verificare alla data di richiesta di mutamento di destinazione d'uso.
- 7. L'incremento di superficie derivante dalla demolizione parziale o totale di tramezze o muri di spina alle unità immobiliari per dare luogo alla riorganizzazione degli spazi interni alle unità stesse o all'accorpamento di più unità distinte non rientra nel calcolo della Su o Sua o Snr per gli immobili dichiarati abitabili o agibili e regolarmente accatastati; nel caso di varianti di progetti in corso d'opera tale incremento non può superare il 5% della superficie autorizzata con il titolo abilitativo.
- 8. Al fine di dare priorità al riuso funzionale e totale dei volumi esistenti, là dove possibile ed a prescindere dalla densità fondiaria presente o prevista sul lotto, sui fabbricati esistenti alla data di adozione della variante generale di adeguamento alla l.r. 11/1998 e al PTP è ammesso il pieno utilizzo del volume per incrementare le attuali superfici di Sur o Snr o Snrs per le destinazioni previste nelle singole sottozone, purché la volumetria oggetto di trasformazione sia regolarmente autorizzata ai sensi di legge e fatti salvi il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA e della dotazione minima dei servizi privati richiesti in relazione all'eventuale differente destinazione d'uso.

Art. 21ter (Uso razionale delle risorse energetiche, riduzione delle emissioni inquinanti e aumento dell'efficienza energetica degli edifici)

- Con riferimento all'intero territorio comunale, al fine di favorire l'uso razionale delle risorse energetiche riducendo nel contempo le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera, sono ammessi i seguenti tipi di intervento:
 - a) realizzazione degli impianti di produzione di energia e delle relative reti di cui al comma 1 dell'art. 31 delle NTA, con specifico riferimento allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;
 - b) aumento dell'efficienza energetica degli edifici o, comunque, relativi agli interventi connessi al rendimento energetico nell'edilizia⁸³;
 - c) ulteriori interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili non ricompresi nelle precedenti lettere, tra cui la biomassa.
- 2. L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 è subordinata alle eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili di cui al Capo V e del Titolo II, nonché alle disposizioni del comma 2 dell'art. 31 delle NTA e alle disposizioni applicative contenute nel regolamento edilizio.

⁸³ D.leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE)

Art. 21quater (Strutture e infrastrutture fonti di inquinamento acustico)

 Le attività, gli usi e gli interventi sul territorio comunale devono rispettare i valori limite per il rumore ambientale definiti per ogni singola zona acustica omogenea dalla classificazione acustica del territorio⁸⁴ sulla base della vigente legislazione in materia⁸⁵.

⁸⁴ LR 30 giugno 2009, n. 20, art. 4; Piano di classificazione acustica approvato dal comune.......

⁸⁵ L 26 ottobre 1995, n. 447; LR 30 giugno 2009, n. 20

Titolo II - Disposizioni specifiche

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

- Il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni ecologiche e paesaggistiche che vengono identificati come unità di paesaggio dal PTP.
- Le unità di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale, rappresentate nella tavola prescrittiva "P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali", sono le seguenti:
 - AC paesaggio d'alta montagna: creste rocciose e nevate della Pointe de Chavacour
 - VG paesaggio di valloni: vallone a gradoni di Chavacour
 - VP paesaggio di valloni: fasce rocciose e franose di Levaz
 - BC paesaggio dei boschi: versante tra Mont Meabé e Becca d'Aver con pascoli tra cornici boscate
 - IT paesaggio di terrazzi: insediamenti diffusi su terrazzi con conche e cornici boscate.
- 3. Ogni trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale deve garantire la salvaguardia delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono le singola unità di paesaggio di cui al precedente comma 2).
- 4. A tal fine, i progetti edilizi e gli strumenti attuativi del PRG devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

- Nella tavola prescrittiva "P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" sono evidenziate, ai sensi del PTP, le componenti strutturali⁸⁶ del paesaggio caratterizzanti il territorio comunale meritevoli di specifica tutela.
- Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità⁸⁷. In ogni caso opera la disciplina di cui alle norme cogenti del PTP⁸⁸ con le limitazioni derivanti dall'applicazione delle procedure di cui al successivo comma 6.
- 3. Al fine della riqualificazione ambientale e della leggibilità del paesaggio nelle sue componenti caratterizzanti, in tutte le sottozone si osservano le seguenti prescrizioni:
 - nuovi fabbricati, nelle sottozone di tipo A ammessi solo in presenza di strumento attuativo, e manufatti devono essere adeguatamente inseriti nello specifico contesto mediante l'adozione di misure di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
 - gli interventi sui fabbricati e manufatti esistenti che presentano elementi di contrasto ambientale devono tendere alla rimozione o quantomeno all'eliminazione dei fattori di degrado;
 - costruzioni e manufatti in disuso o dismessi, quali ad esempio manufatti di impianti di risalita, linee telefoniche e elettriche, devono essere rimossi ed allontanati e l'area risultante deve essere ripristinata in continuità con il contesto paesaggistico;
 - gli impatti negativi sulle componenti sensibili del paesaggio derivanti dalla presenza sul territorio di aree e impianti con destinazioni speciali, quali impianti di depurazione dei reflui, aree di raccolta differenziata di rifiuti, discariche di materiali inerti, ecc., devono essere ridotti attraverso la creazione di mascherature con barriere vegetali, possibilmente costituite da essenze arbustive o di alto fusto autoctone, o con altre idonee opere di mitigazione, da definirsi in sede di progetto di ciascuna area;
 - le aree con utilizzo in contrasto con le destinazioni di sottozona o non più connesse ad attività in atto, quali cave dismesse, depositi di materiali non autorizzati, ecc., devono essere ripristinate alla preesistente situazione ambientale ed in continuità con le specifiche caratteristiche dell'unità di paesaggio di appartenenza;
 - le aree coerenti con le destinazioni di sottozona, ma con utilizzo improprio, debbono essere oggetto di interventi manutentivi atti ad eliminare i fattori di contrasto sulle aree stesse e mitigare la percezione visiva dai percorsi principali anche attraverso la realizzazione di barriere vegetali;

⁸⁶ NAPTP, art. 30, comma 2

⁸⁷ NAPTP, art. 30 e 36, comma 9, e art. 38, commi 3 e 4

⁸⁸ NAPTP, artt. 37, 38 e 40

- i depositi permanenti di materiali che determinano disturbo visivo e impatto negativo sulle diverse componenti ambientali non sono tollerati e devono essere smaltiti ai sensi di legge:
- in particolare, le fasce stradali edificate od edificabili che costituiscono meta visiva privilegiata dai principali assi viari devono fornire un'immagine decorosa senza alterare l'armonia del paesaggio; gli interventi sugli immobili presenti in tali fasce seguono le disposizioni dell'art. 62 delle NTA;
- a conclusione dei lavori edilizi il suolo interessato dagli interventi e le aree di pertinenza di fabbricati devono essere idoneamente sistemati.
- 4. Al fine di valorizzare la visibilità delle componenti strutturali nel loro complesso il PRG individua specifici angoli di visuale denominati "punti panoramici" che devono essere prioritariamente tutelati e, nel contempo, adeguatamente attrezzati per costituire mete di richiamo turistico e di appropriazione culturale delle risorse paesaggistiche locali.
- I principali rus sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica⁸⁹.
- 6. I progetti inerenti alle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, i percorsi storici, i beni culturali isolati e i fabbricati e manufatti classificati "monumento" e "documento" con le relative aree di pertinenza, indicati nella carta prescrittiva P1 quali componenti strutturali del paesaggio, sono da assoggettare all'autorizzazione dei competenti uffici regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici, archeologici e architettonici.
- 7. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisionali.
- 8. Il versante terrazzato già destinato a seminativi, ora in gran parte incolto, che si sviluppa a monte della frazione Etirol, individuato sulla carta prescrittiva P1 con apposito retino e sigla "VS", assume pregio paesaggistico tale da essere tutelato nelle sue caratteristiche intrinseche. In tale contesto territoriale è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità dell'andamento morfologico terrazzato del versante; in particolare, il ripristino di murature ammalorate o la realizzazione di nuove devono avvenire nel rispetto della tipologia costruttiva tradizionale con paramento a vista con giunti a secco e altezza non superiore a 2,00 metri fuori terra, fatta salva la ricostruzione di murature esistenti che presentano maggiori altezze.

⁸⁹ NAPTP, art. 26, comma 11

Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici)

- 1. Nella carta motivazionale M5 "Carta dei vincoli paesaggistici e ambientali" sono indicate:
 - A le aree tutelate per legge90:
 - a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:
 - 1) lac du Tsan
 - 2) lac Palud
 - b) le montagne per la parte eccedente m 1.600 s.l.m.
 - c) i ghiacciai e i circoli glaciali;
 - 1) glacier de Chavacour
 - 2) glacier du Dôme du Tsan
 - d) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
 - e) le zone gravate da usi civici:
 - 1) pascoli di uso civico
 - 2) boschi di uso civico
 - f) le zone di interesse archeologico:
 - 1) Châté e Châtelar.
 - B le bellezze naturali⁹¹ del territorio comunale:
 - a) area di notevole interesse pubblico del D.M. 18 febbraio 1973.
- Alle aree di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici⁹².
- 3. Alle aree tutelate per legge, di cui al comma 1, lettera a, che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dal P.R.G. come zone A e B non si applicano le disposizioni previste per le aree di interesse paesaggistico⁹³.

⁹⁰ d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1

⁹¹ d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 136

⁹² d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, parte terza

⁹³ d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 2, lett. a)

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

- 1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole nelle tavole prescrittive "P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" e sono di seguito elencati, di cui alcuni riconoscibili sulla base dei codici assegnati dal PTP:
 - a) monumenti, integri o diroccati⁹⁴, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale e nazionale, individuati in sede di classificazione:
 - C38 Chiesa parrocchiale di San Martino
 - C256 Cappella di Gilliarey
 - C257 Cappella di Saint-Pantaléon
 - C258 Château de Chavacour

Cappella privata di Faussemagne in loc. Désert⁹⁵ (F° V – Mappale C)

Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/199896.

- b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB), ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati individuati in sede di classificazione:
 - C259 Mulino di Etirol

Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono documento (cat. B) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998⁹⁷.

⁹⁴ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e smi

⁹⁵ Provvedimento Soprintendenza Beni Culturali del 6/08/2005 prot. 10819/BC e successivo Decreto dell'Assessore all'Istruzione e alla Cultura prot.1292/BC del 03/02/2006

⁹⁶ sono monumenti:

A1- castelli, torri,cinte murarie,case forti e fortificazioni

A2 – reperti archeologici

A3 – ponti antichi e strutture viarie antiche

A4 – edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 – edifici la cui edificazione risale ad oltre 70 anni e appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti.

⁹⁷ sono documenti:

B1 - rascard, grenier

B2 – edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili – come individuati al comma 8 del presente articolo – e lavatoi)

B3 – edifici produttivi e connessi alle attività produttive /segherie, forge, edifici d tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all'attività estrattiva, centrali idroelettriche)

B4 – edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo XX), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici.

- c) Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC), tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli individuati alle precedenti lettera a) e b).
- 2. Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, qualsiasi intervento deve ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni culturali e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti gienico-sanitari dei locali di abitazione⁹⁸.
- 3. Per gli edifici considerati di pregio storico architettonico di cui alla lettera c) del comma 1, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione 99; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi spetta alla competenza della sola amministrazione comunale e della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito tutelato o gravasse su questo la necessità di parere a seguito di specifiche leggi regionali 100.
- 4. Sugli edifici di cui al comma 1 sono ammessi gli interventi di seguito indicati:
 - relativamente ai monumenti e ai documenti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo:
 - relativamente agli edifici di pregio manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione è ammessa con le limitazioni di cui al successivo comma 9;
 - relativamente ai diroccati assimilabili a documento o edificio di pregio manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione con le limitazioni di cui al successivo comma 9, nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalla l.r. 11/98, art. 52, comma 4, lettera e) e smi.
- 5. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e nelle relative aree di pertinenza F1¹⁰¹, sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di beni culturali¹⁰², nonché alle disposizioni delle NAPTP¹⁰³, fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere a.
 - eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);

⁹⁸ l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 2 e 2bis

⁹⁹ I.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 5

¹⁰⁰ I.r. 18 aprile 2008, n. 21 e I.r. 4 agosto 2009, n. 24

¹⁰¹ Si rimanda anche al successivo articolo 26.

¹⁰² Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e smi – l.r. 10 giugno 1983, n. 56, art.8, comma 1.

¹⁰³ NAPTP art. 37, comma 3.

- migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
- interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine quantomeno, allo studio progettuale della uniformazione dei prospetti visibili da suolo pubblico;
- salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
- destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili.
- 6. Sugli edifici di cui alla lettere a) e b), di cui al comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi104
- 7. Le aree libere degli edifici di cui al comma 1, lettere a) e b), sono inedificabili: sui bassi fabbricati accessori su di esse esistenti, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.
- 8. I fontanili e gli abbeveratoi che presentano tipologia tradizionale (lastre di pietra) e realizzati antecedentemente al 1945 costituiscono infrastrutture oggetto di tutela, pertanto gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni culturali.
- 9. In generale per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 si adotteranno le disposizioni seguenti:
 - a) un sottotetto esistente, se non ha già preventivamente l'altezza media regolamentare prescritta o non ha già destinazione abitativa, non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile;
 - b) l'ampliamento in elevazione per l'adeguamento igienico sanitario dei vari piani deve essere contenuto nel minimo indispensabile;
 - c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti;
 - d) i progetti e gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti regole:
 - utilizzare le strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti nel presente articolo, o da norme vigenti, o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove nel caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con le tipologie esistenti;
 - l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di porzioni di fabbricato totalmente in legno non possono, di norma, comportare lo smontaggio e il rimontaggio delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare alcuni elementi fortemente degradati e tali da pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei irrecuperabili;
 - ove negli edifici oggetto dell'intervento siano presenti elementi caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), tali elementi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione formale senza

falsificazione delle parti mancanti;

- è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma 9 nonché con interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
 - le volte;
 - gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
- i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
- · i forni o le macine ad uso privato;
- gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
- le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
- l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate:
- qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.
- 10. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lett. c) del comma 1 afferenti a specifiche leggi regionali¹⁰⁵, sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni paesaggistici ed architettonici. Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, saranno applicati i limiti imposti dal comma 9 lettere b), c) e d).
- 11. Sui beni di cui al comma 1 sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.
- 12. Sui bassi fabbricati accessori, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalla Commissione Edilizia o dalle competenti strutture regionali di tutela negli ambiti sottoposti a vincolo, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e adeguamento tipologico.
- 13. Sugli edifici diroccati presenti in aree esterne alle sottozone A, si opererà con le modalità delle analoghe strutture delle sottozone A. Inoltre, se si tratta di edifici diroccati assimilabili a documento (DB) o comunque presenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà necessario conseguire il preventivo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di beni architettonici o paesaggistici. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge.
- 14. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista¹⁰⁶ sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni architettonici, devono essere volti alla loro riqualificazione e conservazione.
- 15. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge 107.".

¹⁰⁵ l.r. n. 24 del 2009 e l.r. 26 del 2012

¹⁰⁶ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e smi, art.11, comma 1, lettera a).

¹⁰⁷ I.r. 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

- Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, ai sensi dell'art. 40 NAPTP, sono individuate nelle tavole P1 – "Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" e P4 – "Zonizzazione, servizi e viabilità del P.R.G". Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario sono:
 - Triatel (P89) (sottozona Ee1).

Le aree di specifico interesse archeologico sono:

- villaggi dell'Età del Bronzo-Ferro (Salassi), nelle località Châté e Châtelar (A115) (sottozona Ee2 e Eg15/4).
- Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti.
- 3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici
- 4. Per le aree F1a di potenziale interesse archeologico, pertinenti ad un edificio monumento, individuate nella tavola P401- Classificazione degli edifici e di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Martino, in località Mongnod (parte della sottozona Ad4*);
 - areale di pertinenza della cappella di Saint-Evence, in condivisione con il limitrofo comune di Saint-Denis (a ovest) (minima parte della sottozona Ec1);
 - areale di pertinenza della cappella di Saint-Pantaléon sita al colle omonimo in condivisione con i comuni limitrofi di Verrayes (a ovest) e di Saint-Denis (a sud) (minima parte della sottozona Ec1).
- 5. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
- 6. Le seguenti aree, individuate come LM sulla tavola P4 "Zonizzazione, servizi e viabilità del P.R.G", sono sottoposte a speciale limitazione e ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - "LM5" areale di interesse archeologico sulla cresta tra il col de Pierrey e il Mont-Miracle (minima parte della sottozona Ef6);
 - "LM6" areale di pertinenza dell'ospizio medievale di Chavacour (parte delle sottozone Eb9 e Ef5);
 - "LM7" areale di interesse archeologico del pianoro di Dzilliarey (parte delle sottozone Eb5 e Ef1).
- 7. Nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico è esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le

¹⁰⁸ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 NAPTP.

possibilità e le procedure ai sensi di legge 109.

- Gli interventi di valorizzazione estesi ad una intera area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico di cui alla lettera d), comma 1, art. 9 delle NTA, si attuano attraverso gli strumenti indicati al comma 6, art. 7 delle NTA.
- 9. Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico interferenti con le sottozone di tipo A, oltre alla disciplina indicata al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 44.

¹⁰⁹ DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

Art. 27 (Percorsi storici)

- La rete viaria storica costituisce patrimonio storico-culturale da tutelare e da valorizzare nelle sue componenti caratterizzanti.
- 2. In particolare nella tavola "P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" sono individuati i percorsi storici di interesse culturale e di rilevanza paesaggistica meritevoli di specifica tutela. 110 Più precisamente:
 - PS1 Saint-Évence tra Torgnon e Saint-Denis (Catalogo n. 16)
 - PS2 Mongnod-Cheille e/o Vesan-Mont de Juin-Triatel-Etirol-Comianaz-Gilliarey-Clonge-Perteille
 - PS3 Fenêtre d'Ersa -Grandes Drayères- Fenêtre de Tsan
 - PS4 Grandes Drayères- Col de Fort

Sulla tavola P1 sono altresì indicati gli ulteriori percorsi storici inseriti dalla Sovrintendenza regionale in fase di approvazione della variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP.

- 3. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 2, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili o la trama viaria sussista, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
- 4. Negli interventi di manutenzione e recupero della rete viaria storica, sono mantenuti in opera o reimpiegati materiali lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e altre strutture attinenti ai sentieri medesimi e, qualora degradati o non riconoscibili, i materiali, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area d'intervento o con caratteristiche similari.
- I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
- 6. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale¹¹¹, con specifico riferimento agli studi condotti dal Servizio Catalogo del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
- Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili, di cui al comma 2, nonché quelli direttamente interferenti con i tracciati stessi, in quanto beni culturali¹¹², sono sottoposti alla tutela di legge¹¹³.

¹¹⁰ art. 40 NAPTP

¹¹¹ NAPTP, art.37 commi 5 e 6

¹¹² NAPTP, art. 37, comma 1

¹¹³ D.leg.vo 22.01.2004, n. 42

Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti)

- 1. Nella tavola "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" sono indicate le infrastrutture connesse con il sistema dei trasporti a favore della collettività esistenti sul territorio comunale, più precisamente:
 - a) strade regionali n. 42 del Colle Saint Pantaleon e n. 9 di Torgnon,
 - b) strade comunali.
- Interventi di modifica della rete viaria esistente vengono individuati sulla tavola "P4 -Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" e sono diretti¹¹⁴ alla:
 - razionalizzazione della viabilità ordinaria e delle connessioni tra le reti,
 - riduzione o eliminazione dei fattori di rischio o di congestione per il complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza,
 - razionalizzazione del sistema dei trasporti con finalità di servizio alla mobilità locale e turistica.

¹¹⁴ NAPTP, art. 20

Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

- 1. Nella tavola "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" sono indicate le captazioni di "acque per consumo umano" dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi¹¹⁵ e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione¹¹⁶ ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente".
- 2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio¹¹⁷. L'accesso alle opere di presa è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
- 3. La differenziazione delle zone di rispetto delle risorse idriche in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata viene definita sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
- 4. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta opera la disciplina previste dalla vigente legislazione. In ogni caso sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

¹¹⁵ D.leg.vo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e smi - Art. 2

¹¹⁶ D.leg.vo 11 maggio 1999, n 152 e smi - art. 21 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258" D.leg.vo 152/2006.

¹¹⁷ D.leg.vo 152/2006

- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli¹¹⁸;
- k) pozzi perdenti¹¹⁹;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta ¹²⁰;
- m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame¹²¹;
- n) usi ed attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano.¹²²
- 5. Per gli insediamenti o le attività preesistenti di cui al comma precedente, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali sono adottate misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Non sono consentiti interventi edilizi eccedenti la manutenzione se connessi ad opere e costruzioni esistenti; i suddetti usi e attività non compatibili con l'esigenza di tutela della risorsa idrica sono subordinati altresì ad una attenta azione di controllo e disincentivazione da parte dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici123.
- 6. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente", elencate nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione 124.
- 7. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche¹²⁵, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
- 8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta del permesso di costruire o della

¹¹⁸ D.leg.vo 209/2003

¹¹⁹ D.leg.vo 152/2006

¹²⁰ D.leg.vo 152/2006

¹²¹ DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

¹²² DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)

¹²³ D.leg.vo 152/2006

¹²⁴ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 199, n. 339; I. 24 ottobre 2000, n. 323; D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

¹²⁵ D.leg.vo 152/2006

segnalazione certificata di inizio attività.

- Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge 126.
- Con riferimento alle opere di stoccaggio interrate è stabilita una zona di tutela assoluta¹²⁷.
- 11. La zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 metri dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua. In tale fascia valgono i disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- 12. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risosrsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali.

¹²⁶ D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm., LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

¹²⁷ LR 6.04.1998, n. 11 e smi, art. 42, commi 1 e 2

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")

- Le fasce di tutela delle sponde dei corsi idrici superficiali, classificati e non, sono fissate dal Piano di tutela delle acque (PTA) e la disciplina applicabile segue le relative disposizioni¹²⁸.
- 2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero diversi da quelli irrigui, e delle relative vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna è fissata una fascia di protezione inedificabile pari a 10,00 metri; nel caso in cui il confine di proprietà sia posto ad una distanza inferiore a 5,00 metri dal canale, deve essere inoltre garantita la possibilità di manutenzione delle opere stesse e devono essere assicurati adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili.
- 3. Nelle parti di territorio esterne alle sottozone di tipo A, B, C e F, le fasce di rispetto relative ai soli canali irrigui, altrimenti denominati "rus" o "brantse", a cielo libero e individuati sulle carte catastali, sono pari a 3,00 metri misurati dall'asse del canale; in tali fasce è unicamente consentita la realizzazione di infrastrutture pubbliche a rete o puntuali, nonché opere di miglioramento fondiario richieste da Consorzi o da singoli privati.
- 4. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisionali.
- 5. Per le opere di manutenzione idraulica dei "rus" si fa riferimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle acque e dai piani regionali di settore in materia di agricoltura.

¹²⁸ Piano di tutela delle acque (PTA), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII del 08 febbraio 2006, art. 43; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 41

Art. 31 (Produzione, reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

- Nel territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili di cui al Capo V del Titolo II, nonché alle disposizioni regionali in ordine all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici¹²⁹ sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kilovolt (kV), la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti;
 - c) l'installazione di impianti eolici ed a pannelli solari e fotovoltaici, ad esclusione delle aree non idonee, in conformità dei criteri e delle procedure individuati ai sensi di legge¹³⁰;
 - d) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti idroelettrici nel rispetto della legislazione vigente.
- 2. Con riferimento agli interventi di cui al precedente comma 1, nelle sottozone di tipo A ed in loro prossimità e/o negli spazi di relazione visiva con i nuclei storici, nei siti e sui beni di specifico interesse naturalistico e sulle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti eolici, mentre l'ammissibilità degli altri interventi è subordinata alla verifica di compatibilità degli impianti con l'esigenza di tutela ambientale anche alla luce di soluzioni alternative, fatta salva comunque l'acquisizione di un parere favorevole delle strutture regionali competenti a seconda dei vincoli presenti.
- 3. Nel territorio comunale è da perseguire:
 - la razionalizzazione delle linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione, e di norma anche per quelle di media tensione, con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nelle aree di specifico interesse naturalistico e paesaggistico, nelle sottozone di tipo A, dove sono presenti cavidotti interrati all'uopo predisposti, preferibilmente nelle altre sottozone di tipo A;
 - l'installazione dei sostegni per linee aeree in posizione visivamente defilata in corrispondenza dei punti panoramici ed all'interno dell'angolo di visuale per un raggio di 100 metri da misurarsi dai punti stessi, fatta salva la comprovata difficoltà tecnica di ottemperare a tale prescrizione.
- Su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica deve essere eseguita in via prioritaria in interrato o in posizioni visivamente defilate¹³¹.

¹²⁹ I.r. 17 maggio 2011, n.8

¹³⁰ DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

¹³¹ NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

5. Nelle fasce di rispetto delle linee elettriche gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono sottoposti alle vigenti disposizioni in materia¹³².

¹³² LN 36/2001, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

- 1. Nella tavola "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" sono indicati gli impianti di trattamento delle acque reflue collegati alle reti fognarie pubbliche.
- I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP ¹³³ nonché delle leggi e dei piani di settore¹³⁴.
- Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile¹³⁵, come segue:
 - a) impianti di depurazione, 100 metri;
 - b) fosse di depurazione di tipo Imhoff, 10 metri.
- Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento¹³⁶ 137.
- Gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.

¹³³ NAPTP, Art. 22, Comma 4

¹³⁴ LR 8 settembre 1999, n. 27

¹³⁵ DGR 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo III Paragrafo B)

¹³⁶ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della I. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento; D.lgg..vo 152/2006

¹³⁷ LR 59/1982

Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)

- 1. Ad una distanza inferiore a 50 m dalle stalle e dalle concimaie, non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, salvo quelle finalizzate ad ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, nonché i suoi coadiuvanti e dipendenti.
- 2. Distanze inferiori possono essere ammesse per:
 - a) la realizzazione di strutture agrituristiche connesse all'azienda zootecnica: in tal caso valgono le distanze stabilite dalle apposite disposizioni igienico-sanitarie regionali¹³⁸;
 - b) la realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio della azienda zootecnica, con un minimo di 25 m.;
 - c) la realizzazione di nuove edificazioni su terreni considerati edificabili dal PRG previgente alla presente Variante sostanziale al PRG, con un minimo di 25 m. In tale caso, se sui terreni compresi nelle sottozone A, B, C, ne deriva un vincolo di distanza e se la competente edificabilità non può essere realizzata nella eventuale parte del lotto non interessata dal vincolo, essa può essere trasferita:
 - in lotti contigui;
 - in lotti non contigui previa formazione in tal caso di idoneo PUD, con i criteri di cui al comma 5 del precedente art. 21.

In tali possibili trasferimenti si rispetteranno comunque i rapporti di copertura, le altezze massime dell'edificio e le norme sulle distanze.

- 3. Interventi non consentiti:
 - a) l'ampliamento di sottozone edificabili ad una distanza inferiore a 50 m. da stalle e concimaie esistenti in sottozone E;
 - b) l'insediamento di nuove stalle o concimaie ad una distanza inferiore a 50 m. sia dalle abitazioni esistenti sia dal confine delle sottozone A,B,C, e di quelle di tipo F con strutture pubbliche esistenti o previste dal PRG.
- 4. Distanze da osservare per altri interventi, salvo quanto previsto al precedente comma:
 - a) ad una distanza inferiore a 25 m. da stalle e concimaie non è consentito l'ampliamento di strutture abitative esistenti, allorquando l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere;
 - b) non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implichino la presenza duratura di persone per edifici posti ad una distanza inferiore a 25 m. da stalle e concimaie esistenti: tale distanza non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni di sottozona (A, B, C e F) poiché trattasi di strutture destinate nel breve o medio periodo, alla chiusura o alla delocalizzazione. Qualora tali strutture siano rimaste inutilizzate per un periodo continuativo di anni cinque, le stesse non potranno più essere riutilizzate per il ricovero del bestiame se poste a distanza inferiore a 10 m. dagli insediamenti esistenti nonché da quelli realizzabili in base alle destinazioni d'uso prevalenti nella sottozona.
 - c) il potenziamento di stalle o concimaie esistenti poste a distanza inferiore a 50 m. dalle abitazioni o dai confini delle sottozone A, B, C e di quelle di tipo F destinate all'edificazione di servizi pubblici, può avvenire se non ne consegue una riduzione della distanza esistente.

Sono comunque sempre ammessi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni sanitarie e di sicurezza di esistenti stalle e concimaie.

- 5. Nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma, tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e con il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienicosanitarie necessarie.
- Incompatibilità eventuali di dette strutture agricole ed usi abitativi dovranno essere risolte con attivazione del Comune finalizzata a coordinare esigenze contrastanti.

Art. 33 (Viabilità)

- 1. Nella tavola "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" è indicata la rete stradale pubblica che è composta da ¹³⁹:
 - E strade regionali n. 42 del Colle Saint Pantaleon e n. 9 di Torgnon;
 - F strade locali (regionali, comunali, vicinali).
- La nuova viabilità prevista o prevedibile in futuro attraverso le vigenti procedure di variante al PRG è indicata nella tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG".
- Le nuove strade comunali e private, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono
 essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili¹⁴⁰, fatte salve
 le deroghe ammesse¹⁴¹.
- 3. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
- 4. Per la progettazione e l'esecuzione delle strade comunali e private, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 e delle norme cogenti di cui alla lettera b), comma 1, art. 21 delle NAPTP, compatibilmente con le esigenze tecniche, si applicano le seguenti ulteriori determinazioni:
 - a) i tracciati devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati alla morfologia dei territori percorsi, possibilmente distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella tavola prescrittiva "P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali", rispettosi dei corsi d'acqua naturali e delle loro divagazioni;
 - b) le scarpate devono essere inerbite e, in relazione all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni, sistemate con la messa a dimora di specie legnose o arbustive locali;
 - c) ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, possibilmente senza copertine cementizie sommitali;
 - d) deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio e il loro smaltimento deve essere garantito attraverso condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo; inoltre la qualità delle acque convogliate deve essere compatibile con quella del corpo idrico recettore e comunque non deve peggiorarne le caratteristiche di qualità;
 - e) per le tratte della rete stradale ordinaria che debbono essere percorse da pedoni e comunque in corrispondenza di insediamenti, ove possibile, i progetti devono prevedere corsie pedonali adeguatamente dimensionate, strutturate e protette;

¹³⁹ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

¹⁴⁰ Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e smi; D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

¹⁴¹ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

- f) gli spazi per la sosta e il parcheggio ai margini delle strade comunali e regionali al servizio degli insediamenti limitrofi e di aree agricole specializzate la cui conduzione richiede periodiche presenze di pluralità di addetti, nonché in funzione di aree di belvedere e di beni culturali isolati ad elevata frequentazione o di cui si intende favorire la visitabilità devono essere separati dalla piattaforma stradale e da quest'ultima schermati;
- g) deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
- h) devono essere creati, ove del caso, attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica:
- i) fatto salva l'autorizzazione dell'Ente proprietario sono di regola limitati nuovi accessi privati diretti nelle tratte extraurbane;
- l) devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;
- m) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con il contesto paesistico-ambientale;
- n) devono essere smaltite le eccedenze dei materiali di scavo alle discariche autorizzate, ovvero utilizzate per il recupero ambientale di aree degradate o per sistemazioni di aree agricole;
- o) devono essere asportate le piante abbattute.
- 5. Oltre a quanto indicato al comma 4, le strade veicolari private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, turistico-ricettive, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede del permesso di costruire su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
 - a) carreggiata veicolare 142 con corsie adeguate al volume del traffico, alla destinazione d'uso e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e con sezione della carreggiata non inferiore a m 3,00;
 - carreggiata veicolare con sezione comunque non inferiore a m 4,50 nei casi in cui la strada sia a servizio di:
 - 6 o più unità immobiliari distribuite anche su un singolo fabbricato;
 - strutture ricettive con più di 12 posti letto;
 - attività produttive che determinano flussi di traffico connessi a consistenti movimentazioni di merci e materiali o di addetti e utenti;
 - attività commerciali connesse a strutture di media dimensione;
 - attività di servizio con consistente numero di utenti e addetti.
 - a lato di strade veicolari private con larghezza della carreggiata uguale o superiore a m 4,50 deve essere ricavato un marciapiede tipologicamente strutturato con larghezza non inferiore a cm 90;
 - d) andamento plano altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 16%);

¹⁴² come definita dal Codice della strada

- e) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
- f) impianto di illuminazione da prevedere in rapporto ai volumi di traffico veicolare e pedonale, ai punti di intersezione con altri assi viari o in relazione a esigenze di sicurezza:
- g) segnaletica stradale orizzontale e verticale adeguata alle condizioni di sicurezza e viabilità relazionata al tipo di strada, con particolare riferimento ai punti di intersezione e di innesto con la viabilità pubblica;
- h) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
- i) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
- La pendenza delle rampe di accesso a spazi di parcheggio pubblici o privati non può superare il valore del 16% se aperte, 20% se coperte.
- 7. Si definiscono strade funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, private o pubbliche, quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli o boschivi.
- 8. Per quanto riguarda gli interventi sui percorsi storici individuati nella tavola prescrittiva "P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" si rimanda alla disciplina di cui all'art. 27 delle NTA.
- 9. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, le distanze dal confine delle strade regionali, comunali e vicinali da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade medesime, misurate dall'asse della carreggiata, non possono essere inferiori a:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG con esclusione delle sottozone di tipo A ¹⁴³	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG 144	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹⁴⁵
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 146	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 147	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 149	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00

¹⁴³ LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, comma 5 (sottozone di tipo Ba, Bb, Bc, Bd, Be, e qualora già completamente edificate o di completamento anche le zone Fa, Fb)

¹⁴⁴ DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, (sottozone di tipo Ea, Eb, Ec, Ee, Ef)

¹⁴⁵ DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, comma 3 (sottozone di tipo Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Db, Ed, Eg, Eh, Ei e qualora non già edificate anche le zone Fa, Fb)

¹⁴⁶ LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

¹⁴⁷ LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

veicolari)	15,00 per strade > m	15,00 per strade > m 8,00
	8,00 148	

- 10. Nelle sottozone di tipo A, in assenza e ad avvenuta classificazione, gli interventi edilizi devono osservare le seguenti distanze minime:
 - nuova edificazione emergente dal terreno naturale: da definirsi in sede di strumento attuativo di cui all'art. 7 delle NTA;
 - ricostruzione o ristrutturazione, con ampliamento di fabbricati emergenti dal terreno naturale, per i casi consentiti dalla vigente legislazione in assenza di strumento attuativo¹⁵⁰: arretramenti dai fili stradali non inferiori a quelli degli edifici preesistenti;
 - nuova costruzione di fabbricati interrati:
 - a) possibilità di edificare fino al ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota uguale o inferiore a quella del piano viabile; in tal caso, l'orizzontamento di copertura, il cui uso deve essere gratuitamente asservito al Comune, qualora richiesto, deve assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale mediante la realizzazione di un solaio dimensionato per un sovraccarico di almeno 3.000 kg/m²;
 - b) possibilità di edificare ad una distanza minima di m. 1,50 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota superiore a quella del piano viabile; nel caso in cui siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50 o di m. 1,50 se dotati di chiusura elettrificata; distanze inferiori a quest'ultimo limite sono consentite nei casi previsti dalla legge¹⁵¹;
 - ricostruzione di ruderi o di fabbricati diroccati demoliti o parti di essi: distanza in atto dalle strade;
 - ampliamento in altezza di edifici esistenti: distanza in atto dalla strada;
 - ampliamento plani-volumetrico di edifici: in allineamento con gli edifici esistenti.
- 11. Nelle sottozone di tipo Eg, B e F, in assenza e ad avvenuta classificazione, queste ultime qualora già completamente edificate o dicompletamento, è possibile realizzare costruzioni interrate in fregio alle strade veicolari esclusivamente nei casi e con le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del terzo alinea del precedente comma 10; sono fatte salve le diverse disposizioni dell'ente proprietario della strada.
- 12. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge¹⁵².
- 13. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal ciglio delle stesse, a seguito della

149 LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

148 LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

150 LR 4 agosto 2009, n. 24, e smi

151 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e smi, art. 46, comma 4

152 LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3

ha eliminato: . 3,00

ha eliminato:

avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	Centro abitato ¹⁵³	fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG 154	fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG
		154	*33
E. Strade urbana di	m 5,00 per strade	m 5,00 per strade <= m	
quartiere	<= m 5,00	5,00	
quartiere	m 6,50 per strade >	m 6,50 per strade > m 5,01,	
(regionali, comunali)	m 5,01, <= m 8,00	<= m 8,00	
	9,00 per strade > m	9,00 per strade > m 8,00	
	8,00		
F. Strade locali	m 5,00 per strade	m 5,00 per strade <= m	m 20.00 (strade regionali e
(44.515.511	<= m 5,00	5,00	comunali)
(regionali, comunali,	m 6,50 per strade >	m 6,50 per strade > m 5,01,	m 10,00 (strade vicinali)
vicinali veicolari)	m 5,01, <= m 8,00	<= m 8,00	156
	9,00 per strade > m	9,00 per strade > m 8,00	
	8,00		

- 14. Su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone di tipo A, le distanze minime da rispettare negli interventi edilizi in fregio alle strade pedonali, comunali o vicinali, sono pari a 5,00 metri dall'asse della strada nel caso di fabbricati posti a quota superiore a quella del piano viabile; è possibile realizzare costruzioni interrate in fregio alle strade pedonali se poste a quota uguale o inferiore a quella del piano viabile.
- 15. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento¹⁵⁷.
- 16. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento. 158
- 17. Nelle fasce di rispetto stradale è unicamente consentita la realizzazione di opere a servizio della strada con esclusione delle possibilità concesse ai commi precedenti e dalle vigenti leggi.
- 18. Gli interventi e gli usi consentiti nelle fasce di protezione delle strade regionali sono subordinati all'autorizzazione dell'Ente proprietario.
- 19. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive seguono le

¹⁵³ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

¹⁵⁴ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

¹⁵⁵ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

¹⁵⁶ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

¹⁵⁷ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

¹⁵⁸ DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5

vigenti disposizioni di legge¹⁵⁹.

¹⁵⁹ NAPTP, art. 21, comma 1, lettera b); art. 33, comma 1

Art. 34 (Gasdotto, acquedotto)

- Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte dell'acquedotto ed eventuali
 modifiche al loro tracciato autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto
 gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere
 preventivamente segnalati al soggetto gestore.
- La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
- Sulle aree interessate dal passaggio di condutture o in diretta connessione con le stesse, sono vietati interventi, usi e attività che possano arrecare pregiudizio all'erogazione del rispettivo servizio o che possano essere fonti di inquinamento per le condutture idropotabili¹⁶⁰.
- 4. Il territorio comunale non è interessato da condutture di metanodotto; è consentita la realizzazione di reti di distribuzione del gas e relative infrastrutture, quali condutture, serbatoi, ecc., anche a livello infracomunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, delle disposizioni di cui al Capo V e al Capo I delle NTA.
- 5. Gli interventi di ristrutturazione, razionalizzazione ed integrazione delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono tener conto del fabbisogno idrico per la popolazione residente e fluttuante, del carico di bestiame e della sicurezza antincendio.

¹⁶⁰ Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II

Art. 35 (Gestione dei rifiuti)

- La gestione dei rifiuti urbani e speciali¹⁶¹ è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti¹⁶², dal piano comunale o sovra-comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti¹⁶³.
- Le aree che individuano i centri di raccolta comunale (ecostazioni o stazioni
 ecologiche...) di raccolta differenziata dei rifiuti e le discariche di materiali inerti sono
 riportate nella tavola "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con
 particolare rilevanza urbanistica".
- Le fasce di rispetto¹⁶⁴ delle aree di cui al comma 2 sono pari a 30 metri misurate dalla recinzione.
- Le discariche e i centri di raccolta dei rifiuti devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- 5. I materiali inerti non pericolosi provenienti da scavo, i materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, da avviare al riutilizzo, i rifiuti speciali inerti 165 e le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone derivanti da attività di demolizione e costruzione, prodotti all'interno di cantieri edili e stradali, devono essere gestiti sulla base delle vigenti disposizioni in materia 166.

¹⁶¹ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7; DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

¹⁶² D.legvo 152/2006; DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

¹⁶³ D. Leg.vo 152/2006

¹⁶⁴ LR 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b).

¹⁶⁵ D.leg.vo 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lettera e) LR 31/2007 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e al D.Leg.vo 152/2006); DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

¹⁶⁶ DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti); DGR 06 giugno 2005, n. 1792

Art. 36 (Industria e artigianato)

- 1. Per le attività e gli usi artigianali ammessi nella sottozona Cb1 Noson-La Gombaz si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 47 (sottozone di tipo C).
- 2. Nelle sottozone di tipo A, Ba e Be la destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per nuove attività artigianali purché modeste, non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale e compatibili con l'eventuale presenza di ambiti inedificabili per rischio idrogeologico.
- 3. Nelle sottozone di tipo Eg, qualora previsto nelle rispettive tabelle, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria (b) del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quella di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, a condizione che sia compatibile con il contesto paesaggistico-ambientale e con le condizioni di dissesto idrogeologico.
- La disciplina urbanistico-edilizia relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili segue le disposizioni di legge in materia¹⁶⁷.
- 5. Il Comune, non rivelando sul proprio territorio attività inquadrabili nella tipologia delle industrie a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del Dm 9 maggio 2001, non è dotato dell'eleborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" RIR..

¹⁶⁷ DM 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.; RIR - "Rischio di incidenti rilevanti"

Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)

- 1. Nella tavola "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" è riportato il sito attrezzato per gli impianti di radiotelecomunicazioni ed è individuato come sottozona Ed2 Mont de Juin nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG".
- La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni è disposta dal piano formato dal PRG e, ove previsto, dal piano avente caratterere di interesse regionale¹⁶⁸.
- 3. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni previste negli appositi progetti di rete¹⁶⁹, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore¹⁷⁰ nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone fatta salva eventuale diversa disposizione indicata nelle relative tabelle.
- Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche¹⁷¹ e le altre strutture¹⁷² di radiotelecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 71.
- 5. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni o altre strutture, qualora:
 - 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
 - tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previti ai sensi di legge¹⁷³;
 - 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esitenti;
 - funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
 - 5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;

¹⁶⁸ L.R. 4 novembre 2005, n. 25. Modificazioni alla I.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni) e 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche), art. 6bis, comma 4).

¹⁶⁹ LR 4.11.2005, n. 25, Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000 n. 31

¹⁷⁰ LR 25/2005

¹⁷¹ LR 25/2005, art.2, comma 1, lettera b)

¹⁷² LR 25/2005, art.2, comma 1, lettera h)

¹⁷³ LR. 1171998, art. 32, comma 4.

 collegate e specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.

- b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
 - 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
- 6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni, all'interno dei nuclei storici è esclusa la nuova installazione di impianti di radio telecomunicazione, qualora fossero già presenti nelle zone A deve essere prevista la loro delocalizzazione.
- Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti¹⁷⁴.
- 8. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture sono le seguenti:
 - a) Gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti.
 - b) Le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla commissione edilizia comunale.
- 9. Per i casi di motivata necessità gli impianti di radiotelecomunicazioni o parti di essi possono fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 71.

¹⁷⁴ LR 25/2005, Art. 2, lettera c

Art. 38 (Cimitero comunale)

- 1. Nella tavola "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" è indicata l'area cimiteriale in località Mongnod.
- 2. Per gli interventi all'interno degli impianti cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto¹⁷⁵, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche¹⁷⁸.

¹⁷⁵ L 1° agosto 2002, n. 166, art. 28

¹⁷⁶ RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

¹⁷⁷ DPR 10 settembre 1990, n. 285 . Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

¹⁷⁸ D.leg.vo 152/2006

Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)

- 1. Le aree sciabili, comprendenti le piste di sci nordico e di sci alpino con i relativi impianti di trasporto e le connesse attrezzature di servizio, sono indicate nella tavola "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.
- 2. Al fine di adeguare il comprensorio sciistico di Torgnon alle esigenze imposte dalla moderna pratica degli sport invernali ed in particolare dello sci alpino e nordico¹⁷⁹, e per garantire la sicurezza degli utenti, è consentito realizzare i sotto elencati interventi di carattere permanente ¹⁸⁰ sull'intero comprensorio sciistico:
 - a) sistemazione e adeguamento funzionale di piste esistenti, anche con modificazione delle relative sezioni o con discostamento o eventuale allungamento degli attuali tracciati.
 - b) realizzazione di nuove piste di completamento dell'esistente comprensorio sciistico,
 - c) sostituzione di impianti di risalita esistenti anche con modifica della tipologia (sciovia, seggiovia, telecabina), del relativo sistema tecnico di trasporto e delle portate orarie, con diversi tracciati e lunghezze di linea o differente localizzazione delle stazioni di partenza e di arrivo,
 - d) costruzione di manufatti e costruzioni a servizio di impianti di risalita e piste, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, stazioni di partenza e arrivo, piloni di linea, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, ricoveri per mezzi battipista o di soccorso, magazzini di materiali, locali per il personale addetto al servizio di manutenzione e di esercizio degli impianti, uffici di gestione, biglietterie, servizi igienici a servizio del personale addetto e agli utenti sportivi, sovrapassi o sottopassi, ponticelli, impianti e attrezzature per l'innevamento artificiale, o altre strutture necessarie a dare funzionalità alla pratica dello sci di fondo o di discesa;
 - e) impianti leggeri e attrezzature, a carattere anche temporaneo stagionale, non ricompresi tra quelli indicati alla precedente lettera d) finalizzati alla pratica sportivo-ricreativa nella stagione invernale, quali slittovie, campo scuola per principianti, parco giochi "snow park", cabine di cronometraggio, ecc.;
 - f) nuove costruzioni per attività turistiche di servizio alla pratica dello sci, quali per esempio punti di ristoro, noleggio sci, locali a disposizione delle scuole di sci, ecc., sono consentite nelle sottozone di tipo Eh sulla base delle indicazioni contenute nelle relative tabelle; le attrezzature per ospitare spettatori o servizi per gli atleti, di dimensione superiore a metri cubi 500, devono presentare caratteristiche tali da poter essere utilizzate per altri usi di interesse generale.
- 3. Con riferimento all'intero territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone nonché le prescrizioni di cui al Titolo II, Capo I (Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali), Capo IV e Capo V (interventi negli ambiti inedificabili), al fine di garantire il funzionamento degli impianti e delle attrezzature consentiti sull'intero comprensorio sciistico sono ammessi, in interrato, i seguenti interventi:

¹⁷⁹ NAPTP, art. 29, comma 12.

¹⁸⁰ NAPTP, art. 29, comma 8

- la realizzazione di reti idriche:
- la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica.
- 4. Per gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste per lo sci nordico e alpino e sui relativi impianti di risalita, indicati nella tavola di cui al precedente comma 1, si applicano le seguenti disposizioni¹⁸¹:
- a) i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare la riduzione degli impatti in essere e tendere alla piena compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici;
- a tale fine nelle aree occupate dalle piste è preclusa l'installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci, quali le recinzioni fisse, le vasche, i pozzetti e le aste porta irrigatori fisse;
- c) per garantire altresì le attività agro-silvo-pastorali, nelle suddette aree devono essere ridotte al minimo indispensabile le attrezzature fisse emergenti dal terreno e quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e debitamente collocate in apposite aree o in locali di ricovero alla fine della stagione invernale;
- d) i progetti relativi alle strutture per l'arroccamento o di base e gli impianti a monte possono essere razionalizzati e potenziati purché ciò comporti, oltre al miglioramento degli standard di sicurezza, la completa utilizzazione degli impianti posti a monte, la riduzione dei tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle, e purché vengano adottate misure gestionali atte ad evitare sovraccarichi ed effetti di congestione;
- e) la capacità dei parcheggi di attestamento veicolare a servizio degli impianti di arroccamento, tenuto conto della portata veicolare oraria della strada di accesso, deve essere idoneamente relazionata alla capacità del bacino sciabile e alle altre prevedibili e contemporanee utenze turistiche;
- quando i parcheggi di attestamento non siano realizzabili in stretta connessione con le basi degli impianti di arroccamento, devono essere prioritariamente previste integrazioni con parcheggi a valle degli insediamenti e attrezzature "navetta" per il trasbordo, preferibilmente su sede propria e comunque con mezzi a basso impatto;
- g) le piste di servizio permanenti sono oggetto di interventi per la riqualificazione ambientale o, quanto meno, per la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico;
- gli interventi sugli impianti a fune devono risultare coerenti con il relativo programma regionale;
- gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
- Le aree riservate alla pratica dello sci alpino e dello sci nordico sono destinate ad uso pubblico¹⁸².
- Gli interventi di potenziamento del comprensorio sciistico comportanti nuove piste di sci, nuovi impianti di risalita e nuove attrezzature turistiche di servizio, di cui rispettivamente

¹⁸¹ NAPTP, art. 29, comma 9

¹⁸² LR 17 marzo 1992,n. 9, art. 1

alle lettere b), d) e f) del precedente comma 2, seguono le linee di sviluppo indicate nel programma di sviluppo turistico di cui all'art. 20 delle NTA.

- La costruzione di nuovi impianti di risalita, anche di quelli realizzati in sostituzione di quelli esistenti, o la creazione di nuove piste è subordinata alla disciplina e alle procedure delle vigenti norme di settore e alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla relativa normativa regionale ¹⁸³.
- 8. Previo rispetto di eventuali altre indicazioni contenute nelle presenti norme e nelle allegate tabelle di sottozona, e fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni ai sensi di legge, sono ammesse le seguenti altre attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche in ambiente naturale:
 - la pratica dell'escursionismo a piedi e a cavallo e la mountain-bike sull'intera rete viaria comunale;
 - l'equitazione in aree attrezzate nelle zone di tipo E;
 - l'alpinismo, il free climbing e l'arrampicata sportiva nelle parti di territorio idonee a tali pratiche:
 - l'attività venatoria e la pesca sportiva;
 - le attività di osservazione a scopi turistici, didattici e scientifici dell'ambiente naturale e delle specifiche caratteristiche botaniche, faunistiche, geomorfologiche, ecc., con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio;
 - le attività sportivo-ricreative praticate nella stagione invernale all'esterno delle apposite piste, quali sci alpinismo, escursionismo con sci o racchette, ecc.;
 - le attività ricreative in aree espressamente destinate ed attrezzate, quali le aree per picnic, o quelle non richiedenti attrezzature fisse, utilizzate occasionalmente per la pratica
 degli sport tradizionali valdostani e per altre attività ricreative o sportive, quali tiro con
 l'arco, tiro a segno, ecc.
- 9. Sono consentite le opere infrastrutturali necessarie al funzionale esercizio delle attività ricreativo-sportive e didattiche che non prevedano la realizzazione di fabbricati e quelli occorrenti per assicurare condizioni di sicurezza verso l'utenza; sono altresì ammessi manufatti e nuove costruzioni dimensionalmente esigue per la tutela, la valorizzazione e lo studio dell'ecosistema del bosco quali casotti connessi al servizio forestale, all'osservazione naturalistica (fauna e flora) in genere e le stazioni scientifiche e di supporto all'escursionismo, queste ultime di tipo leggero a carattere temporaneo e/o stagionale, fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili.
- 10. Le strutture edilizie indispensabili per lo svolgimento funzionale degli usi e delle attività di cui al comma 8, diverse da quelle esigue contemplate al precedente comma 9, devono essere prioritariamente realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico fuori terra degli attuali fabbricati nella misura massima del 20% del volume esistente, con le limitazioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 delle NTA.
- 11. Nelle sottozone di tipo E dove è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati per posti tappa, rifugi e bivacchi sono vigenti le procedure previste dalla vigente legislazione nei casi previsti dalla relativa normativa regionale e nel rispetto delle limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V delle NTA.
- 12. La costruzione di nuovi fabbricati per gli usi e le attività di tipo sportivo, ricreativo e

183 LR 26 maggio 2009, n. 12

ha eliminato: <#>Le modalità di intervento, gli usi e le attività, i parametri edilizi applicabili nella parte di sottozona Eh2 – Chantomé Col Fenètre-Collet individuata con la sigla "LM1" nella tavola "P4-Carta della ronizzazione, di servizi e della viabilità del PRG" sono disciplinati dal vigente PUD di iniziativa pubblica. ¶

didattico-scientifico di cui alla lettera f) del comma 2 e del comma 8 e per attrezzature diverse da quelle indicate ai commi 9 e 11, è ammessa nella sottozona Eh3 – Plan Prorion sulla base delle modalità attuative e delle prescrizioni edilizie contenute nella relativa tabella, nella sola parte non interessata dall'ambito inedificabile dell'art. 33 della 1.r. 11/98.

Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico¹⁸⁴ sono rappresentati nella tavola "P3 Tutela e valorizzazione naturalistica" e relativamente alle aree nella tavola "P4 - Carta
della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" quali sottozone di tipo Ef¹⁸⁵,
nell'ambito di zone di tipo E.

I siti di specifico interesse naturalistico sono elencati di seguito:

- Lac du Tsan-Grotta Borna d'i Ciove e fenomeni carsici (sigla PTP "GM1")

I beni di specifico interesse naturalistico risultano i seguenti:

Albero monumentale:

- Valleil - Acer pseudoplatanus L. (sigla PTP "S001")

Specie floristiche di pregio:

- Chessin Stazione di Anacamptis pyramidalis (sigla "S002")
- Berzin Stazione di Tulipa sylvestris subsp. australis (sigla "S003")
- Verney Stazione di Tulipa sylvestris subsp. australis (sigla "S004")
- Saint-Evence Stazione di Tulipa sylvestris subsp. australis (sigla "S005")
- Con riferimento alle specie floristiche individuate con le sigle "S003", "S004" e "S005" del precedente comma, il cambio di coltura o di destinazione d'uso deve essere concordato con la struttura Aree protette dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.
- 3. Sulle aree interessate dai beni naturalistici si applicano le disposizioni cogenti delle NAPTP186e, nelle more di formazione di piani di settore, sono comunque esclusi gli usi, le attività e gli interventi che modifichino le intrinseche caratteristiche dei beni medesimi. Eventuali interventi che possano interessare i siti o le aree prossime 187 alle specie floristiche di pregio dovranno essere preventivamente concordati con il servizio aree protette, al fine di ottenere parere favorevole o favorevole condizionato, preventivo e vincolante e finalizzato alla tutela degli stessi.
- 4. Gli alberi classificati "monumentali" ai sensi della vigente legislazione in materia¹⁸⁸ sono oggetto di specifica tutela e gli interventi fito-manutentivi devono essere preventivamente concordati con i competenti uffici regionali; in ogni caso l'abbattimento degli alberi monumentali segue le procedure di legge.¹⁸⁹

¹⁸⁴ NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione

¹⁸⁵ DGR 15 febbraio 1999, n. 421, Capitolo II, Paragrafo E, punti 6 e 7; riferimento all'articolo 11 NAPTP

¹⁸⁶ NAPTP, art. 38, comma 4

¹⁸⁷ Per area prossima ai beni puntuali di specifico interesse naturalistico è da intendersi un areale di m 50,00 di raggio con centro in corrispondenza del baricentro del simbolo grafico riportato nelle tavole inerenti i valori naturalistici

¹⁸⁸ I.r. 21 agosto 1990, nº 50 e s.m..

¹⁸⁹ I.r. 21 agosto 1990, n° 50 e s.m., art. 5.

 Sono parimenti oggetto di conservazione ¹⁹⁰: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte¹⁹¹.

¹⁹⁰ NAPTP, Art. 38, comma 3

¹⁹¹ NAPTP, Art. 38, comma 3.

Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)

1. Il territorio comunale non è interessato da parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica.

Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)

- Sul territorio comunale non sono individuati siti di importanza nazionale (SIN) e regionale (SIR).
- Nella tavola "P3 Carta di tutela e valorizzazione naturalistica" e nella tavola "P4 Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" quali sottozone di tipo Ef¹⁹², nell'ambito di
 zone di tipo E, sono indicati¹⁹³ i seguenti siti di importanza comunitaria (SIC):
 - a) Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan (codice sito SIC: IT1205081)
 - b) Stagno di Lo Ditor (codice sito SIC: IT1205082)
- A tali siti e zone si applicano le disposizioni regionali in materia¹⁹⁴, concernente i criteri
 per l'applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di
 Incidenza.

¹⁹² DGR 15 febbraio 1999, n. 421, Capitolo II, Paragrafo E, punti 6 e 7

¹⁹³ DGR 29 aprile 2002, n. 1460 e 3361/2002.

¹⁹⁴ I.I. 21 maggio 2008 (valutazione di incidenza) e DGR 3061, del 16 dicembre 2011 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 delle LR 8/2007 e del dm 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione"; DGR 970 dell'11 maggio 2012 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della LR 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora a e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della DGR 1815/2007." Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 febbraio 2013.

Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali¹⁹⁵ sono ripartite e rappresentate sulla tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG", nelle sottozone di seguito riportate:

Sottozone di tipo A			omerati che presentano e dai relativi elementi	
Ab Bourg	Ac Villes	Ad Villages	Ae Hameaux	Af Altre strutture insediative integrate
•	Ac1 - Etirol Ac2* - Triatel Ac3* - Verney Ac4 - Champagnod Ac5 - Chesod Ac6 - Berzin Ac7* - Nozon	Ad1 - Chaté Ad2 - Chatrian Ad3 - Mongnod Ad4* - Mongnod Ad5* - Valleil	Ae1 - Septumian Ae2 - Pecou Ae3* - Cheille Ae4 - Ronc Dessus Ae5* - Tuson Ae6 - Vesan Dessus Ae7* - Vesan Dessous Ae8* - Mazod Ae9 - Petit Berzin Ae10* - Gombaz	Af1 - Champeille

¹⁹⁵ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 22; DGR 15 febbraio 1999, n. 421

Sottozone di tipo B	ti di territorio destinate a igianali, commerciali, turistici ec gli agglomerati individuati come : menti complementari o integrativ	l in genere terziari, diversi zone di tipo A, e dai relativi i
Ba	Bd	Be
sottozone già completamen	e sottozone già completamente	sottozone già
edificate o di completamen		
destinate prevalentamente a	la destinate prevalentemente	di completamento destinate
residenza	alle attività ricettive	ad attività varie
	turistiche	
Ba1 - Septumian	Bd1* - Septumian	Be1 - Mongnod
Balbis - Septumian (1)	Bd2 – Septumian	
Ba2 - Pecou	Bd3 - La Gombaz	
Ba3* - Chatrian - Pecou	Bd4* - Verney	
Ba4 - Chatrian		
Ba5* - Chaté		
Ba6 - Chaté		
Ba7* - Molinet	-	
Ba8* - Mongnod		
Ba9* - Cheille		
Ba10 - Ronc Dessus		
Ba11* - Tuson		
Ba12 - Vesan Dessus		
Ba13* - Vesan Dessous	İ	
Ba14* - Cortod		i a
Ba15* - Verney		
Ba15bis* Champeille (1)		
Ba16* - Verney		
Ba17 - Valleil		
Ba18* - Mazod	1	
Ba19 - Mazod		
Ba20 - Champagnod Ba21 - Champagnod		
Ba21 - Champagnod Ba22 - Champagnod		
Ba23 - Chesod		
Ba24* - Petit Berzin		
Ba25* - Berzin		
Ba26 - Nozon		
Ba27* - La Gombaz		
Ba28* - La Gombaz		
Ba29 - La Gombaz		
Ba30 – Ronc Dessous		

(1) sottozona eliminata in fase di approvazione

Sottozone di tipo C parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari		
Cb sottozone totalmente inedificate o debolmente	Cd sottozone totalmente inedificate o debolmente	
edificate (max. 20% della sup. fondiaria della	edificate (max. 20% della sup. fondiaria della	
zona) destinate prevalentemente alle attività artigianali	zona) destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche	
Cb1 – Noson – La Gombaz	Cd1 – Champ de la Cure	

ha eliminato: Cb¶ sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività artigianali [1]

Sottozone di tipo E	parti di territorio destinate agl	i usi agro-silvo-pastorali e agli a	ltri usi compatibili
Ea sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna	Eb sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo	Ec sottozone boscate; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.	Ed sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000kw e similari.
Ea1 - Pointe de Chavacour	Eb1 – Chavannes	Ec1 - Saint Evence	Ed1 – Gremalley
	Eb1/1 - Chavannes	Ec2 - Noson - Mazod - Tuson	Ed2- Mont de Juin
	Eb2 - Arpeille - Chatelard	Ec3 - Mont de Juin	Ed3 - Chesod
,	Eb3 – Grandes Montagnes destra orografica Torrent Petit Monde Eb4 - Grandes Montagnes sinistra orografica Torrent Petit Monde	Ec4 - Petit Monde – Brusoney - Châtelard Ec5- Chervaz Ec6 - Mongnod Ec7 - Septumian	
-	Eb5 - Dzilliarey	Ec8 - Bagnoy	
	Eb6 - Perteille	Ec9 - Brusoney	
	Eb7 - Clonge	Ec10 - Perteille - Clonge	
	Eb8 - Ersaz	Ec11 - Golette - Arpeille	
	Eb9 - Chavacour	Ec12 - Chantorné - Chavanne	
	Eb10- Cavalenenze	Ec13 - Chantorné – Fenêtre	
	Eb11 - Crot des Labies	Ec14 - Fenêtre Vieille	= -
	Eb12 - Tsomioy	Ec15 – Arpeille	
	Eb13 - Erbion	Ec16 – Comianaz	
	Eb14 - Grand Raye	Ec17 - Champagnod - Fontin	

paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sancheologico se de contiguità e natura dei terreni ad esserio stagionali e da secistiche, ricreative, turis quali:centri di turismo equ strutture di servizio college percorsi ed attività turistic ambito naturale, campe, stagionali	estre, nte a ne in
Ee1 - Triatel Ee2 - Châtelard Ef2 - Clonge Ef3 - Clonge Ef3 - Clonge Ef4 - Loditor Ef5 - Loditor - Château de Chavacour - Courthoud Ef6 - Col D'avar - Mont Meabé - Crot des Labies Ef7 - Lago Tsan Ef7 - Lago Tsan-Ambienti calcarei Ef9 - Lago Tsan-Ambienti calcarei Ef10 - Erbion - Mont Saleron - Fenêtre Tsan Ef11 - Tellinod Ef11 - Tellinod Ef11 - Tellinod Ef11 - Ronc Dessus Eg11/2 - Ronc Dessus Eg11/2 - Ronc Dessus Eg11/1 - Ronc Dessus Eg11/1 - Ronc Dessus Eg11/2 - Ronc Dessus Eg13/2 - Vesan Dessous Eg13/3 - Tuson	enêtre

Eg13/4 - Cortod Eg13/5 - Vesan Dessus Eg13/6 - Buer Pro Eg13/7 - Vesan Dessus Eg14 - Cheille - Vesan Dessus - Chatè Eg15 – Molinet – Chatrian -Pecou - Chatè Eg15/1 - Chatè Eg15/2 - Pecou Eg15/3 - Chatrian Eg15/4 - Chatelard Desot Eg16 - Triatel (a valle) Eg17 - Triatel (a monte) Eg18 - Triatel (a monte) Eg19 - Triatel (a monte) Eg20 - Etirol Eg21 - Etirol (a Est) Eg22 - Septumian Eg22/1 - Septumian Eg22/2 - Septumian

(1) sottozona eliminata in fase di approvazione

Sottozone di tipo F	parti di territorio destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale
	Fb
sott	tozone destinate ai servizi di rilevanza comunale
	Fb1*- Mongnod Champ de la Cure
	Fb2* - Mongnod cimitero
	Fb3 – Mongnod stazione telecabina
	Fb4* - Verney

- 2. Le sottozone di tipo A, B e F con insediamenti in atto o previsti, elencate nelle tabelle di cui al precedente comma 1, aventi superficie territoriale interamente o marginalmente ricadente in fasce di rischio medio/alto per frana o esondazione o in fasce ad alto rischio per valanghe o slavine sono individuate con un asterisco * aggiunto alle rispettive sigle.
- Per le sottozone di cui al comma 2 la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa indicata negli articoli del Titolo II Capo V delle NTA in recepimento della vigente legislazione in materia di usi, attività e interventi in ambito inedificabile per rischio idrogeologico.

Art. 44 (Sottozone di tipo "A")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate¹⁹⁶ le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
- 2. In assenza di strumento attuativo nelle sottozone di tipo A si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale con le seguenti ulteriori specificazioni¹⁹⁷:
 - a) in linea generale tutti gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storiche, culturali ed architettoniche dei fabbricati e delle componenti di pregio del relativo contesto ambientale attraverso l'attuazione di un insieme sistematico di opere che consenta il riuso funzionale degli organismi edilizi per destinazioni compatibili con l'esigenza di tutela e finalizzate a:
 - eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche di valore documentario o che determinano il pregio dell'immobile;
 - rimuovere gli eventuali elementi di contrasto rendendo coerente il fabbricato con le tipologie architettoniche tradizionali e con il contesto ambientale di appartenenza;
 - destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettonoche degli immobili;
 - ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - favorire la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto relativamente agli edifici pubblici, comunitari o a quelli che presentano valenza di interesse generale o di particolare pregio documentario, quale testimonianza di tipologia rurale avente interesse storico o etnoantropologico; la fruizione o la visibilità di tali immobili può essere regolata da specifica convenzione da stipulare tra privati proprietari e l'ente pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 17 delle NTA.
 - al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli agglomerati storici individuati come sottozone di tipo A, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA;
 - c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono riguardare in linea di principio interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - d) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi di legge, sono fatte salve le misure delle distanze tra i fabbricati, delle altezze preesistenti, nonché le aree di sedime intese come proiezione sul terreno dei preesistenti muri perimetrali;
 - e) le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale, fatte salve le eccezioni di legge¹⁹⁸, nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;

¹⁹⁶ NAPTP, art. 36, commi 2, 3,

¹⁹⁷ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4; DGR 26 luglio 1999 e smi, n. 2515

¹⁹⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

- f) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto, fatta eccezione per gli interventi di ampliamento di fabbricati¹⁹⁹ di cui alla vigente legislazione, nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;
- g) le infrastrutture ed i servizi²⁰⁰devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri, le autorimesse interrate devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari;
- h) la destinazione di carattere agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria (b) del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, agriturismo, orticoltura, tutti compatibili con la destinazione abitativa e subordinati all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;
- la destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;
- j) gli interventi di adeguamento funzionale dell'unità residenziale o del fabbricato all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche sono ammessi alla condizione di salvaguardare per quanto possibile le caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale.
- Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi non compresi nel precedente comma, sono indicati nelle tabelle di sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegato alle presenti NTA.
- 4. Le condizioni minime e le modalità di intervento sono subordinate e differenziate in rapporto alla diversa classificazione dei valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici dei singoli immobili di cui all'art. 45 delle NTA e come indicato nella tavola "P401 Classificazione degli edifici" (1:1000). Le relazioni tra la classificazione degli edifici e gli interventi edilizi ammessi sono regolamentati dalla vigente legislazione.
- 5. La disciplina degli usi e degli interventi nelle aree libere classificate o classificabili di particolare interesse di tipo F1 e F2 è indicata agli artt. 26 e 45 delle NTA.
- 6. Al fine di favorire l'azione di riuso funzionale dei fabbricati nelle sottozone di tipo A per destinazioni residenziali garantendo nel contempo condizioni di vivibilità relazionate ai moderni standard abitativi, i seguenti interventi sono genericamente ammessi nelle sottozone destinate agli insediamenti:
 - a) installazione di apparecchiature per la ricezione dei segnali audio e video, quali antenne con segnale terrestre o parabole satellitare;
 - b) installazione di pannelli solari e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso familiare e per la produzione di acqua calda, di cui alla lettera c), comma1, art.
 31 delle NTA, secondo i criteri contenuti al successivo comma 16;
 - c) la posa di manufatti leggeri e rimovibili connessi al giardinaggio, al ricovero di

¹⁹⁹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

²⁰⁰ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera a)

attrezzi ed all'uso domestico degli spazi pertinenziali come definiti nell'articolo 59 delle NTA;

e sono subordinati al migliore inserimento dei manufatti nel contesto architettonico ed ambientale, che nel caso di cui alla lettera b) deve essere dimostrato in sede di conseguimento del titolo abilitativo alla luce delle possibili alternative e delle connesse esigenze di carattere tecnico-impiantistico, prevedendo l'installazione dei manufatti secondo il seguente ordine di priorità:

- nelle parti di area pertinenziale dei fabbricati non in diretta connessione visiva con i prospetti di pregio degli edifici o con gli spazi comuni di valore ambientale, quali quelli adiacenti ad edifici "monumentali" o "documentari";
- 2) nelle parti di area pertinenziale diverse da quelle di cui al precedente punto 1);
- 3) sulle facciate e sulle falde della copertura di minor pregio architettonico-ambientale.
- 7. Gli interventi ammessi nel precedente comma 6 sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni del codice civile, ai diritti di terzi e alla vigente legislazione urbanistica regionale; sui fabbricati classificati come "monumento" o "documento" o "di pregio storico, architettonico e ambientale", nei casi previsti dalla vigente legislazione, e sulle relative aree pertinenziali la loro effettiva ammissibilità è subordinata all'autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e/o paesaggistici.
- 8. Al fine di salvaguardare lo specifico contesto ambientale, compatibilmente alle esigenze tecniche ed alla rilevanza dei costi di intervento, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica e le linee di distribuzione, oltre a sottostare alle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 31 delle NTA, non debbono essere collocate su fabbricati classificati "monumento", "documento" e "di pregio storico, architettonico e ambientale", nonché sulle relative aree di pertinenza classificate o classificabili come aree di tipo F1.
- Gli strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA, secondo i rispettivi
 ambiti normativi, definiscono nello specifico grado di dettaglio una disciplina
 differenziata degli interventi edilizi per le "villes", "villages", "hameaux" e per le "altre
 strutture aggregate" nel rispetto degli indirizzi delle NAPTP²⁰¹.
- 10. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, nei limiti indicati nelle tabelle per ogni sottozona e con riferimento alle disposizioni di legge²⁰², definiscono inoltre:
 - a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:
 - densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi di legge²⁰³;
 - 2. le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati
 - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
 - densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;

²⁰¹ NAPTP, art. 36, commi 12, 13, 14 e 15

²⁰² DCR 14.03.1999, n. 517/XI

²⁰³ NAPTP, art. 36, comma 10; DGR24 marzo 1999, n. 517/XI e smi, Allegato A, Capitolo 1, Paragrafo A,

- 2. le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati,
- c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
- 11. Gli interventi di ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico sono ammissibili attraverso la redazione di strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA in quanto non costituenti "nuova edificazione" 204.
- 12. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla vigente legislazione regionale²⁰⁵;
- 13. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima ammessa per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza esistente con le eccezioni previste dalla vigente legislazione regionale ²⁰⁶.
- 14. Nella tavola "P1 tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" è individuata l'area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico²⁰⁷interferente con la sottozona Ac2 Triatel; in tale caso oltre alla disciplina indicata al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 26 delle NTA.
- 15. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo A si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²⁰⁸.
- 17. La costruzione di nuove autorimesse a servizio della sottozona Ac2 Triatel è consentita esclusivamente nell'area individuata sulla tavola P4 con apposito retino e contrassegnata con la sigla "LM3" della adiacente sottozona Ee1.

²⁰⁴ DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, punto 4, lettera b)

²⁰⁵ DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto 2; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

²⁰⁶ DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

²⁰⁷ NAPTP, art. 40; LR 56/1983 e smi, art. 5

²⁰⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A")

- Il valore storico, culturale, architettonico, ambientale degli edifici che costituiscono il patrimonio storico-edilizio presente nelle sottozone di tipo A è definito sulla base della classificazione di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 25 delle NTA ed è riportato sulla tavola " P401 - Classificazione degli edifici" (1:1000).
- Si applica la disciplina degli usi e degli interventi differenziata sulla base del diverso pregio dei singoli fabbricati come indicato all'art. 44 delle NTA.
- Nella cartografia di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di particolare interesse di tipo F1 o F2 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418²⁰⁹.
- 4. Gli usi e gli interventi ammessi nelle aree di cui al precedente comma 3 devono essere coerenti con l'esigenza di tutela delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche e le loro sistemazioni, oltre ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA, si osservano le seguenti specifiche prescrizioni:
- a) devono essere eliminati gli usi impropri o degradanti, nonché le sovrastrutture che si collocano in evidente contrasto con l'alto valore storico-ambientale delle aree o che compromettono la lettura del contesto architettonico-ambientale;
- b) sono da escludersi gli interventi che alterino le componenti che contribuiscono a definire il pregio delle aree stesse;
- c) i materiali e la tipologia delle pavimentazioni e dei manufatti compresi in tali aree, quali muri in pietra, staccionate lignee, ecc., nonché gli elementi naturali caratterizzanti, quali massi, corsi d'acqua, ecc., devono essere conservati integri; nel caso si renda necessario il rinnovo delle pavimentazioni e dei manufatti oggetto di degrado o per motivi connessi alla funzionalità degli spazi o per esigenze di infrastrutturazione a servizio dei fabbricati, essi devono essere integrati o sostituiti con altri in sintonia con le caratteristiche ambientali delle aree stesse.
- 5. Per qualsiasi intervento sulle aree classificate o classificabili di pregio "F1" di pertinenza di fabbricati classificati come "monumento" e "documento"²¹⁰è necessario acquisire l'autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali.

²⁰⁹ Capitolo 3, Paragrafo 5, punto 9.

²¹⁰ essendo sottoposti alla tutela di cui alla LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi, e conseguentemente al D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 46 (Sottozone di tipo "B")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
- 2. Le tabelle di cui all'allegato NTAtab individuano le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi, differenziati in riferimento alle sottozone di tipo Ba a prevalente destinazione residenziale, Bd a prevalente destinazione ricettiva turistica e Be a destinazione mista.
- Per gli edifici pubblici o di interesse generale le tabelle di cui al precedente comma definiscono la densità fondiaria massima, l'altezza massima e il numero massimo dei piani ammessi in caso di intervento.
- 4. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato a destinazione residenziale, sul lotto asservito all'edificazione, è indicato nelle tabelle relative ad ogni sottozona.
- 5. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli insediamenti individuati come sottozone di tipo B, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- 6. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto e, nel caso di nuova costruzione, la riproposizione dei caratteri qualitativi prevalenti per garantire continuità visiva dell'insediamento. In tale ottica gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale, ai caratteri edilizi ed urbanistici presenti in ogni sottozona con specifico riferimento alle dimensioni ed all'articolazione volumetrica dei fabbricati, alla forma ed all'orientamento dei tetti, ai materiali di finitura e agli impianti tecnologici.
- 7. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
- 8. Per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti senza ampliamento planivolumetrico, anche comportanti mutamento di destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde private aggiuntive a quelle esistenti.
- 9. Per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti comportanti ampliamento planivolumetrico, mutamento di destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde private aggiuntive a quelle esistenti, ad esclusione degli interventi riferiti alle destinazioni di cui alle categorie "e" e "f" indicate all'art. 10 delle NTA per le quali viene richiesta la seguente dotazione aggiuntiva:
- spazi di parcheggio = 30% della superficie destinata alle attività produttive o alla vendita, con minimo di 1 posto auto, calcolati sulla sola superficie oggetto di ampliamento; per medie strutture di vendita pari al 50% della superficie di vendita, calcolati sull'intera superficie di vendita;
- spazi di verde = 20% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività produttive

ha eliminato: Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, per

ha eliminato: anche con ampliamento planivolumetrico, non comportanti mutamento di destinazione d'uso né aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva...

ha eliminato:

ha eliminato: di ristrutturazione edilizia con ampliamento planivolumetrico riferiti alle destinazioni d

²¹¹ DCR 24 marzo 1999 n. 517/XI

o alla vendita; calcolati sulla sola superficie oggetto di ampliamento.

- 10. Per gli interventi di nuova costruzione le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:
 - categorie "d", residenza principale, e "dbis1", residenza temporanea: nel caso di interventi di recupero, 1 posto auto per ogni unità residenziale aggiuntiva alla situazione esistente; nel caso di interventi di nuova costruzione, per ogni unità residenziale, 1 posto auto coperto e 1 scoperto, quest'ultimo liberamente accessibile da strada veicolare esterna alla proprietà;
 - categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o artigianali di servizio: nel caso di interventi di recupero, superficie pari al 30% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività, calcolata sull'intera superficie oggetto di intervento o di mutamento di destinazione d'uso o per ogni nuova unità; nel caso di interventi di nuova costruzione, superficie pari al 50% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività; in entrambi i casi calcolata al lordo degli spazi di manovra e di accesso, con un minimo di due posti auto;
 - categoria "f", destinazioni per attività commerciali: per gli esercizi di vicinato, nel caso di interventi di recupero, superficie pari al 30% della superficie di vendita, calcolata sull'intera superficie oggetto di intervento o di mutamento di destinazione d'uso o per ogni nuova unità, con un minimo di 2 posti auto; nel caso di interventi di nuova costruzione, pari alla superficie di vendita, con un minimo di 2 posti auto; negli interventi di recupero e di nuova costruzione, per le medie strutture di vendita di minori dimensioni pari alla superficie di vendita; in ogni caso le superfici sono calcolate al lordo degli spazi di manovra e di accesso;
 - categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione: di strutture ricettive alberghiere ("g1", "g2"), 1 posto auto per camera da letto più 2 posti auto per le attività gestionali; per strutture ricettive extralberghiere di tipo "g3" case per ferie, "g4" ostelli per la gioventù, "g7" esercizi di affittacamere e "g12" case e appartamenti per vacanza: 1 posto auto ogni 2 posti letto; per aziende della ristorazione: 1 posto auto ogni 3 coperti più 2 posti auto per le attività gestionali; per bar e altre infrastrutture per usi e attività turistiche: superficie pari a quella destinata alle attività, calcolata al lordo degli spazi di manovra e di accesso, con un minimo di 4 posti auto; nel caso di interventi di recupero, le superfici sopra richieste vengono ridotte del 50%.
- 11. Per gli interventi di nuova costruzione le quantità minime di aree destinate a verde privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:
 - categorie "d", residenza principale, e "dbis1", residenza temporanea, superficie pari al 30% della superficie dell'unità residenziale nel caso di interventi di recupero; pari al 30% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
 - categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o di servizio, e categoria "f", destinazioni commerciali: superficie pari al 20% dell'intera superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività produttiva o alla vendita nel caso di interventi di recupero; pari al 20% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
 - categoria "g", destinazioni turistico-ricettive alberghiere ("g1", "g2") ed extralberghiere ("g3", "g4", "g7", "g12"): superficie pari al 20% della superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività nel caso di interventi di recupero; pari al 30% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
 - categoria "g", destinazioni aziende della ristorazione e bar ("g10"): superficie pari al 20% della superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività nel caso di interventi di

ha eliminato: Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, negli

ha eliminato: e in quelli di recupero su fabbricati esistenti, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di canacità ricettiva

ha eliminato: Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, negli

ha eliminato: e in quelli di recupero su fabbricati esistenti, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, ...

recupero; pari al 20% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione.

- 12. Qualora gli spazi di parcheggio privato richiesti non siano reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato è ammesso in via subordinata, il loro reperimento anche su altre aree localizzate in sottozone di tipo B; l'area di parcheggio deve essere agibile, accessibile ed essere asservita all'unità immobiliare di cui costituisce pertinenza.
- 13. In riferimento alla dimostrata impossibilità del richiedente di disporre di idonee aree di parcheggio di cui al comma precedente, limitatamente ad interventi di recupero, è facoltà dell'Amministrazione comunale surrogare tale obbligo con la richiesta di un equo corrispettivo economico la cui entità è stabilita con atto amministrativo e la cui regolamentazione avviene attraverso convenzione tra cittadino e pubblica amministrazione.
- 14. Al fine di favorire il pieno e funzionale recupero del patrimonio edilizio esistente per destinazioni residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere, qualora gli spazi di verde privato richiesti non siano reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato, l'intervento edilizio è ammesso anche con dotazione ridotta o, al limite, in assenza di tale dotazione aggiuntiva; tale condizione deve essere dimostrata negli elaborati allegati alla domanda di richiesta del titolo abilitativo.
- 15. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche prioritariamente all'interno di fabbricati esistenti, è consentito il mutamento di destinazione d'uso di superfici accessorie alla residenza o alle attività (snr) a favore di superfici utili (Sur) aventi destinazioni d'uso di cui alle sottocategorie "el", "elbis" e "fl" dell'articolo 10 delle NTA; l'ammissibilità del mutamento d'uso è subordinato al rispetto delle vigenti normative di settore, di sicurezza, di igiene e di abbattimento delle barriere architettoniche e, nel caso di cambio di destinazione d'uso di autorimesse, deve essere comunque garantito il rispetto della dotazione minima di posti auto prevista in PRG.
- 16. Richiamando i vincoli di cui al comma 10 dell'art. 15 delle NTA, i nuovi fabbricati realizzati in virtù dei disposti del comma precedente non possono essere mutati per altre destinazioni d'uso per il periodo di 10 (dieci) anni decorrente dalla data di agibilità totale del fabbricato.
- 17. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo B si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²¹².
- 19. La realizzazione di costruzioni interrate, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m), non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.

ha eliminato: Nel caso di interventi determinanti incremento del numero delle unità immobiliari esistenti attraverso ampliamento, frazionamento e mutamento di destinazione d'uso per destinazioni residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere, q...

ha eliminato: al precedente comma 9

ha eliminato: .

ha eliminato: Nelle sottozone di tipo Ba. Bd e Be. a

ha eliminato: al precedente comma 11

ha eliminato: Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, I

²¹² LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

Art. 47 (Sottozone di tipo "C")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
- Sul territorio comunale sono delimitate la Cb1 Noson-La Gombaz, sottozona totalmente inedificata, destinata alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a carattere artigianale e la sottozona Cd1 – Champ de la Cure, sottozona totalmente inedificata destinata ad attività ricettive e turistiche.
- Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui all'allegato NTAtab.
- 4. Per quanto concerne la sottozona Cb1 gli interventi di nuovo impianto sono attuabili previa formazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, finalizzato a organizzare le urbanizzazioni primarie assicurando nel contempo il migliore inserimento ambientale dei nuovi volumi con tipologie edilizie coerenti e con sistemazioni a verde delle aree²¹³.
- 5. Il PUD di cui al comma 4, oltre a garantire la sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 dell'articolo 6 delle NTA e dei servizi di cui alla lettera g) del comma 3 del medesimo articolo, definisce il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione.
- Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli insediamenti individuati come sottozone di tipo C, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA
- 7. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In particolare gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità delle attività previste negli organismi edilizi e la qualità dell'edificato, nonché prevedere la realizzazione di quinte alberate adeguatamente posizionate in modo tale da mascherare l'edificato che verrà realizzato.
- Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
- 9. Nelle sottozone di tipo C, la realizzazione di costruzioni interrate, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m), non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto
- 10. Per la sottozona Cb1, che si colloca nella classificazione acustica II, l'autorizzazione all'esercizio delle attività di qualsiasi tipologia esse siano è subordinata alla presentazione di una relazione di previsione di impatto acustico (o di una dichiarazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale qualora questi lo ritenga opportuno) che attesti il rispetto dei limiti normativi in materia di acustica ambientale.

ha eliminato: Nella tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" è...

ha eliminato: delimitata

ha eliminato: la

ha eliminato: sottozona

ha eliminato: e

ha eliminato: Gli

²¹³ NAPTP, art. 24, commi 10,11,12; art. 25, commi 4, 5 e 6

Art. 48 (Sottozone di tipo "D")

- 1. Le sottozone di tipo D sono le parti di territorio destinate alle attività produttive industriali²¹⁴.
- 2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo D.

²¹⁴ NAPTP, art. 25, commi 1, 2 e 3

Art. 49 (Sottozone di tipo "Ea")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ea, costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna²¹⁵.
- Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
- Gli interventi ammessi nelle sottozone di tipo Ea sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto mediante la manutenzione, il consolidamento ed il recupero funzionale degli eventuali immobili esistenti.
- 4. Nuove opere infrastrutturali sono esclusivamente ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
- 5. Sono ammessi le azioni e gli interventi tesi alla fruizione degli itinerari alpinistici e delle mete escursionistiche²¹⁶ facenti capo al settore montuoso della Pointe e del Dôme Tsan e della Pointe de Chavacour, nonché la costruzione di un rifugio o bivacco con le procedure previste dalla vigente legislazione nei casi previsti dalla relativa normativa regionale e nel rispetto delle limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V delle NTA.
- Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ea, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ea si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- 8. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²¹⁷.

²¹⁵ NAPTP, art 11, comma 1

²¹⁶ NAPTP, art 28, commi 4, 5, 6, 7

²¹⁷ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

Art. 50 (Sottozone di tipo "Eb")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
- 2. In generale, tenuto conto della funzione economico-sociale e paesistico-ambientale delle attività agro-pastorali, gli interventi devono tendere alla conservazione, al mantenimento, alla riqualificazione e al recupero dei pascoli in coerenza con i piani di settore.
- Nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab sono indicati le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sulla base della distinzione tra i pascoli da riqualificare e gli altri pascoli²¹⁸.
- Nei pascoli da riqualificare²¹⁹ è ammessa la riorganizzazione funzionale ed il potenziamento delle attività agro-pastorali attraverso interventi edilizi di:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati o impianti esistenti;
 - restauro e risanamento conservativo di fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione; in tale caso e per quanto possibile, gli usi pastorali devono essere compatibili con l'esigenza di salvaguardia;
 - c) ristrutturazione, anche con ampliamento, delle strutture preesistenti;
 - d) demolizione, totale o parziale, di fabbricati rurali esistenti non razionali per il funzionale svolgimento delle moderne attività pastorali;
 - e) ricostruzione di fabbricati di cui alla precedente lettera d), anche con ampliamento e con diversa forma e posizionamento rispetto al preesistente sedime;
 - f) nuova costruzione di fabbricati su aree libere dettate da esigenze di riorganizzazione funzionale delle attività nel rispetto dell'omogeneità tipologica, cromatica e di uso dei materiali dei fabbricati rurali tradizionali.

Ulteriori realizzazioni sono ammesse per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

5. La localizzazione, il dimensionamento e la tipologia degli interventi di cui al precedente comma 4 devono essere strettamente proporzionati all'estensione dei pascoli, tenuto conto dei tramuti, e relazionati alle necessità di ricovero degli animali e di abitazione temporanea degli addetti; i progetti delle opere, determinati dalle esigenze aziendali, sono convalidati nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali sulla base del manuale tecnico contenente gli standards costruttivi²²⁰ e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi come

²¹⁸ NAPTP, art. 31

²¹⁹ NAPTP ,art. 31, comma 3

Approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura

indicato al comma 1 dell'art. 14 delle NTA. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

- 6. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, oltre agli interventi di cui al precedente comma 4, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione dell'alpeggio, quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso, anche tramite installazione di monorotaie, e quanto altro occorrente per lo sfruttamento razionale del pascolo e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture.
- 7. Le infrastrutture di accesso ai fabbricati d'alpe, alpeggi e mayen, devono essere limitate al minimo indispensabile e, se necessarie alla funzionalità delle aziende agro-pastorali, devono essere privilegiate quelle che determinano ridotti impatti ambientali quali le soluzioni reversibili; in particolare, le piste carrabili devono essere razionalizzate in modo da collegare più alpeggi appartenenti ad uno stesso sistema pascolivo evitando il più possibile la costruzione di nuove strade. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade interpoderali seguono le disposizioni di cui al comma 19, dell'art. 33 delle NTA.
- Nei pascoli da mantenere gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze:
 - b) interventi non eccedenti il restauro e il risanamento conservativo dei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione²²¹;
 - c) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili "diroccati" ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 9 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti; per i ruderi sono consentiti interventi di ricostruzione esclusivamente in presenza di documentazione scritta o fotografica atta a dimostrare la tipologia formale e strutturale del fabbricato preesistente. Sono fatte salve diverse determinazioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio nel caso di immobili ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate ai sensi delle norme di tutela vigenti²²²;
 - d) ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico di costruzioni per esigenze igieniche o funzionali sulla base dei vigenti criteri di razionalità definiti dal competente Assessorato;
 - e) nuova edificazione di strutture interrate accessorie alle destinazioni d'uso ammesse nella sottozona di riferimento;
 - f) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.

²²¹ con le limitazioni di cui all'art. 25, comma 9 delle presenti NTA

²²² D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di Attuazione

- 9. Gli interventi sui fabbricati esistenti compresi nelle sottozone di tipo Eb devono:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e, per quanto possibile, riguardare interi edifici;
 - assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - c) comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
- 10. Nelle sottozone di tipo Eb sono altresì consentiti gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 8 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi 9, 10 e 11 del medesimo articolo.
- 11. Il livello minimo di tutela da applicarsi nel mutamento di destinazione d'uso di mayen, alpeggi e connesse strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) fa riferimento all'art. 15 delle presenti NTA.
- 12. Nell'esecuzione degli interventi indicati nei precedenti commi, nei limiti delle esigenze di funzionalità delle opere prevedibili, devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema del pascolo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..).
- 13. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eb, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- 14. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eb si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²²³.
- 16. Le sottozone Eb1, Eb1/1, Eb2, Eb3, Eb4, Eb5, Eb7, Eb8, Eb9, Eb11, Eb12, Eb13 ed Eb14 sono definite di particolare interesse agricolo ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14 della LR 11/98 e smi.

Art. 51 (Sottozone di tipo "Ec")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento²²⁴, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali.
- 2. Le aree boscate individuate come sottozone Ec nel PRG sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale²²⁵, in relazione alla preminente funzione delle attività agro-silvo-pastorali nell'azione di protezione del suolo e di salvaguardia del paesaggio e dello specifico ecosistema ambientale.
- Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
- 4. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate²²⁶si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
- 5. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico, nella misura indicata nelle tabelle di sottozona, al fine di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente per gli usi consentiti nelle tabelle medesime o anche per migliorare le condizioni abitative nel caso di immobili con destinazione residenziale in atto.
- 6. Nelle parti di sottozona Ec non ricomprese tra quelle indicate al precedente comma 4 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) sono ammessi gli usi e le attività funzionali alla gestione agro-silvo-pastorale compatibili con l'esigenza di salvaguardia e valorizzazione del più ampio sistema boschivo di cui le aree non ricoperte da boschi e gli eventuali fabbricati presenti ne costituiscono parte integrante;
 - b) la riqualificazione e l'eventuale potenziamento di attività agro-silvo-pastorali comportanti interventi sui fondi e sui fabbricati sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 14 delle NTA;
 - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;
 - d) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - e) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che

²²⁴ NAPTP , art. 26, comma 1

²²⁵ ai sensi della lettera c), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della Ir 11/98 e smi

²²⁶ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;

- f) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili "diroccati" ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 9 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti; per i ruderi sono consentiti interventi di ricostruzione esclusivamente in presenza di documentazione scritta o fotografica atta a dimostrare la tipologia formale e strutturale del fabbricato preesistente. Sono fatte salve diverse determinazioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio nel caso di immobili ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate ai sensi delle norme di tutela vigenti²²⁷;
- g) gli interventi sui fondi agricoli e sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
- h) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
- 7. Sono altresì consentiti gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi del medesimo articolo e nel rispetto della disciplina applicabile nelle aree boscate di cui all'art. 63 delle NTA.
- 8. Nelle sottozone di tipo Ec, il mutamento di destinazione d'uso di mayen, alpeggi e connesse strutture edilizie complementari, quali piccoli ricoveri di animali, magazzini di stagionatura prodotti caseari, fienili, ecc.., da agro-silvo-pastorale di cui alle categorie "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA alle altre destinazioni ammesse nelle rispettive sottozone, è consentito alle condizioni indicate all'articolo 15 delle NTA.
- 9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ec, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- 10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ec si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- 11. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 9 dell'art. 25 delle NTA.
- 12. Nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
- 13. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso anche tramite installazione di monorotaie.
- 14. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²²⁸.

²²⁷ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di Attuazione

²²⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

Art. 52 (Sottozone di tipo "Ed")

- 1. Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate all'art. 31, comma 1, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame nell'ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati²²⁹ e usi similari.
- Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
- Per quanto riguarda le attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi è contenuta negli articoli del Capo II delle NTA con le specificazioni delle tabelle di cui al precedente comma 2.
- 4. Per quanto possibile, gli interventi edilizi devono contemperare la duplice esigenza di funzionalità costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad usi speciali e di risultare coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In modo specifico, costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato.
- 5. Nella sottozona Ed1 Grosmalleil, destinata a discarica per materiali inerti e quale area per la raccolta differenziata dei materiali di rifiuto e di deposito temporaneo dei materiali di risulta di scavi e demolizioni di lavori edilizi, al termine di esercizio dell'impianto di discarica l'area deve essere rinaturalizzata in riferimento alle prescrizioni autorizzative.
- 6. Le attività di movimentazione dei materiali nell'impianto di discarica di Grosmalleil devono svolgersi limitando gli impatti sulle diverse componenti ambientali, a tale fine in fase di esercizio devono essere approntate le necessarie misure di mitigazione per ridurre le emissioni di polveri nell'aria, per attenuare i livelli di inquinamento acustico, per convogliare correttamente le acque superficiali, ecc. nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
- Per la sottozona Ed2 Mont de Juin, che individua un sito attrezzato per gli impianti di radiotelecomunicazioni, oltre al rispetto delle disposizioni del presente articolo si applica la disciplina contenuta all'articolo 37 delle presenti NTA.
- 8. Nel caso di nuovi impianti destinati ad usi speciali, compatibilmente alla specifica situazione ambientale ed alla tipologia, deve essere garantito il livello minimo di infrastrutturazione necessario alla funzionalità di esercizio e di manutenzione degli impianti stessi, con specifico riferimento a:
 - a) strada di accesso collegata alla pubblica rete viaria;

²²⁹ NAPTP, art. 26, comma 9

- b) spazi di parcheggio e manovra adeguatamente dimensionati al tipo di impianto;
- c) collegamento alle reti di urbanizzazione primaria nei casi in cui si renda necessario assicurare condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli operatori e gli utenti.
- 9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ed, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA; in particolare, per quanto possibile e compatibilmente con la tipologia, con le esigenze impiantistiche e con la morfologia del suolo, nuovi fabbricati e manufatti devono essere realizzati al di sotto del livello del terreno naturale o, se emergenti in parte o del tutto dal terreno, devono essere idoneamente mascherati da barriere vegetali.
- 10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ed si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- 11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²³⁰.

²³⁰ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37.

Art. 53 (Sottozone di tipo "Ee")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.
- Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui alle NTAtab.
- 3. In modo specifico la sottozona Ee1 Triatel individua un'area di specifico interesse paesaggistico e la sottozona Ee2 Chatelar comprende un ambito di specifico interesse archeologico.
- 4. Nella sottozona Ee1 Triatel è ammessa la costruzione di spazi di parcheggio e autorimesse interrate, pubblici e privati a servizio della sottozona Ac2 Triatel nelle aree specificatamente individuate sulla tavola P4; i parcheggi privati, preferibilmente di tipo collettivo, possono essere realizzati esclusivamente all'interno dell'area individuata con apposito retino e sigla "LM3".
- 5. Nella sottozona Ee2 Chatelar ogni intervento edilizio che comporti scavi al di sotto del piano di campagna deve essere sottoposto al parere preventivo, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, della competente struttura regionale in materia di tutela dei beni archeologici.
- Entrambe le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico individuate come sottozone Ee nel PRG sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico²³¹.
- 7. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione delle aree individuate nella carta di cui al comma 1; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA
- 8. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ee si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- 10. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti antecedenti al 1945 seguono la disciplina indicata al comma 9 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.
- 11. Sui fabbricati costruiti dopo il 1945 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nel rispetto dello specifico contesto ambientale di pregio eliminando gli eventuali elementi architettonici in contrasto.
- 12. É esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici.
- 13. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 delle NTA.

²³¹ ai sensi della lettera e), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

14. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²³².

²³² LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

Art. 54 (Sottozone di tipo "Ef")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ef di interesse naturalistico comprendenti siti di specifico interesse naturalistico²³³ o altre aree naturali²³⁴.
- 2. Le sottozone di tipo Ef individuanti i siti di specifico interesse naturalistico, da considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico²³⁵, sono le seguenti:
 - Ef4 Loditor (SIC IT1205082),
 - Ef7 Lago Tsan (SIC IT1205081),
 - Ef8 Lago Tsan-Ambienti calcarei (SIC IT1205081),
 - Ef9 Lago Tsan-Col di Tsomioy-Ambienti calcarei (SIC IT1205081).
- Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
- 4. Nelle sottozone comprendenti i siti di specifico interesse naturalistico indicati nella tavola "P3 Carta di tutela e valorizzazione naturalistica", in relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei siti; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 delle NTA
- 5. Gli interventi ammessi nelle sottozone Ef comprendenti le altre aree naturali sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto mediante la manutenzione, il consolidamento ed il recupero funzionale degli immobili esistenti.²³⁶
- 6. Nelle sottozone Ef comprendenti le altre aree naturali nuove opere infrastrutturali sono ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
- 7. Sono consentiti le azioni e gli interventi tesi alla fruizione delle mete escursionistiche²³⁷ in connessione con l'Alta Via n. 1 e con la restante rete sentieristica presente sul territorio comunale e sugli altri comuni confinanti, nonché gli interventi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi del medesimo articolo.
- Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 9 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell'uso

²³³ NAPTP, art. 38

²³⁴ NAPTP, art. 11, comma 2

²³⁵ ai sensi della lettera f), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

²³⁶ NAPTP, art. 11

²³⁷ NAPTP, art 28, commi 4, 5, 6, 7

- originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.
- 9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ef, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- 10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ef si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- 11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²³⁸.
- 12. É esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità e le procedure ai sensi di legge²³⁹.

²³⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

²³⁹ DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

Art. 55 (Sottozone di tipo "Eg")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
- 2. Le sottozone di tipo Eg, ad esclusione delle sottozone Eg1, Eg2, Eg12, Eg18, Eg19, Eg20 ed Eg21 sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale²⁴⁰, in quanto individuano le buone terre coltivabili, che per la loro vocazione produttiva costituiscono il principale sostegno economico del settore primario e comprendono le attività agricole che, con la loro presenza diffusa sul territorio, garantiscono la difesa del suolo dai rischi idrogeologici e la specificità del sistema insediativo tradizionale.
- Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
- Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 9 dell'art. 25 delle NTA.
- 5. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA, con le limitazioni contenute nelle tabelle di cui al precedente comma 3 e nel rispetto delle ulteriori specificazioni riportate nei successivi commi del presente articolo.
- La riqualificazione e il potenziamento di aziende agricole esistenti è sempre ammesso attraverso la funzionale utilizzazione, il recupero o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti.
- 7. E' ammessa la costruzione in interrato di locali accessori e di autorimesse a servizio di unità immobiliari esistenti; la superficie dei locali accessori non può essere superiore a 25 m² e le autorimesse devono essere dimensionate per ricavare al massimo 2 posti auto per unità abitativa; in entrambi i casi le costruzioni devono essere realizzate in aderenza all'edificio o, salva comprovata impossibilità tecnica, in prossimità ma non oltre 20 m dall'edificio, vincolate all'unità immobiliare di riferimento con atto trascritto. Nelle aree individuate con apposito retino LM è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate a servizio di unità immobiliari presenti in adiacenti zone di tipo A. Nel caso di autorimesse collettive esse devono presentare unico accesso delle dimensioni massime di 4,00 m di larghezza e 3,00 m di altezza.
- 8. Con riferimento alle categorie di cui all'art. 10 delle NTA, e fatte salve le prescrizioni riportate nelle tabelle di sottozona, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:
 - agro-silvo-pastorale, categoria "b", comprendente l'agriturismo, e fatta salva comunque la disciplina d'uso degli ambiti inedificabili²⁴¹, ha carattere prioritario e inderogabile;

²⁴⁰ ai sensi della lettera g), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della Ir 11/98 e smi

²⁴¹ con particolare riferimento alla DGR 2939/2008: compatibilità delle attività agrituristiche con gli ambiti

oltre alle attività agro-silvo-pastorali condotte a titolo principale sono da comprendersi tutte le pratiche colturali (orti, coltivazioni di piccoli frutti, cereali, patate, fiori, piante medicinali, allevamento di animali da cortile, apicoltura, ecc.), anche condotte in condizione di part-time, con le connesse infrastrutture (serre, ricoveri di automezzi, attrezzi ed animali, recinti, ecc.);

- residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, categoria "c" riferita all'uso temporaneo nell'espletamento delle attività agricole;
- le destinazioni ad abitazione permanente o principale, categoria "d", e ad abitazione temporanea, categoria "dbis1", sono consentite esclusivamente nei volumi oggetto di recupero, anche attraverso mutamento di destinazione d'uso;
- produttive artigianali, categoria "e" limitatamente alla possibilità di mantenere, potenziare od insediare piccoli laboratori per attività artigianali compatibili con lo specifico territorio rurale nelle quali sono inserite, soprattutto da un punto di vista ambientale, con espresso riferimento alla produzione tipica locale (falegnamerie, serramenti, lavorazione finita di oggetti in legno, pietra, ferro, rame, cuoio, tessuto, ceramica, ecc.); artigianali di servizio "e1bis";
- turistiche e ricettive, categoria "g" relativamente alle strutture ricettive extralberghiere, di cui alle sottocategorie g7) esercizi di affittacamere e g10) aziende della ristorazione come individuate nel suddetto art. 10 delle NTA;
- pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria "m" sempre consentita al fine di migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e fluttuante; rientrano altresì in tale categoria le attività connesse ad opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali indicate all'art. 39 delle NTA.
- 9. Il mutamento di destinazione di fabbricati ad uso agricolo, in atto o dismesso, per gli usi e le attività sopra citati è ammesso nei limiti delle disposizioni e secondo le procedure indicate all'art. 15 delle NTA; si prescinde dalle disposizioni e dalle procedure indicate all'art. 15 delle NTA esclusivamente nel caso di fabbricati costruiti o recuperati dopo il 1945 con destinazione residenziale o diversa da quella agricola, purché in atto, per i quali è possibile mantenere la destinazione attuale oppure essere oggetto di cambio di destinazione d'uso a favore delle attività previste nella sottozona.
- 10. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico, quest'ultimo nella misura indicata nelle tabelle di sottozona, al fine di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente per gli usi consentiti nelle tabelle medesime o anche per migliorare le condizioni abitative nel caso di immobili con destinazione residenziale in atto.
- 11. Sulle aree e sui fabbricati rurali non più idonei all'uso agricolo, utilizzati o meno, o con destinazione d'uso diversa da quella agro-silvo-pastorale si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;
 - b) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-

architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;

- c) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;
- d) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili "diroccati" ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 9 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti; per i ruderi sono consentiti interventi di ricostruzione esclusivamente in presenza di documentazione scritta o fotografica atta a dimostrare la tipologia formale e strutturale del fabbricato preesistente. Sono fatte salve diverse determinazioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio nel caso di immobili ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate ai sensi delle norme di tutela vigenti²⁴²;
- e) gli interventi sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
- f) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
- 12. Sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali all'attività agricola o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA.
- 13. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eg, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- 14. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eg si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²⁴³.
- 16. In tutte le sottozone di tipo Eg, in prossimità della viabilità già esistente e al margine delle singole sottozone, è sempre ammessa la realizzazione o l'adeguamento di strutture volte a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle aziende agricole operanti sul territorio comunale.
 - La realizzazione di concimaie a servizio di singole aziende agricole è ammessa subordinatamente al rilascio del giudizio di razionalità²⁴⁴. Tali strutture, con platea impermeabile e dotate di eventuali murature di contenimento perimetrali, anche parzialmente emergenti dal terreno naturale se ubicate nei pressi della stalla, dovranno essere prioritariamente realizzate in prossimità del centro aziendale e della viabilità già esistente.
- 17. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di

²⁴² D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di Attuazione

²⁴³ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

²⁴⁴ Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m..

salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso.

Art. 56 (Sottozone di tipo "Eh")

- 1. Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agrosilvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative e turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda²⁴⁵.
- 2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
- 3. Sono consentiti gli usi e le attività in atto, nonché quelli connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 8 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi del medesimo articolo, con le specificazioni recate dalle singole tabelle di sottozona.
- Gli interventi di ristrutturazione e di potenziamento dei fabbricati per usi ed attività agrosilvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA.
- Gli interventi finalizzati al miglioramento funzionale del comprensorio sciistico sono elencati al comma 2 dell'articolo 39 delle NTA.
- Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eh, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- 7. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 39 delle NTA, sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali all'attività agricola o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA, esclusivamente nella sottozona Eh3 -Plan Prorion.
- Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eh si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²⁴⁶.

ha eliminato: <#>Nella parte di sottozona Eh2 che corrisponde alla conca di Chantomé, individuata nella tavola "P4 - Carta della alla conca di Chantome, individuata nella tavola 174 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" con apposito retino e sigla "LMI", le modalità di intervento, gli usi e le attività, i parametri edilizi applicabili sono disciplinati dal vigente PUD di iniziativa pubblica. ¶
Nelle restanti parti di sottozona Eh2 e nelle altre sottozone di tipo Eh

²⁴⁵ I.r. 24/06/2002 n. 8 art. 19

²⁴⁶ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

Art. 57 (Sottozone di tipo "Ei")

- 1. Le sottozone di tipo Ei che non rientrano in alcune delle precedenti categorie.
- 2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo Ei.

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

- Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali di cui agli artt.
 14 e 15, delle prescrizioni contenute al Capo V e dell'art. 32bis delle NTA, ove
 consentito nelle tabelle di sottozona e qualora gli interventi sulle strutture edilizie
 esistenti non siano sufficienti a soddisfare le esigenze aziendali e il processo produttivo,
 la costruzione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi²⁴⁷
 è subordinata alle seguenti condizioni ²⁴⁸:
 - a) localizzazione nelle sole sottozone di tipo Eg ed esternamente alle aree di specifico interesse²⁴⁹, ai margini di terrazzi naturali e di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee, lontane da poggi costituenti emergenze visive;
 - b) oltre al rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente lettera a), i nuovi fabbricati connessi ad aziende agricole con attività in atto devono essere localizzati prioritariamente in prossimità dell'azienda; nuove stalle devono essere collocate ad una distanza minima di 50 metri dalle sottozone di tipo A, B, C e F;
 - c) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - d) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - e) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato secondo progetto.
- La superficie utile abitabile legata alla conduzione dell'azienda deve essere prioritariamente ricavata mediante l'utilizzazione o il recupero di strutture edilizie esistenti; qualora queste non lo consentano, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, dovranno essere subordinati al rilascio del giudizio di razionalità²⁵⁰.
- 3. La superficie utile abitabile, ragguagliata alla dimensione aziendale secondo l'indice di 0,01 metri quadrati di superficie utile abitabile per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda, con il massimo di 300 (trecento) metri quadrati complessivi, può essere distribuita sino a quattro unità abitative purché destinate alla residenza del conduttore dell'azienda, dei familiari coadiuvanti e degli addetti all'attività agricola.
- 4. Le strutture utilizzate per attività agrituristiche possono essere ricavate nei volumi esistenti in tutte le zone di PRG; le nuove strutture utilizzate per attività agrituristiche sono consentite in tutte le sottozone ad esclusione di quelle di tipo A, Ea, Ec, Ed, Ee, Ef, F.

²⁴⁷ NAPTP , art. 26, comma 12,

²⁴⁸ NAPTP, art. 26, commi 7 e 8

²⁴⁹ NAPTP art. 38 e 40

²⁵⁰ Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m..

- 5. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge²⁵¹.
- Gli interventi per strutture destinate alla monticazione, alpeggi e mayen, con i relativi locali accessori e quelli per l'abitazione temporanea sono disciplinati dalle disposizioni contenute agli artt. 14 e 50 delle NTA.
- 7. Il permesso di costruire per realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici²⁵².

²⁵¹ LR 04 dicembre 2006, n. 29

²⁵² NAPTP, art. 26, comma 8

Art. 59 (Beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali)

- Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, i beni strumentali all'attività agricola sono ammessi nelle sottozone di tipo Eg e Eh, specificatamente indicate nelle NTAtab, senza la necessità di acquisire il giudizio di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura²⁵³ fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili.
- 2. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:
 - a) allevamento di animali da cortile per il consumo famigliare;
 - b) ricovero di animali non connessi ad attività di allevamento di azienda agricola;
 - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
 - d) depositi di prodotti agricoli e forestali.
- 3. I beni strumentali devono avere le seguenti caratteristiche:
 - se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m. Tale soluzione è ammessa solo se non è necessaria la realizzazione di vie d'accesso e se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
 - se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo della copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in lose di pietra o lamiera scura, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura; inoltre, devono presentare aspetto decoroso e rifinito. Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.
- 4. I beni strumentali destinati agli usi di cui al comma 2, lett. a) e b), devono essere realizzati fuori terra o in seminterrato, con superficie netta inferiore a 20 m²; l'eventuale accesso carraio non deve pregiudicare la fruibilità dei terreni agricoli circostanti.

Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

- 50 metri, se trattasi di nuova realizzazione;
- 25 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.

²⁵³ ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 22 della l.r. 11/1998 e smi

Tenuto conto delle condizioni locali su richiesta motivata del proponente, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, possono essere concesse distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

5. Per i beni strumentali destinati agli usi di cui al comma 2, lettere a) e b), la superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

	superficie interna massima	superficie agricola utilizzata minima da asservire
beni strumentali di cui al comma 3 ,lettera a	10 m ²	oltre 1.000 m ²
beni strumentali di cui	10 m ²	oltre 2.000 m²
al comma 3 ,lettera b	20 m ²	oltre 5.000 m ²

La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 1, lettere c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

superficie interna	superficie interna	superficie minima coltivata a				
massima strutture	massima strutture	colture specializzate				
interrate	emergenti					
15 m ²	10 m ²	da 150 a 500 m ²				
20 m ²	15 m ²	da 501 a 1.000 m ²				
20 m ²	20 m ²	oltre 1000 m ²				

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, mentre per le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e a boschi è richiesta una superficie minima di 2.000 mq.

- I beni strumentali per gli usi di cui al comma 2, lett. c) e d) devono essere situati nelle immediate vicinanze dei fabbricati residenziali o aziendali.
- 7. Sul territorio comunale, la costruzione dei beni strumentali di cui al comma 1 è concessa allo stesso richiedente proprietario per una superficie massima utile complessiva non superiore a 20 m², comprensiva di quella delle strutture esistenti alla data di approvazione della variante generale per l'adeguamento del vigente PRG.
- 8. I beni strumentali non necessitano di allacciamento alla rete dei pubblici servizi e di opere di urbanizzazione.
- 9. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle presenti norme per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di accorpare, ove possibile e opportuno, i volumi che interessano proprietà contigue e di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
- 10. I beni strumentali non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli di cui al comma 2 e sono asserviti alle superfici che ne hanno permesso la realizzazione.

- 11. In caso di uso difforme da quelli previsti al comma 2, i beni strumentali emergenti dal terreno dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.
- 12. Nelle sottozone di tipo A, B, Ec, Eg e Eh, specificatamente indicate nelle relative tabelle, limitatamente agli edifici esistenti aventi destinazione residenziale, sono ammesse strutture pertinenziali, prive di funzioni autonome, di modeste dimensioni e destinate a ricovero per attrezzi da giardino o a ricovero per la legna o suoi derivati.
- Le strutture di cui al comma 12 devono presentare le seguenti tipologie e limiti dimensionali:
 - nelle sottozone di tipo Ec, Eg e Eh: superficie netta non superiore a 10 m², nel caso di proprietà private e superficie netta non superiore a 20 m² per le proprietà pubbliche;
 - nelle sottozone di tipo A: superficie netta non superiore a 20 m² sia per proprietà private che per proprietà pubbliche;
 - altezza massima, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, pari a m 2,80 per strutture con superficie netta non superiore a 10 m² e metri 3,40 per le strutture con superficie superiore a 10 m² e non superiore a 20 m²;
 - tetto a falde inclinate, manto di copertura in lose di pietra o in materiale leggero non riflettente di colore scuro;
 - eventuali pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura, il tutto privo di isolamento:
 - tipologia idoneamente inserita nel contesto insediato, di aspetto decoroso e rifinito;
 - le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.
- 14. Nelle zone B possono essere realizzate strutture pertinenziali, nel rispetto dei parametri di cui alle relative tabelle di zona e con le caratteristiche costruttive di cui al precedente comma 13.
- 15. Le strutture pertinenziali devono essere realizzate prioritariamente nelle aree di pertinenza dei fabbricati e, in subordine, su lotti confinanti di proprietà; collocate in adiacenza e in prossimità a fabbricati ma sempre in posizione visivamente marginale rispetto ai fronti principali del fabbricato stesso, o a confine di proprietà nel rispetto delle norme del codice civile e delle fasce stradali. La localizzazione, nel caso di zone di tipo A, non deve interessare edifici classificati A Monumento e B Documento, nonché le aree che il PRG classifica di particolare interesse F1 e F2.
- 16. Nelle zone A è esclusa la realizzazione di strutture pertinenziali per gli edifici classificati E3 – Basso fabbricato inserito nell'ambiente ed E4 – Basso fabbricato, ai sensi della DGR n. 418 del 15 febbraio 1999.
- 17. Possono essere riutilizzate strutture già esistenti purché le medesime siano ristrutturate secondo le modalità costruttive di cui al precedente comma 13 e che siano rimosse tutte le altre strutture non rispondenti ai criteri e alle tipologie descritti nel presente articolo.
- 18. I beni strumentali all'attività agricola e le strutture pertinenziali, se ricadenti in area boscata, sono attuabili entro i limiti di cui all'art. 33 della LR 11/1998 e smi.
- 19. Nelle zone di tipo B ed Eg, ad una distanza massima non superiore a metri 50.00 dal limite delle sottozone di tipo A e B, è consentita la realizzazione di serre per produzione ortofrutticola e florovivaistica di dimensioni planimetriche non superiori a 50 m² e con altezza massima fuori terra pari a m 3,50.
- 20. Serre di maggiori dimensioni sono consentite nelle sottozone Eg destinate alla

costruzione di fabbricati connessi ad aziende agricole, strettamente dimensionate alle esigenze legate alla produzione ortofrutticola e florovivaistica, nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 58 delle NTA.

Art. 60 (Sottozone di tipo "F")

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
- Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
- Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.
- 4. Il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione è definito dal progetto sulla base delle esigenze tecnico-funzionali degli impianti e delle attrezzature di interesse generale.
- 5. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto e, nel caso di nuova costruzione, la riproposizione dei caratteri qualitativi prevalenti per garantire continuità visiva dell'insediamento. In tale ottica gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale, ai caratteri edilizi ed urbanistici presenti in ogni sottozona con specifico riferimento alle dimensioni ed all'articolazione volumetrica dei fabbricati, alla forma ed all'orientamento dei tetti, ai materiali di finitura e agli impianti tecnologici.
- Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
- Nel caso di nuova costruzione le aree destinate a parcheggio sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio e quantitativamente adeguate al numero degli utenti.
- 8. Nel caso di nuova costruzione le quantità di aree a verde sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio con un minimo di superficie pari al 20% della superficie complessiva del lotto asservito alla nuova edificazione.
- Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo F, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- 10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo F si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili²⁵⁴.
- 12. Sono fatte salve le destinazioni e le attività in atto, ancorché a carattere privato, e sui relativi fabbricati sono consentiti gli interventi indicati nelle tabelle di sottozona.

²⁵⁴ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

- Nella tavola "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.
 I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi²⁵⁵, sono i seguenti:
 - a) Servizi di rilevanza locale

AMMINISTRAZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Uffici comunali	comunale	obbligatorio	Ad4* -Mongnod	-	am-01
Cimitero	comunale	obbligatorio	Fb2*-Mongnod	-)	am-02
Autorimessa mezzi comunali	comunale	facoltativo	Be1-Mongnod	-	-
Magazzino comunale	comunale	facoltativo	Fb3-Mongnod	-	-
Poste	comunale	facoltativo	Fb3-Mongnod		

SANITA'

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Ambulatorio medico di base	comunale	facoltativo	Fb3-Mongnod	-	sa-01
Farmacia	comunale	facoltativo	NO	NO	-

²⁵⁵ DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI

SICUREZZA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Sede per la protezione civile	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	si-01
Aree per la gestione delle emergenze	comunale	obbligatorio	Eg6-Chesod	-	si-02
Aree per elicotteri	comunale	obbligatorio	Eg6-Chesod	-	si-03
Volontari Vigili del Fuoco	comunale	facoltativo	Eg6/7-Chesod	-	si-05
Aree per elicotteri	comunale	obbligatorio	-	Fb3-Mongnod	si-01

Il servizio si-04 è stato soppresso in fase di approvazione della variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP

ISTRUZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona	in previsione nella sottozona	simboli con riferimento
			di PRG	di PRG	TAV. P4
Scuola materna	comunale	obbligatorio	Bel-Mongnod	-	is-01
Scuola elementare	comunale	obbligatorio	Be1-Mongnod	:=	is-02
Scuole medie inferiori	comunale	obbligatorio	-	=	-

CULTURA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona	in previsione nella sottozona	simboli con riferimento
			di PRG	di PRG	TAV. P4
Biblioteca comunale	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	cu-01
Centri d'incontro (sala polifunzionale – palestra scuole)	comunale	obbligatorio	Bel-Mongnod	-	cu-02
Centri d'incontro (saletta espositiva)	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	cu-03
Centri d'incontro (saletta polifunzionale microcomunità per anziani)	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	cu-04
Museo etnografico	comunale	obbligatorio	Ac2-Triatel	-	cu-05
Museo d'arte sacra	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	cu-06

SPORT E RICREAZIONE IN IMPIANTI STABILI

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Centro sportivo e ricreativo comunale	comunale infra-comunale	obbligatorio	Fb1-Mongnod	-	sp-01
Foyer de fond	comunale infra-comunale	facoltativo	Eh3-Plan Prorion	-	sp-02
Area verde attrezzata con spazi destinati allo sport (area pic-nic)	comunale sovra- comunale	obbligatorio	Eh3-Plan Prorion	-	ri-01
Area verde attrezzata	nfra-comunale comunale	obbligatorio	Ba7*-Molinet	-	ri-02
Area verde attrezzata	nfra-comunale comunale	obbligatorio	Fb4*-Verney	-	ri-03
Area verde attrezzata	nfra-comunale comunale	obbligatorio	Eg6-Chesod	-	ri-04
Area verde attrezzata	nfra-comunale comunale	obbligatorio	Ee1 (Triatel)	ri-01	
Area verde attrezzata	nfra-comunale comunale	obbligatorio	Eg14 (Chaté)	ri-02	
Area verde attrezzata con giochi bimbi e centro informativo infopoint	nfra-comunale comunale	obbligatorio	Bel-Mongnod	ri-03	
Area verde attrezzata con giochi bimbi	nfra-comunale comunale	obbligatorio	Fb3-Mongnod	<u>ri-04</u>	

SPORT E RICREAZIONE IN AMBIENTE NATURALE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione tella sottozona d PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Comprensorio per la pratica dello sci alpino	comunale sovra- comunale	facoltativo	Eh1,Eh7	Eh2, Eh7 potenziamento	
Comprensorio per la pratica dello sci di fondo	comunale sovra- comunale	facoltativo	sottozone varie	-	-
Rete escursionistica, mountainbike, turismo equestre	comunale sovra- comunale	facoltativo	sottozone varie	sottozone varie potenziamento	-

COMMERCIO

Servizio	Ambito di	Tipo	esistente	in previsione	simboli con
	integrazione		nella sottozona di	nella sottozona	riferimento
			PRG	di PRG	TAV. P4

Esercizi di vicinato	comunale	facoltativo	varie	-	-
Mercato stagionale estivo	comunale	facoltativo	Be1-Mongnod	-	co-01

TRASPORTI

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Viabilità ordinaria	'iabilità ordinaria comunale	obbligatorio	varie	-	-
		SI varie	allargamento strada comunale Petit Monde	-	
			NO	nuovo tracciato a monte villaggio Vesan Dessus; sottozone Ba12, Ae6, Eg13	-

PARCHEGGI ESISTENTI

Località	Sigla	Tipo di servizio	Ambito di integrazione	Superficie m ²	Posti auto N°	zona PRG	zone PRG servite
Plan Prorion	Pa 01	per turismo	comunale	757	12	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 02	per turismo	comunale	2038	104	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 03	per turismo	comunale	316	13	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 04	per turismo	comunale	966	32	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 05	per turismo	comunale	3208	60	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 06	per turismo	comunale	698	47	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 07	per turismo	comunale	699	74	Eh3	Eh2, Eh3
Septumian	Pa 08	di sottozona	infracomunale	700	27	Bal	Ael, Bal
Septumian	Pa 09	di sottozona	infracomunale	175	7	Ba1	Ael, Bal
Septumian	Pa 10	di sottozona	infracomunale	617	29	Eg22	Ba1
Pecou	Pa 11	di sottozona	infracomunale	128	3	Ba3*	Ae2, Ba2, Ba3*
Pecou	Pa 12	di sottozona	infracomunale	391	6	Eg15	Ba3*
Pecou	Pa 13	di sottozona	infracomunale	589	22	Ba3*	Ba3*, Ae2
Chaté	Pa 14	di sottozona	infracomunale	280	4	Ba6	Ad1, Ba6
Chaté	Pa 15	di sottozona	infracomunale	195	7	Ba5*	Ba5*
Chate'	Pa 16	di sottozona	infracomunale	250	16	Eg15/1	Ba5*, Ad1
Chate'	Pa 17	di sottozona	infracomunale	236	12	Eg15	Ba5*, Ad1
Chatrian	Pa 18	di sottozona	infracomunale	482	25	Ba3*	Ba3*, Bda4, Ae2, Ad2
Chatrian- (1)	Pa 19	di-sottozona	infracomunalo	615	25	Eg15	Ad2, Ac2, Ba4, Ba4
Chatrian	Pa 20	di sottozona	infracomunale	100	2	Ad2	Ad2, Ba3*
Pointy	Pa 21	per turismo	comunale	81	2	Ec4	Ec4
Triatel	Pa 22	di sottozona	infracomunale	115	3	Ac2	Ac2
Etirol	Pa 23	di sottozona	infracomunale	165	4	Ac1	Ac1
Cheille	Pa 24	di sottozona	infracomunale	58	3	Ba9*	Ba9*, Ae3*
Cheille	Pa 25	di sottozona	infracomunale	163	15	Ba9*	Ba9*, Ae3
Mongnod	Pa 26	per servizi di sottozona	infracomunale comunale	588	16	Ba7*	Ba7*
Mongnod	Pa 27	per turismo di sottozona	comunale infracomunale	1615	50	Fb3	Be1, Ba7*, Fb3
Mongnod	Pa 28	per turismo per servizi	comunale	1436	20	Be1	Be1, Ad3, Ba7*, Ba8*

		di sottozona					1,000
		per turismo	comunale				Be1, Ad3, Ba7*, Ba8*
Mongnod	Pa 29	di sottozona	infracomunale	3570	108	Be1	
Mongnod	Pa 30	per servizi	comunale	535	16	Fb1	intero comune
	D 21	di sottozona	infracomunale	76	_	Ad4*	Ad4*
Mongnod	Pa 31	per servizi per servizi,	comunale	76	5	Ad4*	intero comune
Mongnod	Pa 32	di sottozona	comunate	1041	26	Be1	intero contane
Monghod	1432	per servizi	comunale	1041	20	Ber	intero comune
Mongnod	Pa 33	per servizi	infra-comunale	138	11	Ad4	milero comune
Mongnod	Pa 34	per servizi	comunale	80	4	Fb2*	intero comune
Mongnod	Pa 35	per servizi	comunale	161	8	Fb2*	intero comune
		per servizi	comunale				Be1, Ba8*, Ad3
		di	infra-comunale		15		intero comune
		sottozona,			0.00		
Mongnod	Pa 36	per turismo		442	14	Be1	
Mongnod	Pa 37	di sottozona	infra-comunale	47	2	Be1	Be1
	n	per turismo	Comunale	6000	175	F1.0	Eh1, Fb3, Be1, Ad3,
Mongnod	Pa 38	di sottozona	infracomunale	6827	175	Fb3	Ba8*
Chervaz	Pa 39	per turismo	comunale	1518	45	Eg12	intero comune
Ronc Dessus	Pa 40	di sottozona	infracomunale	185	7	Eg6	Ae4, Ba10,
Ronc Dessus	Pa 41	di sottozona	infracomunale	1114	24	Eg6	Ba10, Ba30, Ae4
Ronc Dessous	Pa 42	di sottozona	infracomunale	114	3	Eg6	Ba30
Creusailleux	Pa 43	per turismo	comunale	1858	16	Ec1	intero comune
Col de Saint-	D 44	per viabilità	comunale	270	10	F-1	Ec1
Pantaléon	Pa 44	di sottozona	infracomunale	279	10	Ec1	Ae5*
Tuson	Pa 45	di sottozona di sottozona	infracomunale	275	8	Ae5*	Ball, Ae6
Vesan Dessus	Pa 46			245	10	Ba12	
Vacan Daggana	Pa 47	di sottozona	infracomunale	467	15	Eg13, Ae7*	Ae7*, Ba13*
Vesan Dessous Vesan Dessous	Pa 48	di sottozona	infracomunale	224	12	Eg13	Ba13*, Ae7*
Cortod	Pa 49	di sottozona	infracomunale	104	5	Ba14*	Bal4*
		di sottozona	infracomunale		3	Ba14*	Ba14*
Cortod	Pa 50	di sottozona	infracomunale	112	3	Afl,	Afl
Champeille	Pa 51	ui sottozona	initacontunate	300	8	Eg6	All
спатрете	1431	per servizi,	comunale	300		Dec	Fb4*, Ba15*, Ac3*
Verney	Pa 52	di sottozona		463	25	Fb4*	
		per servizi	comunale			11	Fb4*, Ba15*,Ac3*
Verney	Pa 53	di sottozona	infra-comunale	291	10	Fb4*	i la baggia i dese
Verney	Pa 54	di sottozona	infracomunale	202	8	Ac3*	Ac3*, Ba16*
Verney	Pa 55	di sottozona	infracomunale	76	6	Ba15*	Ba15*
Valleil	Pa 56	di sottozona	infracomunale	116	4	Ad5*	Ad5*
Valleil	Pa 57	di sottozona	infracomunale	37	2	Ad5*	Ad5*
Valleil	Pa 58	di sottozona	infracomunale	522	8	Eg6	Ba17
Valleil	Pa 59	di sottozona	infracomunale	512	15	Eg6	Ba17, Ad5
Mazod	Pa 60	di sottozona	infracomunale	400	12	Ae8*	Ae8*, Ba18*, Ba19
Champagnod	Pa 61	di sottozona	infracomunale	781	24	Ba21	Ac4, Ba22, Ba21
Champagnod	Pa 62	di sottozona	infracomunale	167	3	Eg6	Ac4, Ba21
Champagnod	Pa 63	di sottozona	infracomunale	32	2	Ba20	Ba20
Chesod	Pa 64	di sottozona	infracomunale	442	20	Eg6	Ba23, Ac5
Petit Berzin	Pa 65	di sottozona	infracomunale	124	8	Ba24*	Ba24*, Ae9
Grand Berzin	Pa 66	di sottozona	infracomunale	420	12	Eg3	Ba25*, Ac6
Grand Berzin	Pa 67	di sottozona	infracomunale	288	8	Eg3	Ac6
Noson	Pa 68	di sottozona	infracomunale	226	4	Ac7*	Ac7*, Ba26
Noson	Pa 69	di sottozona	infracomunale	131	3	Ac7*	Ac7*, Ba26
1409011	Fa 09	ur sottozolla	maracomanaic	131	3	nc/	Ba26, Ac7*

Gombaz	Pa 71	di sottozona	infracomunale	329	18	Eg9	Ba28*, Ae10*
Tuson	Pa 72	di sottozona	infracomunale	144	7	Ba11*	Ba11*, Ae5*

(1) parcheggio soppresso in fase di approvazione

PARCHEGGI IN PREVISIONE

Località	Sigla	Tipo di servizio	Ambito di integrazione	Superficie m ²	Posti auto N°	zona PRG	zone PRG servite
Septumian	Pa01	di sottozona	infracomunale	739	12	Eh1	Ael, Bal, Ehl
Chatrian Pecou (*)	Pa02	di settezena	infracomunalo	264	8	Ba3*	Ba3*, Ba4, Ac2, Ad2
Noson	Pa03	di sottozona	infracomunale	168	2	Ac7*	Ac7*, Ba26
Triatel	Pa04	per servizi di sottozona	comunale infracomunale	954	48	Ee1	Ac2
Etirol	Pa05	di sottozona	infracomunale	208	8	Ef1 Eg20	Acl
Etirol	Pa06	di sottozona	infracomunale	192	7	Eg20	Ac1
Mongnod	Pa07	per servizi	infracomunale	125	8	Fb2*	Fb2*
Mongnod	Pa08	per servizi	infracomunale	710	27	Fb2*	Fb2*
Champagnod	Pa09	di sottozona	infracomunale	728	12	Ba20	Ba20, Ac4

(*) accorpato con il parcheggio esistente Pa18 in località Chatrian.

b) Servizi di rilevanza regionale

NON PREVISTI SUL TERRITORIO COMUNALE

- 2. I servizi qualificati come obbligatori nelle tabelle di cui al comma 2 e non individuati dal PRG fanno riferimento a strutture che svolgono l'equivalente servizio previsto ai sensi di legge localizzate in apposita area o struttura di altro comune a ciò destinate in virtù di formale accordo stipulato tra i reciproci comuni.
- La diversa o nuova collocazione dei servizi obbligatori pubblici seguono le procedure di legge²⁵⁶.
- L'eventuale individuazione sulla carta "P4 Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" dei servizi obbligatori gestiti da privati non ha valore prescrittivo e la diversa o nuova collocazione dei relativi simboli non costituisce variante o modifica al PRG²⁵⁷.
- 5. I servizi facoltativi indicati nelle tabelle del precedente comma 2 rappresentano la dotazione dei principali servizi, ancorché non obbligatori, presenti sul territorio comunale; tale individuazione non ha valore prescrittivo pertanto la diversa o nuova collocazione dei suddetti servizi non costituisce variante o modifica al PRG.
- 6. La riorganizzazione funzionale ed il potenziamento dei servizi esistenti attuabili mediante l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o di ampliamento planivolumetrico, anche comportanti una differente tipologia di servizio, di fabbricati e di aree esistenti è sempre ammesso su fabbricati e aree di proprietà pubblici secondo le procedure di cui all'art. 14, comma 5 della l.r. 11/1998.
- 7. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità²⁵⁸.

²⁵⁶ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14.

²⁵⁷ Parere dell' Osservatorio per l'attuazione della LR 11/98 e smi e per l'applicazione del PTP del 25 febbraio 2008

²⁵⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 91

- 8. Fatta salva diversa disposizione delle presenti norme o della vigente legislazione o normativa di settore, alle aree destinate ai servizi, esistenti e previste nelle zone diverse da quelle di tipo F, si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
- 9. L'effettivo utilizzo delle attrezzature facenti capo alla sicurezza e indicate nella relativa tabella del comma 2 deve essere compatibile con il grado di rischio idrogeologico, con la tipologia delle emergenze e con le indicazioni del Piano di Protezione Civile.

Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)

- In linea generale le fasce edificate od edificabili lungo i principali assi viari, strade regionali e comunali, devono presentare un assetto edilizio ed urbanistico tale da garantire qualità all'insediamento in continuità visiva con il più ampio contesto ambientale-paesaggistico di cui sono parte integrante nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate:
 - i fabbricati con destinazioni residenziali, commerciali, produttivo-artigianali, di servizio in genere e pubblici devono essere realizzati con tipologie edilizie di elevata qualità architettonica, con corpi di fabbrica planimetricamente articolati per evitare fronti continui costituenti deteriore barriera visiva e con volume diversamente modulato in altezza;
 - singoli elementi architettonici devono caratterizzare qualitativamente il grado di finitura dei fabbricati; a tal fine ad esempio, le pareti esterne devono essere eseguite riponendo particolare cura nella qualità dei rivestimenti e nella scelta della tonalità cromatica;
 - eventuali spazi destinati a deposito temporaneo di automezzi, materiali e merci a servizio della residenza e delle attività devono essere localizzati in posizione defilata e visivamente discosta dagli assi viari e, qualora prospicienti le strade, opportunamente mascherati alla vista mediante barriere vegetali o con adozione di accorgimenti ad esse equivalenti nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada;
 - gli accessi a più lotti di proprietà lungo le strade principali, per quanto possibile, devono essere razionalizzati, ridotti nel numero e, comunque, funzionalmente raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada e dell'ente proprietario;
 - gli spazi pubblici localizzati in adiacenza o visivamente prossimi alle strade principali devono risultare da queste fisicamente separati e sistemati con pavimentazioni e arredi di idonea qualità, nonché devono essere raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada.

Capo V- Ambiti inedificabili

Art. 63 (Aree boscate)

- 1. Nella "Carta delle aree boscate" sono individuate le aree boscate indicate nella relativa carta degli ambiti inedificabili.
- 2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia ²⁵⁹.

²⁵⁹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33 e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell'Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422; NAPTP, art. 32, norme cogenti comma 7

Art. 64 (Zone umide e laghi)

- 1. Nella "Carta delle zone umide e laghi" sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e relative fasce circostanti alle quali si applica la disciplina prevista dalla vigente legislazione²⁶⁰.
- In tali aree si applicano le disposizioni di legge²⁶¹e quelle contenute nell'art. 40 delle NTA, in quanto aree di specifico interesse naturalistico.

²⁶⁰ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 34 e sulla base dei criteri indicati al capitolo VI dell'Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422

²⁶¹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 34

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

- 1. Nella "Carta dei terreni sedi di frane" sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzione della loro pericolosità.
- 2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia²⁶².

Art. 65bis (Terreni sedi di fenomeni di trasporto di massa)

- Nella "Carta dei terreni sedi di fenomeni di trasporto di massa" sono individuate le aree alluvionabili per colate detritiche e distinte in funzione della loro pericolosità.
- 2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia^{258bis}.

²⁶² LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35; NAPTP, art. 33 norme cogenti; DGR 2939 del 10/10/2008.

²⁵⁸bis LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 2; NAPTP, art. 33 norme cogenti; DGR 2939 del 10/10/2008.

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

- Nella "Carta dei terreni a rischio di inondazioni" sono individuati i terreni a rischio di inondazioni distinti in funzione della loro pericolosità.
- 2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia²⁶³.

²⁶³ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36; NAPTP, art. 35 norme cogenti; DGR 15 febbraio 1999, n. 422 e smi; DGR 2939 del 10/10/2008 o, qualora più restrittiva, disciplina degli ambiti inedificabili per inondazioni attualmente vigente

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

- Nella "Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine" sono individuati²⁶⁴ i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza.
- 2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia²⁶⁵.

²⁶⁴ cartografati ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, e della DGR 15 febbraio 1999, n. 422; DGR 2939 del 10/10/2008.

²⁶⁵ DGR 422/99; DGR 1384/2006; DGR 1709/2009.

Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

- Possono formare oggetto di delocalizzazione²⁶⁶ le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66, 67 delle NTA, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità²⁶⁷;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A²⁶⁸;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine²⁶⁹.
- 2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione²⁷⁰, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità²⁷¹;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B²⁷²;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine²⁷³.
- 3. Le aree di rilocalizzazione da destinarsi ai Piani di delocalizzazione o ai privati che lo richiedano²⁷⁴ sono individuate nelle zone territoriali di tipo A, attraverso interventi di recupero del patrimonio esistente, e nelle zone di tipo B e C previste in PRG al di fuori degli ambiti inedificabili individuati ai sensi di legge²⁷⁵o a qualsiasi altro titolo. Ulteriori nuove aree necessarie all'esecuzione dei Piani di delocalizzazione possono essere individuate con apposita variante o con le altre procedure di modifica dello strumento urbanistico comunale previste dalla vigente legislazione.

²⁶⁶ LR 24 giugno 2002, n. 11 - Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico

²⁶⁷ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera a)

²⁶⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

²⁶⁹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera a)

²⁷⁰ LR 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4

²⁷¹ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera b)

²⁷² LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

²⁷³ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera b)

²⁷⁴ LR 24 giugno 2002, n. 11, art. 4 e art. 8

²⁷⁵LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 38

Capo VI- Disposizioni finali

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

 Sui fabbricati e sulle aree connesse con attività e destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle tabelle della sottozona di appartenenza, di cui al comma 17 dell'art. 10, sono consentiti gli interventi di cui alla vigente legislazione regionale²⁷⁶; sono fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

²⁷⁶ LR 11/1998, art. 74, comma 4

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

 La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata nel rispetto delle disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia²⁷⁷.

²⁷⁷ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo VIII

Art. 71 (Poteri di deroga)

- Sono ammesse deroghe alle presenti norme limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico²⁷⁸ con le procedure e le eccezioni previste dalla vigente legislazione²⁷⁹.
- La discarica per materiali inerti, area di raccolta differenziata dei materiali di rifiuto, area di deposito temporaneo dei materiali di risulta di scavi e demolizioni di lavori edilizi nella sottozona Ed1 – Gremalley è considerata opera direttamente attinente al soddisfacimento di interessi generali.

²⁷⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Art. 88. (Poteri di deroga)

²⁷⁹ DGR 29.12.2006, n. 4243

Art. 72 (Limiti normativi)

- Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti NTA nell'attuazione degli interventi sul territorio comunale si fa riferimento alla vigente legislazione edilizia ed urbanistica regionale e statale, nonché alla normativa di settore.
- 2. Oltre a quanto indicato nelle presenti NTA, le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sul territorio comunale sono subordinate all'applicazione delle procedure e alla verifica delle autorizzazioni, nulla osta e pareri, previste dalle specifiche normative di settore.
- Le disposizioni espressamente riferite a leggi e normative vigenti richiamate nel testo degli articoli delle presenti NTA, peraltro non esaustive, devono intendersi integrate o modificate in relazione alle integrazioni e alle modifiche apportate alle leggi e normative medesime.
- 4. Il PRG definisce i limiti dimensionali massimi da applicare nelle diverse sottozone in assenza o in presenza di strumento attuativo; nel caso di interventi edilizi ricadenti in fasce a medio e alto rischio idrogeologico l'attuazione degli stessi potrebbe risultare limitata dimensionalmente e tipologicamente in conseguenza di più restrittive indicazioni derivanti dagli approfondimenti idrogeologici previsti ai sensi di legge o dalla normativa di settore vigente al momento della richiesta di intervento.
- Tale condizione limitativa alla teorica potenzialità edificatoria sull'intera sottozona o sul singolo terreno deve essere chiaramente evidenziata sul certificato di destinazione urbanistica, unitamente a tutti i vincoli gravanti sui singoli lotti.

Pagina - 82 -: [1] ha eliminato EDY

06/05/2022 10:05:00

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI TORGNON

VARIANTE SOSTANZIALE PARZIALE N. 1

AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

TESTO PRELIMINARE

NTATAB

TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE

MAGGIO 2022

ARCH. EDY FRANCESCONI

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI

COMMUNE DE



TORGNON

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

approvato dalla G. R. con provvedimento n° 6508 del 24/12/1980

ADEGUAMENTO P.R.G. AL P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11

NTAtab

TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE

ELABORATO CONFORME ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 15 settembre 2015 CHE HA ACCOLTO INTEGRALMENTE LE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1171 DEL 7 agosto 2015.

Arch. HÉRIN Renato

Ing. MATTERI Gianpiero

Dott. Forestale CERISE Italo

Dott. Geologo VUILLERMOZ Roby

VALENZA NORMATIVA E MODALITÀ DI LETTURA DELLE TABELLE

Le tabelle riportate nel presente documento fanno parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e contengono le modalità e le condizioni minime di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi, riferiti alle singole sottozone cartograficamente individuate nella tavola prescrittiva P4 – ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀ DEL PRG.

Ad ogni sottozona vengono associate due tabelle con valenza normativa e contenuti diversi, più precisamente:

- a) la tabella di inquadramento territoriale (TAB. ...) mette in connessione la zonizzazione del PRG con le disposizioni del PTP ritenute significative nell'attuazione degli interventi; i relativi contenuti hanno puro valore di riferimento normativo;
- b) la tabella delle prescrizioni e delle norme edilizie (TAB. ...bis) definisce le modalità e le condizioni minime d'intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi da rispettare in caso di intervento nelle singole sottozone individuate in PRG; i contenuti hanno valore prescrittivo e sono da porre in relazione alle altre disposizioni indicate nelle NTA.

I contenuti delle tabelle di cui alla predetta lettera b) sono strettamente da riferirsi alle disposizioni ed alle definizioni indicate nelle NTA, in particolare:

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi disposizioni ⇒ art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi) delle NTA acronimi (SCIA edilizia, PdC, NA, PUD) ⇒ definizioni di cui all'art. 1 (Terminologia) delle NTA modalità di intervento

disposizioni e relative abbreviazioni ⇒ tipi di intervento di cui agli artt. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia) e 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali) delle

usi ed attività

disposizioni e relative abbreviazioni ⇒ categorie e sottocategorie di cui all'art. 10 (Usi e attività)

Le PRESCRIZIONI PARTICOLARI riportate in calce alla tabella (TAB. ...bis) esplicitano disposizioni specifiche volte ad adattare l'attuazione del PRG nelle singole parti del territorio comunale, coordinandole con le norme delle NTA o della vigente legislazione, nonché esplicitano per esteso le prescrizioni della tabella (TAB. ...bis) che, per motivo di spazio, non trovano collocazione nelle colonne della tabella stessa; in quanto a contenuto esse hanno valore precettivo e vincolante nell'attuazione dei relativi interventi.

Le sottozone con insediamenti in atto o previsti (sottozone di tipo A, B, C, F) elencate nelle tabelle, aventi superficie territoriale interamente o parzialmente ricadente in fasce di rischio medio/alto per frana o esondazione sono individuate con un asterisco "*" aggiunto alle rispettive sigle.

La verifica dell'ammissibilità degli interventi rispetto al grado di rischio idrogeologico deve essere condotta tenendo conto, oltre che delle carte degli ambiti inedificabili indicate in tabella, dei risultati di eventuali piani o studi di dettaglio aventi efficacia ai sensi di legge.

NOTA: si precisa che nelle successive tabelle:

- per "in atto", si intende alla data di efficacia della presente variante;
- per nuova costruzione con indice di densità fondiaria "in atto", si intende che la possibilità edificatoria è limitata all'interrato.

TAB. 1 -A

SOTTOZONE DI 7 (art. 44 NTA)	ГІРО А		ati che presenta entari o integrat					
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²	Classi di agglomerati art. 36, comma 10 NAPTP	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP				
Ac1 - Etirol	6.204	5.295						
2 - Triatel	8.950	7.347						
c3* - Verney	6.787	6.020						
c4 - Champagnod	9.904	8511	Ville					
c5 - Chesod	5.670	4.979		Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)				
c6 - Berzin	10.081	8.400		(art. 13, comma 1)				
c7* - Nozon	8.561	7.439	×					
d1 - Chaté	5.428	4.699						
d2 - Chatrian	6.708	5.882						
13 – Mongnod	9.335	8.297	Village	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico				
d4* – Mongnod	15.546	12.361		(art. 17, comma 1)				
d5* - Valleil	10.728	9300						
e1 - Septumian	3.205	2.935						
e2 - Pecou	4.487	3.669						
e3* - Cheille	1.471	1.315						
e4 – Ronc Dessus	2.437	2.198		Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato				
e5* – Tuson	3.387	2.606	Hameau	(art. 15, comma 1)				
e6 – Vesan Dessus	3.683	3.410						
e7* - Vesan Dessous	4.815	4.155						
e8* - Mazod	6.160	4.443		00.70 (0.70				

COMUNE DI TORGNON - Prot 0002584 del 24/05/2022 Tit 10 Cl Fasc

NTAtab TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE ALLEGATE ALLE NTA

Ae9 – Petit Berzin	1.973	1.704	
Ae10* - Gombaz	2.045	1.800	
Af1 – Champeille	1.400	1.081	altre strutture insediative
			aggregate

TAB. 1bis -A

Sigla - località	I (densità fondiaria) m²/m²	H max altezza massima	condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10
	(X)	m (X)	attuativi (Y)	(Y)	(Y)
Ac1 - Etirol	3,00	8,25			
Ac2 - Triatel	7,67	10,50			di carattere agro-silvo-pastorale:
Ac3* - Verney	3,00	10,50	1		b (3)
Ac4 - Champagnod	3,94	10,50	Art. 44 comma 2	comma 1:	
Ac5 - Chesod	3,00	10,50	comma 2	Comma 1:	residenza permanente o principale:
Ac6 - Berzin	4,00	10,50	SCIA Edilizia,	a) recupero:	d
Ac7* - Nozon	3,00	10,50	permesso di costruire	1), 2), 3), 4), 5);	abitazione temporanea:
Ad1 - Chaté	2,62	8,25			dbis1
Ad2 - Chatrian	3,52	10,50		b) nuova costruzione:	
Ad3 - Mongnod	4,00	10,50		1), 2) (1);	produttive artigianali di interesse prevalentemente locale:
Ad4* - Mongnod	3,00	10,50		6) <mark>(2)</mark> ;	e1 (4), e1bis
Ad5* - Valleil	3,96	10,50	Art. 7	c) demolizione;	
Ae1 - Septumian	2,25	10,50	comma 7	c) demonzione,	commerciali di interesse
Ae2 - Pecou	4,00	10,50		d) altri interventi:	prevalentemente locale:
Ae3* - Cheille	2,89	10,50	NA.	1), 4).	fī
Ae4 – Ronc Dessus	1,60	8,25	comma 8	200	turistiche e ricettive:
Ae5* - Tuson	3,09	10,50	22		g1(alberghi), g2 (RTA)
Ae6 - Vesan Dessus	3,00	10,50	PUD		g3 (case per ferie)
Ae7* - Vesan Dessous	4,00	10,50			g4 (ostelli per la gioventù)
Ae8* - Mazod	4,31	12,50			g7 (affittacamere)
Ae9 - Petit Berzin	2,63	8,25			g10 (ristorazione) g12 (case ed appartamenti per vacanza)
Ae10* - Gombaz	2,95	8,25			g12 (case eu appartamenti per vacanza)
Af1 - Champeille	1,65	8,25			

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - A

Nelle sottozone contrassegnate (*) e comunque sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

Oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, gli interventi edilizi nella sottozona Ac2 – Triatel sono subordinati al rispetto della disciplina contenuta all'art. 26, Titolo II, Capo I delle NTA in quanto interferenti con un'area di specifico interesse paesaggistico.

parametri edilizi

(X) Yalore massimo di riferimento in presenza di strumento attuativo (PUD o NA); l'ammissibilità degli incrementi di densità fondiaria e di altezza di ogni singolo fabbricato è subordinata alla verifica di compatibilità degli interventi con la prioritaria esigenza di tutela architettonico-ambientale del patrimonio storico sulla base delle disposizioni di legge (DCR 24.03.1999, n. 517/XI, ALLEGATO A, CAPITOLO II, PARAGRAFO A. comma 2; PARAGRAFO B, comma 1).

In presenza di strumento attuativo (PUD o NA), per edifici pubblici e altri di interesse generale è ammissibile superare la densità fondiaria massima (I) e l'altezza massima (Hmax) nella misura massima del 20%% dei rispettivi valori indicati in tabella nei casi di adeguamento igienico o funzionale del fabbricato per le attività in atto o per quelle previste in presenza di modifica della destinazione d'uso.

- <u>condizioni minime d'intervento</u>
 (Y) Con le limitazioni di cui al Capo V delle NTA e relazionate alle disposizioni del comma 4 dell'art. 44:
 - in assenza di PUD e di Apposita normativa di attuazione per le zone A gli interventi e gli usi fanno riferimento alle relative disposizioni contenute negli articoli 44 e 45 delle NTA.

modalità di intervento

- (Y) Con le limitazioni di cui al Capo V delle NTA e relazionate alle disposizioni del comma 4 dell'art. 44.
- (1) in assenza di strumento attuativo, la nuova costruzione è ammessa limitatamente alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 44; in presenza di strumento attuativo, ad esclusione delle aree di pregio classificate o classificabili di tipo F1, la nuova costruzione fuori terra è sempre consentita per opere pubbliche e, per strutture private, solo se indicato con apposito retino sulla Tav. P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG;
- (2) strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

- usi ed attività

 (Y) Con le limitazioni di cui al Capo V delle NTA e relazionate alle disposizioni del comma 4 dell'art. 44.
 (3) alle condizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 44.
 (4) alle condizioni di cui alla lettera i) del comma 2 dell'art. 44.
 (5) alle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 44.

altre prescrizioni

Nella parte di sottozona Ad4* - Mongnod contraddistinta con campitura e con sigla "F1a" nella tavola P401- Classificazione degli edifici ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Nelle sottozone Ac3* e Ac5* non sono ammesse né la nuova costruzione di destinazioni d'uso di tipo d), dbis) e g) né il cambio di destinazione d'uso

Nelle sottozone Ac5* e Ac5* non sono ammesse ne la nuova costruzione di desunazioni di uso di apo di, dolla e gi ne il cambio di desamazione di uso di apo di, dolla e gi ne il cambio di desamazione di uso di apo di, dolla e gi ne il cambio di desamazione di uso di apo di, dolla e gi ne il cambio di desamazione di uso di aporti di di sottozona Eg 12, compreso tra le sottozone Ba8* e Be1, è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate la cui localizzazione deve essere concordata con il Comune e, nel caso di autorimesse collettive, esse devono presentare un unico accesso di dimensioni massime pari a m 4,00 di larghezza e m 3,00 di altezza.

Nella parte di sottozona Ad5* - Valleil contraddistinta con campitura e con sigla "LM13" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di autorimesse.

TAB. 1 – Ba

	NE DI TIPO B . 46 NTA)	a	prevalentemente destinate alla residenza
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ba1- Septumian	20.645	17.611	
Ba2– Pecou	19.806	17.938	
Ba3* Chatrian – Pecou	35.002	29.630	
Ba5*– Chaté	10.744	9.307	
Ba9* – Cheille	7.617	6.776	
Ba12 - Vesan Dessus	3.110	2.254	
Ba15* - Verney	4.715	4.093	
Ba16* - Verney	7857	7.069	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)
Ba19 – Mazod	2.259	2.259	(art. 15, Colinila 1)
Ba20 - Champagnod	4.385	2.914	
Ba21 - Champagnod	8.839	7.247	
Ba23 - Chesod	5.046	4.627	
Ba24* – Petit Berzin	7.627	6.070	
Ba25* – Berzin	3.688	3.622	
Ba30 - Ronc Dessous	8.085	7.305	
Ba7*- Molinet	52.306	45.463	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17, comma1)
Ba8* - Mongnod	31.863	29.130	

ha eliminato: 31.336 ha eliminato: 28.361

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e trumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazio ne d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m²/m²	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini	
SCIA Edilizia, permesso di costruire Comma 6	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); 6) (1); c) demolizione;	commerciali di		(<u>0</u>)	<u></u>	1/3	11,50	2 + 1 piano mansardato di sottotetto	10,00	5,00	ha eliminato: (3), ha eliminato: 5 ha eliminato: 7 ha eliminato: 8 ha eliminato: 10 ha eliminato: 9 ha eliminato: 4 ha eliminato: 2 ha eliminato: 2
	d) altri interventi: 1), 4). Art. 9	glalberghi), g2 (RTA) g3 (case per ferie) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione) g12 (case ed appartamenti per vacanza)									PUDA (I)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Ba

Nelle sottozone contrassegnate con il simbolo "40" e comunque sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come II Capo V delle NTA. Nel caso di inedificabilità sui lotti ricadenti in tali fasce di media/alta pericolosità comunque, consentito il trasferimento di capacità edificatoria su immobili e lotti appartenenti alla medesima sottozona purché ubicati in aree a pericolosità nulla o bassa.

modalità di intervento

(1) strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

usi ed attività

in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia.

parametri edilizi

a) densità pari a 0,75 m²/m² nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2");

- a) densita pari a 0,75 m²/m² per destinazione ncettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2");
 b) densità pari a 0,56 m²/m² per destinazioni artigianale di servizio (sottocategoria "e1bis"), commerciale (sottocategoria "f1"), turistica e ricettiva extralberghiera (sottocategorie "g3", "g4", "g7", "g10");
 c) densità pari a 0,35 m²/m² per destinazione artigianale (sottocategoria "e1") con possibilità di realizzare 1 (una) unità residenziale con SUR massima pari a 90 m² destinata al titolare o al conduttore dell'attività, prescindendo per quest'ultima destinazione dal calcolo della densità
- d) densità pari a 0,25 m²/m² per destinazione residenziale principale e temporanea (sottocategorie "d" e "dbis1") con limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo corpo di fabbrica sul lotto asservito all'edificazione pari a 250 m²; oltre tale limite, i fabbricati devono essere volumetricamente articolati con diversa tipologia quali case a schiera.

- e) prescindendo dal rispetto della densità fondiaria di sottozona e dal rapporto di copertura:
 è ammesso nei soli casi in cui non siano applicabili le disposizioni di cui alla l.r. 24/2009 un incremento di Sur inferiore a 25 m² per ogni unità immobiliare esistente alla data di adozione della variante generale sostanziale di adeguamento del PRG al PTP destinata o da destinare a residenza per adeguarla alle moderne esigenze igienico-sanitarie e funzionali;
 - al fine di migliorare la qualificazione delle strutture esistenti alla data di adozione della variante generale sostanziale del PRG con destinazione commerciale (sottocategoria "fl") o artigianale di servizio (sottocategoria "el")) o artigianale di servizio (sottocategoria "el"), nonché quelle nuove derivanti da interventi di recupero con modificazione di destinazione d'uso, la Sur delle unità immobiliari può essere ampliata, nei soli casi in cui non siano applicabili le disposizioni di cui alla l.r. 24/2009, nella misura massima di 25 m².
- densità fondiaria massima per edifici pubblici e di pubblico interesse pari a 0,50 m²/m².
- a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,90 m²/m² per destinazione ricettiva alberghiera; b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,65 m²/m² per destinazioni artigianale di servizio, commerciale e turistico-

ha eliminato: condizioni minime di intervento!

(1) Nelle parti della sottozona Ba8* - Mongnod contrassegnate da apposto retino e dalle sigla "L.N." sulla carta "P4 - zonitzazione. serviti e viabilità" e bobligatoria la formazione di PUD esteso all'intera area interessata per tutti gli interventi di nuova edificazione, lo strumento di sutuzione deve garantire il migliore inserimento dei fabbricati nel contesto ambientale e l'organizzazione delle infrastrutture pubbliche e private (area di partheggio e di verde attrezzato, acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione, accessibilità veicolare e pedonale) a servizio delle area stesse; inolite, il PUD deve prevedere!

- nella parte a monte della strada regionale un tracciato stradale pubblico allemativa o quello esistente a servizio della sottozona di

-nella parte a monte della strada regionale un tracciato stradale pubblico alternativo a quello esistene a servizio della sottozona di espansione e dell'area sportiva e del relativo parcheggio, al fine di migliorare l'attuale accessibilità all'area sportiva "Champs de la Cure", 1 -nella parte a valle della strada regionale un tracciato stradale pubblico con un solo accesso sulla strada regionale e ingombri e articolazione dei volumi cellizi rapportata all'esigenza di salvaguatdia ambientale in considerazione della vicinanza dell'antico agglomerato storico di Mongnod. ¶

ha eliminato: 2

ha eliminato: (3) Entro l'area a speciali limitazioni "LM2" è ammessa esclusivamente la realizzazione di nuove abitazioni permanenti o principali e di attività ricettive.

ha eliminato: 4

ha eliminato: 5

ha eliminato: 7

ricettiva extralberghiera;

- c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,50 m²/m² per destinazione artigianale; d) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,40 m²/m² per destinazione residenziale principale e temporanea.
- per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie "g1", "g2") e per edifici pubblici, esclusi quelli nella parte di sottozona a valle della strada regionale nella sottozona Ba8* Mongnod: 12,50 metri; nella parte di sottozona Ba8* - Mongnod contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla "LM2": 8,00 metri
- (S) per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie g1, g2) e per edifici pubblici, esclusi quelli nella parte di sottozona a valle della strada regionale nella sottozona Ba8* Mongnod: 3+1 piano mansardato di sottotetto;

altre prescrizioni

Nella sottozona Ba12 - Vesan Dessus sulla parte del mappale n. 304 (ora parte del mappale n. 1125) del foglio 19 contraddistinta con campitura e con sigla "LM10" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammesso l'ampliamento dell'edificio esistente con vincolo di destinazione a residenza principale esternamente alla fascia di 50 metri dal limitrofo fabbricato zootecnico.

Nella sottozona Ba16* - Vernev non è ammessa la trasformazione d'uso verso le destinazioni a residenza principale e ad attività ricettive alberghiere ed extralberghiere e non è altresì ammessa la nuova costruzione per tali destinazioni d'uso.

Nella parte di sottozona Ba16* - Verney contraddistinta con campitura e con sigla "LM14" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di autorimesse.

Nelle parti di sottozona Ba8* - Mongnod contrassegnata da apposita campitura e dalle sigle:
"LM2", "LM3" e "LM38" è ammessa esclusivamente la destinazione d'uso riferita alla residenza permanente o principale (d) ed alle attività ricettive con esclusione delle case ed appartamenti per vacanza (g12); nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2") la densità fondiaria prevista è incrementabile del 20% se le strutture risultano dotate di servizi aggiuntivi (quali: sala congressi e/o Spa e/o palestra fitness/wellness

e/o piscina, ecc.) messi a disposizione della collettività;
"LM27" e "LM16" non sono ammesse le destinazioni d'uso riferite all'abitazione temporanea (dbis1) ed alle case ed appartamenti per vacanza (g12).

Nelle parti di sottozona Ba21 - Champagnod contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla "LM29" e "LM28" non è ammessa la destinazione d'uso ad abitazione temporanea (dbis1).

Nelle parti di sottozona Ba24* - Petit Berzin contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla "LM32" e "LM33" non è ammessa la destinazione d'uso ad abitazione temporanea (dbis1).

Nelle parti di sottozona Ba2 – Pecou contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla "LM21" e "LM 19" non è ammessa la destinazione d'uso ad abitazione temporanea (dbis1).

ha eliminato: 9 ha eliminato: 14

ha eliminato: 10

ha eliminato: nella parte di sottozona Ba8* - Mongnod contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla "LM2": 1 + 1 piano mansardato di sottotetto.¶

plano mansardato di sottoicido.

ha eliminato: La pare di sottozona Bañ - Mongnod sita a monte della stada rejonale contrasegnata con campitura e sigla "LM" sulla tavola Pel è vincolata alla sola destinazione ricettiva per tratturue aberghiere de duralhe piènere de quarla delevata dotate di servizia aggiuntivi (quali: sala congressi elo Spa elo palestra dinesse/wellnesse el piscina, ecc., messi adisposizione della collettivià, con possibilità di realizzare contestualmente Sur per destinazione realizzare tono della proposizione della collettivià, con possibilità di realizzare contestualmente Sur per destinazione tra l'Amministrazione clumlare el promotori dell'intervento nella quale verranno definiti te modalità costrutive e gestionali, con particolare attenzione el lum pubblico del servizi aggiuntivi, i tempi di attuazione e quant'altro ritenuto necessario per la corretta staturazione del PUD e sioni di legge, in particolare la convenzione deve contenere una classola in base alla quale il rilascio del certificato di agbilità della quota di residenza secondaria è subordinato al risiscio di quello della parte con destinazione ricettiva.

ha eliminato: Nelle parti di sottozona Ba6* - Mongnod contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla "LM27" e "LM16" non è ammessa la destinazione d'uso ad abitazione temporanea (dbis1). I

Nelle parti di sottozona Ba7*- Molinet contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla "LM24" e "LM26" non è ammessa la destinazione d'uso ad abitazione temporanea (dbis1).

Nelle parti di sottozona Ba5*— Chaté contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla "LM9" e "LM12" non è ammessa la destinazione d'uso ad abitazione temporanea (dbis1).

TAB. 2 -Ba

SOTTOZONE DI TIPO Ba (art. 46 NTA)			prevalentemente destinate alla residenza da ritenersi sature in quanto prive di lotti liberi e ricadenti prevalentemente interamente in fascia di medio/alto rischio per frana/inondazione				
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP				
Ba11* – Tuson	3.850	3.254					
Ba13* – Vesan Dessous	3.548	3.176	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato				
Ba14* - Cortod	5.118	4.331	(art. 15, comma 1)				
Ba17 – Valleil	7.258	5.982					

TAB. 2bis -Ba

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m²/m²	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2) (1); 6) (2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	residenza permanente o principale: d abitazione temporanea: dbis1 produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e1 (3), e1bis turistiche e ricettive: g7 (affittacamere) g12 (case ed appartamenti per vacanza); (4)		(5)	(5)	(5)	11,50	2 + 1 piano mansardato di sottotetto	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis - Ba

Nelle sottozone contrassegnate con il simbolo "**" e comunque sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

modalità di intervento

- (1) sulle aree pertinenziali ai fabbricati esistenti è consentito realizzare costruzioni a servizio delle destinazioni in atto o ammesse previa verifica di
- compatibilità del grado di rischio idrogeologico.

 (2) strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

- (3) in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia.

 (4) destinazioni ammesse previa verifica di compatibilità del grado di rischio idrogeologico.

- parametri edilizi

 (5) previa verifica di compatibilità del grado di rischio idrogeologico, nel sottosuolo con le limitazioni di cui all'art.46;
 fuori terra: in atto;
 previa verifica di compatibilità del grado di rischio idrogeologico e prescindendo dal rispetto della densità fondiaria di sottozona e dal
 - rapporto di copertura:
 - è ammesso nei soli casi in cui non siano applicabili le disposizioni di cui alla l.r. 24/2009 un incremento di Sur inferiore a 25 m² per ogni unità immobiliare esistente alla data di adozione della variante generale sostanziale di adeguamento del PRG al PTP destinata o da destinare a residenza per adeguarla alle moderne esigenze igienico-sanitarie e funzionali.

altre prescrizioni

Per le sottozone Ba11* e Ba14*, non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso da usi diversi a residenza principale o per attività ricettive alberghiere o extralberghiere. Per tali destinazioni non è altresì ammessa la nuova costruzione.

Sui fabbricati agro-pastorali costruiti dopo il 1984 esistenti nella sottozona Ba17-Valleil la trasformazione d'uso è ammessa esclusivamente per le destinazioni di residenza principale o per attività ricettive alberghiere ed extralberghiere e per tali destinazioni non è ammessa la nuova costruzione.

TAB. 3 – Ba

	ONE DI TIPO B	a	prevalentemente destinate alla residenza prive di edificabilità aggiuntiva fuori terra sui lotti liberi
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ba4 - Chatrian	2.977	2.318	
Ba6 – Chaté	3.292	2.513	
Ba10 - Ronc Dessus	4.026	3.583	
Ba18* - Mazod	1.002	824	
Ba22 - Champagnod	1.166	948	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)
Ba26 - Nozon	7.235	5.889	(art. 13, comma 1)
Ba27* – La Gombaz	1.139	1.139	
Ba28* – La Gombaz	4.106	3.802	
Ba29 – La Gombaz	1.861	1.539	

TAB. 3bis -Ba

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m²/m²	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2) (1); 6) (2); c) demolizione;	residenza permanente o principale: d abitazione temporanea: dbis1 produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e1 (3), e1bis		(4)	(4)	(4)	11,50	2 + 1 piano mansardato di sottotetto	10,00	5,00
	d) altri interventi: 1), 4).	turistiche e ricettive: g7 (affittacamere) g12 (case ed appartamenti per vacanza)								

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis - Ba

Nelle sottozone contrassegnate con il simbolo "*" e comunque sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

modalità di intervento

- (1) sulle aree pertinenziali ai fabbricati esistenti è consentito realizzare costruzioni a servizio delle destinazioni in atto o ammesse previa verifica di compatibilità del grado di rischio idrogeologico.
 (2) strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

usi ed attività
(3) in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia.

parametri edilizi

(4) nel sottosuolo con le limitazioni di cui all'art. 46;
fuori terra: in atto;
è ammesso nei soli casi in cui non siano applicabili le disposizioni di cui alla l.r. 24/2009 un incremento di Sur inferiore a 25 m² per ogni unità immobiliare esistente alla data di adozione della variante generale sostanziale di adeguamento del PRG al PTP destinata o da destinare a residenza per adeguarla alle moderne esigenze igienico-sanitarie e funzionali.

TAB. 1 -Bd

SOTTOZON (art. 4	E DI TIPO 16 NTA)	Bd	prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche	ha eliminato: ¶ con struttura extralberghiera esistente e destinata a complesso ricettivo all'aperto
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP	Trecuro air aperio
Bd1 – Septumian	3.380	3.095	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma-1)	ha eliminato: 11.083

TAB. 1bis -Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i	DC m distanza min tra i	Suddang or green a sea of
Art. 7		residenza	prevalente %		(Scu/SF) m²/m²	max			fabbricati	confini	
		permanente o						1+1			ha eliminato: (6)
		principale: d (2)		(2)	(2)		050	mansardato di			ha eliminato: 3
	comma 1:		ricettiva	(3)	(3)		8,50	sonoieno	10,00	- 5,00	ha eliminato: 4
		turistiche e ricettive:							V	''	ha eliminato: 4
	a) recupero:	g1(alberghi),								1	ha eliminato: (5)
	1), 2), 3), 4), 5);	g2 (RTA)								``	ha eliminato: (7)¶
SCIA Edilizia,	L\	g3 (case per ferie)									
permesso di costruire	b) nuova costruzione: 1), 2);	g4 (ostelli per la gioventù)									
000000000000000000000000000000000000000	6) (1);	g7 (affittacamere)									ha eliminato: (1)¶
V		g10 (ristorazione)									ha eliminato: 2
6 1	c) demolizione;	g12 (case ed									
		appartamenti per				1	1				
	d) altri interventi:	vacanza)									
	1), 4).	g8 (strutture ricettive all'aperto:						,			
6		parchi di campeggio)								0.1	
		g9 (strutture ricettive									
		all'aperto:									
		villaggi turistici)								-	
		g11 (sosta temporanea									
		autocaravan)									J

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Bd

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

modalità di intervento

strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

usi ed attività

golo se connessa ad attività ricettiva inserita nello stesso organismo edilizio sede dell'attività.

parametri edilizi

3 nel sottosuolo: nel sottosuolo con le limitazioni di cui all'art.46; fuori terra in ampliamento alla struttura ricettiva esistente: nei limiti delle vigenti disposizioni legislative di settore;

altre prescrizioni

ha eliminato: (i) L'anuazione degli interventi di nuova cultificazione nella pane di sottozona contrassegnata da apposito critino esigla "LMa" destinata a parco di campeggio o villaggio turisico o area sosta camper è subordinata alla predisposizione di un progetto unitario di tutta l'area interessata al fine di garantire il migliore inserimento nel contesto ambientale delle strutture fisse e mobili e delle costruzioni accessorio el l'organizzazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture a verde. ¶

ha eliminato: 2

ha eliminato: 3

ha eliminato: 4

ha ellminato:

An ellminato: fuori terra su arce libere nella parte di sottozona contrassegnata da campitura e dalla sigla "LMa". limitatamente alle destinazioni ge e gº, sono ammesse:

Setatuture lises, anche di tipo prefabbricato, con destinazione ricettiva (chalet, ...).

"Mescostruzioni accessonie di servizio funzionali alla gestione dell'attività ricettiva all'aperto (servizi gienici, locali docce, reception, uffici, spaceiobar ristorane, locali di servizio o accesson) con un massimo di 500 m² di Sur e 100 m² di sur

["Mescostruzioni and speciolora ristorane, locali di servizio o accesson) con un massimo di 500 m² di Sur e 100 m² di sur

["Mescostruzioni and speciolora ristorane, locali di servizio o accesson) con un massimo di 500 m² di Sur e 100 m² di sur

["Mescostruzioni and speciolora ristorane l'accesson] con un massimo di 500 m² di Sur e 100 m² di sur ["Mescostruzioni"]

accessor) con un massimo di 300 m² di 301 e 100 m² di 301.

ha elliminato. [5] Hinax = 4,50 metri per le costruzioni di cui alla lettera a) della precedente nota (4). [1]
Himax = 8,50 metri per le costruzioni di cui alla lettera b) della precedente nota (4) en el caso di ampliamento della struttura esistente per creare un nuovo corpo di fabbrica. [1]

esistente per creare un mouve.

[6] N. piani = 1 per le costruzioni di cui alla lettera a) della precedente nota (4):

N. piani = 1 + 1 mansardato per le costruzioni di cui alla lettera b) della precedente nota (4) en el caso di ampliamento della struttura esistente per creare un nuovo corpo di fabbrica;

[1]

ha eliminato: per le strutture ricettive categoria (g) si applicano le condizioni di vincolo di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 15 delle NTA.¶

TAB. 2 -Bd

1

	ONE DI TIPO B rt. 46 NTA)	d	prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche con struttura alberghiera esistente					
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP					
Bd2 – Septumian	6.651	6.543	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)					

TAB, 2bis -Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m²/m²	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); 6) (1); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	residenza permanente o principale: d (2) commerciali di interesse prevalentemente locale: f1 turistiche e ricettive: g1(alberghi), g2 (RTA) g7 (affitacamere) g10 (ristorazione) g12 (case ed appartamenti per vacanza)	ricettiva	(3)	(4)	1/3	11,50	2+1 piano mansardato di sottotetto	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis - Bd

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

modalità di intervento
(1) strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

usi ed attività

(2) solo se connessa ad attività ricettiva o commerciale e inserita nello stesso organismo edilizio sede dell'attività.

parametri edilizi

3 nel sottosuolo: nel sottosuolo con le limitazioni di cui all'art.46;
fuori terra in ampliamento alla struttura ricettiva esistente: nei limiti delle vigenti disposizioni legislative di settore;

fuori terra su aree libere:

a) densità pari a 0,75 m²/m² nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2");

b) densità pari a 0,75 m²/m² per destinazioni commerciale (sottocategoria "f1") e ricettiva extralberghiera (sottocategorie "g7", "g10").

(4) solo per nuove costruzioni su aree libere:

solo per nuove costruzioni su arece inore:
a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,90 m²/m² per destinazione ricettiva alberghiera;
b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,65 m²/m² per destinazioni commerciale e turistico-ricettiva extralberghiera.

altre prescrizioni

per le strutture ricettive categoria (g) si applicano le condizioni di vincolo di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 15 delle NTA.

Nella parte di sottozona contraddistinta con campitura e con sigla "LM17" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è esclusa l'edificabilità fuori terra al fine di preservare l'integrità del contesto paesaggistico nella parte a valle dell'esistente struttura alberghiera.

TAB. 3 -Bd

SOTTOZONE DI TIPO Bd			prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche		
(art. 46 NTA)			con struttura extralberghiera esistente		
Sigla - località	Superficie	Superficie	Sistema Ambientale PTP		
	territoriale	fondiaria	Titolo II, art. 10, comma 3		
	m ²	m ²	NAPTP		
Bd3 – La Gombaz	6.197	5.762	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)		

TAB. 3bis -Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m²/m²	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); 6) (1); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	residenza permanente o principale: d (2) turistiche e ricettive: g1(alberghi), g2 (RTA) g3 (case per ferie) g4 (ostelli per la gioventi) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione) g12 (case ed appartamenti per vacanza)	ricettiva	(3)	(3)		8,50	1 + 1 piano mansardato di sottotetto	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis - Bd

Sulle arce e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

modalità di intervento

(1) strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

usi ed attività
(2) solo se connessa ad attività ricettiva e inserita nello stesso organismo edilizio sede dell'attività.

parametri edilizi

(3) nel sottosuolo: nel sottosuolo con le limitazioni di cui all'art.46; fuori terra in ampliamento alla struttura ricettiva esistente: nei limiti delle vigenti disposizioni legislative di settore.

altre prescrizioni

ha eliminato: per le strutture ricettive categoria (g) si applicano le condizioni di vincolo di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 15 delle NTA.¶

TAB. 4 -Bd

SOTTOZONE DI TIPO Bd			prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche
(art. 46 NTA)			con struttura extralberghiera esistente
Sigla - località	Superficie	Superficie	Sistema Ambientale PTP
	territoriale	fondiaria	Titolo II, art. 10, comma 3
	m ²	m ²	NAPTP
Bd4* – Verney	5.009	4.799	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)

TAB, 4bis -Bd

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m²/m²	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4); 5) (1); b) nuova costruzione: 1), 2); (2) 6) (3); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	residenza permanente o principale: d (4) abitazione temporanea: dbis1 (4) turistiche e ricettive: g7 (affittacamere) g10 (ristorazione); (4)	ricettiva	in atto	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 4bis - Bd

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a medio/alto rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA e le disposizioni in materia di delocalizzazione degli immobili ai sensi dell'art. 68 commi 1 e 2 delle NTA.

- modalità di intervento

 (I) nei limiti delle disposizioni e delle procedure indicate dalla vigente legislazione in materia di interventi nelle arce a rischio di calamità idrogeologiche, è ammesso nei soli casi in cui non siano applicabili le disposizioni di cui alla l.r. 24/2009 un incremento di Sur inferiore a 25 m² per ogni unità immobiliare esistente alla data di adozione della variante generale sostanziale di adeguamento del PRG al PTP destinata o da destinare a residenza per adeguarla alle moderne esigenze igienico-sanitarie e funzionali.
 - (2) nei limiti delle disposizioni e delle procedure indicate dalla vigente legislazione in materia di interventi nelle aree a rischio di calamità idrogeologiche, esclusivamente locali accessori interrati a servizio della residenza e delle attività in atto sui terreni di pertinenza dei fabbricati esistenti; i restanti lotti liberi della sottozona sono inedificabili.
 - (3) strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

usi ed attività

(4) nei limiti delle disposizioni e delle procedure indicate dalla vigente legislazione in materia di interventi nelle aree a rischio di calamità idrogeologiche, limitatamente ai volumi esistenti .

altre prescrizioni

ha eliminato: per le strutture ricettive categoria (g) si applicano le condizioni di vincolo di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 15 applicano le co delle NTA.¶

TAB. 1-Be

SOTTOZONE DI TIPO Be (art. 46 NTA)			destinate ad attività varie			
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP			
Be1 – Mongnod	35.512	30.204	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17; comma1)			

ha eliminato: 35.763

TAB. 1bis -Be

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m²/m²	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero:	residenza permanente o principale: d abitazione temporanea: dbis1 produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e1 (2); e1bis commerciali di interesse prevalentemente locale: f1, f2, f3 turistiche e ricettive: gI(alberghi), g2 (RTA) g3 (case per ferie) g4 (ostelli per la gioventù) g7 (affittacamere) g10 (ristorazione)		(3) (4)	(5)	1/3 (6)	11,50 (7)	2+1 piano mansardato di sottotetto (8)	10,00	5,00

NTAtab T	ABELLE DELLE PRES	CRIZIONI E DE	ELLE NORM	E EDILIZIE A	LLEGATE A	LLE NTA		Miles
	g12 (case ed appartamenti per vacanza)							

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Be

modalità di intervento

(1) strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

(2) in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia.

parametri edilizi

(3) a) densità pari a 0,75 m²/m² nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2");

a) densità pari a 0,50 m²/m² per destinazione ricettiva alberginiera (sottocategoria "e1bis"), commerciale (sottocategoria "f1"), turistica e ricettiva extralberghiera (sottocategorie "g37", "g4", "g7", "g10");
c) densità pari a 0,35 m²/m² per destinazioni artigianale (sottocategoria "e1bis"), commerciale (sottocategoria "f1"), turistica e ricettiva extralberghiera (sottocategorie "g37", "g4", "g7", "g10");
c) densità pari a 0,35 m²/m² per destinazione artigianale (sottocategoria "e1") con possibilità di realizzare 1 (una) unità residenziale con SUR massima pari a 90 m² destinata al titolare o al conduttore dell'attività, prescindendo per quest'ultima destinazione dal calcolo della densità

d) densità pari a 0,25 m²/m² per destinazione residenziale principale e temporanea (sottocategorie "d", "dbis1") con limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo corpo di fabbrica sul lotto asservito all'edificazione pari a 250 m²; oltre tale limite, i fabbricati devono essere volumetricamente articolati con diversa tipologia quali case a schiera.

e) prescindendo dal rispetto della densità fondiaria di sottozona e dal rapporto di copertura:

- è ammesso nei soli casi in cui non siano applicabili le disposizioni di cui alla l.r. 24/2009 un incremento di Sur inferiore a 25 m² per ogni
unità immobiliare esistente alla data di adozione della variante generale sostanziale di adeguamento del PRG al PTP destinata o da destinare a
residenza per adeguarla alle moderne esigenze igienico-sanitarie e funzionali;

 al fine di migliorare la qualificazione delle strutture esistenti alla data di adozione della variante generale sostanziale del PRG commerciali (sottocategoria "f1") e artigianali di servizio (sottocategoria "e1bis"), nonché quelle nuove derivanti da interventi di recupero con modificazione di destinazione d'uso, la Sur delle unità immobiliari può essere ampliata nei soli casi in cui non siano applicabili le disposizioni di cui alla l.r. 24/2009, nella misura massima di 25 m².

(4) densità fondiaria massima per edifici pubblici e di pubblico interesse pari a 0,50 m²/m².

(5) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,90 m²/m² per destinazione ricettiva alberghiera; b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,65 m²/m² per destinazioni artigianale di servizio, commerciale e turistico-ricettiva extralberghiera;

c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,50 m²/m² per destinazione artigianale;

d) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a 0,40 m²/m² per destinazione residenziale principale e temporanea.

COMUNE DI TORGNON - Prot 0002584 del 24/05/2022 Tit 10 Cl Fasc

NTAtab TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE ALLEGATE ALLE NTA

- (6) per strutture ricettive esistenti: 1/2
- (7) 13,50 metri per edifici a destinazione turistico-alberghiera (sottocategorie "g1", "g2") e per edifici pubblici;
- (8) 3 + 1 piano mansardato di sottotetto per strutture alberghiere (sottocategorie "g1", "g2") e per edifici pubblici.

altre prescrizioni

ha eliminato: per le strutture ricettive categoria ("g") si applicano le condizioni di vincolo di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 15 delle NTA.¶

TAB. 1 -Cb

SOTTOZONE I	SOTTOZONE DI TIPO Cb		prevalentemente destinate ad attività artigianali
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Cb1 - Noson - La Gombaz	8.816	7.688	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)

TAB. 1bis -Cb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m²/m²	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire Comma 6 PUD	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); (2) c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4). Art. 9	residenza permanente o principale: d (3) produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e1	100 % artigianale	0,60	0,75	1/3	10,50	(4)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Cb

condizioni minime di intervento

(I) obbligatorio per tutti gli interventi di nuova edificazione esteso all'intera sottozona. Il PUD deve definire l'organizzazione infrastrutturale pubblica e privata dell'intera sottozona con specifico riferimento all'accesso dalla strada regionale e l'inserimento delle volumetrie nel contesto ambientale.

modalità di intervento

(2) costruzioni interrate e fuori terra per le destinazioni ammesse sulla base dei parametri edilizi indicati in tabella.

usi ed attività

(3) solo se connessa all'attività produttiva artigianale, inserita nello stesso organismo edilizio sede dell'attività, con possibilità di realizzare 1 (una) unità residenziale con SUR massima pari a 90 m² destinata al titolare o al conduttore dell'attività, prescindendo per quest'ultima destinazione dal calcolo della densità prevista sul lotto.

parametri edilizi

(4) 1 piano per gli spazi artigianali, 2 piani in corrispondenza degli uffici connessi all'attività artigianale e locali di abitazione.

ulteriori prescrizioni

Lo strumento di attuazione deve stabilire la tipologia costruttiva dei fabbricati idonea al migliore inserimento nel contesto ambientale e l'organizzazione delle infrastrutture pubbliche e private (aree di parcheggio e di verde, acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione, accessibilità veicolare e pedonale) nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- il PUD dovrà prevedere una strada di accesso dalla strada regionale, dotata di adeguata area di manovra terminale, e idonei spazi di parcheggio pubblico nella misura minima di cinque posti auto;
- le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato sono stabilite nella misura del 30% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività, calcolata al lordo degli spazi di manovra e di accesso, con un minimo di quattro posti auto;
- le quantità minime di aree destinate a verde privato sono stabilite nella misura del 20% della superficie del lotto asservito alla costruzione, prioritariamente localizzate in modo da mascherare i prospetti degli edifici dai principali angoli di visuale con specifico riferimento a quello individuabile dalla strada regionale;
- le nuove costruzioni devono presentare unitarietà tipologica e di materiali, in particolare devono avere la copertura a falde inclinate con pendenza compresa tra 30 e 45%, la lunghezza massima del fronte non superiore a 15,00 metri e le facciate non rifinite con pannelli prefabbricati in cemento a vista. Il fronte verso valle deve essere schermato con opportuna barriera vegetale.

TAB. 1 -Cd

	E DI TIPO C	<u> </u>	prevalentemente destinate ad attività ricettive turistiche			
Sigla - località	Superficie territoriale m²	Superficie fondiaria m²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP			
Cd1 – Champ de la Cure	7.695	7.520	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)			

CTI A TO		0.1
TAB.	Ibis	-((

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativ. Art. 7		usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m²/m²	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra_i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	residenza permanente o principale: d (2) turistiche e ricettive: g8 (strutture ricettive all'aperto: parchi di campeggio) g9 (strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici) g10 (ristorazione)	ricettiva	<u>(3)</u>	<u>3</u>	=	4	<u>(5)</u>	10,00	<u>5,00</u>

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Cd

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

modalità di intervento

L'attuazione degli interventi è subordinata alla predisposizione di un progetto unitario di tutta l'area interessata al fine di garantire il migliore inserimento nel contesto ambientale delle strutture ricettive e delle costruzioni accessorie nonché nell'organizzazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture a verde. Una cortina di vegetazione arborea ed arbustiva di tipo autoctono dovrà essere prevista a mascheramento della struttura in continuo della struttura della corrispondenza di tutti i lati che ne delimitano l'area senza comunque creare una barriera artificiosa.

usi ed attività

(2) solo se connessa ad attività ricettiva con Scu massima ammissibile non superiore a m² 120.

parametri edilizi

(3) nel sottosuolo: nel sottosuolo con le limitazioni di cui all'art. 47; fuori terra: limitatamente alle destinazioni turistiche e ricettive, sono ammesse:

a) case mobili con finiture esterne di tipologia tradizionale (legno, intonaco, geopietra) e copertura in legno o lamiera di colore scuro, anche di tipo prefabbricato, con destinazione ricettiva;

b) costruzioni accessorie di servizio funzionali alla gestione dell'attività ricettiva all'aperto (servizi igienici, locali docce, reception, uffici, spaccio/bar ristorante, locali di servizio o accessori) con un massimo di 500 m² di Sur e 100 m² di snr;

(4) Hmax = 5,50 metri per le costruzioni di cui alla lettera a) della precedente nota (3);
Hmax = 8,50 metri per le costruzioni di cui alla lettera b) della precedente nota (3) e nel caso di destinazione a residenza permanente o principale (d)

N. piani = 1+1 mansardato per le costruzioni di cui alla lettera a) della precedente nota (3);
 N. piani = 2 + 1 mansardato per le costruzioni di cui alla lettera b) della precedente nota (3) e nel caso di destinazione a residenza permanente o

6 Secondo quanto previsto dal Codice Civile nel caso delle strutture di cui alla lettera a) della precedente nota (3); distanza min = 10,00 metri per le costruzioni di cui alla lettera b) della precedente nota (3) e nel caso di destinazione a residenza permanente o

principale (d).

altre prescrizioni

TAB. 1 – Ea

SOTTOZONE DI TIPO Ea (art. 49 NTA)		di alta montagna: costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ea1 – Pointe de Chavacour	1.813.136	Sistema delle aree naturali: sottosistemi dell'alta montagna e delle altre aree naturali (art. 11, comma 1)

TAB. 1bis -Ea

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	Nº max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2); b) nuova costruzione: 1) (1): 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1).	di tipo naturalistico: a turistiche e ricettive: g5	(2)		7,50	2	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Ea

Sulle aree e sugli immobili ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana, inondazione e valanga, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

modalità di intervento
(1) per bivacchi, rifugi di cui al comma 11 dell'art. 39.

parametri edilizi
(2) funzionali alla tipologia del fabbricato.

TAB. 1 – Eb

SOTTOZONE DI TIPO E (art. 50 NTA)		agricole dei pascoli da mantenere: costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	
Eb1 - Chavannes	31.034	
Eb2 - Arpeille - Chatelard	121.016	Sistema dei pascoli
Eb11 - Crot des Labies	122.591	(art. 12, comma 1)
Eb12 - Tsomioy	95.214	
Eb6 - Perteille	16.468	
Eb8 - Ersaz	990.405	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre
Eb10 - Cavalenenze	28.481	arce naturali (art. 11, comma 2)
Eb13 - Erbion	329.588	

TAB. 1bis -Eb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento (X)	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);	di carattere agro-silvo- pastorale: b (3) residenza temporanea legata alle attività agro- pastorali: c1, c2	<mark>(6)</mark>		in atto o 7,50 (7)	in atto o 2 (8)	in atto o 10,00	in atto o 5,00
	b) nuova costruzione: 1) (2); 2;	abitazione temporanca: dbis1 <mark>(4)</mark>						F 40
Comma 6 PUD (1)	c) demolizione; d) altri interventi:	turistiche e ricettive: g5; g6 (4)	10.					
	1), 4). Art. 9	di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: 15, 16; (5)		es .				

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAR. 1his -Eh

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

Per le sottozone interamente gravate da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, nel caso di realizzazione di strutture ricettive o turistiche in quota, qualora vi fosse la necessità di realizzare una viabilità di accesso a cura di un soggetto pubblico, deve essere verificata la compatibilità col livello di rischio ammissibile per quel tipo di struttura.

I pascoli in tabella risultano da mantenere.

condizioni minime di intervento

- (1) per intervent di cui alle lettere f), h), i) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA. modalità di intervento
- - (X) Gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 50 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 e 50 delle NTA; con le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle
 - (2) nel sottosuolo: per le destinazioni d'uso previste nella sottozona, compresa la costruzione di locali accessori a servizio di unità presenti, in adiacenza ai fabbricati esistenti, con un fronte a vista strettamente dimensionato per l'accesso;
 - teoritetra:
 costruzioni ad uso agro-pastorale di cui all'art. 10 lettere ("b9"), (b10), (b21), e (b22), "c1"; esclusivamente a servizio di strutture aziendali esistenti alla data di adozione della variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP, da realizzarsi in prossimità dell'alpeggio o mayen qualora non ricavabili all'interno di volumi esistenti;
 - qualora non reavann air memo di voinni essistenti, rifugi e bivacchi di cui al comma 11 dell'art. 39 delle NTA, esclusivamente nella sottozona Eb8 attraversata dall'Alta Via N. 1; modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA.

- usi ed attività

 (Y) Il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alle categorie b), comma 3 e c), comma 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle presenti NTA. Non è ammessa la realizzazione di nuove piste, o strade, di accesso veicolare a servizio dell'abitazione temporanea ("dbis1") e dei rifugi e bivacchi ("g5") e dei dortoirs
 - (3) Usi ed attività agrosilvopastorale in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismi.
 - (4) Esclusivamente negli edifici esistenti.
 - 5 Nelle sottozone idonee alla pratica dello sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, la creazione di nuovi tracciati deve avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, con possibilità di realizzare tutte le opere necessarie per garantire le indispensabili condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste (per esempio sovrapassi, sottopassi, ponticelli, ecc.).

parametri edilizi

- (6) Per destinazioni agro-silvo-pastorali lettere ("b9") (b10), (b21), e (b22), "c1"; valgono i parametri fissati dal Manuale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali;
 rifugi e bivacchi, parametri funzionali alla tipologia del fabbricato;
 i posti tappa possono essere realizzati esclusivamente nei fabbricati esistenti con possibilità di ampliamento nella misura massima del 100% con un limite massimo di superficie complessiva pari a 150 m²;
 per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 limite massimo volumetrico pari a 60 m³
- Per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 altezza massima non superiore a 3,40 metri.
 Nel caso di interventi su fabbricati esistenti sono ammesse le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitarie ai sensi della 1.r. 11/98 art. 95 e smi.
- (8) Per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 1 piano fuori terra.

TAB. 2 – Eb

SOTTOZONE DI TIPO Eb (art. 50 NTA)		agricole dei pascoli da riqualificare: costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	
Eb1/1 - Chavannes	21.177	
Eb3 – Grandes Montagnes destra		
orografica Torrent Petit Monde	1.535.894	
Eb4 – Grandes Montagnes sinistra		Sistema dei pascoli
orografica Torrent Petit Monde	1.675.185	(art. 12, comma 1)
Eb5 - Dzilliarey	128.182	
Eb7 - Clonge	88.805	
Eb9 - Chavacour	811.042	
Eb14 - Grand Raye	242.622	

TAB. 2bis -Eb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m ² /m ² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1) (2); 2);	di carattere agro-silvo- pastorale: b (3) residenza temporanea legata alle attività agro- pastorali: c1, c2 abitazione temporanea: dbis1 (4)	(6)		in atto o 7,50 (7)	in atto o 2 (8)	in atto o 10,00	in atto o 5,00
Comma 6 PUD (1)	c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4). Art. 9	turistiche e ricettive: g5, g6 di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: 14 (9), 15, 16; (5)						2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis -Eb

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

condizioni minime di intervento

- (1) per interventi di cui alle lettere f), h), i) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA. modalità di intervento
- - X Gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 50 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 e 50 delle NTA; con le limitazioni di cui al Titolo II, Capo I e Capo V delle NTA.
 - Non è ammessa la realizzazione di nuove piste, o strade, di accesso veicolare a servizio dell'abitazione temporanea (dbis1) e dei rifugi e bivacchi (g5) e dei dortoirs (g6).
 - (2) nel sottosuolo: per le destinazioni d'uso previste nella sottozona, compresa la costruzione di locali accessori a servizio di unità presenti, in adiacenza ai fabbricati esistenti , con un fronte a vista strettamente dimensionato per l'accesso; fuori terra:
 - edifici ad uso agro-pastorale di cui all'art. 10 lettere ("b9"), (b10), (b21) e (b22) "c1";
 - rifugi e bivacchi di cui al comma 11 dell'art. 39 delle NTA, esclusivamente nelle sottozone Eb9 e Eb14 attraversate dall'Alta Via N. 1;
 modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA.

usi ed attività

- Il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alle categorie b), comma 3 e c), comma 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle presenti NTA.
- (3) Usi ed attività agrosilvopastorale in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismi.
- (4) Esclusivamente negli edifici esistenti.
- 5 Nelle sottozone idonee alla pratica dello sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, la creazione di nuovi tracciati deve avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, con possibilità di realizzare tutte le opere necessarie per garantire le indispensabili condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste (per esempio sovrapassi, sottopassi, ponticelli, ecc.).
- (9) La destinazione d'uso ammessa è da limitarsi alla sola sottozona Eb3 e finalizzata alla realizzazione di un bacino idrico di accumulo, con i relativi impianti, funzionale al sistema di innevamento programmato, a servizio del comprensorio sciistico, e per utilizzo irriguo salvo diverse prescrizioni relative al paesaggio e ai beni culturali di cui al Capo I del Titolo II delle NTA.

- (6) Per destinazioni agro-silvo-pastorali ("b9"), (b10), (b21) e (b22) "c1"; valgono i parametri fissati dal Manuale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali;
 - rifugi e bivacchi, parametri funzionali alla tipologia del fabbricato;

- i posti tappa possono essere realizzati esclusivamente nei fabbricati esistenti con possibilità di ampliamento nella misura massima del 100% con un limite massimo di superficie complessiva pari a 150 m²;
 - per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 limite massimo volumetrico pari a 60 m³
- (7) Per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 altezza massima non superiore a 3,40 metri. Nel caso di interventi su fabbricati esistenti sono ammesse le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitarie ai sensi della 1.r. 11/98 art. 95 e smi.

 (8) Per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 1 piano fuori terra..

altre prescrizioni

Nelle parti delle sottozone Eb9 – Chavacour e Eb5 - Dzilliarey contraddistinte rispettivamente con campitura e con sigla "LM6" e "LM7" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Le sottozone in tabella contengono comprensori da riqualificare così come di seguito esplicitati:

- dovrà essere preliminarmente eseguito lo scotico del terreno fertile delle aree oggetto di scavo, con il suo accantonamento e conservazione per il successivo riutilizzo;
- nella sistemazione finale delle terre da scavo si dovranno adottare le migliori soluzioni tecniche-agronomiche al fine di garantire il ripristino totale
- dell'attitudine produttiva dei terreni interessati;
 il miscuglio impiegato per la risemina delle zone oggetto di movimento terra dovrà essere specificamente studiato e formulato in funzione delle
 condizioni pedo-climatiche del sito e della destinazione produttiva dei prato-pascoli.
- Eb3 Courthoud desot, Courthoud di meiten, Courthoud damon, Desert, è ammessa la riqualificazione per uno solo dei quattro alpeggi;
- Eb4 Palud, è ammessa la riqualificazione per uno solo dei due alpeggi;
- Eb5 Dzilliarey è ammessa la riqualificazione per i soli fabbricati;
- Eb7 Clonge è ammessa la riqualificazione per i soli fabbricati; Eb9 Petit Chavacour, Chavacour la riqualificazione è ammessa per i fabbricati e le infrastrutture;
- Eb14 Grand Rayé è ammessa la riqualificazione per i fabbricati e le infrastrutture.

TAB. 1 – Ec

SOTTOZONE DI TIPO (art. 51 NTA)	O Ec	boscate: costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ec1 – Saint Evence	4.933.756	
Ec2 - Noson - Mazod - Tuson	315.378	
Ec4 - Petit Monde - Brusoney - Chatelard	2.931.722	
Ec7 – Septumian	26.696	
Ec9 - Brusoney	60.196	71
Ec10 - Perteille - Clonge	374.031	Sistema boschivo (art. 13, comma 1)
Ec11 - Golette - Arpeille	114.835	(art. 13, confina 1)
Ec12 - Chantorné - Chavanne	172.112	
Ec13 – Chantorné - Fenêtre	412.287	
Ec14 - Fenêtre Vieille	36.060	
Ec15 - Arpeille	449.577	
Ec16 - Comianaz	383.766	
Ec3 – Mont de Juin	132.510	
Ec5 – Chervaz	46.510	
Ec17 - Champagnod - Maisonnettes	94.519	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)
Ec6 - Mongnod	6.857	Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17, comma 1)
Ec8 – Bagnoy	76.127	Sistema dei pascoli (art. 12, comma 1)

TAB. 1bis -Ec

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento (X)	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire Comma 6 PUD (1)	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); (2) b) nuova costruzione: 1) (3); 2); 6) (4) c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4). Art. 9	di tipo naturalistico: a di carattere agro-silvo- pastorale: b (5) residenza temporanea legata alle attività agro- pastorali: c residenza temporanea: dbis1 (6) turistiche e ricettive: g6 (6) di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: 15, 16; (7)	in atto (8)		in atto o 5,00	in atto o	in atto o 10,00	in atto o 5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis -Ec

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

condizioni minime d'intervento

(1) In particolare per interventi di cui alle lettere e), f), h), i) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

modalità di intervento

Nelle parti di sottozona Ec ricadenti in area boscata, come definita sulla relativa carta delle aree boscate, sono ammessi unicamente gli interventi indicati all'art. 63 delle NTA.

- (X) Gli interventi su fabbricati agricoli esistenti seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 51 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 delle NTA; con le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA. Non è ammessa la realizzazione di nuove piste, o strade, di accesso veicolare a servizio dell'abitazione temporanea (dbis1), dei rifugi e bivacchi (g5) e dei dortoirs (g6).
 (2) la ristrutturazione che comporti ampliamenti planivolumetrici è ammessa sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente.
- (3) nel sottosuolo: per le destinazioni d'uso previste nella sottozona, compresa la costruzione di locali accessori a servizio di unità residenziali presenti, esclusivamente in adiacenza ai fabbricati esistenti, con accesso diretto da questi od in subordine con un fronte a vista strettamente dimensionato per
 - fuori terra: limitatamente per la realizzazione di modeste costruzioni, direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA.
- (4) limitatamente alle strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art. 59 delle NTA.

usi ed attività

- (5) Attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.
- (6) esclusivamente nei volumi esistenti anche con possibilità di ampliamento planivolumetrico nei limiti di cui alla precedente nota (2).
- (7) Aree attrezzate per attività ricreative, quali per esempio aree a pic-nic; nelle sottozone idonee alla pratica dello sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, la creazione di nuovi tracciati deve avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, con possibilità di realizzare tutte le opere necessarie per garantire le indispensabili condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste (per esempio sovrapassi, sottopassi, ponticelli, ecc.).

parametri edilizi

[8] Esclusivamente per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 limite massimo volumetrico pari a 60 m³.

altre prescrizioni

Nelle parti di sottozona Ec1 – Saint Evence individuanti gli areali di pertinenza delle cappelle di Saint Pantaléon e Saint Evence e contraddistinte con campitura e sigla "F1a" nella tavola P401- Classificazione degli edifici ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

TAB. 1 – Ed

SOTTOZONE DI TIPO Ed (art. 52 NTA)		destinata ad usi speciali: impianto di discarica materiali inerti, area di raccolta differenziata dei materiali di rifiuto, area di deposito temporaneo dei materiali di risulta di scavi e demolizioni di lavori edilizi.
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ed1 – Gremalley (Discarica materiali inerti)	22.113	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)

TAB. 1bis -Ed

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 5), 6).	pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1	(1)		(1)	(1)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Ed

A fine esercizio dell'attività di discarica i terreni dovranno essere destinati all'attività agricola produttiva od, in alternativa, alla rinaturalizzazione del sito mediante azione programmata di rimboschimento.

parametri edilizi
(1) in atto o funzionali alle esigenze tecniche degli impianti.

TAB. 2 – Ed

SOTTOZONE DI TIPO Ed (art. 52 NTA)		destinata ad usi speciali: sito di teleradiocomunicazioni
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ed2 – Mont de Juin (Sito di telecomunicazioni)	3.081	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)

TAB. 2bis -Ed

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4); b) nuova costruzione: 1), 2), 3); c) demolizione; d) altri interventi: 4).	pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1, m3, m4	(1)		(1)	(I)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis - Ed

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

| parametri edilizi:
(1) in atto o funzionali alle esigenze tecniche degli impianti.

TAB.3 - Ed

SOTTOZONE DI TIPO Ed (art, 52 NTA)		destinata ad usi speciali: sito per deposito reflui zootecnici
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ed3 – Chesod (Sito per deposito reflui zootecnici)	1.783	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)

TAB. 3bis -Ec	1							
condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	<u>usi ed attività</u> Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero:	pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1	Ш	==	(2)		10.00	<u>5.00</u>

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis - Ed

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

parametri edilizi:

funzionali alle esigenze tecniche degli impianti.
 Murature di contenimento degli spazi da adibire a stoccaggio, senza previsione di copertura, con altezza massima fuori terra pari a m 1,50
 Una cortina di vegetazione arborea ed arbustiva di tipo autoctono deve essere prevista a mascheramento delle strutture in corrispondenza di tutti i lati che ne delimitano l'area senza comunque creare una barriera artificiosa.

TAB. 1 – Ee

SOTTOZONE DI TIPO Ee (art. 53 NTA)		di specifico interesse paesaggistico		
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP		
Ee1 – Triatel 111.800		Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)		

TAB. 1bis -Ee

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire; Comma 6	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2);(2)	di carattere agro-silvo- pastorale: b (3) residenza permanente o principale: d (4)	in atto	-	in atto	in atto	10,00	5,00
PUD (1)	c) demolizione. Art. 9	abitazioni temporanee: dbis1 (4)						

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Ee

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

Le modalità di intervento, gli usi e le attività ed i relativi parametri edilizi devono essere strettamente correlati all'esigenza di tutela e valorizzazione dello specifico contesto ambientale di grande valore paesaggistico caratterizzato dal terrazzamento comprendente l'antico agglomerato abitativo di Triatel.

Gli interventi ed i parametri edilizi per usi e attività in atto ed in previsione sono ammessi nei limiti delle disposizioni contenute all'art. 26 delle presenti Norme.

condizioni minime d'intervento

(1) in particolare per interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

modalità di intervento

(2) la nuova costruzione è limitata alle infrastrutture pubbliche di servizio o di pubblico interesse, nonché alle autorimesse interrate a servizio della sottozona Ac2 – Triatel nell'area individuata con apposito retino e sigla "LM3".

usi ed attività

- (3) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

 (4) esclusivamente nei volumi esistenti.

altre prescrizioni

E' ammessa la costruzione di autorimesse interrate, pubbliche e private a servizio della sottozona Ac2 – Triatel nelle aree specificatamente individuate sulla tavola P4; i parcheggi privati, preferibilmente di tipo collettivo, possono essere realizzati esclusivamente all'interno dell'area individuata con apposito retino e sigla "LM3".

TAB. 2 – Ee

SOTTOZONE DI (art. 53 NTA		di specifico interesse archeologico
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ee2 – Châtelard	248.757	Sistema boschivo (art. 13, comma 1) Sistema dei pascoli (art. 12, comma 1) Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 12, comma 1)

TAB. 2bis -Ee

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire; Comma 6	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); (2) c) demolizione;	di carattere agro-silvo pastorale: b (3) residenza temporanea legata alle attività agro- silvo pastorali: c3	in atto		in atto	in atto	10,00	5,00
PUD (1)	d) altri interventi: 1), 4). Art. 9	abitazioni temporanee: dbis1 (4)						

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis - Ee

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

Le modalità di intervento, gli usi e le attività ed i relativi parametri edilizi devono essere strettamente correlati all'esigenza di tutela e valorizzazione dello specifico contesto ambientale di grande valore paesaggistico caratterizzato dall'emergenza morfologica del promontorio di Chatelard, anticamente sede di un villaggio dell'età del bronzo-ferro, comprendente un piccolo nucleo edilizio con cappella di pregio storico

Gli interventi ed i parametri edilizi per usi e attività in atto ed in previsione sono ammessi nei limiti delle disposizioni contenute all'art. 26 delle

La sottozona in tabella risulta un pascolo con indirizzo programmatico volto al mantenimento.

condizioni minime d'intervento

(1) in particolare per interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

modalità di intervento

(2) la nuova costruzione è consentita esclusivamente nel sottosuolo per infrastrutture pubbliche di servizio o di pubblico interesse, nonché per la realizzazione di infrastrutture accessorie alle attività previste nella sottozona.

usi ed attività

- 3 attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali, nonché archeologiche, della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.
 4) esclusivamente negli edifici esistenti.

altre prescrizioni

Ogni intervento edilizio che comporti scavi al di sotto del piano di campagna deve essere sottoposto al parere preventivo, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, della competente struttura regionale in materia di tutela dei beni archeologici.

TAB. 1 – Ef

SOTTOZONE DI TIPO (art. 54 NTA)	Ef	ambiti territoriali comprendenti siti di specifico interesse naturalistico: siti di interesse comunitario (SIC)
Sigla - località Superficie territoriale m²		Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ef4 - Loditor	227.170	
Ef7 - Lago Tsan 736.477 Ef8 - Lago Tsan - Ambienti 126.358 calcarei 126.358		Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre
		arce naturali (art. 11, comma 2)
Ef9 – Lago Tsan – Col di Tsomioy - Ambienti calcarei	1.805.350	

TAB. 1bis -Ef

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire; Comma 6 PUD (1)	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); (2) c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4). Art. 9	di tipo naturalistico: a di carattere agro-silvo- pastorale: b (3) turistiche e ricettive: g5 (4)	(5)		(5)	(5)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis - Ef

Le modalità di intervento, gli usi e le attività ed i relativi parametri edilizi devono essere strettamente correlati all'esigenza di tutela e valorizzazione degli specifici contesti ambientali di grande valore naturalistico, oltre che paesaggistico, caratterizzati da:

Ef4 – Loditor, vasta zona umida alimentata dal torrente del Petit Monde, che attraversa il bacino, e da apporti laterali di ruscelli e sorgenti (Sito di Importanza Comunitaria: codice IT1205082);

Eff – Lago Tsan - Borna di Ciove, Ef8 e Ef9 – Lago Tsan – Ambienti calcarei, comprendenti l'omonimo lago originato da sbarramento morenico/detritico di frana e gli ambienti calcarei d'alta quota culminanti nella Cime Blanche e dalla Borna di Ciove, fenomeno carsico di scomparsa nel sottosuolo delle acque superficiali (Sito di Importanza Comunitaria: codice IT1205081).

Gli interventi per usi e attività in atto ed in previsione sono ammessi nei limiti delle disposizioni contenute all'art. 40 e 42, Capo III, Titolo II delle

condizioni minime di intervento

(1) per interventi di valorizzazione complessiva delle aree di specifico interesse ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

modalità di intervento

(2) nella sottozona Ef4 – Loditor sono ammesse unicamente strutture leggere come casotti per osservazione avifauna o staccionate rivolte alla valorizzazione didattico scientifica.

- usi ed attività

 (3) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona.
 - paesaggistico-antificinali della sottozonia.

 (4) riferita esclusivamente al Bivacco Tsan per il quale si ammette l'adeguamento igienico funzionale ed il potenziamento infrastrutturale anche mediante ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico o la ricostruzione su diverso sedime, nonché la sua trasformazione in rifugio.

parametri edilizi

(5) I parametri edilizi relativi alla costruzione di nuove infrastrutture, nonché quelli inerenti l'ampliamento o la ricostruzione del bivacco Tsan, sono strettamente funzionali alle esigenze tecnico-funzionali e sono subordinati all'idoneo inserimento dei volumi nel contesto ambientale.

TAB. 2 – Ef

SOTTOZONE DI TIPO Ef (art. 54 NTA)		ambiti territoriali comprendenti altre aree naturali				
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP				
Ef1 – Etirol - Levaz - Perteille	2.410.220					
Ef2 - Clonge	56.813	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre				
Ef3 – Clonge	346.232	aree naturali				
Ef5 – Loditor - Château de Chavacour - Courthoud	1.226.750	(art. 11, comma 2) (prevalente nella sottozona Ef3 – Clonge)				
Ef6 – Col D'Aver - Mont Meabé – Crot des Labies	4.091.571	Sistema boschivo (art. 13, comma 1)				
Ef10 – Erbion – Mont Saleron - Fenêtre Tsan	5.615.447					
Ef11 - Tellinod	128.234					

TAB. 2bis -Ef

m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
			14	
	(7)	(7)	10,00	5,00
			43	

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis - Ef

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

condizioni minime di intervento

- (1) per interventi di valorizzazione complessiva delle aree di specifico interesse ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

 (2) nel sottosuolo: per le destinazioni d'uso previste nella sottozona, compresa la costruzione di locali accessori a servizio di unità presenti, in adiacenza ai fabbricati esistenti con un fronte a vista strettamente dimensionato per l'accesso; fuori terra:

 - rifugi e bivacchi di cui al comma 11 dell'art. 39 delle NTA;
 modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA.

- usi ed attività
 (3) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e
 - paesaggistico-ambientali della sottozona

 4 esclusivamente nei volumi esistenti della sottozona Ef1 Etirol-Levaz-Perteille anche con possibilità di ampliamento planivolumetrico nella misura massima del 20% del volume esistente.
 - (5) rifugi e bivacchi esclusivamente nelle sottozone Ef6 e Ef10.
 - (6) Nelle sottozone idonee alla pratica dello sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, la creazione di nuovi tracciati deve avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, con possibilità di realizzare tutte le opere necessarie per garantire le indispensabili condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste (per esempio sovrapassi, sottopassi, ponticelli, ecc.).

parametri edilizi

i parametri edilizi relativi alla nuova costruzione sono strettamente correlati alle esigenze tecnico-funzionali e sono subordinati all'idoneo inserimento dei volumi nel contesto ambientale.

altre prescrizioni

Nelle parti delle sottozone Ef6 - Col D'Aver - Mont Meabé - Crot des Labies, Ef5 - Loditor - Château de Chavacour - Courthoud e Ef1 -Etirol - Levaz - Perteille contraddistinte rispettivamente con campitura e con sigla "LM5", "LM6" e "LM7" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Nella parte di sottozona Ef1 – Etirol-Levaz-Perteille contraddistinta con campitura e con sigla "VS" sulla tavola P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 23 delle NTA al fine di salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del versante terrazzato.

TAB. 1 – Eg

SOTTOZONE DI TIPO Eg (art. 55 NTA)		di particolare interesse agricolo: destinate a coltivazioni specializza alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondo o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo	
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP	
Eg3 – Berzin - Petit Berzin	341.303		
Eg4 - Berzin (a monte)	49.099		
Eg5 - Greumalley	15.426		
Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney - Ronc	1.026.195		ha eliminato: 1.025.388
Eg8 - Petit Berzin (a nord)	49.601	utic g	
Eg9 - Nozon - Gombaz	252.932	36	
Eg10 Champagned Maisennettes	94.519	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato	The little age from the control of t
Eg11 - Ronc Dessus	306.054	(art. 15, comma 1)	and the second second
Eg12 - Chervaz - Verney - Mongnod	97.713	prevalente	NAME OF TAXABLE PARTY O
Eg13 - Tuson - Cortod - Vesan - Cheille	395.394		ha eliminato: 396.235
Eg14 - Cheille - Vesan Dessus - Chatè	225.894		Salester photographic accidences
Eg15 - Molinet - Chatrian - Pecou - Chatè	327.216	1 (50)	Markett Middle and the second as
Eg17 - Triatel (a monte)	99.307		Average Continuous
Eg20 - Etirol	68.735		STATE OF THE STATE
Eg21 - Etirol (a Est)	91.395		Light Mark San Property
Eg22 - Septumian	192.027		
Eg1 - Berzin (a valle)	8.808		
Eg2 - Praz de Tarp	12.694	Sistema boschivo	
Eg7 - Petit Berzin (a Nord)	70.999	(art. 13, comma 1)	
Eg18 - Triatel (a monte)	5.910	(art. 13, contina 1)	
Eg19 - Triatel (a monte)	12.754		

Eg19 - Triatel (a monte) 12.754 |
(1) sottozona eliminata in fase di approvazione della Variante Generale al PRG

TAB. 1bis -Eg

condizioni	modalità di intervento	usi ed attività	I 21 2	R/C	H max	N° max	DF	DC m
minime d'intervento:		Art. 10	m²/m² densità	m²/m² rapporto di	m altezza	piani fuori terra	m distanza min	m distanza min
titoli abilitativi			fondiaria	copertura max	massima	ruon tena	tra i	tra i confini
e strumenti		2-				Complete and	fabbricati	
attuativi				1				
Art. 7	(X)	<u>(Y)</u>				de la constitución	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>
		di carattere agro-silvo-		1 1				
		pastorale:			in atto	in atto	in atto o	in atto o
	Art. 8	b <mark>(5)</mark>	(10)		(10)	(10)	10,00	5,00
		residenza temporanea						
	comma 1:	legata alle attività agro-						
		pastorali: c1						
	a) recupero:	residenza permanente o				1		
SCIA Edilizia,	1), 2), 3); 4) (2); 5);	principale:						
permesso di	b) nuova costruzione:	ď						
costruire;	1) (3); 2),	residenza temporanea:						
	6) (4);	dbis1 (6) (8)						
Comma 6		produttive artigianali di						
	c) demolizione;	interesse prevalentemente						
PUD (1)	d) altri interventi:	locale:						
	1), 4).	e1 <mark>(7)</mark>						
	*/, -/-	turistiche e ricettive:						
		g7, g10; (8)						
	19	0,0-,0-						
	Art. 9	di attività sportive,						
		ricreative e per l'impiego						
		del tempo libero:						
		15, 16 <mark>(9)</mark>						

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis -Eg

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

condizioni minime di intervento

(1) per interventi di cui alle lettere e), f), g), i), j) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

modalità di intervento

- (X) Previa verifica con le disposizioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA:
 - gli interventi di recupero di fabbricati e di nuova costruzione, ad uso agro-pastorale, seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14, 55 e 58 delle NTA;
 - gli interventi per usi diversi da quelli agricoli seguono le disposizioni di cui agli artt. 39 e 55 delle NTA.
- (2) NOTA SOPPRESSA IN FASE DI APPROVAZIONE
 (3) nel sottosuolo: per le destinazioni d'uso previste nella sottozona, compresa la costruzione di autorimesse e locali accessori a servizio di unità residenziali presenti, esclusivamente in adiacenza ai fabbricati esistenti, con un fronte a vista strettamente dimensionato per l'accesso alle autorimesse stesse per una larghezza massima di 4,00 metri;
 - referimento e in uso agro-pastorale di cui all'art. 10 lettere "b" e "c1", esclusivamente a servizio di strutture aziendali presenti nella sottozona di riferimento e in uso alla data di adozione della variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP, qualora non ricavabili nei volumi esistenti o nelle aree libere delle sottozone nelle quali sono inserite le aziende (TAB. 2bis Eg);
- modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA.

 4) ad esclusione delle sottozone Eg1, Eg2, Eg7, Eg17, Eg18, Eg19, Eg20 ed Eg21, sono ammessi i beni strumentali all'attività agricola e le strutture pertinenziali di cui all'art. 59 delle NTA.

usi ed attività

- (Y) il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alle categorie b), comma 3 e c), comma 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle presenti NTA;
- (5) usi ed attività agrosilvopastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo e i centri di turismo equestre, sprovvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione.
- (6) esclusivamente negli edifici esistenti, connessa alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.
- (7) esclusivamente negli edifici esistenti, in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con lo specifico territorio rurale.
- (8) esclusivamente negli edifici esistenti.

(9) nelle sottozone idonee alla pratica dello sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, la creazione di nuovi tracciati deve avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, con possibilità di realizzare tutte le opere necessarie per garantire le indispensabili condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste (per esempio sovrapassi, sottopassi, ponticelli, ecc.).

parametri edilizi

(10) Per destinazioni agro-silvo-pastorali "b" e "cl"; valgono i parametri fissati dal Manuale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, con altezza massima dei fabbricati non superiore a metri 7,50 e numero di piani non superiore a 2.

altre prescrizioni

Nella parte di sottozona Eg12 - Chervaz - Verney - Mongnod individuante l'areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Martino e contraddistinta con campitura e sigla "F1a" nella tavola P401- Classificazione degli edifici ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Nelle parti delle sottozone Eg20 – Etirol e Eg21 - Etirol contraddistinte con campitura e con sigla "VS" sulla tavola P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 23 delle NTA al fine di salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del versante terrazzato.

Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney - Ronc contraddistinta con campitura e con sigla "LM8" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di autorimesse.

Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Vallcil - Verney - Ronc contraddistinta con campitura e con sigla "LMI1" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di autorimesse, nel rispetto e nei limiti della vigente legislazione in materia di interventi nelle fasce a medio rischio idrogeologico.

Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney - Ronc contraddistinta con campitura e con sigla "LM15" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di autorimesse.

Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney - Ronc contraddistinta con campitura e con sigla "LM39" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di un'autorimessa a servizio della zona A con unico accesso di larghezza non superiore a m 3,00.

Nella parte di sottozona Eg13 - Tuson - Cortod - Vesan - Cheille contraddistinta con campitura e con sigla "LM18" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di <u>un'autorimessa con unico accesso di larghezza non superiore a m 3.00</u>, nel rispetto e nei limiti della vigente legislazione in materia di interventi nelle fasce a medio rischio idrogeologico.

Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney - Ronc contraddistinta con campitura e con sigla "LM22" sulla tavola

ha eliminato: autorimesse

P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di autorimesse, nel rispetto e nei limiti della vigente legislazione in materia di interventi nelle fasce a medio rischio idrogeologico.

Nella parte di sottozona Eg12 - Chervaz - Verney - Mongnod contraddistinta con campitura e con sigla "LM23" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di autorimesse.

Nella parte di sottozona Eg13 - Tuson - Cortod - Vesan - Cheille contraddistinta con campitura e con sigla "LM25" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione in interrato di autorimesse.

Nelle parti di sottozona Eg3 - Berzin - Petit Berzin contraddistinte con campitura e con sigla "LM34" e "LM35" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione di autorimesse interrate a servizio delle zone A.

Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney - Ronc contraddistinta con campitura e con sigla "LM 31" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione di autorimesse interrate a servizio delle zone A.

Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney - Ronc contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla "LM30" non è ammessa l'edificazione.

Nella parte di sottozona Eg15 - Molinet - Chatrian - Pecou - Chatè contraddistinta con campitura e con sigla "LM20" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione di autorimesse interrate a servizio delle zone A.

Nella sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Verney - Ronc e nella sottozona Eg22 - Septumian sono delimitate due nuove aree a speciale limitazione contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla LMa e LMf. Nelle aree di speciale limitazione LMa e LMf è ammesso il mutamento della destinazione d'uso, per gli edifici rurali presenti, verso attività di tipo ricettivo quali: albergo - g1, ostelli per la gioventù - g4, esercizi di affittacamere - g7, case e appartamenti per vacanze - g12) e per la residenza permanente o principale.

Nella parte di sottozona Eg12 - Chervaz - Verney - Mongnod contraddistinta rispettivamente con campitura e con sigla "LM36" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

TAB. 2 – Eg

SOTTOZONE DI TIP (art. 55 NTA)	O Eg	di particolare interesse agricolo: aziende zootecniche di fondovalle esistenti e sede del Consorzio di miglioramento fondiario
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Eg3/1- Berzin	6.228	
Eg3/2- Berzin - Petit Berzin	5.760	
Eg3/3- Petit Berzin	2.712	
Eg6/1 -Verney	3.677	
Eg6/2 – Mazod	5.766	
Eg6/3 – Mazod	2.643	
Eg6/4- Maisonettes	2.518	
Eg6/5 – Champagnod	2.527	
Eg6/6- Chesod	6.250	
Eg6/7 - Chesod (Sede CMF)	1.747	
Eg9/1 -Nozon	3.802	
Eg11/1 – Ronc Dessus	8.414	
Eg11/2 –Ronc Dessus	3.996	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato
Eg13/1 - Croisettes - Cheille	3.166	(art. 15, comma 1)
Eg13/2 - Vesan Dessous	637	
Eg13/3 - Tuson	2.492	
Eg13/4 - Cortod	1.453	
Eg13/5 – Vesan Dessus	2.442	
Eg13/6 – Buert Pro	2.300	
Eg13/7 – Vesan Dessus	843	
Eg15/1 - Chatè	1.840	
Eg15/2 - Pecou	793	
Eg15/3 – Chatrian	2.927	
Eg15/4 - Chatelard Desot	3,125	
Eg16 - Triatel (a valle)	10.454	
Eg22/1- Septumian	3.276	

TAB. 2bis -Eg

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10 (Y)	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); (1) b) nuova costruzione: 1) (2); 2); 6) (3); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	di carattere agro-silvo- pastorale: b (4) residenza temporanea legata alle attività agro- pastorali: c1 residenza permanente o principale: d produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: c1 (5) turistiche e ricettive: g7, g10; (6) di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: 15, 16 (7)	(8)		in atto o 10,50	in atto o	in atto o 10,00	in atto o 5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis -Eg

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

modalità di intervento

- Previa verifica con le disposizioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA: gli interventi di recupero di fabbricati e di nuova costruzione, ad uso agro-pastorale, seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14, 55 e 58 delle NTA.
- (1) sui fabbricati esistenti è consentito l'intervento di ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico:
 - per potenziare e adeguare funzionalmente l'attività agricola ivi compreso l'agriturismo anche mediante ampliamento il quale deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della 1.r. 11/1998;
- (2) nel sottosuolo: per le destinazioni d'uso residenziali la costruzione di autorimesse e locali accessori a servizio di unità residenziali presenti, esclusivamente in adiacenza ai fabbricati esistenti, con un fronte a vista strettamente dimensionato per l'accesso alle autorimesse stesse per una larghezza massima di 4,00 metri;
 - edifici ad uso agro-pastorale di cui all'art. 10 lettere "b" e "c1":
- (3) beni strumentali all'attività agricola e le strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art.59 delle NTA.

- usi ed attività

 [Y] il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alle categorie b), comma 3 e c), comma 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle presenti NTA;

 [4] usi ed attività agrosilvopastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e

 - paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo e i centri di turismo equestre.

 (5) esclusivamente negli edifici esistenti; in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con lo specifico territorio rurale.

 - (6) esclusivamente negli edifici esistenti,

 7) nelle sottozone utilizzabili per lo sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, la realizzazione di nuovi tracciati deve avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, fatte salve le opere accessorie necessarie per garantire idonee condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste.

parametri edilizi

(8) Per destinazioni agro-silvo-pastorali "b" e "c1"; valgono i parametri fissati dal Manuale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

ha eliminato: E' consentito il cambio di destinazione da agricolo, limitatamente ai soli locali annessi alla stalla, per la porzione di volumetria che risulta sovadimensionata rispetto a quella calcolata in applicazione degli standard costruttivi adottati per il rilascio del giudizio di razionalià, nel limite massimo di 100 m., fatti salvi eventuali vincoli di destinazione d'uso esistenti sulla struttura....

eventuali vincoli di destinazione d'uso esistenti sulla strutura...

ha eliminato: E' consentito il cambio di destinazione da agricolo, linitiatamente ai soli locali annessi alla stalla, per la prozino di volumeris che risulta sovradimensionata rispetto a quella calcolata in applicazione degli standard costruttivi adottati per il rilascio del giudizio di razionalità, nel limite massimo di 100 mq. fatti salvi eventuali vincoli di destinazione d'uso esistenti sulla strutura. ¶

altre prescrizioni

La sottozona Eg15/4 – Chatelard Desot ricade all'interno dell'area archeologica indicata dal PTP come "Villaggi dell'Età del Bronzo-Ferro (Salassi)" estesa sulle località di Châté e Châtelar; ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Nella parte di sottozona Eg15/1 - Chatè contraddistinta con campitura e con sigla "LM 4" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione di autorimesse interrate a servizio delle zone A.

Nelle aree di speciale limitazione LMb coincidente con la sottozona Eg6/1-Verney, LMc coincidente con la sottozona Eg13/2-Vesan Dessous, LMd coincidente con la sottozona Eg15/2-Pecou e LMf coincidente con la sottozona Eg15/3-Chatrian è ammesso il mutamento della destinazione d'uso, per gli edifici rurali presenti, verso attività di tipo ricettivo quali: albergo = g1, ostelli per la gioventù = g4, esercizi di affittacamere = g7, case ed appartamenti per vacanze = g12) e per la residenza permanente o principale = d1.

Nella parte di sottozona Eg6 - Chesod - Champagnod - Mazod - Valleil - Vernev - Rone contraddistinta con campitura e con sigla "LMg" sulla tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è ammessa la costruzione di un fabbricato residenziale a destinazione agricola, a servizio della sottozona Eg6/6, secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 1 delle NTA e altezza massima fuori terra non superiore a m 5,00.

ha eliminato:

TAB. 1 – Eh

SOTTOZONE DI (art. 56 NT.		caratterizzata dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività ricreative turistiche: area attrezzata per pic nic "Chantorné" in località Plan Prorion			
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP			
Eh3 – Plan Prorion	114.237	Sistema boschivo (art. 13, comma 1) prevalente			

TAB. 1bis -Eh

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); 6) (1); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	di carattere agro-silvo-pastorale:	(6)		8,50	1 + 1 mansardato	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1his -Eh

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

modalità di intervento

(1) beni strumentali all'attività agricola e alle strutture pertinenziali di cui al comma 12 dell'art.59 delle NTA. Il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aventi destinazione agricola è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 15 delle NTA.

- usi e attività

 (2) usi ed attività agrosilvopastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, nonché con le attività sportive ricreative ammesse nella sottozona, ivi compreso il turismo equestre.
 - (3) in atto o nei volumi esistenti.
 - (4) nel parcheggio individuato con la sigla "Pa-05" sulla tavola "P4 zonizzazione, servizi e viabilità del PRG".
 - (5) nelle aree idonee alla pratica dello sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, la creazione di nuovi tracciati deve avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, con possibilità di realizzare le opere accessorie necessarie per garantire idonee condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste (per esempio sovrapassi, sottopassi, ponticelli, ecc.).

<u>parametri edilizi</u>

- (6) sui volumi esistenti, parametri edilizi in atto sul lotto con possibilità di:
 - adeguamento igienico-funzionale e di ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico nella misura massima di incremento di Sur pari al 100% della Sur esistente per le destinazioni previste nella sottozona e diverse da quella residenziale; se ricadente in area boscata l'incremento è limitato al 20 % del volume esistente;

nuova edificazione sulle aree libere:

interrata o seminterrata in rapporto alle esigenze funzionali delle attrezzature pubbliche o di interesse generale, esistenti o previste, e delle costruzioni esistenti.

fuori terra parametri funzionali alle attività e agli usi pubblici e di interesse generale connessi alle attività sportive e ricreative ammesse nella sottozona, con riferimento alla pratica dello sci, strutture per cronometraggio, ecc., all'escursionismo, alla mountainbike, al turismo equestre, ecc. Nelle aree destinate alla pratica dello sci nordico e alpino è vietata la realizzazione di opere che possano costituire ostacolo o limitazione anche parziale alle suddette attività.

TAB. 2 – Eh

SOTTOZONE DI TIPO E (art. 56 NTA)	h	caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività ricreative e turistiche: comprensorio sci di discesa – conca di Chantorné- Col Fenêtre-Collet
Sigla - località Superficie territoriale m ²		Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Eh2 – Chantorné-Col Fenêtre-Collet	1.459.253	Sistema dei pascoli (art. 12, comma 1)

TAB. 2bis -Eh	i								
condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini	in in grand and the spile in a comp protection of the spile in a complete to the spile in the spile in the complete the spile in the sp
	comma 1:	di carattere agro-silvo- pastorale: b (2) residenza temporanea legata alle attività agro-silvo- pastorale: c1, c3	<u>(4)</u>		<u>(4)</u>	<u>(4)</u>	10,00	5,00	ha eliminato: \$\frac{1}{6}\$ ha eliminato: \$\frac{6}{6}\$ ha eliminato: \$\frac{6}{6}\$
	a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);	abitazione temporanea: dbis1							- ha eliminato: (4)
SCIA Edilizia, permesso di costruire;	b) nuova costruzione: (1) 1), 2),	commerciali di interesse prevalentemente locale: f1,							ha eliminato: ; 2) - ha eliminato: (4)
Comma 6,	c) demolizione; d) altri interventi:	turistiche e ricettive:				=======	:======		ha eliminato: ¶ ¶ PUD (I)
	1), 4). Art. 9	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o apposite infrastrutture							ha eliminato: 3: (7)
		14, 15, 16							ha eliminato: 5

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis -Eh

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

Il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aventi destinazione agricola è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 15 delle NTA.

modalità di intervento

(1) la nuova edificazione è sempre consentita nel sottosuolo per le destinazioni previste nella sottozona;

fuori terra è ammessa esclusivamente per:

- attrezzature e impianti connessi alla pratica degli sport invernali nonché per gli usi e gli interventi previsti all'art. 39 delle NTA (turismo equestre, mountain bike, ecc.);
- ampliamenti a favore di attività in atto, per la sola destinazione d'uso g10 (turistico-ricettiva), nelle sole parti di sottozona definite dalle limitazioni Lm40, Lm42 e Lm43, con i seguenti limiti dimensionali e fatto salvo il parere a scala edilizia della Struttura competente in materia di tutela del paesaggio:
 - Su non superiore a m² 200;
 - Superficie coperta non superiore a m² 100;
 - Altezza massima non superiore a m 6.00;
 - Snr in interrato non superiore a m² 400.

Tali ampliamenti non potranno essere conteggiati per le verifiche di cui all'art. 90bis della l.r. 11/98;
• adeguamenti igienico-funzionali e potenziamenti di fabbricati esistenti con destinazione agro-silvo-pastorale.

usi e attività

- usi ed attività agrosilvopastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, nonché con le attività sportive ricreative ammesse nella sottozona, ivi compreso il turismo equestre. In particolare gli usi e le attrezzature agro-silvo-pastorali non devono creare impedimento alla pratica degli sport invernali.
- 1 nelle sottozone utilizzabili per lo sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, la realizzazione di nuovi tracciati deve avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, fatte salve le opere accessorie necessarie per garantire idonee condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste.

parametri edilizi

i parametri edilizi nella nuova edificazione sono rapportati alle esigenze funzionali delle attrezzature pubbliche o di interesse generale, esistenti o previste.

altre prescrizioni

E' consentito l'ampliamento dell'attuale bacino di accumulo di acqua in località Gordzà, sino alla capacità massima di 40.000 m³, al fine di garantire

ha eliminato: [1] nella parte di sottozona contrassegnata da campitura e sigla "LMI" la disciplina degli usi e degli interventi è definita da l'apence PUD. Estenamente all'area assoggetata a PUD e in caso di cil decadenza delle norme dello strumento di attuazione valgono le disposizioni di seguito riportate con le note da (2) a (7). [2]

ha eliminato: 2

ha eliminato: la nuova edificazione è sempre consenitia nel sottosuolo per le destinazioni previste nella sottozona: f<u>ineti terra</u> è ammessa esclusivamente per aturezature e impianti connessi alla pratica degli sport invernali nonché per gli usi e gli interventi previsti all'art. 39 delle INTA (urismo equestre, mountani binke, ce.; inoltre, è vietata la muova costrazione fuori terra per usi agno-silvo-pastorali ad esclusione di adeguamenti igienico-funzionali e potenziamenti di fabbricati agricoli esistenti. §

ha eliminato: 3

ha eliminato: [4] in atto o nei volumi esistenti esternamente all'area assoggettata a PUD o consenitia sull'intera sottozona successivamente alla data di decadenza dello strumento di attuazione nei limiti delle disposizioni dell'articolo 15 delle NTA.[

ha eliminato: 5

ha eliminato: (7) in atto o nei volumi esistenti esternament all'area assoggettata a PUD o consenitia sull'intera sottozona successivamente alla data di decadenza dello strumento di attuazione.⁴

ha eliminato: 6

NTAtab TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE ALLEGATE ALLE NTA
funzionalmente l'innevamento artificiale programmato delle piste esistenti e previste nel comprensorio sciistico di Torgnon e per potenziare gli impianti irrigui dei consorzi di miglioramento fondiario di Torgnon e Chavacour.

È ammessa la riqualificazione della viabilità pedonale e carrabile esistente con divieto di realizzare nuovi tracciati o di modificare la sezione di quelli esistenti

esistenti.

Sulla parte di fabbricato a destinazione agricola, ricompresa nell'area a speciale limitazione LM44, ricadente in area ad alto rischio per valanga ne è consentita la demolizione e ricollocazione a pari volumetria in altra area posta sempre all'interno della predetta area a speciale limitazione.

TAB. 3 – Eh

SOTTOZONE DI TIPO El (art. 56 NTA)		caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività ricreative e turistiche: comprensorio sci di discesa	
Sigla - località Superficie territoriale m² Eh1 – Mongnod-Septumian L71.339		Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP	
		Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma-1)	s eliminato: 170.230
Eh4 – Aver-Col Fenêtre	217.868	Sistema boschivo	
Eh5 – Mongnod-Arpeille-Chavannes- Chatelard-Collet		(art. 13, comma 1)	

TAB. 3bis -Eh

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire;	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); (1) c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	abitazione permanente o principale: d (3) di carattere agro-silvo-pastorale: b (2) residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorale: c1, c3 abitazione temporanea: dbis1 (3) turistiche e ricettive: g6, g7, g10; (4) attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o apposite infrastrutture 14, 15, 16 pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1 (5)	(6)		(6)	(6)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis -Eh

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA, con particolare riferimento alle sottozoneEh4 e Eh5 per le quali occorre verificare che le modalità di intervento rispondano ai requisiti di cui all'art. 37 della LR 11/1998 e smi e della vigente normativa di riferimento.

Parte della sottozona Eh5 comprende i pascoli degli alpeggi Arpeille e Chavannes con indirizzo programmatico volto al mantenimento.

modalità di intervento

(1) la nuova edificazione è sempre consentita nel sottosuolo per le destinazioni previste nella sottozona; fuori terra è ammessa esclusivamente per attrezzature e impianti connessi alla pratica degli sport invernali. E' vietata la nuova costruzione fuori terra per usi agro-silvo-pastorali ad esclusione di adeguamenti igienico-funzionali e potenziamenti di fabbricati agricoli esistenti.

Il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aventi destinazione agricola è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 15 delle NTA.

usi e attività

- (2) usi ed attività agrosilvopastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, nonché con le attività sportive ricreative ammesse nella sottozona, ivi compreso il turismo equestre sprovvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione.
- In particolare gli usi e le attrezzature agro-silvo-pastorali non devono creare impedimento alla pratica degli sport invernali.
- (3) limitatamente alla sottozona Eh1 Mongnod-Septumian in atto o nei volumi esistenti. Nel caso di abitazione temporanea (dbis1) non è ammessa la realizzazione di nuove piste, o strade, di accesso veicolare a servizio dell'abitazione.
- (4) in atto o nei volumi esistenti.
- (5) nelle sottozone utilizzabili per lo sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, e la realizzazione di nuovi tracciati che dovrà avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, fatte salve le opere accessorie necessarie per garantire idonee condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste.

parametri edilizi

(6) i parametri edilizi nella nuova edificazione sono rapportati alle esigenze funzionali delle attrezzature pubbliche o di interesse generale, esistenti o previste.

TAB. 1 – Fb

SOTTOZONE DI 7 (art. 60 NTA)		destinata agli impianti e alle attrezzature di interesse generale di rilevanza comunale: centro sportivo e ricreativo comunale "Champ de la Cure"
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Fb1 - Champ de la Cure (centro polisportivo)	12.827	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art17, comma-1)

ha eliminato: 14.480

TAB. 1bis -Fb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10 (X)	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	residenza permanente o principale: d (1) destinazioni ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale: fl turistiche e ricettive: g10, g13 attività sportive e ricreative: l1, l2, l3, l5, l6 pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1	pubbliche di servizio o di pubblico interesse >50%	0,50	1/2	8,50	1 + 1 piano mansardato di sottotetto	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis -Fb

usi ed attività

(X) servizi e attrezzature esistenti:

attrezzature sportive e ricreative; bar
 area di parcheggio pubblico a servizio del Centro sportivo e ricreativo comunale

(1) Limitatamente alla realizzazione dell'abitazione del gestore delle attività sportive e ricreative: 11, 12, 13, 15, 16.

TAB. 2 – Fb

SOTTOZONE DI TIPO Fb (art. 60 NTA)		destinata agli impianti e alle attrezzature di interesse generale di rilevanza comunale: cimitero comunale
Sigla - località Superficie territoriale m²		Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Fb2* - Mongnod (cimitero)	6.679	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)

TAB. 2bis -Fb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1	pubbliche di servizio o di pubblico interesse >50%	(1)		(1)	(1)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis -Fb

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

usi ed attività

(X) servizi e attrezzature esistenti:

nti:
- area cimiteriale
- area di parcheggio pubblico a servizio del cimitero

parametri edilizi

(1) è ammessa la realizzazione di costruzioni interrate e fuori terra a servizio dell'area cimiteriale con parametri funzionali alla tipologia di intervento nel rispetto delle disposizioni del Capo V delle NTA.

TAB. 3 - Fb

SOTTOZONE DI TIPO (art. 60 NTA)	Fb	destinata agli impianti e alle attrezzature di interesse generale di rilevanza comunale: area funzionale alla stazione di partenza della cabinovia e destinata ad attrezzature turistiche, sportive e ricreative
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Fb3 - Mongnod (stazione di partenza cabinovia Mongnod - Chantorné)	17.225	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17, comma 1)

ha eliminato: 16.951

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10 (X)	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	destinazioni ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale: f1, f3 turistiche e ricettive: g10, g13 attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o apposite infrastrutture: l pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1		Œ	1/2	10,00	1 + 1 piano mansardato di sottotetto	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis -Fb

La sottozona è destinata ad attrezzature di pubblico interesse essenzialmente riferite al centro gestionale del comprensorio sciistico di Torgnon comprendente l'impianto di arroccamento e le attività connesse, nonché ad altri impianti e servizi per attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero. In particolare le aree libere e gli spazi di parcheggio possono assumere carattere polifunzionale in quanto su di essi sono ammesse strutture per attività compatibili e diverse anche in rapporto al periodo di utilizzo.

usi ed attività

(X) servizi e attrezzature esistenti:

- stazione di partenza cabinovia Mongnod Chantorné e connesse infrastrutture (biglietteria, magazzini, ...)
- area di parcheggio pubblico
 " maison de l'accueil"

<u>parametri edilizi</u>

(1) sulle aree libere è ammessa la realizzazione di strutture interrate e fuori terra con parametri edilizi funzionali alle destinazioni previste purché gli ingombri volumetrici siano idoneamente inseriti nel contesto ambientale e raccordati alla morfologia del sito.

altre prescrizioni

Sull'intera sottozona è ammessa la realizzazione nel sottosuolo di locali accessori a servizio delle unità immobiliari esistenti o per autorimesse e/o posti auto privati e/o collettivi, interventi che, se proposti sa soggetti privati, dovranno essere sottoposti ad accordo e convenzione con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto inoltre delle necessità di sistemazione e riorganizzazione delle aree esterne.

ha eliminato: Sui mappali n. 407, 408 e 409 del foglio 21 deve essere mantenuto l'attuale utilizzo dell'area per attività sportive, ricreative e per l'impiège del tempo libero dando facoltà ai proprietari di propore all'Amministrazione commande usi alternativi di interesse generale con possibilità di realizzare nel sottosuolo locali accessori a servizio delle unità immobiliari esistenti, previsioni queste da attuarsi a mezzo di convenzione. ¶

TAB. 4 – Fb

SOTTOZONE DI TIP (art. 60 NTA)	O Fb	destinata agli impianti e alle attrezzature di interesse generale di rilevanza comunale: area verde attrezzata con parco giochi bimbi		
Sigla - località	Sigla - località Superficie territoriale m² Sistema Ambientale PT Titolo II, art. 10, comma NAPTP			
Fb4* – Verney (area verde attrezzata)	6.374	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)		

TAB. 4bis -Fb

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione d'uso prevalente %	I m²/m² densità fondiaria	R/C m²/m² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire	comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); b) nuova costruzione: 1), 2); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o apposite infrastrutture: 15 pubbliche di servizio o di pubblico interesse: m1		in atto		in atto	in atto	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 4bis -Fb

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in arce a medio/alto rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA e le disposizioni in materia di delocalizzazione degli immobili ai sensi dell'art. 68 commi 1 e 2 delle NTA.

modalità di intervento

(X) nei limiti delle disposizioni e delle procedure indicate dalla vigente legislazione in materia di interventi nelle aree a rischio di calamità idrogeologiche, sono ammessi<u>:</u>

sulle aree libere, la realizzazione di manufatti e infrastrutture leggere atte a migliorare la fruibilità dell'area verde attrezzata con parametri funzionali alla tipologia di intervento e/o di attrezzature pubbliche.

usi ed attività

- (Y) servizi e attrezzature esistenti:

 - nn:
 area verde attrezzata con parco giochi bimbi
 aree di parcheggio pubblico a servizio dell'area verde attrezzata
 attrezzature ricreative e sportive private